

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE.

SESSIONE DEL 1887.




ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

S. IV.

1887

17



INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

SESSIONE TENUTA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 1887.

	Pagina
Composizione della Commissione	1
Ordine del giorno per la sessione	3
Relazione del Presidente (senatore Auriti) al Ministro Guardasigilli (Zanardelli) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commis- sione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta nei mesi di giugno e luglio 1887.	5
a) Sui discorsi pronunciati dai Procuratori generali presso le Corti d'appello per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1887:	
1. per la giustizia civile	ivi
2. per la giustizia penale	7
b) Sulla composizione e sul modo di funzionare dei giurati	9
c) Sul movimento della criminalità nell'anno 1886	ivi e seg.
d) Sulla scheda individuale per gli imputati di crimini	11
e) Sulle proposte di una statistica degli enti ecclesiastici.	12

Seduta del 20 giugno.

Comunicazioni della Presidenza:

a) Lettura del verbale di sorteggio di alcuni commissari e del decreto di nomina dei nuovi	14
b) Assunzione in carica del nuovo Presidente	15

	Pagina
Relazione del senatore Auriti sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile	16
a) Conciliatori	17
b) Pretori	18
c) Tribunali	20
d) Corti d'appello	21
e) Ricorsi in materia elettorale	22
f) Gratuito patrocinio	ivi
g) Fallimento	23
§ 1. Difficoltà d'interpretazione nell'applicazione di parecchi articoli	ivi
§ 2. Curatore al fallimento	24
§ 3. Moratoria	25
§ 4. Efficacia repressiva delle nuove disposizioni sui fallimenti	26
§ 5. Durata dei procedimenti	27
Discussione sulla relazione Auriti	ivi e seg.

Seduta del 21 giugno.

Relazione del senatore Canonico sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte penale	34
a) Delinquenza e delinquenti	35
b) Movimento dell'azione penale	39
c) Esplicazione dell'autorità giudiziaria	44
Proposte formulate dal senatore Canonico	46 e seg.
Discussione sulla relazione del senatore Canonico e sulle proposte presentate	48

Seduta del 22 giugno.

Segue la discussione sulla relazione del senatore Canonico	54
Proposta del senatore Costa sull'istituto della correzionalizzazione e discussione su di essa	55
Proposta del deputato Gurcio sull'ammonizione e sua discussione	58

Seduta del 23 giugno.

	Pagina
Relazione Bodio sul movimento della criminalità nell'anno 1886..	66
a) Stato dei lavori della Statistica penale.....	67
b) Denunce:	
1) Presentate direttamente al Pretore.....	69
2) Sulle quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero .	70
d) Istruttorie.....	73
e) Giudizi.....	81
f) Reati e loro specie:	
1) denunciati ai Pretori direttamente.....	86
2) denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero.....	86-87
3) pei quali provvidero gli uffici di istruzione.....	92-93
4) giudicati e seguiti da condanna innanzi i Pretori.	95 e seg.
5) giudicati dai Tribunali.....	98-99 e seg.
6) giudicati dalle Corti d'assise.....	102-103
g) Esito dei giudizi.....	105
h) Sesso ed età degli imputati giudicati e condannati.....	107
i) Recidività.....	109
Discussione sulla relazione Bodio.....	110

Seduta del 24 giugno.

Segue la discussione sulla relazione Bodio.....	118
---	-----

Seduta del 25 giugno.

Segue la discussione sulla relazione Bodio.....	135
Proposta del senatore Costa sull'istituzione dei registri giornalieri per le Corti d'assise.....	139
Proposte Penserini, Curcio e Cuccia sui mezzi che meglio guarentiscano la regolare tenuta dei registri giornalieri.....	141
Proposta del deputato Ferri sulla pubblicazione anticipata da parte della Direzione generale della statistica delle principali notizie, tolte dalle statistiche annuali.....	143
Proposte dei deputati Penserini e Curcio sul tempo nel quale debbono farsi i discorsi inaugurali.....	145
Proposta del senatore Costa sulla relazione sul movimento della criminalità.....	ivi

Seduta del 27 giugno.

	Pagina
Relazione De' Negri sui giurati	148
Discussione sulla relazione De' Negri	154
Proposta del professore Lucchini sull'attuazione di una tavola relativa alle operazioni della giunta distrettuale, e sua approvazione	158

Seduta del 28 giugno.

Relazione De' Negri sulla scheda penale	159
Proposte De' Negri sulla scheda penale	162
Relazione del deputato Curcio sulla statistica dei culti	163
Discussione sulla relazione Curcio	190

Seduta del 2 luglio.

Segue la discussione sulla relazione Curcio	193
Proposte dell'onorevole Curcio	196
Proposta dell'onorevole Penserini	199
Proposta del consigliere Inghilleri	200
Deliberazione della Commissione sulle proposte formulate	205
Presentazione per parte del senatore Costa di studii di legislazione e statistica comparata sull'ordinamento giudiziario nei vari Stati e deliberazione della Commissione di pubblicare tali studii nei propri Atti	206

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

—
Sessione ordinaria giugno-luglio 1887.
—

Componenti la Commissione. *

PRESIDENTE.

- * S. E. il comm. **Auriti Francesco**, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

COMMISSARI:

- * **Beltrani-Scalia** comm. Martino, consigliere di Stato.
* **Bodio** comm. Luigi, direttore generale della statistica.
* **Canonico** comm. Tancredi, senatore del Regno, consigliere della Corte di cassazione di Roma.
* **Costa** comm. Giuseppe Giacomo, senatore del Regno, avvocato generale erariale.
* **Cuccia** cav. avv. Simone, deputato al Parlamento.
* **Curcio** comm. Giorgio, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di appello di Napoli.
* **De' Negri** cav. avv. Carlo, capo dell'Ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica.
* **Ferri** avv. prof. Enrico, deputato al Parlamento.
* **Fortis** avv. Alessandro, deputato al Parlamento.
* **Guala** comm. avv. Luigi, già deputato al Parlamento.
* **Inghilleri** comm. avv. Calcedonio, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
* **Lampertico** comm. Fedele, senatore del Regno.

* Sono contrassegnati con asterisco i nomi dei commissari intervenuti.


- * **Lucchini** cav. avv. Luigi, professore di diritto nella R. Università di Bologna.
- Mancini** S. E. comm. avv. Pasquale Stanislao, ministro di Stato, deputato al Parlamento.
- * **Mazzucchelli** comm. Edoardo, direttore capo della Divisione di polizia giudiziaria ed amministrativa nel Ministero dell'interno.
- * **Penserini** comm. avv. Francesco, deputato al Parlamento, consigliere di Corte d'appello in missione di presidente del Tribunale civile e correzionale di Napoli.
- * **Righi** comm. avv. Augusto, deputato al Parlamento.
- * **Tami** comm. avv. Antonio, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
- * **Tondi** comm. avv. Nicola, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

SECRETARI:

- * **Borgomanero** cav. avv. Luigi, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
 - * **Bosco** avv. Augusto, vice-segretario nella Direzione generale della statistica.
-

ORDINE DEL GIORNO PER LA SESSIONE.

1. Comunicazioni della Presidenza.
 2. Relazione sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per la parte civile (*Relatore* AURITI).
 3. Relazione sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per la parte penale (*Relatore* CANONICO).
 4. Movimento della criminalità nell'anno 1886 (*Relatore* BODIO).
 5. Statistica della composizione e del modo di funzionare dei giurati (*Relatore* DE' NEGRI).
 6. Informazioni sul servizio della scheda penale (*Relatore* DE' NEGRI).
 7. Statistica degli enti ecclesiastici e delle loro proprietà (*Relatore* CURCIO).
-



Relazione del Presidente della Commissione (AURITI) al Ministro Guardasigilli (ZANARDELLI) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione di giugno-luglio 1887.

Roma, addì 1° agosto 1887.

ECCELLENZA,

Mi onoro di riferire sommariamente a V. E. intorno ai lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta in giugno-luglio del corrente anno, e di presentarle i voti, che essa stimò opportuno esprimere per il riordinamento di alcune parti della statistica stessa.

La prima Sessione della Commissione di statistica giudiziaria pel corrente anno 1887, apertasi il dì 20 giugno anno corrente, si è chiusa il dì 2 luglio dopo nove tornate.

I.

Relazione sui discorsi pronunciati dai Procuratori Generali presso le Corti d'appello per l'inaugurazione del corrente anno giuridico.

A). — PARTE CIVILE. — (Relatore Auriti).

I lavori furono iniziati colla Relazione su' discorsi de' Procuratori Generali presso le Corti di appello per l'anno 1886, parte civile. Dal Relatore furono passati in rassegna con osservazioni e confronti i dati statistici dell'opera dei Conciliatori, de' Pretori, de' Tribunali e delle Corti di appello. Pe' Conciliatori e pe' Pretori, la cui giurisdizione abbraccia la gran massa di giudizi di minuti interessi quotidiani, sono distinte dalle altre le sentenze contumaciali non opposte, le quali, più che veri litigi, rappresentano l'impossibilità dei convenuti a soddisfare le loro obbligazioni.

Il Relatore richiama il voto espresso nel passato anno, ed accolto già dal Ministro Guardasigilli con circolare del 29 ottobre 1886, di raccomandare ai Procuratori Generali di Corte di appello, come tema speciale di studi nei loro discorsi, le istituzioni e convocazioni di Consigli di famiglia e di tutela, che sono ben lungi dal raggiungere la cifra normale.

La Commissione approva la proposta di rinnovare l'espressione di quel desiderio.

Si manifesta inoltre la fiducia, confermata dalle assicurazioni del Comitato, che nei quadri statistici sommari per l'anno 1887, si abbiano intorno alle cause di gratuito patrocinio le rubriche relative alla durata ed all'esito dei giudizi, per poter meglio stimare e sottoporre ad opportuno sindacato questa parte di pubblico servizio.

Il Relatore infine crede che bisognerebbe avere altri dati per meglio illustrare il tema delle esecuzioni forzate, facendo oggetto di maggiori specificazioni i pignoramenti di mobili per la nomina di custodi e per altri incidenti cui danno luogo, e seguendo il corso delle espropriazioni immobiliari distintamente da quello delle vendite volontarie innanzi al magistrato, con le quali sono ora raggruppate.

La Commissione approva, e il Comitato accetta l'incarico di studi speciali sul tema proposto.

La Relazione si chiude con breve riassunto, in forma sintetica, delle osservazioni più importanti dei Procuratori Generali sui quesiti relativi alla procedura nei fallimenti secondo il nuovo Codice di commercio italiano, per le insorte difficoltà d'interpretazione di alcuni articoli; pel modo come funzionano gl'istituti del curatore e delle moratorie; per l'efficacia repressiva; per la durata dei procedimenti.

Nella discussione che siegue la lettura della Relazione s'insiste da parecchi commissarii sul fatto, già rilevato, della prevalenza sempre crescente del rito sommario sul formale, e sugli inconvenienti che ne derivano. Ciò fa segnalare di nuovo il bisogno di una procedura media, che senza scapito di una sufficiente speditezza, assicuri le garanzie di una conveniente discussione, e di un previo scambio delle difese. In altra seduta uno dei commissarii accennò al bisogno più generale di un nuovo organico giudiziario, di cui già pende il progetto innanzi al Parlamento.

La notizia della cifra elevata degli appelli accolti in tutto o in parte solleva il problema sul modo come poter discernere se la riforma fu per vizio della sentenza impugnata. Si riconosce che la sola rubrica da potersi aggiungere alle altre sugli appelli, sarebbe quella che dice se furono ordinati in secondo grado nuovi mezzi d'istruzione, senza poter indagare l'influenza che questi nuovi mezzi avessero avuto o no sull'esito finale. Più difficile sarebbe il ricercare se furono opposte nuove eccezioni, o presentati documenti nuovi.

Si concluse, che ad estimare la correttezza delle sentenze meglio soccorra la notizia del risultato dei ricorsi per annullamento, e fu quindi deliberato che nei quadri statistici sommari dell'anno, siano aggiunti, a cura del Comitato, alcuni moduli relativi ai giudizi in Corte di Cassazione.

Sul tema assai complesso dei fattori per cui cresca o diminuisca il numero delle cause civili, fu messo innanzi il problema della influenza che su ciò avesse potuto avere la nuova legge sulle Cancellerie del 1882. Fu osservato, che quella riforma va giudicata pei suoi fini di alta convenienza e di moralità, indipendentemente dagli effetti finanziari, ma fu inoltre constatato coi riscontri statistici non essere esatta l'affermazione di una sensibile influenza di detta legge sul numero delle cause civili.

B). — PARTE PENALE. — (Relatore Canonico).

Il Relatore sen. Canonico osserva come la delinquenza venga oscillando, con poco notevoli differenze, intorno ad una media, con progressiva diminuzione de'reati più gravi contro le persone, e con progressivo aumento de'reati di ribellione, frode, truffa, falso, ed anche contro il buon costume. Il che prova che la criminalità subisce anch'essa una legge di trasformazione, pur mantenendosi persistente nel seno della civile società.

Il Relatore nota particolarmente il gran numero de' recidivi e de' minorenni delinquenti, e richiama con opportune specificazioni il voto, approvato dalla Commissione, espresso nel passato anno ed accolto già dal Ministero, di proporre questo come tema speciale di studi ai Procuratori Generali di Corte di appello pei loro discorsi.

Torna il Relatore sul problema de' rinvii de' crimini al correzionale per applicazone dell'art. 440 del Codice di procedura penale.

Ciò dà luogo a novella discussione in seno alla Commissione. Però essendosi rilevato, che per la strettezza del tempo i Procuratori Generali non avevano riempito i moduli ad essi inviati per la classificazione delle diverse categorie di detti rinvii, fu deliberato, che, tenute presenti le osservazioni del Commissario Cuccia, fossero modificati i detti moduli, ed inviati di nuovo ai Procuratori Generali per averne le cifre corrispondenti a ciascuna categoria. Dopo di che, accertato il complesso de' dati obbiettivi, debitamente classificati e raccolti in numeri, si riserbava la Commissione di tornare sul tema del citato articolo 440 in altra sessione.

Avendo il Relatore osservato essere diminuito il numero delle ammonizioni, e ciò dà luogo a discussione in seno della Commissione sulle divergenze notevoli intorno al numero degli ammoniti, quale si raccoglie dalle statistiche giudiziarie, o da quelle del Ministero dell'Interno. Si verifica che ciò dipende dal compito diverso delle due autorità. L'autorità giudiziaria segna le ammonizioni date e quelle espressamente revocate, mentre la Pubblica sicurezza siegue le persone degli ammoniti, e riduce le liste, cancellando in esse i nomi de' defunti, come altresì, nell'ambito delle Corti di cassazione che ammettono la perenzione di dritto dell'ammonizione dopo il decorso di due anni, cancella il nome degli ammoniti non condannati entro il biennio per contravvenzione all'ammonizione.

Per rimuovere l'apparenza della contraddizione, si delibera che le statistiche giudiziarie contengano non il numero degli ammoniti, ma bensì quello delle ammonizioni date, e delle ammonizioni revocate. Si riconosce bensì la utilità che gli ufficiali di Pubblica sicurezza diano notizie alle autorità giudiziarie delle mutazioni che avvengono nel personale degli ammoniti, onde tenerne conto per le conseguenze legali dell'ammonizione.

Sul tema della recidiva la Commissione osserva che le molte specificazioni necessarie per poterne trarre induzioni concludenti, specificazioni impossibili ad avere negli stati sommarii formati sui registri giornalieri, si possono bensì attingere dalle schede penali individuali attuate ultimamente.

Si delibera quindi uno spoglio parziale di dette schede ad illustrazione del tema delle recidive.

II.

Statistica della composizione e del modo di funzionare dei giurati.
(Relatore DE' NEGRI).

Alla Relazione Canonico si connette quella del Commissario De' Negri, incaricato dal Comitato di riferire intorno ad alcune proposte sul modo della composizione delle liste de' giurati, e sul modo come funziona il giuri di udienza: proposte studiate e formulate dal Commissario Lucchini per mandato avuto nel passato anno dalla Commissione plenaria.

Il Lucchini aveva presentato un programma completo, tradotto in corrispondenti moduli statistici, per seguire l'ordinamento dei giurati nelle operazioni successive delle Giunte comunali, mandamentali e distrettuali fino alla composizione del giuri di udienza.

Però, dopo breve discussione, fu accolta la proposta del Comitato, accettata dallo stesso Lucchini, di limitare per ora lo studio alle sole operazioni delle Giunte distrettuali in cui si riflette il risultato de' gradi anteriori; e di riserbare ad altro tempo lo studio della statistica relativa alla composizione del giuri di udienza.

Al termine di entrambe le Relazioni Canonico e De' Negri la Commissione ha creduto opportuno di pregare vivamente il Guardasigilli, che per mezzo del Ministro dell'Interno trovi modo come sollecitare la diligenza e la scrupolosità delle autorità amministrative, specialmente dei primi gradi, per l'esatta compilazione delle liste dei giurati e per le correzioni annuali delle primitive annotazioni.

A rimuovere l'inconveniente dell'età, che scritta una volta si lascia poi imutata negli anni successivi, si propone che per ciascun giurato si segni non l'età, ma la data della nascita.

III.

Movimento della criminalità nell'anno 1886. — (Relatore BODIO).

Il Commissario Bodio fa la Relazione sul movimento della criminalità nell'anno 1886. Però, prima che la Commissione entri nella discussione in merito, essendosi rilevato che alcune cifre degli stati

sommari per l'anno 1885, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, erano state corrette nel volume della statistica definitiva, sorge viva disputa sulla certezza delle cifre che avrebbero dovuto servire di base alla discussione.

Sostenevano alcuni, che la pubblicazione di cifre soggette a revisione, comunque annunziate col titolo di provvisorie, discrediti la statistica; e che perciò la pubblicazione debba essere unica, fatta dopo il tempo necessario, e delle sole cifre definitivamente accertate.

Però la maggioranza della Commissione, non accettando il rigore di queste conclusioni:

1° Osserva che non potendosi escludere la pubblicazione dei discorsi dei Procuratori Generali di Corte di appello, il riassunto statistico di quei lavori in quadri numerici, da potersi stampare nel primo semestre dell'anno, dà una notizia sufficiente, nelle sue linee maggiori, dell'opera annuale della giustizia, e serve, se non altro, agli scopi più urgenti della pubblica amministrazione.

2° Ammette però, che la discussione più importante cadendo sul movimento della criminalità, la relazione annuale su questo tema non debba farsi sui dati dei prospetti sommari, di loro natura provvisori, ma bensì su quelli definitivi della statistica analitica pubblicata più tardi.

3° Essendosi rilevato che l'errore più grave occorre nel numero dei giudizi trattati innanzi le Corti di assise, per le quali non esiste il registro statistico giornaliero delle cause, si delibera la istituzione di detti registri anche presso le Corti di assise.

4° In quanto agli esecutori, la Commissione esprime il suo parere sulla opportunità che nelle Cancellerie e Segreterie il servizio della compilazione e controllo delle statistiche sia affidato a determinati funzionari con personale responsabilità verso i capi dell'ufficio; e che i più diligenti siano incoraggiati con qualche remunerazione.

È rinviato poi al Comitato lo studio di una proposta Cuccia sulla costituzione di Commissioni statistiche locali presso ciascuna Corte di appello, da coordinarsi con la Commissione centrale sedente in Roma.

Nel corso della discussione sull'attendibilità dei dati statistici raccolti, un Commissario richiamò l'attenzione sulle divergenze che si notano pel numero dei reati denunziati nell'anno tra le stati-

stiche compilate nel Ministero dell'Interno e quelle dell'autorità giudiziaria. Fu osservato in risposta che la difformità deriva principalmente da questo, che il Ministero dell'Interno ha presenti soprattutto le prime denunce sull'apparenza dei reati, mentre l'autorità giudiziaria ne siegue il corso, sicchè il titolo originario talora si aggrava, come quando, per esempio, al ferimento siegua dopo un certo tempo la morte, e talora si attenua per le verificazioni in genere che facciano scomparire alcune delle condizioni legali della prima definizione.

La osservazione più grave sul complesso delle tavole statistiche penali per l'anno 1886 fu quella del commissario Ferri, che cioè non vi fosse equazione tra il numero di reati denunziati, e le tre somme dei procedimenti esauriti nel periodo istruttorio, dei reati giudicati e delle pendenze rimaste in fine dell'anno.

Dell'apparente contraddizione furono date spiegazioni, e precipuamente questa, che cioè alcuni moduli sono per numero di reati, altri per numero d'imputati, sicchè prendendo l'una o l'altra categoria, non si hanno tutti i termini della equazione cercata dal Ferri.

In conclusione la Commissione ha rimesso al Comitato permanente lo studio di tutte le osservazioni critiche sul valore dei dati statistici raccolti, come anche di quelle già preparate dal Commissario Beltrani-Scalia, che ne darà comunicazione particolareggiata.

Il Comitato riferirà poi alla Commissione in altra sessione il risultato dei suoi studi.

IV.

Informazioni sul servizio della scheda individuale per gli imputati di crimini. — (Relatore DE' NEGRI).

Il cav. De' Negri informò la Commissione sul servizio della scheda individuale per gli imputati di crimini, ed accennò alle disposizioni date dalla Direzione Generale della statistica per ottenere esattezza e precisione sulla raccolta dei dati richiesti nella scheda stessa.

Rilevò altresì il Relatore come i dipendenti funzionari di cancelleria non adoperino quella sollecitudine e diligenza che è richiesta nella raccolta dei dati statistici.

Udita la Relazione, la Commissione approvò che lo spoglio delle schede debba farsi cominciando da quelle dell'anno 1886, non tenendo conto di quelle dell'anno 1885, da ritenersi soltanto come esperimento ed avviamento del servizio.

Dette poi incarico all'Ufficio di statistica di preparare e presentare alla prossima sessione, che terrà la Commissione, i moduli per raccogliere e tradurre in prospetti statistici riassuntivi i dati risultanti dalle schede individuali, cercando di coordinare tale pubblicazione colle altre per evitare che si facciano duplicazioni o pubblicazioni superflue.

V.

Statistica degli enti ecclesiastici conservati.

In continuazione di antecedenti deliberazioni la Commissione die' nel passato anno incarico all'onorevole Curcio di presentare delle proposte concrete per una statistica degli enti e delle proprietà ecclesiastiche.

L'onorevole Curcio ha esposto un programma, che abbraccia il tema in tutta la sua ampiezza, con indicazione altresì delle fonti cui attingere per le prime notizie e per i dati di confronto. Però la Commissione ha deliberato, che per ora si preparino dal Comitato i moduli per le seguenti statistiche come le più urgenti, cioè:

1° Quella del Fondo pel culto, distinguendo il patrimonio permanente che gli spetta, e quello di cui ha l'amministrazione temporanea;

2° Quella dell'Asse ecclesiastico di Roma con le stesse distinzioni per le operazioni di stralcio;

3° Quella degli Economati dei benefici vacanti, in quanto al patrimonio proprio, ed al numero ed alla durata delle vacanze.

La statistica dei beni amministrati rientra in quella degli enti conservati, in cui si verificò la vacanza;

4° La statistica degli enti ecclesiastici conservati, e loro beni — Parrocchie, Fabbricerie, Vescovati, Capitoli cattedrali, Seminarii.

Si delibera altresì di prepararsi, ma distintamente da quelle ecclesiastiche una statistica delle confraternite e loro beni.

Si respinge da ultimo la proposta dell'onorevole Penserini di

una statistica delle associazioni ecclesiastiche esistenti di fatto senza personalità giuridica. La Commissione quasi unanime, meno due voti, riconosce che mancherebbero i dati obbiettivi necessari per la possibilità della riduzione dei fatti in numeri, e che occorrerebbe piuttosto una inchiesta amministrativa per l'accertamento di quei fatti.

La Commissione chiude i suoi lavori disponendo che si uniscano agli atti alcuni quadri statistici compilati dal Commissario Costa in occasione del Progetto di nuovo Organico giudiziario, e da lui offerti alla Commissione che gliene rende grazie.

Tali furono, onorevole signor Ministro, i lavori della Commissione e le risoluzioni da essa prese nella sessione che ebbi l'onore di presiedere.

Gradisca, Eccellenza, gli attestati della mia profonda stima ed osservanza.

Il Presidente della Commissione

F. AURTI

Senatore del Regno.

Seduta del 20 giugno 1887.

Presidenza di S. E. Auriti comm. Francesco

Presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Guala, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami, Tondi ed i *segretari* Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10.

1° *Comunicazioni della Presidenza.*

Il presidente invita il segretario a dare partecipazione del nome di coloro che cessarono di far parte della Commissione e di coloro che ne furono nominati membri.

Il segretario Borgomanero dà lettura del processo verbale della seduta del 14 marzo del corrente anno, del Comitato permanente, dal quale si rileva che dal 1° maggio 1887 cessarono di far parte della Commissione i signori:

Gabelli comm. Aristide;
Messedaglia comm. Angelo;
Nocito comm. Pietro;
Parenzo comm. Cesare;
Villa comm. Tommaso;
Zanardelli comm. Giuseppe.

In luogo dei prementovati commissari, con decreto del 24 aprile 1887, S. E. il ministro guardasigilli chiamò a far parte della Commissione, pel triennio da maggio 1887 a tutto aprile 1890, i signori:

Beltrani-Scalia comm. Martino ;
Curcio comm. Giorgio ;
Ferri prof. Enrico ;
Fortis avv. Alessandro ;
Lampertico comm. Fedele ;
Mancini S. E. Pasquale Stanislao.

E poichè tra i membri che cessarono di far parte della Commissione si trova il professore Messedaglia, che ne era presidente, con decreto in data 15 giugno S. E. il guardasigilli delegò S. E. il commendatore Francesco Auriti a presiedere la Commissione per l'anno da maggio 1887 a tutto aprile 1888.

AURITI. Ama di avvertire come la sua nomina a presidente debba attribuirsi non ad altro che all'essere il senatore Messedaglia scaduto d'ufficio, avendo compiuto il suo periodo triennale.

Non occorre ch'egli ricordi le doti insigni e la somma competenza in questi studi del professore Messedaglia, le quali tutti conoscono ed apprezzano : ma deve in ogni modo lamentare che la Commissione sia privata dell'opera di lui.

Assumendo la presidenza, invia un saluto ai vecchi come ai nuovi colleghi.

TONDI. Prendendo atto di quanto ha detto il presidente, egli crede che la Commissione debba essere molto grata all'onorevole guardasigilli per la nomina a presidente di S. E. Auriti e si associa alle lodi fatte al professore Messedaglia.

Crede nell'espressione di questi suoi sentimenti essere interprete di quelli di tutta la Commissione.

(La Commissione applaude alle parole dell'onorevole Tondi.)

2° Relazione sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per la parte civile.

PRESIDENTE. Come relatore su questo tema legge la sua Relazione.

Relazione (AUBERT) sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero.

(Parte civile).

Compio l'onorevole incarico di riferire alla Commissione sui discorsi dei Procuratori Generali presso le Corti di appello, per l'anno 1886, nella parte civile, che in sè comprende la commerciale. I colleghi già sanno, che per le statistiche di questi discorsi sono dati moduli uniformi, ma con le sole rubriche più importanti, da servire pei prospetti sommari riassuntivi, destinati alla più pronta pubblicazione, a scopi soprattutto d'interesse amministrativo, e non di puro interesse scientifico. Ben altra è l'estensione del lavoro completo, rimesso all'ufficio centrale di statistica, come frutto di maturi studi e di diligenti revisioni sui materiali di tavole molto numerose, con abbondanza di svariate rubriche, donde i lavori analitici pregevolissimi di statistica giudiziaria civile e commerciale, pubblicati a tutto l'anno 1884, ed illustrati da Prefazioni assai importanti per osservazioni proprie, e per confronti internazionali.

In una sfera molto più ristretta la presente Relazione, guardando le cifre attraverso i giudizi di estimazione dei rappresentanti del Pubblico Ministero, potrà dire però qualche cosa, non della sola quantità, ma anche della qualità del lavoro.

Parecchi Procuratori Generali hanno mostrato di sentire, se non un'offesa alla loro dignità, certo un vincolo, un impaccio molesto in questi richiami ai computi statistici, alla raccolta ed al commento dei numeri. Eppure è così difficile e delicato l'ufficio del Pubblico Ministero nella estimazione dell'opera annuale della giustizia, di rincontro all'inviolabilità della coscienza del magistrato giudicante, che solo la statistica può dare ad esso il fondamento di un giudizio obiettivo ed impersonale. Imperocchè in tutte le materie c'è una cifra normale, da cui la deviazione contiene per sè sola un'avvertenza, e molte volte basterà senz'altro di aver posto il problema, pur lasciando in sospenso la risoluzione tra la molteplicità delle possibili cause del fatto insolito.

Noi speriamo che il lavoro statistico diventi sempre più familiare ai magistrati, in modo da perdere la sua prima apparenza di

ricerca arida ed ingrata, e che varrà ad allettarli in proporzione dei buoni frutti che se ne riconosceranno. Senza la fede dei capi, come è possibile attendere opera solerte e diligente dagli esecutori?

CONCILIATORI.

I Procuratori Generali lodano quasi tutti l'opera dei Conciliatori, ma la vorrebbero più efficace a comporre le liti anzichè a risolverle per sentenza.

Noi crediamo di dover raggruppare le cifre in modo diverso dal consueto, poichè le sentenze contumaciali non opposte (che nel 1886 furono 279,776), più che veri litigi non rappresentano che l'impotenza dei convenuti a soddisfare le loro obbligazioni, donde la necessità nei creditori di procurarsi per sentenza un titolo esecutivo.

Esclusa questa cifra, nel complesso degli altri affari, di cui 103,950 dettero luogo a conciliazioni preventive, 708,642 furono conciliati all'udienza, o transatti, o abbandonati, e 281,994 furono decisi per sentenza in contraddittorio; questi sono al totale nel rapporto di 25.76 per cento, poco più del quarto.

Crediamo opportuno di riassumere qui, secondo la classificazione fatta di sopra, l'opera dei Conciliatori nei tre anni 1884, 1885 e 1886.

	<i>Conciliatori.</i>		
	1884	1885	1886
Cause trattate in contumacia . . .	257,193	288,388	294,050
Opposizioni a contumaciali . . .	14,212	14,343	14,274
Differenza (o contumaciali non opposte)	<u>242,981</u>	<u>274,045</u>	<u>279,776</u>
Conciliazioni preventive	100,247	96,935	103,950
Liti conciliate all'udienza . . .	211,182	211,148	237,348
Transatte o abbandonate	303,425	427,710	471,294
<i>Totale</i>	<u>614,854</u>	<u>735,793</u>	<u>812,592</u>
Cause trattate in contraddittorio	<u>272,654</u>	<u>288,637</u>	<u>281,994</u>

I Procuratori Generali di Napoli, Trani, Catanzaro e Lucca sono concordi nel deplorare l'influenza funesta dei legali di mestiere, che specialmente nei piccoli comuni, intromettendosi col

titolo di procuratori nei giudizi innanzi ai Conciliatori, dividono i contendenti e riescono a turbare l'opera pacificatrice del giudice.

In quanto all'avvenire di questo istituto, si può ritenere per certo che le cause di valore oltre le 30 lire fino a 100, che portate innanzi ai Pretori furono nell'ultimo triennio 41,403; - 42,403; - 42,111, crescerebbero di molto se passassero nella competenza dei Conciliatori, con che sarebbe data soddisfazione a diritti rispettabili, comunque per tenue valore, che ora il soverchio delle spese condanna all'inazione.

PRETORI.

Le Preture hanno offerto nel 1886 un tenue aumento negli affari contenziosi; non migliorata la proporzione delle sentenze definitive rapporto alle non definitive: ripetuta la legge osservata anche negli anni scorsi, che cioè maggiore è il numero degli appelli prodotti da sentenze dei Tribunali che non da sentenze dei Pretori, come conseguenza del valore delle cause; mentre d'altra parte maggiore è il numero degli appelli accolti da sentenze dei Pretori, che non da sentenze dei Tribunali, attese le maggiori guarentigie della discussione collegiale.

Le cause sopravvenute nell'anno furono 336,307, di cui trattate in contraddittorio 121,001. Anche pei Pretori abbiamo voluto sceverare dalle altre le cause contumaciali non seguite da opposizione, che come abbiamo detto, non rappresentano veri litigi.

Presentiamo qui un riassunto di queste cifre per l'ultimo triennio.

	<i>Pretori.</i>		
	1884	1885	1886
Cause sopravvenute nell'anno . .	308,590	326,246	336,307
Cause trattate in contumacia . .	53,100	55,742	56,850
Opposizioni a contumaciali . . .	1,620	1,347	1,283
Differenza (o contumaciali non opposte)	<u>51,480</u>	<u>54,395</u>	<u>55,567</u>
Cause trattate in contraddittorio	117,225	120,723	121,001
Sentenze non definitive	43,181	46,422	48,763
Definitive	127,986	129,857	131,194
<i>Totale delle sentenze . . .</i>	<u>171,167</u>	<u>176,279</u>	<u>179,957</u>

Molti dei Procuratori Generali tornano a lamentare la sperequazione del lavoro dei Pretori, come conseguenza della viziosa circoscrizione territoriale dei mandamenti. Nell'ambito della Corte di appello di Palermo le sentenze dei Pretori cominciarono da un minimo di 2 per salire a 512, in quello di Milano andarono da 4 fino a 746.

Il problema delle istituzioni dei consigli di famiglia e di tutela, e delle loro convocazioni, che sono ben lungi dal raggiungere la cifra normale, ha richiamato da più tempo l'attenzione del Ministero e della Commissione di statistica. Fu espresso nel passato anno il voto, accolto dal Guardasigilli, che fosse proposto come tema di studi nei discorsi dei Procuratori Generali di Corte di appello. Si ripete ora quel voto, tanto più che nel 1886 non si è avuta la continuazione di quel miglioramento, che si era notato negli anni scorsi. Le istituzioni nuove di consigli di famiglia e di tutela furono nell'ultimo triennio 21,211; - 21,305; - 20,924.

Vi sono alcune eccezioni favorevoli, come, per esempio, nel distretto di Catanzaro, dove le istituzioni nuove di consigli di tutela aumentarono notevolmente da 223 nel 1885 a 875 nel 1886; ma nella Sezione di Corte di appello di Modena s'ebbe al contrario una diminuzione sensibilissima, che il Procuratore Generale non è stato in grado di spiegare; cioè da 475 nel 1885 a 170 nel 1886.

Un nuovo problema si offre ora agli studi della Commissione di statistica, ed è quello delle esecuzioni forzate. Veramente le espropriazioni immobiliari ordinarie sono in Francia assai più numerose che tra noi, essendo state colà nel 1884, per ogni 100,000 abitanti nella proporzione di 23. 96; tra noi di 9. 41. Però in Italia la procedura privilegiata per esazione d'imposte dirette die' luogo nel 1884 a 20,422 vendite d'immobili per crediti anche minimi, come si rileva dalla seguente tabella relativa ad ogni 100 procedure.

Credito non superiore ad 1 lira	Da più di 1 lira a 2	Da più di 2 lire fino a 5	Da più di 5 lire fino a 10	Da più di 10 lire fino a 20	Da più di 20 lire fino a 50	Da più di 50 lire fino a 100	Da più di 100 lire fino a 500	Credito superiore alle 500 lire
8.05	9.36	17.87	17.35	17.75	16.85	6.40	4.83	1.54

Possono riscontrarsi nell'Introduzione al volume della statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1884, pubblicata dall'ufficio centrale, oltre le proporzioni riferite di sopra, anche i paragoni tra le diverse regioni d'Italia. V. § 13.

Il desiderio che noi esprimiamo fin da ora è che nei pignoramenti di mobili (che furono nel 1884, 71,192, e condussero a sole 7,399 vendite) si aggiungessero nelle tavole altre specificazioni, relative alla quantità del credito, alle spese della procedura ed ai vari incidenti, come, per esempio, la nomina di custode non gratuito, che spesso consuma con le indennità ad esso dovute tutto il valore delle cose pignorate.

Inoltre si vorrebbe che le espropriazioni immobiliari si scave-rassero dalle vendite volontarie innanzi al magistrato, con cui si trovano ora aggruppate; e così si seguirebbe distintamente il corso di quelle per la vendita ai primi incanti o ai successivi, al prezzo dell'offerta o con aumento all'asta.

Questi desiderii rivolti al nostro Comitato permanente, così operoso e fornito di tanta esperienza, sono riassunti in una proposta che io sottoporro in fine al voto della Commissione.

TRIBUNALI.

I tribunali ebbero nel 1886 un piccolo aumento di cause in prima istanza, tra civili e commerciali, ed un corrispondente aumento anche nel numero delle sentenze.

Nell'ultimo triennio:

	1884	1885	1886
Le cause sopravvenute furono	75,390	76,772	79,531
Le sentenze pronunziate	56,432	57,167	58,809
In grado di appello:			
Appelli nuovi	18,157	18,377	18,225
Sentenze emesse	14,451	14,864	14,933

Sicchè in appello ci fu diminuzione di cause nuove; ma nel numero delle sentenze vi fu un lieve aumento in confronto all'anno antecedente.

Si rileva la prevalenza sempre crescente del rito sommario sul formale, comunque secondo il Codice di procedura civile sia questo la regola e quello l'eccezione.

Si ebbero negli anni:

	1884	1885	1886
Cause decise col rito sommario . . .	50,666	52,730	53,748
Id. formale	6,267	5,512	5,198

Gl'inconvenienti sono ormai fatti palesi dall'esperienza di non pochi anni. Imperocchè o il rito sommario si attua secondo il rigore delle prescrizioni del Codice, e manca assolutamente la garentia di una sufficiente discussione preparatoria in iscritto, dopo lo scambio delle difese e de' documenti; o il presidente del Collegio introduce nella esecuzione temperamenti più o meno efficaci, e resta nel pubblico il sentimento di qualche cosa di arbitrario che non è nella legge. Si ripetono quindi da più parti i voti per una procedura media, che senza scapito di una sufficiente speditezza assicuri le cautele necessarie all'integrità dello sviluppo delle opposte ragioni dei contendenti.

In quanto agli appelli, le sentenze de' Pretori e quelle de' Tribunali confermate in secondo grado, danno le seguenti proporzioni per ogni 100 cause.

Confermate in appello :

	1884	1885	1886
Sentenze di Pretori.	42,04	41,64	42,92
Sentenze di Tribunali.	49,22	48,34	46,08

In generale la proporzione degli appelli accolti in tutto o in parte è troppo alta; mentre in Francia nel 1884, per ogni 100 sentenze appellate, le confermate furono:

Sentenze de' giudici di pace	62.29
Sentenze di Tribunali.	68.42

CORTI DI APPELLO.

L'anno 1886 dette 442 appelli in più sull'anno antecedente, e circa un centinaio di sentenze in meno.

Anche innanzi le Corti di appello si nota la proporzione crescente delle cause trattate col rito sommario piuttosto che col formale.

Crescono i ricorsi e quindi le sentenze in materia elettorale, con diminuzione delle sentenze non definitive, tanto repugnanti all'urgenza di siffatte controversie. Eccone un prospetto per l'ultimo triennio.

RICORSI IN MATERIA ELETTORALE.

	1884	1885	1886
Sentenze definitive	1,172	1,338	1,573
Sentenze non definitive	119	134	53

Il Procuratore Generale di Napoli osserva che in quella Corte furono nel 1886 definiti 348 ricorsi elettorali con 315 sentenze, di cui una sola proferita al di là del mese. Tenendo conto dei certificati richiesti per votare in pendenza de'ricorsi, e poscia delle decisioni emesse sui medesimi, risulta che votarono indebitamente circa 400 elettori per la capacità formale indotta dalla iserizione nelle liste non corrette a tempo.

GRATUITO PATROCINIO.

Il solo Procuratore Generale di Bologna crede vizioso il sistema attuale, e rimpiange l'antico ufficio pubblico dell'Avvocatura de'poveri. Tutti gli altri Procuratori Generali, senza toccare al sistema, lodano l'opera delle Commissioni di ammissione; non pochi anche quella de'difensori officiosi.

Il Procuratore Generale di Catanzaro dichiara di aver portato la sua speciale attenzione su questa parte di servizio pubblico, tanto che nell'anno 1886, per indolenza imputabile alle parti nella prosecuzione de'giudizii, fu revocato il beneficio del gratuito patrocinio in 42 cause innanzi ai Pretori e in 160 innanzi ai Tribunali.

Per poter esercitare un sindacato efficace sul corso di questi giudizi si espresse fin dal precedente anno il voto che nelle tavole statistiche sommarie fossero aggiunte le rubriche sulla durata e sull'esito de'giudizii di gratuito patrocinio.

Mancò il tempo all'attuazione per l'anno 1886, ma si ha fiducia che tali notizie non mancheranno ne'prospetti sommari pel 1887.

Dai rapporti che si debbono spedire periodicamente al Ministero di Grazia e Giustizia si sono tratte le seguenti cifre pel primo semestre dell'anno 1886.

Le cause nuove di gratuito patrocinio furono 6,793, quelle decise, abbandonate, transate, o private del beneficio, furono 6,561. Le cause pendenti alla fine del 1885 erano 12,849, alla fine del

primo semestre dell'86, 13,081. Le cause decise in tutto a favore del povero, 2,824; con vittoria parziale, 609, con rigetto totale delle domande, 1,013.

DEI FALLIMENTI.

A suggerimento della nostra Commissione fu dato da S. E. il Guardasigilli a' Procuratori Generali di Corte di appello, come tema speciale pe' loro discorsi inaugurali, lo studio dell'applicazione di alcune parti del nuovo Codice di commercio italiano in materia di fallimenti. Tutti risposero all'invito con diligenza di ricerche e con acume di osservazioni dedotte dall'esperienza. Un riassunto completo de' loro lavori entrerebbe nel campo puramente giuridico e legislativo; noi ne daremo solo un breve cenno per quanto si attiene più da vicino alla materia de' nostri studi statistici.

§ 1. — *Insorte difficoltà d'interpretazione nell'applicazione di parecchi articoli.*

Toccheremo le sole quistioni che si sono presentate più frequentemente, e con carattere d'interesse pratico per una soluzione certa.

a) Potendosi l'apertura del fallimento dichiarare di ufficio, non si dubita che i creditori possano provocare quella dichiarazione con semplice ricorso. Ma non essendo vietata espressamente dalla legge l'istanza de'creditori per citazione, si sono rilevate le discordanze di questo modo con tutto l'ordinamento del primo stadio di procedura pe' fallimenti, e si è verificato in pratica l'abuso che può farsi di quella forma, tenendo lungamente sospesa sul commerciante una grave minaccia con l'intimata citazione, che poi non si porta a discussione.

b) La legge dà norme per le dichiarazioni di crediti tardive, posteriori alla chiusura del verbale di verificaione dei crediti (articoli 764 e 770). Nulla però dispone in particolare per le dichiarazioni anch'esse tardive perchè posteriori al termine prefisso con la sentenza di apertura del fallimento (articolo 691, n. 5), ma anteriori alla chiusura del verbale di verificaione dei crediti.

Quale in tal caso sarà la procedura, quali i poteri del giudice delegato?

Le soluzioni sono discordi.

c) Le notificazioni per la convocazione de'creditori a deliberare su proposta di concordato, (articolo 831) debbono farsi per atto di usciere, o può valere la forma della spedizione di lettera raccomandata ai termini dell'articolo 906?

È caso che si riproduce ogni giorno, pel quale vorrebbe la forma più semplice e senza dispendio, ma con la certezza che non s'incorra in nullità degli atti.

d) Molte le dispute nell'applicazione dell'articolo 913 per determinare quali le sentenze opponibili, quali le appellabili nella procedura pe' fallimenti.

La enumerazione de'casi fatta in quest'articolo si ritiene incompleta.

e) È sentita generalmente la necessità di un coordinamento tra gli articoli 816, 839 e 861.

Perchè la limitazione contenuta in fine dell'articolo 816 non è ripetuta nell'articolo 839, che contempla un caso meno favorevole?

L'azione penale di cui parla l'articolo 839 in termini generici è quella soltanto per bancarotta semplice, giusta la dichiarazione contenuta nell'articolo 861?

Quid se l'azione penale, già spiegata, ha portato sentenza di condanna passata in giudicato?

f) Ma le difficoltà maggiori si sono appalesate nella esecuzione delle disposizioni sulla delegazione de'creditori.

Se i creditori si presentano per la nomina dei delegati, la maggioranza si determina secondo il numero dei votanti, o il numero dei creditori rappresentati, o secondo la rappresentanza della maggioranza dei crediti?

Se i creditori non si presentano, o non sono in numero sufficiente, si deve procedere a nomina di ufficio?

Costituita la delegazione, quali gli effetti della mancanza del suo intervenuto negli atti in cui quest'intervenuto è richiesto dalla legge? (articoli 723 a 726; 751, 752, 755, 793, 797 a 800; 807 e 817).

§ 2. — *Del Curatore al fallimento.*

Quasi tutti i Procuratori Generali approvano l'istituto del curatore, pur raccomandando vivamente la formazione di buone liste di eleggibili.

Fanno delle osservazioni in contrario i Procuratori Generali di Trani e di Messina, quello di Torino si dichiara recisamente avverso.

Si dice che l'istituto menoma nei creditori il dritto di sperimentare le ragioni del loro debitore; che manca nel curatore lo stimolo dell'interesse personale, diretto; che l'ufficio non è accettato il più spesso che da persone disoccupate, mosse dalla speranza della promessa retribuzione; che cadendo la scelta d'ordinario sopra uomini di legge più che di affari, si mostrano essi meglio adatti a risolvere quistioni di dritto, che non a condurre bene l'amministrazione e la liquidazione del patrimonio del fallito.

Si è notato che non raramente si cumula nella stessa persona la nomina di curatore a diversi fallimenti; in Napoli fino a 5. Questo abuso tenderebbe a tramutare l'istituto, come temono gli oppositori, in una professione lucrosa.

Bisogna però osservare che allato del curatore il nostro Codice di commercio pone la delegazione dei creditori. Ora le difficoltà che s'incontrano, per inerzia dei creditori, nella costituzione di questa delegazione, e nell'esplicamento regolare delle sue funzioni, dimostrano che la causa del male sta più addentro. Ed infatti rilevano i Procuratori Generali che le cose procedono abbastanza bene quando c'è nella fallita un patrimonio di qualche momento. Se questo al contrario è così scarso, che mentre toglie che si dichiarino cessate le operazioni per mancanza di attivo, non dà speranza di risultamenti di utilità apprezzabile, tutto va a rilento, stentatamente, sì da parte del curatore estraneo che dei creditori interessati.

Laonde alcuni Procuratori Generali proporrebbero che si accordassero in quei casi agevolazioni maggiori, in ispecie per le tasse fiscali, prendendo esempio da ciò che nei limiti più ristretti è disposto negli articoli 741 e 829.

§ 3. — *Della moratoria.*

Tranne il procuratore Generale di Torino, assolutamente contrario alla moratoria, come lesiva dei dritti dei creditori e mezzo d'impaccio e di frodi, tutti gli altri Procuratori Generali si mostrano favorevoli in massima all'istituto, pur riconoscendo che finora se n'è fatto pochissimo uso.

Nei quattro anni da che è stato attuato il nuovo Codice di commercio nessun caso di moratoria occorre nei distretti di Napoli e di Macerata; una sola volta fu accordata in Parma, una in Lucca, due in Perugia; in Milano e in Palermo nessuna dopo la dichiarazione del fallimento, alcune accordate bensì ma prima dell'apertura della fallita.

Le ragioni del fatto appaiono evidenti.

Quando esistono le condizioni favorevoli necessarie per la concessione della moratoria, o il fallimento non è ancora dichiarato e il debitore e i creditori preferiscono le trattative stragiudiziali, che lasciano loro piena libertà negli atti di disposizione e negli accordi; o il fallimento è dichiarato, e poste le condizioni propizie, si annodano facilmente patti d'un concordato per arrivare ad una pronta conclusione.

Del resto rimane sempre una facoltà, che accordata con ragione, soccorrerà ai casi, per quanto rari, in cui ne faccia bisogno.

È noto che nel Belgio fu creata, come esperimento, una istituzione simile rivolta ad impedire in dati casi la dichiarazione di fallimento. La prima legge del 20 giugno 1883 assegnava all'esperimento un termine, che con l'altra legge del 23 dicembre 1885 è stato prorogato a tutto giugno del corrente anno. Non sappiamo quale sia per essere il giudizio definitivo.

§ 4. — *Efficacia repressiva delle nuove disposizioni sui fallimenti.*

È stata appuntata di soverchio rigore la disposizione dell'articolo 856, n. 5 che dichiara colpevoli senz'altro di bancarotta semplice i commercianti che non abbiano tenuto i libri prescritti, o almeno il libro giornale.

Vi sono rivendugliuoli, piccoli mercanti a minuto, che non hanno nemmeno la capacità di tenere in regola questi libri.

La disposizione assai severa mette in imbarazzo i giudici, i quali cercano ogni modo come eluderne l'applicazione.

D'altra parte i Procuratori Generali sono quasi unanimi nel rilevare che l'azione penale è rimasta infiacchita per la disposizione dell'articolo 839, che con la omologazione del concordato ammette potersi revocare la dichiarazione di fallimento, anche agli effetti penali.

Ed invero, questa disposizione rende incerta e perplessa l' esplicazione dell'azione pubblica fin dal momento che cominciano le trattative del concordato, di cui si vuole attendere l'esito; subordina l'azione del Pubblico Ministero e della giustizia repressiva all'estimazione di magistrati civili, tratti dalla natura delle loro funzioni ordinarie a benignità di giudizi; e lascia infine le cose lungamente in sospeso, poichè arrestata l'azione penale, non è alcuno che debba verificare e notificare al Pubblico Ministero se furono o no adempiti gli obblighi assunti col concordato.

Nel fatto le dichiarazioni di fallimento crescono, non diminuiscono. Erano state nel 1885, 1,112, furono nel 1886, 1,316.

§ 5. — *Durata dei procedimenti.*

Non si sono avuti dati statistici precisi, ma si riconosce in generale, che dall'attuazione del nuovo Codice di commercio si è abbreviata la durata dei procedimenti contro i falliti, benchè non sia raggiunta ancora quella maggiore speditezza che pur sarebbe desiderabile.

Lo studio sui fallimenti non dà occasione a proposte concrete. Solo esprimo il voto, che le statistiche dei fallimenti compilate nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, e che lasciano non poco a desiderare, siano sottoposte anch'esse al controllo dell'Ufficio centrale di statistica.

Le conclusioni della presente Relazione, quale sono state enunciate di sopra, si riassumono nelle seguenti proposte, che sottopongo al giudizio della Commissione.

Curcio. La relazione del Presidente Auriti, per dottrina e per limpidezza delle idee, è tale che dovrebbe servire a rialzare il concetto dei discorsi inaugurali dei rappresentanti il Pubblico Ministero, discorsi utilissimi e che possono rendere importanti servigi all'amministrazione della giustizia ed alla scienza.

Ha appreso con soddisfazione che le procedure elettorali sono in aumento, il che denota un risveglio nello spirito pubblico e un crescente amore ed interessamento alle libere istituzioni.

È d'accordo coll'onorevole relatore per ciò che riguarda lo studio sui Consigli di famiglia. La questione della tutela e difesa

dei minorenni privi di genitori è gravissima, e le indagini statistiche sui Consigli di famiglia potrebbero mettere in luce i difetti che quest'istituto presenta nella pratica ed indicar quindi le riforme da farsi o per atto del potere legislativo o per atto del potere esecutivo, affinchè esso corrisponda ai suoi fini.

Ricorda che il Ministro Zanardelli, nella Introduzione alla statistica civile e commerciale per l'anno 1880, richiamò già l'attenzione degli studiosi su quest'argomento; e che egli stesso, in altra sessione della Commissione, dovendo riferire sui discorsi dei Procuratori Generali circa gli affari civili, trattò dei Consigli di famiglia e mise in rilievo che il numero di essi, rispetto al numero della popolazione ed a quello delle morti di vedovi e vedove con figli, appariva troppo scarso e sproporzionato, per guisa da doversi ritenere che in molti casi la legge rimane ineseguita.

Rammenta come egli proponesse fin d'allora che si richiamasse l'attenzione del Ministro di Grazia e giustizia intorno all'importante argomento; e come il Guardasigilli Savelli, con Circolare del 17 aprile 1884, numero 1095, invitasse i rappresentanti del Pubblico Ministero ad applicare rigorosamente tutte le disposizioni di legge riguardanti la tutela.

Convien dunque studiare più particolarmente le ragioni di questo numero troppo scarso di costituzioni di Consigli di famiglia. Occorre altresì che il Ministero della giustizia vi richiami sopra l'attenzione dei rappresentanti del Pubblico Ministero e continui ad esercitare, nei limiti sempre di sua competenza, la debita sorveglianza.

Accenna ad un *istituto per soccorso ai fanciulli* esistente in Firenze, e conclude che sarebbe utile di studiare se quella istituzione si potesse estendere anche in altre città del Regno.

Sull'argomento delle sentenze di prima istanza revocate in grado d'appello, osserva come pur esso sia di molta importanza e meriti studio. Giova però tener presente che innanzi al primo giudice, spesso le Parti si curano soltanto di ottenere una qualunque sentenza per potere poi con nuovi documenti e con più ampia istruttoria adire il magistrato d'appello. Molti vizi sono inerenti al Codice di procedura civile; ed è in grazia di essi che si può verificare siffatto inconveniente che il giudizio di prima istanza il più delle volte non serva a chiarire la controversia, ma solo a renderla

possibile innanzi ad altri magistrati. Egli vorrebbe che su questo punto si richiamasse l'attenzione del Guardasigilli, specialmente riguardo al procedimento formale e sommario; ricordando gli studi fatti dai due rami del Parlamento e le Relazioni Miraglia e Morrone.

Convieni sulla utilità di uno studio sul procedimento di esecuzione, e vorrebbe che il Comitato tenesse presenti gli studi precedentemente fatti; particolarmente il progetto Mancini e gli studi della Camera dei Deputati per l'abolizione delle quote minime dell'imposta fondiaria.

PRESIDENTE. Osserva che la Commissione, nella sessione del giugno del decorso anno, accettando una sua proposta, pregava già il Guardasigilli d'invitare i Procuratori Generali a studiare sul modo come funziona l'istituto della tutela; e che inoltre, per poter esercitare un controllo assiduo e graduato in questa materia, fossero prescritte relazioni periodiche speciali sui Consigli di famiglia e di tutela, sulle loro convocazioni ad istanza delle Parti o d'ufficio, e sui provvedimenti che per avventura si fossero presi contro le persone responsabili, giusta l'articolo 250 del Codice civile; relazioni da farsi trimestralmente dai Pretori ai Procuratori del Re, semestralmente dai Procuratori del Re ai Procuratori Generali, e al termine dell'anno dai Procuratori Generali al Ministero.

Il Ministro accolse il voto e con circolare 29 ottobre 1886, numero 1194, invitava i Procuratori Generali a trattare quell'argomento nelle loro relazioni inaugurali per l'anno 1888. In questo senso rinnova la proposta, sicuro che anche il Ministero ha eseguito sempre la debita sorveglianza sull'istituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.

CURCIO. Ringrazia il Presidente per gli schiarimenti avuti e si dichiara soddisfatto per quanto riguarda i desiderii da lui manifestati circa i Consigli di famiglia e di tutela.

PENSERINI. Dalla Relazione del Presidente ha rilevato come siano in aumento le cause civili avanti alle Preture ed ai Tribunali. Desidererebbe che si facessero delle ricerche per conoscere il numero delle cause nel periodo immediatamente anteriore alla legge del 29 giugno 1882 sulle Cancellerie e quello del periodo successivo, a fine di vedere se la citata legge abbia avuto per effetto di rallentare o di diminuire il numero delle cause.

In proposito al procedimento formale ed a quello sommario accenna alla tendenza generalmente invalsa di abbandonare il primo e di estendere il secondo. Però questo tema non può essere argomento di studi della Commissione della statistica giudiziaria: l'unica indagine che si potrebbe fare sarebbe quella di ricercare se vi sia qualche relazione fra questo fatto e la proporzione delle sentenze riformate e confermate, giacchè, come osservò il Presidente, è rilevante il numero delle prime. I Procuratori Generali potrebbero fare questo studio tenendo presente come in grado d'appello le cause cambiano spesso non soltanto nei riguardi del diritto, ma anche nei termini del fatto. Bisognerebbe vedere quante sentenze riformate in appello siano state pronunziate sulle stesse basi del primo giudizio e quante su basi diverse.

Egli ritiene possibile questa indagine statistica, dalla quale si potranno ricavare risultati utilissimi.

RIGHI. Ritiene che la proposta del collega Penserini sia di difficilissima attuazione, quantunque non si possa nascondere che per essa si verrebbero a raccogliere elementi importanti di studio.

Riguardo alla legge del 29 giugno 1882 sulle Cancellerie ed ai suoi effetti sull'aumento o sulla diminuzione delle liti osserva che sul numero delle liti esercitano non poca influenza parecchie circostanze delle quali non sempre si tiene il dovuto calcolo. A tal proposito richiama alcuni dati di fatto che ebbero per diretta conseguenza la diminuzione delle liti; così, per esempio, cessarono quasi tutte le cause dell'Asse ecclesiastico per la liquidazione del medesimo; per l'abolizione del macinato cessarono tutte le cause che ad esso si riferivano.

COSTA. Egli pure è d'avviso che nello studio del movimento delle liti sia necessario procedere con grande cautela. È difficile accertare le cause che possono produrre una diminuzione od un aumento della litigiosità. A diminuire le liti non si può negare abbiano concorso l'ormai compiuta liquidazione dell'Asse ecclesiastico; la riforma del Codice di commercio; l'assetto sempre più normale delle imposte; l'influenza dell'abitudine nella esecuzione delle leggi e della giurisprudenza nell'interpretarle. Ma, richiamando quanto ebbe a dire nel suo discorso presso la Corte d'appello di Ancona il 5 gennaio 1884 in merito alla legge sulle Cancellerie del

29 giugno 1882, non può disconoscere che sulle prime questa importante ed utilissima riforma abbia potuto generare qualche esitanza nell'iniziare nuove cause e nel proseguire le iniziate.

Se quindi non si può escludere che la sostituzione del bollo ai diritti di cancelleria, avendo per conseguenza il pagamento della tassa fiscale all'inizio delle liti, abbia potuto trattenere dal portare in giudizio le controversie di minore entità, non bisogna dimenticare che la diminuzione delle cause era cominciata fino dall'anno 1879. Sembra perciò che la legge del 1882 non abbia esercitato sul numero delle liti quell'influenza che si vorrebbe far credere.

Quanto a lui, antico sostenitore di questa riforma, non ne teme gli effetti e ritiene che questa legge debba essere ampliata nell'intento di sradicare affatto una copiosa fonte di abusi, e di evitare, anche nelle apparenze, il pericolo che l'amministrazione della giustizia venga dal volgo considerata una specie di mercimonio.

Del resto, l'utilità di questa riforma non deve considerarsi soltanto sotto il punto di vista finanziario, ma anche sotto altri aspetti, non trascurando quello morale.

Ad ogni modo, pur mantenendo ferma la legge del 1882, nei rapporti finanziari si potrà studiare se convenga portare delle modificazioni alle tariffe. Però questo sarebbe un tema piuttosto di competenza del Ministero delle Finanze che della Commissione per la statistica giudiziaria.

Non si può nascondere la gravità del fatto relativo al rilevante numero di sentenze riformate in appello; è questo un problema di gravissima importanza; ma la statistica difficilmente potrà raccogliere elementi sufficienti per risolverlo adeguatamente. Ad ogni modo egli è d'avviso che nei moduli sia opportuno introdurre qualche rubrica per accertare se le sentenze riformate in grado d'appello siano state precedute da una più ampia istruzione della causa, comunque non si possa accertare l'influenza che i nuovi documenti abbiano potuto esercitare sul nuovo giudizio. Si accennò pure ad una riforma del procedimento sommario e formale; ed anch'egli la crede necessaria. Ricorda però che su questo argomento vi è un progetto innanzi alla Camera ed uno innanzi al Senato, come parte delle modificazioni dipendenti dalla riforma proposta nell'ordinamento giudiziario. È un fatto che rispetto al procedimento sommario, come ha ben notato il relatore, o si eseguisce

rigorosamente la legge ed allora la discussione della causa è precipitata e non è scevra da pericoli; o da parte del Presidente si adoperano temperamenti, e sorge il dubbio di qualche cosa di arbitrario e di non conforme alla legge. Riguardo poi al procedimento formale quando si applichi, colla debita severità, la legge, le liti si intralciano nè trovano modo di arrivare alla fine. Provvedere a questo stato di cose è ormai divenuto indispensabile.

PRESIDENTE. Tre adunque sono le questioni agitate: l'una riguarda il numero delle sentenze confermate o riformate in appello; l'altra gli effetti della legge 29 giugno 1882; la terza la riforma del procedimento sommario e quello formale.

Relativamente alla prima osserva che non solo nuovi fatti possono, nel giudizio d'appello, modificare lo stato della causa quale era in prima istanza, ma la possono modificare anche nuove eccezioni e difese di diritto non proposte nel primo giudizio. Tutte queste notizie è difficile farle risultare dai moduli statistici, ed è soprattutto difficile poter giudicare dell'influenza delle nuove eccezioni e difese in merito alle sentenze di secondo grado.

PENSERINI. Riguardo alle nuove ricerche da farsi intorno agli appelli, egli non fece una proposta formale, ma soltanto espresse un desiderio; si accontenterebbe di ciò cui assentiva il collega Costa.

TOSDI. Opina che il giudizio sul merito delle sentenze si possa trarre principalmente dai giudicati in cassazione dove non si ammettono difese nuove, sicchè l'annullamento della sentenza rileva un vizio ad essa inerente. Vorrebbe pertanto che nella relazione sui discorsi dei Procuratori Generali si potesse tener conto anche di questi dati.

Il PRESIDENTE ed il cav. DE' NEGRI osservano che si potrebbe deliberare che nei prospetti sommari annuali sia incluso anche un modulo che riassume i dati principali dei giudizi in Corte di cassazione e se ne tenga conto nelle relazioni da farsi alla Commissione per la statistica giudiziaria.

La Commissione approva tale proposta.

DE' NEGRI. Crede anch'egli che, attesa la complessità delle cause che possono aver influenza sull'aumento o sulla diminuzione

delle liti, difficilmente si potrebbero raccogliere notizie sicure circa gli effetti della legge sulle Cancellerie. Nota poi come nell'anno 1881, immediatamente anteriore alla legge sulle Cancellerie, vi sia stata, rispetto all'anno 1880, una diminuzione tale nel numero delle cause, quale non si verificò negli anni successivi: in questi le liti continuarono bensì a scemare, ma non in una proporzione così notevole.

Riguardo alle maggiori notizie da richiedersi intorno ai procedimenti di esecuzione osserva che nei moduli delle cause trattate dai Pretori i pignoramenti di mobili sono già sceverati dagli altri mezzi coattivi, e che nei prospetti per le vendite innanzi ai Tribunali si sono pure introdotte più numerose specificazioni.

PRESIDENTE. Gioverebbe poter avere una più particolareggiata cognizione dei pignoramenti mobiliari, sia circa il valore dei crediti per cui si procede, sia riguardo al fatto della destinazione di un custode giudiziario le cui indennità spesso assorbitiscono tutto il valore della esecuzione. Similmente per le vendite innanzi ai Tribunali tornerebbe opportuno ricercare se esse abbiano avuto luogo ai primi incanti o successivamente, al prezzo del bando, o con aumento ecc., distinguendo le vendite forzate da quelle volontarie, per le quali le dette notizie non hanno una eguale importanza.

Dopo queste osservazioni sulla Relazione del Presidente la Commissione approva ad unanimità le seguenti proposte:

1° richiamare il voto espresso nel passato anno, e già accolto dal Ministro Guardasigilli, sulle indagini speciali intorno alle istituzioni e convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela;

2° esprimere il desiderio che nei prospetti sommari pel 1887 si aggiungano alle altre, le notizie sulla durata e sull'esito dei giudizi di gratuito patrocinio;

3° raccomandare al Comitato di studiare le ulteriori rubriche che potrebbero introdursi nelle tavole statistiche per illustrare il problema delle procedure di esecuzione, sceverando innanzi tutto dalle vendite volontarie avanti al magistrato, e dagli altri mezzi coattivi, le vendite forzate per pignoramento di mobili, e le espropriazioni immobiliari, per farne materia di specificazioni distinte.

Dopo ciò la seduta è levata.

Seduta del 21 giugno 1887.

Presidenza di S. E. Auriti comm. Francesco.

Presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Guala, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami, Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare al senatore Canonico perchè riferisca sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello per il corrente anno giuridico nella parte riguardante gli affari penali.

CANONICO. Legge la sua relazione.

Relazione (CANONICO) sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali.

(Parte penale).

SIGNORI. — L'anno scorso fui breve nella mia relazione: quest'anno sarò ancora più breve.

Ai discorsi dei Procuratori generali sono annesse accurate tavole statistiche distribuite in base a moduli uniformi. La Direzione generale di statistica, coi nitidi e diligenti suoi lavori, ne presenta i risultati nella loro sintesi e nella loro correlazione. D'altronde, col mutare degli anni, l'indole intrinseca degli affari non

muta gran fatto; i vari crogiuoli, per cui essi passano nel nostro meccanismo procedurale, sono sempre gli stessi; e meglio di me voi tutti li conoscete. Per non riescire quindi ad una inutile ripetizione di ciò che, più esattamente ch'io non potrei fare, si trova già fatto in altri lavori che avete o che avrete ben presto sott'occhio, il mio compito deve limitarsi ad indicare i fatti più prominenti che dai vari discorsi d'inaugurazione risultano, sia nello esplicarsi della criminalità, sia nel funzionare delle istituzioni procedurali e giudiziarie destinate a scoprirne, ad accertarne o reprimerne le manifestazioni, per dedurre poi da codesti fatti quelle proposte, le quali vengono dai medesimi suggerite. E, siccome all'efficacia pratica delle nostre indagini è indispensabile venirne raccogliendo man mano il risultato, come elemento di nuovi studi o come guida a provvedimenti amministrativi od a legislative riforme, dovrò fermare in modo speciale la vostra attenzione su quanto si riferisce ai due punti, che, dietro le proposte della nostra Commissione, l'onorevole Ministro guardasigilli, con circolare 29 ottobre 1886, invitava i Procuratori generali a trattare: vale a dire, i rinvii alle giurisdizioni inferiori in base all'articolo 440 del Codice di procedura penale, e la durata delle detenzioni preventive.

Ecco ciò che verrò sommariamente facendo, nel percorrere secondo il suo ordine naturale la materia di questi studi, cioè: la delinquenza e i delinquenti, il modo con cui si mette in movimento l'azione penale e si eccita la giurisdizione dei magistrati, l'esplicazione infine dell'autorità giudiziaria medesima.

I. — DELINQUENZA E DELINQUENTI.

Riguardo alla delinquenza si può dire che, con poco notevoli differenze, essa viene oscillando intorno ad una media, con progressiva diminuzione dei reati più gravi contro le persone e con progressivo aumento dei reati di ribellione, di frode, di truffa, di falso, ed anche contro il buon costume. A questa risultanza media vi sono, in questi ultimi tempi, due eccezioni. Da un lato, il distretto di Cagliari, dove i ferimenti volontari denunciati agli uffici del Pubblico Ministero si accrebbero complessivamente di 125 nei due ultimi anni (con un aumento considerevole però anche nei furti), e quello di Bologna, in cui vi fu pure aumento nei reati di sangue,

ma determinato da circostanze locali; vale a dire dall'essere, durante il decorso anno, cessati molti lavori nelle miniere delle Romagne. D'altro lato, per contro, si ha una diminuzione in alcuni altri distretti, ad esempio in quello di Genova, dove i reati denunciati al Pubblico Ministero sono diminuiti di 322, ed in quello di Ancona, dove essi diminuiscono di 448.

Questo progressivo diminuire dei reati, dirò così, più grossolani, e contemporaneo aumentarsi dei meno gravi o più raffinati, ci mostra una volta di più che la criminalità si trasforma, progredisce (se è lecita l'espressione) col progredire della civiltà, ma non si dilegua. Col prendere aspetti meno truci e più sottili, cerca sfuggire inosservata; ma essa dura persistente nel seno della civile società, perpetuo e formidabile problema, a testimonio che i mezzi umani possono talora prevenire la fruttificazione del male, talora mitigarne gli effetti, ma non distruggerlo, perchè impotenti a svellerne la radice nel cuore dell'uomo.

Giustizia esige però che si noti come la metà, a un di presso, dei reati siano d'indole meramente contravvenzionale, ancorchè parecchi di essi vengano puniti dal nostro Codice con pene superiori a quelle di polizia; per esempio, il porto d'armi senza permesso, le contravvenzioni alle leggi sul bollo, sui dazi di consumo, sulle privative, sulla caccia, ecc. Ora, codeste leggi speciali essendo assai numerose, non è meraviglia se così grande è il numero delle contravvenzioni; ma ad un tempo riesce manifesto che, tenuto conto di ciò, la vera e propria delinquenza non oltrepassa di molto in Italia la misura media di quella delle altre nazioni.

Le cifre tuttavia che la contrassegnano non ci possono dare se non un risultato approssimativo. Ciò proviene da varie cagioni, di cui non accennerò qui che due sole, come quelle che, sebbene io non creda di fare in proposito formali proposte, potrebbero forse far sorgere il pensiero di non inutili provvedimenti.

Una di queste cagioni è la negligenza che talora si riscontra negli ufficiali subalterni incaricati di preparare i primi elementi ai lavori statistici. Per esempio, il Procuratore generale di Bologna racconta essergli occorso di veder notati in un processo cinque omicidii, mentre, in realtà, di ammazzati, non v'era che uno; due erano morti travolti da un torrente, uno di aneurisma, il quinto suicidato; e che, nell'anno scorso, nel distretto di Bologna, fino a

tutto novembre si erano segnati, in un circondario, dieci tra omicidii e ferimenti volontari seguiti da morte; mentre si appurò poi che un omicidio era stato notato due volte, che tre erano omicidii involontari; ed in un altro circondario dello stesso distretto, su otto omicidii, due erano stati duplicatamente notati. Onde ovviare a questi inconvenienti, quell'egregio funzionario proporrebbe che siffatti lavori, invece che da ufficiali d'ordine, si facessero fare da uditori giudiziari.

Comprendo bene che alcuni degli sbagli addotti in esempio dal Procuratore generale di Bologna poterono provenire da che, nel raccogliere i primi dati statistici penali, si devono per necessità registrare tutti i fatti che presentano un'apparenza criminosa, salvo poi all'autorità competente lo accertare in quali di essi l'elemento criminoso realmente concorra ed in quali no. Ma non è meno vero tuttavia che una maggiore accuratezza potrebbe, senza nuocere alla giustizia, far evitare molti equivoci. Quanto poi alle registrazioni duplicate di un medesimo fatto, è manifesto che le medesime debbono ascriversi a sola negligenza.

Un'altra, e più grave, delle cagioni che impediscono di giungere ad una cifra esatta in tema di delinquenza, è il numero considerevole dei delinquenti che rimangono ignoti; la cui proporzione varia dal 14 per cento, come nel distretto d'Aquila, al 32 per cento e più, come in quelli di Casale e di Genova — ed il numero, non minore, di coloro riguardo a cui non si fa luogo a procedere per insufficienza d'indizi. Ciò impedisce altresì di poter conoscere con certezza il numero preciso dei recidivi, di cui tutto fa presumere che vi siano molti fra i delinquenti sconosciuti. Forse il numero dei delinquenti ignoti verrebbe a diminuire ove non si chiudesse, riguardo ai medesimi, il processo con ordinanza di non luogo a procedere, ma lo si lasciasse aperto finchè, o da nuove indagini e da nuove imprevedute circostanze venissero a scoprirsi i colpevoli, ovvero l'azione penale venisse ad estinguersi in via ordinaria colla prescrizione. Il Procuratore generale di Macerata esprime il desiderio che gli ufficiali inferiori di polizia giudiziaria, invece di limitarsi al consueto carteggio, potessero conferire verbalmente, di quando in quando, col giudice istruttore, il quale, a seconda delle circostanze, desse loro le indicazioni e direzioni opportune ad indagini più efficaci. Ned è a pretermettere che il conoscere con esat-

tezza la cifra dei delinquenti dipende altresì non poco dal numero e dalla solerzia degli ufficiali inferiori di polizia giudiziaria nel tener dietro alle vestigia di misfatti. Ed è appunto perchè maggiore suole essere il numero di questi agenti e più stimolata la loro solerzia là dove è il centro del Governo, che (a prescindere dal contemporaneo concorso di altre parecchie e più gravi cagioni) suole essere altresì maggiore il numero dei reati constatati, e minore il numero dei delinquenti ignoti, nel distretto della capitale.

Non è qui il luogo d'andare investigando per singolo le cagioni di una delinquenza così ragguardevole; il che ci porterebbe su campi, se non affatto estranei (perchè tutto si collega), troppo lontani dall'oggetto immediato dei nostri lavori. Non sarà inutile tuttavia lo accennare che, fra le occasioni più frequenti di reati, si addita da alcuni Procuratori generali la soverchia facilità con cui si accorda la licenza di portar armi e di vender liquori. Io credo che queste considerazioni non debbano essere trascurate. Mi ricordo, in proposito, ciò che mi disse l'egregio signor Almquist (rapito non è guari alla scienza carceraria ed all'affetto di quanti lo conobbero) allorchè io visitava con lui le prigioni di Svezia, ch'egli ha, si può dire, create. Interrogato un giorno dal re Oscar quale fosse, secondo lui, il fattore più frequente dei delitti: « Ah, Sire — rispose — se non avessimo l'acquavite! »...

Come al solito, assai più numerosi sono i reati commessi dai maschi che dalle femmine, dai celibi che dai coniugati, dai poveri che dai ricchi. Di ciò sono ovvie, e mille volte ripetute, le cagioni.

Ma quel che mi ha colpito anche quest'anno è la cifra dei recidivi e dei delinquenti minorenni. La media dei primi è, su per giù (Corti di assise) del 30 % e dei secondi (Tribunali) del 20 % sul numero totale dei delinquenti. Alcuni distretti presentano anche una proporzione maggiore.

Io non credo al fatalismo del delitto; ma riconosco quanto sia grande l'influenza delle circostanze e dell'ambiente in cui si vive a determinare gli atti della volontà umana e ad affievolirne la libertà. Quindi io torno quest'anno ad esprimere il desiderio (e su questo farò una speciale proposta) che si raccolgano annualmente tutti i dati di fatto, i quali meglio valgano a far conoscere le occasioni da cui è spinto il giovanetto a spezzar le barriere che lo separano dalla vita criminosa, da cui è spinto il condannato a ricadere nel misfatto.

Il sistema della mitezza delle pene, oggidì prevalente, esige

una sollecitudine maggiore nella prevenzione dei reati, onde non lasciare la società indifesa. D'altronde, l'esperienza dimostra che, se vi è qualche speranza d'emendazione da parte dei delinquenti, questa si ha nei giovani anzichè negli adulti; e che, anche pei primi, quella speranza svanisce tosto che il giovine ha cominciato a por piede in prigione; poichè, malgrado i più grandi sforzi dei filantropi ed i migliori sistemi carcerari, la prigione ben pochi emenda e ben molti peggiora. È quindi della più alta importanza conoscere tutti i dati da cui possa venir agevolata un'attuazione efficace di mezzi preventivi per arrestare i minorenni scivolanti sulla lubrica via del vizio, prima che questa li conduca al misfatto.

Quanto poi ai recidivi, se il loro numero accusa l'insufficienza dei sistemi punitivi sociali, non è a dire però che questa insufficienza (inseparabile da ogni cosa umana) sia la sola cagione delle recidive. Molte volte il nuovo reato è d'indole affatto diversa dal precedente, e determinato da tutt'altre circostanze e tutt'altri motivi. Le seduzioni degli antichi compagni, gli ostacoli d'ogni maniera che il liberato dal carcere incontra a rientrare nella vita laboriosa ed onesta, spezzano le migliori volontà, rendono vani i più saldi propositi. Conoscere nei loro particolari le specie dei reati nuovamente commessi, le circostanze che li occasionarono, le condizioni di vita del recidivo, può dar molto lume a dirigere utilmente gli sforzi fatti finora con poco frutto per risolvere l'arduo problema.

II. — MOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE.

Percorrendo ora celeremente la fase in cui, di fronte ai reati, si viene esplicando l'azione penale ed eccitando la giurisdizione dei magistrati, non toccherò che due punti: la citazione diretta, ed il rinvio alle giurisdizioni inferiori in base all'articolo 440 del Codice di procedura penale. A modo d'appendice, richiamerò poi altresì l'attenzione della Commissione sulla durata delle detenzioni preventive.

Per ciò che riguarda in primo luogo la citazione diretta, in alcuni distretti, come per esempio a Cagliari e Lucca, ne fu rarissimo l'uso: assai frequente per contro in altri, come a Casale, nel cui distretto, su 1089 cause, se ne fecero per citazione diretta 327, 45 per direttissima; e ad Ancona dove, su 2042 cause, di 867 furono i Tribunali investiti per citazione diretta o direttissima. A Catanzaro pure si fece molto uso della citazione diretta: ma il Procuro-

ratore generale osservò esservi stato eccesso, perchè, in ben 613 casi, il pubblico ministero fu costretto a tornare indietro e adire il giudice istruttore. E fu precisamente in vista degli abusi constatati nell'anno precedente (nel quale, per mancanza di sufficienti indizi di reità, spesso i Tribunali dovevano assolvere ed il pubblico ministero si trovava costretto ad appellare) che nel distretto di Macerata il numero delle cause introdotte per citazione diretta è, nel 1886, quasi della metà minore che nell'anno precedente. La qual cosa dimostra che, onde questo mezzo abbreviativo non si rivolga contro gl'interessi della giustizia e della pubblica sicurezza, è mestieri si adoperi con retto criterio, quando cioè se ne può ragionevolmente prevedere sicuro il risultato; ma non debb'essere impiegato a risparmio di lavoro, od anche soltanto di tempo, negli uffici d'istruzione.

Riguardo ai rinvii a senso dell'articolo 440 del Codice di procedura penale (uno dei punti a cui accennava la circolare ministeriale 29 ottobre 1886), è da notare che, mentre nello scorso anno parecchi Procuratori generali consigliavano di non usare con soverchia frequenza della facoltà da quell'articolo concessa, quest'anno invece nessuno più ripete il consiglio; molti anzi raccomandano d'usare di quella facoltà largamente; e non ho visto che, salva una sola eccezione, siansi rinviati, colle chieste indicazioni, i moduli a tal uopo trasmessi dal Ministero.

Probabilmente, questi moduli non furon potuti riempire per la strettezza del tempo: ma assai mi dorrebbe se fosse stato frainteso il movente della mia proposta. Nel farla, nulla io vi posi del mio. Io non feci che esporre quello che non pochi Procuratori generali avevano detto: ed il desiderio da questi espresso formolai in una proposta che venne accolta dalla Commissione e dal Ministro. Non v'era nell'animo mio nemmeno l'ombra di un giudizio. Non era sull'uso di questa facoltà (nello stato attuale della nostra legislazione positiva, non solo utile, ma indispensabile) che si portava la mia attenzione, sibbene sulla disposizione di legge da cui questa facoltà viene accordata. E i dati di fatto che parevami utile si raccogliessero in ordine al modo con cui funziona quest'istituto, ben lungi dall'aver per oggetto un sindacato qualsiasi sull'opera di magistrati eminenti e superiori ad ogni eccezione, non miravano nel concetto mio che a rischiarare la via per vedere se, ed in qual guisa, si potesse per avventura utilmente modificare la disposizione di legge che a questa facoltà si riferisce.

E difatti, qualche non inutile risultato già si è potuto ottenere.

Sebbene (ad eccezione dei Procuratori generali di Bologna, Brescia, Genova, Napoli, Torino, e di qualche altro) non si abbiano avute risposte abbastanza particolareggiate da poterne desumere per tutto il regno un quadro preciso dei dati a cui accennava la circolare ministeriale, pur non di meno chiaramente già se ne rilevano questi due fatti.

Il primo si è che (a prescindere dalla ragione di competenza) i motivi principali, che determinano i rinvii a senso dell'articolo 440 del Codice di procedura penale, sono: l'età minore, altre minoranti soggettive (come ebrietà, vizio di mente e simili), la provocazione o l'eccesso di difesa, la tenuità del danno, il non consumato reato, e nella maggior parte dei casi le attenuanti di cui all'articolo 684 del Codice penale.

L'altro si è che la diversità del numero dei rinvii di cui si tratta nelle diverse parti del regno (come ben nota il Procuratore generale di Aquila) dipende in gran parte dalla diversità di giurisprudenza in proposito fra le varie Corti di cassazione: ritenendo quella di Palermo doversi rinviare un processo alle giurisdizioni inferiori solo quando l'applicazione di pene criminali per parte della Corte d'assise risulti impossibile; quella di Napoli e di Torino, quando tale applicazione non sia presumibile; quelle di Roma e di Firenze, doversi lasciare il tutto al prudente criterio del magistrato.

Ora, questi fatti, se non sono ancora sufficienti a segnare una linea concreta, valgono però già di per sè a mostrare l'importanza pratica delle indagini proposte e la necessità di norme più precise in questa materia, onde rendere più uniforme l'applicazione della legge; necessità che (senza fare alcuna proposta specifica, la quale sarebbe prematura finchè non si abbiano, durante un certo periodo di tempo, i dati di fatto che la Commissione ed il Ministro hanno riconosciuti opportuni) mi limito per ora ad additare alla Commissione.

Per quanto riflette infine la durata delle detenzioni preventive (altro dei punti toccati nella circolare dell'onorevole guardasigilli), non saprei fare di meglio che sottoporre anzi tutto alla Commissione pel 1886, una tavola comparativa dei medesimi quindici distretti, riguardo ai quali compilai quella che ebbi l'onore di presentarle l'anno scorso, pel 1885.

Da questa tavola si rileva come, nei quindici distretti in essa notati, gl'imputati prosciolti detenuti in carcere da oltre due anni furono in totale 144 (e quindi 73 di più che nell'anno precedente); dei quali, 94 del distretto di Palermo, 20 in quello di Napoli, e 30 in altri cinque distretti; che negli otto residui distretti (cioè Brescia, Bologna, Firenze, Genova, Lucca, Roma, Torino e Venezia), nessun imputato, poscia prosciolto, fu tenuto in carcere più di due anni: che infine, se è diminuito nel 1886 il numero dei prosciolti detenuti da sei mesi e da un anno, è aumentato per contro il numero dei prosciolti detenuti da due anni e da oltre due anni; e che, d'altra parte, mentre è diminuito nel 1886 il numero dei condannati detenuti da un anno, da due anni ed oltre, è aumentato invece, per naturale conseguenza, quello dei condannati detenuti da sei mesi, come si può facilmente vedere dal riassunto comparativo risultante dallo specchio seguente:

ANNO	Detenuti							
	da 6 mesi		da 1 anno		da 2 anni		da oltre 2 anni	
	condannati	prosciolti	condannati	prosciolti	condannati	prosciolti	condannati	prosciolti
1885	1160	536	1634	478	773	134	301	71
1886	1271	432	1175	446	196	213	269	144

La cagione di queste detenzioni prolungate si deve ripetere in gran parte, sia dall'indole di certe cause in cui sono implicate molte persone ed occorre esaminare un numero grandissimo di testimoni, sia dai rinvii chiesti dagli accusati e forse troppo facilmente concessi, sia infine dalla complicazione delle nostre forme procedurali, specialmente per ciò che riguarda i termini, parecchi dei quali potrebbero forse venir senza danno abbreviati. Sarebbe pure a desiderarsi (come bene osserva il Procuratore generale di Brescia) che, quando si tratta di dover sentire testimoni all'estero, le autorità giudiziarie dei due Stati potessero corrispondere direttamente, invece di dover passare per la filiera dei rispettivi Ministeri e legazioni. Malgrado tutto questo, non si può non far voti che la durata delle detenzioni preventive si venga man mano abbreviando.

III. — ESPLICAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Poco mi resta a dire intorno all'esplicazione del potere giudiziario nei processi penali; la sollecitudine del quale, nella spedizione degli affari in ogni grado di giurisdizione, si rileva dall'essersi trovato quasi dovunque, al chiudere del 1886, poco più di quell'inevitabile residuo che serve di naturale allacciatura fra i lavori dell'anno giuridico che scade e di quello che comincia. Mi limiterò a due sole osservazioni.

La prima è che (ad eccezione di qualche distretto, come Cagliari, Catanzaro e Lucca) è generalmente in progressiva diminuzione il numero delle ammonizioni; le quali, per esempio, nel distretto di Ancona sono ridotte nel 1886 a 426, mentre prima non erano mai meno di 800; in quello di Bologna, si ebbero nel 1886 218 ammonizioni, mentre nel 1884 ve ne erano state 426; in quello di Brescia 128 di meno nel 1886 che nel 1883.

Questa diminuzione è dessa frutto di un progresso reale nella moralità pubblica? È frutto invece di una maggiore raffinatezza nelle classi viziose e pericolose, o di maggiore indulgenza nell'applicare questa misura? Non mi venne fatto di trovare dati sufficienti per una risposta sicura a questa domanda. Ma, ad ogni modo, parmi vi sia sempre da rallegrarsi di questo progressivo scemare delle ammonizioni; perchè, a mio avviso, questo dimostra la tendenza a scomparire di una istituzione, che (se, nelle condizioni attuali, non si potrebbe senza danno sopprimere con una legge isolata) è giustamente combattuta, e, dal punto di vista scientifico (mi si perdoni l'espressione paradossale) è un mostro giuridico.

L'altra osservazione riflette il modo di funzionare della giuria. L'abuso che si fa della forza irresistibile come causa escludente la imputabilità forma da lunghi anni l'oggetto di universali lagnanze. Permettetemi tuttavia in questa materia alcuni esempi recenti. A Lucca fu ammessa la forza irresistibile dei dolori e delle strettezze domestiche a giustificare un notaio riconosciuto autore di trentadue falsità in atti pubblici: si affermò tratto da simile forza uno speziale che aveva falsificato cambiali: fu dichiarato privo della coscienza dei propri atti e della libertà d'elezione un omicida confesso, perchè,

armato, uccise l'avversario inerme che l'incalzava. A Lucera, 19 autori d'incendii e devastazioni vennero dichiarati irresponsabili perchè la ripugnanza a pagare una tassa fu ritenuta forza irresistibile. Da forza irresistibile fu, nel distretto di Torino, ritenuto sospinto l'accusato che, in un libretto della Cassa di risparmio postale, aveva aggiunto tre zeri dopo la cifra indicante lire 2, e truffate così 750 lire.

La lista di simili esempi si potrebbe facilmente accrescere di molto. Ora, questi fatti non abbisognano di commenti.

Il presidente di Corte d'assise è, per legge, obbligato a proporre le questioni sui fatti che escludono la imputabilità, non solo quando emergano dal dibattimento, ma anche quando vengono dedotti dalla difesa. Non può dunque rifiutarsi a proporre la questione sulla forza irresistibile, se la difesa lo chiegga.

D'altronde l'abuso di siffatta scusante non toglie che vi siano casi in cui essa veramente si verifichi. Di guisa che non è così facile trovare a questo male un rimedio col modificare la legge penale.

Pur deplorando questi, ed altri simili abusi, io non sono fra coloro che vorrebbero veder cancellata la giuria dalle nostre istituzioni giudiziarie. Oltre che, sotto varia forma e con vario nome, noi vediamo sempre sorgere il giudice popolare col sorgere delle libertà politiche e scomparire col loro eclissarsi, l'istituzione dei giurati ha per me un doppio valore: quello di richiamare il sistema della certezza morale nel valutare le prove alla naturale sua sede, che è la retta coscienza dell'universale dei cittadini, scevra dai pericoli delle preconcepite dottrine e dell'abitudine quotidiana di giudicare; e quello di far partecipare tutti i cittadini all'amministrazione della giustizia, come ad ogni altra esplicazione della vita pubblica e del potere sociale; ciò che è fondamentale principio d'ogni governo rappresentativo. Si corregga e migliori l'istituzione, ma la si conservi. Ond'io volentieri mi associo a coloro che desiderano una nuova legge sull'ordinamento dei giurati. Ma forse, anche prima che questa si faccia e senza pregiudizio degli studi statistici già iniziati al riguardo, si potrebbe trovare intanto qualche riparo agli inconvenienti testè notati.

Per l'indole intrinseca della giuria, nella quale, non solo tutto è abbandonato all'intimo convincimento (che si esprime, senza mo-

tivazione, con un monosillabo affermativo o negativo), ma nella quale inoltre alla formazione di questo convincimento debbe rimanere estranea ogni considerazione giuridica, la guarentigia d'un retto giudizio consiste unicamente nel senso retto dei singoli giurati. Il valore del presidente può senza dubbio contribuire potentemente a dirigerlo; benchè non sia così facile il trovare un buon presidente d'assise, anche fra i magistrati i più distinti, richiedendosi a quell'ufficio un'attitudine affatto speciale. Ma anche il miglior presidente di Corte d'assise non basta a creare nei giurati il retto criterio, quando questo non vi sia. È dunque ad ottenere buoni giurati e buoni presidenti d'assise che debbono convergere gli sforzi diretti a procurare un funzionamento più corretto della giuria. Più che nelle leggi, la salvaguardia delle istituzioni giudiziarie, come di tutte le istituzioni civili e politiche sta nel valore intrinseco delle persone in cui esse s'incarnano e per cui funzionano.

Ora l'esperienza mostra ogni giorno come, in generale, i cittadini vadano mal volentieri ad esercitare l'ufficio di giurati: come molti cerchino di farsi dispensare da questo servizio; e come coloro che più frequentemente instano per esserne dispensati siano coloro appunto che ne sarebbero più capaci. Sembra quindi che, nell'aspettativa di una nuova legge organica sui giurati, sarebbe forse opportuno procurare una maggiore severità nel compilare e rivedere le liste, e nell'accordare dispense dal servizio. E sarebbe ad un tempo a desiderarsi (come propose l'Ufficio centrale del Senato negli emendamenti al progetto di riforma giudiziaria presentato dal precedente Guardasigilli) che quei magistrati, i quali hanno mostrato una speciale attitudine per dirigere le Corti d'assise, non venissero così facilmente destinati ad altri uffici; tenendosi conto (ben inteso) dei servigi da es e prestati, in modo da non pregiudicare il loro avanzamento nella carriera.

Esposto così in succinto ciò che fermò più specialmente la mia attenzione sulla parte penale dei discorsi pronunziati dai Procuratori generali del Regno nell'anno corrente, io mi limiterò a tre sole proposte:

1° Che la Commissione preghi l'onorevole Guardasigilli di voler invitare i Procuratori generali a dare risposte più precise alle domande loro fatte colla circolare ministeriale 29 ottobre 1886, in ordine ai rinvii alle giurisdizioni inferiori, a senso dell'articolo 440

del Codice di procedura penale, servendosi a tal uopo dei moduli a stampa loro trasmessi dal Ministero.

2° Rinnovando la proposta, già accolta l'anno scorso dalla Commissione, ricordata nella circolare ministeriale e lasciata solo temporariamente in sospenso stante la strettezza del tempo, proporrei che la Commissione preghi l'onorevole Guardasigilli di voler invitare i Procuratori generali a portare in modo speciale la loro attenzione sul grave problema dei recidivi e dei delinquenti minorenni; e segnatamente a raccogliere, riguardo a questi ultimi, particolareggiate notizie sulle loro condizioni anteriori; per esempio, se privi di genitori od abbandonati da essi, se passarono un certo tempo, e quanto, nei riformatorii e case congeneri, sia mandativi dall'autorità competente, sia rinchiusivi per correzione paterna, sia raccolti dalla carità privata, servendosi per ciò dei moduli da formularsi dal Comitato e che verrebbero loro distribuiti; e ad indicare, per quanto è possibile, le cagioni di una delinquenza sì ragguardevole nell'età giovanile.

3° Proporrei infine che — senza pregiudizio degli utilissimi lavori statistici che, a proposta dell'egregio professore Lucchini approvata dalla Commissione, si stanno facendo dal Comitato di statistica — la Commissione pregasse altresì l'onorevole signor Ministro a trovar modo frattanto di ottenere che si usasse un maggior rigore nel compilare e rivedere le liste dei giurati, e nell'accordar loro dispense dal prestare servizio.

Tutto ciò, lo riconosco, è ben poco. Ma, in ogni ordine di cose, ho sempre notato essere meglio far poco, ed andare in ciò che si fa sino al fondo, che non abbracciar troppe cose e non portarne a termine alcuna. Non v'ha dubbio che, se in ogni istituzione, si facesse anche un solo passo ogni anno, ma davvero, in capo a non molti anni si sarebbe fatto molto cammino.

PRESIDENTE. Riassume la relazione del commissario Canonico, osservando come il relatore abbia in modo speciale portato la sua attenzione sui seguenti argomenti: 1° rinvii alle giurisdizioni inferiori ai sensi dell'articolo 440 del Codice di procedura penale, e quindi correzionalizzazione dei crimini; 2° detenzioni preventive; 3° ammonizioni; 4° giurati; 5° delinquenza dei minorenni; 6° recidiva; 7° citazione diretta e direttissima.

Per quanto concerne la delinquenza nell'anno 1886, è opportuno rinviare la discussione di questo argomento dopo che il collega Bodio avrà fatta la sua relazione sul movimento della criminalità. Dichiarò aperta la discussione sul primo tema dei rinvii alle giurisdizioni inferiori.

LUCCHINI. Loda la bella relazione del senatore Canonico ed insiste nel desiderio da lui già espresso nella precedente seduta, che le relazioni possano essere distribuite in bozze ai commissari prima che si riunisca la Commissione: potrebbe così divenire superflua la lettura di esse, a maggior risparmio di tempo.

Riguardo al primo argomento dei rinvii alle giurisdizioni inferiori, avverte, come, su questo tema, proposto quale studio speciale all'attenzione dei Procuratori generali, poche osservazioni e poche notizie di fatto si desumano dai discorsi inaugurali.

Alcuni Procuratori Generali non dettero neppure una cifra in proposito; altri non ne fornirono che pochissime, disgregate e quasi inutili.

Ad ogni modo, dai dati raccolti si rileva che vi è una grande sperequazione circa al numero delle cause rinviate ed ai motivi che determinarono il rinvio; il che veramente non deporrebbe molto favorevolmente per l'istituto della correzionalizzazione.

Principale ragione di rinvio risulta poi sempre essere quella delle attenuanti generiche, giacchè su 10 rinvii da 7 ad 8 avvennero per questo motivo. Ma l'apprezzamento di tali circostanze è discrezionale e involge giudizio sulla essenza del fatto e sulla moralità dell'imputato, e quindi proprio del magistrato che pronuncia sul merito.

Convieni però che nello stato attuale della legislazione la correzionalizzazione sia una necessità per quanto deplorabile. Avverte soltanto come in Toscana si faccia scarso uso di questa facoltà, sebbene la legislazione ivi vigente differisca poco per gravità di sanzioni da quella del rimanente d'Italia, appunto perchè ivi non è applicato il sistema delle attenuanti generiche. E tuttavia in Toscana l'amministrazione della giustizia procede regolarmente. Nel distretto della Corte di appello di Firenze furono 7 soltanto i processi rinviati per l'articolo 440 del Codice di procedura penale, ed in quella di Lucca 13.

Pertanto, poichè l'indagine statistica ordinata nel decorso anno su questo argomento non è riuscita completa, egli propone di proseguirla facendo tesoro dell'esperienza che si può ricavare dal primo saggio e riservando di ragionare sui risultati quando si avrà una copia maggiore di notizie.

PRESIDENTE. Colla circolare del 29 ottobre 1886 il Ministero mandò ai Procuratori generali un modulo per raccogliere le notizie sui motivi dei rinvii. Forse per il ritardo frapposto nella spedizione, i Procuratori generali non ebbero tempo di valersi del prospetto, e solo qualcuno potè farne uso.

Mancano pertanto i dati per vedere come funzioni l'articolo 440 del Codice di procedura penale. Egli modificherebbe la forma della richiesta del relatore nel senso d'insistere affinchè i Procuratori generali riempiano i moduli già mandati per l'anno 1886, e diano spiegazioni sulle cifre raccolte.

Sulla sperequazione del numero delle sentenze di rinvio nelle diverse provincie osserva che due sono le cause principali, l'una la diversa giurisprudenza delle Corti di cassazione, rilevata dal procuratore generale di Aquila, nell'interpretazione dell'articolo 440 Cod. pr. pen., e quindi dell'estensione della facoltà con esso articolo concessa, l'altra, nella mancanza di unità di Codice penale. Così il rinvio può essere opportuno, in determinati casi, in quei distretti ove impera il Codice penale del 1859, con articoli che danno una grande latitudine al magistrato nell'applicazione delle pene, e non essere richiesto in quegli stessi casi per distretti, dove ha impero il Codice penale toscano, con disposizioni più precise e limitata penalità. È quindi importante raccogliere notizie in relazione ai generi di reato per quali segue rinvio, il che servirà anche di commento alle corrispondenti prescrizioni penali per le quali si fosse usato della facoltà di rinviare al Tribunale.

COSTA. Prega che pel momento non si discuta l'argomento della correzionalizzazione. Egli non intende certo di sfuggire una tale discussione, ma osserva come manchino le basi di fatto per giudicare in qual modo si usi della correzionalizzazione e per sapere a quali reati e per quali motivi legali essa si applichi. Gli studi da lui fatti in proposito, lo hanno convinto che questo istituto è ben lungi dal meritare quella prevenzione che contro di esso è sorta nel campo

scientifico ed in quello pratico. Ma ciò che ora importa è di raccogliere le notizie richieste dalla Commissione e dal Governo e che i Procuratori generali non hanno fornite. Vorrebbe quindi che il relatore modificasse la sua mozione in modo da esprimere efficacemente il desiderio e la necessità che non resti vano il desiderio della Commissione ed il voto già da essa espresso ed accolto dal Ministero.

FORTIS. Intendeva di fare le osservazioni ora esposte dal collega Costa.

Mancano elementi per una ricerca completa delle cause che determinano l'uso e l'abuso della correzionalizzazione: ma egli crede che per lo meno se ne faccia, se non abuso, un uso troppo frequente. Da alcuni si vorrebbe giustificare con lo stato attuale della legislazione, atteso che il Codice penale del 1859 colpisca di pena troppo grave alcuni reati, pei quali si rende quindi necessario il rinvio. Ma in questo modo si snatura la funzione del magistrato, il quale deve applicare la legge quale è scritta, e non, quasi fosse legislatore, correggerla. Altri osservano che il rinvio talora è determinato dal non bastare le Corti d'assise al disbrigo delle cause ad esse deferite; però non solo questa non è una sufficiente ragione, ma tale che non si dovrebbe nemmeno confessare per il rispetto dovuto all'Amministrazione della giustizia. V'è invece un motivo ben più grave che determina spesse volte i rinvii, cioè il timore del giudizio dei giurati e il volere assicurare la condanna. Questo abuso si è certamente verificato, ed è un fatto molto grave, sul quale la Commissione dovrebbe fermare la sua attenzione.

A parer suo, la correzionalizzazione merita quella non buona prevenzione alla quale accennava l'onorevole Costa, e giova appunto perciò studiare l'argomento e raccogliere notizie, sia per trarre un criterio sicuro di giudizio se della correzionalizzazione, com'egli crede, si abusi, sia per suggerire i rimedi atti a togliere l'abuso.

CURCIO. Alcuni Procuratori generali inserirono nelle loro relazioni il prospetto dei rinvii, altri ne hanno tenuto conto nei loro discorsi in modo che si potrebbero facilmente raccogliere le cifre del desiderato prospetto; però, per completare il lavoro in forma più appariscente e facilmente intelligibile, si associa alla proposta del collega Costa.

CUCCIA. Gli sembra che la tabella distribuita ai Procuratori generali per la raccolta dei dati relativi ai rinvii non corrisponda interamente allo scopo, che è di vedere come funzioni l'istituto della correzionalizzazione, e se vi sia abuso od uso troppo largo della facoltà concessa dall'articolo 440. Per esempio, la richiesta del rinvio per competenza è inutile; le notizie circa il rinvio perchè il reato non ebbe piena esecuzione sono difficilissime ad ottenersi, ed è impossibile riempire la rubrica che prevede il rinvio dell'accusato minore dei 14 anni, che ha agito senza discernimento, perchè in tal caso non si fa luogo a giudizio.

Sarebbe invece importante conoscere quanti furono i rinvii per reati di loro natura punibili con pene superiori alla reclusione o relegazione in primo grado, ossia per casi in cui, oltre alle diminuzioni delle pene, si ammette la facoltà di scegliere nella latitudine delle pene comminate. Bisognerebbe altresì ricercare quante volte le Corti di cassazione abbiano annullate, specialmente in linea di conflitto, sentenze per l'applicazione dell'articolo 440, con estensione non autorizzata dalla legge.

Ciò premesso, senza avere l'intenzione di criticare il modulo distribuito come allegato alla circolare del 29 ottobre 1886, fa la proposta che vi si introducano le opportune modificazioni, e pel resto si associa alle proposte dei colleghi Canonico e Costa.

FERRI. Pure ammettendo le osservazioni fatte dal collega Costa sull'urgenza di avere precise notizie intorno all'istituto della correzionalizzazione, si associa all'opinione manifestata dal collega **Fortis** sulla opportunità di una discussione in proposito. Su questo punto nelle precedenti sessioni egli richiamò già l'attenzione della Commissione.

Per avere intanto qualche notizia sull'uso della correzionalizzazione si può fare un confronto fra il lavoro delle Sezioni di accusa e quello delle Corti d'assise: da questo confronto nel periodo 1880-85 rilevasi che i procedimenti presso le Sezioni d'accusa ebbero una lieve diminuzione; mentre invece vi fu diminuzione molto maggiore nel numero delle cause portate innanzi alle Corti d'assise. Risulta poi per il 1886 che se seguì la diminuzione delle cause innanzi le Corti d'assise, aumentarono invece i procedimenti su cui provvidero le Sezioni d'accusa. Tutto ciò dimostra che i rinvii alle giuris-

dizioni inferiori sono in continuo aumento. Egli reputa necessario di insistere su questo punto: occorre che con nuove ricerche statistiche si possa meglio rischiarare la questione.

CANONICO. Non ha alcuna difficoltà di modificare la sua proposta nel senso desiderato dal presidente e dai colleghi.

Sul tema della correzionalizzazione ha solamente proposto alcune osservazioni, richiamandosi pel rimanente alla sua relazione del passato anno; nella quale relazione è notato appunto per tutti i distretti di Corte d'appello il numero considerevole di processi di competenza superiore rinviati alla giurisdizione inferiore.

La facoltà della correzionalizzazione costituisce in sostanza una eccezione al generale principio sancito dall'articolo 12 del Codice di procedura penale, secondo cui, per la competenza, si deve guardare al titolo e non alle circostanze del reato: per conseguenza l'uso troppo frequente di questa facoltà eccezionale, qualora finisse a poco a poco per diventare regola, potrebbe insensibilmente condurre a sconvolgere l'ordine delle giurisdizioni, ed a convertire il giudice dell'istruzione in giudice di merito. Aveva quindi proposto che si invitassero i Procuratori generali a trattare nelle relazioni inaugurali pel corrente anno giuridico il tema relativo ai rinvii, onde conoscere i motivi che li necessitano e poter fare le opportune proposte di modificazioni legislative.

Per quest'anno non ha che da ripetere le stesse osservazioni e da insistere nella stessa proposta.

COSTA. I colleghi Ferri e Fortis arrivano alla stessa conseguenza partendo da punti diversi: l'onorevole Fortis ritiene che della correzionalizzazione si faccia uso per un fine non conforme alla legge: l'onorevole Ferri dall'altro lato sembra credere che il fatto della correzionalizzazione possa dissimulare un aumento nella criminalità. Non intende per il momento di discutere la questione per l'insufficienza dei dati raccolti: scientificamente è d'accordo sulla necessità di un codice penale unico che con un sistema di penalità più razionalmente graduata renda superflua la facoltà della correzionalizzazione, che è, colla legislazione vigente, indispensabile.

Alle osservazioni fatte dal collega Cuccia sulle tabelle allegato alla circolare del 29 ottobre 1886 per la raccolta delle notizie sta-

tistiche, risponde che il Comitato è sempre pronto a ripigliare in esame i modelli tracciati a fine di chiarirli sempre più e tener conto delle necessità pratiche, ma non crede che siano fondati tutti gli appunti mossi dall'onorevole Cuccia.

Per conoscere il modo di funzionare dell'istituto occorre avere tutti i dati richiesti, cioè il numero dei reati rinviati per competenza e quelli rinviati per concorso di circostanze scusanti od attenuanti: potendo in questo modo desumere la percentuale dei rinvii sulla somma complessiva delle due categorie.

Ammette la mancanza di alcune notizie, ad esempio quella sui conflitti che servirebbe per conoscere quante sentenze di rinvio siano state annullate dalla Corte di cassazione: ammette pure vi siano nel modulo alcune rubriche che potrebbero riuscire più chiare e più esatte, e non dubita che il Comitato si studierà di emendarle. Anzi, lo stesso collega Cuccia potrebbe incaricarsi di proporre gli emendamenti che reputa necessari.

CUCCIA. Accettando quanto disse il collega Costa, si riserva di presentare nella seduta di domani il modulo di una nuova tabella.

TONDI. Osserva che le notizie richieste debbono pur avere gli elementi per giudicare delle sperequazioni che nell'uso della cor-rezionalizzazione possano riscontrarsi dall'uno all'altro distretto. Conosciuto se questa sperequazione veramente ci sia e quali siano i titoli diversi ed i reati nei quali si avvera per l'uso maggiore o minore della facoltà concessa dalla legge, potrà desumersi l'origine e lo scopo dell'abuso ed escogitare i modi per recarvi riparo.

PRESIDENTE. Rinvia a domani il seguito della discussione.

Seduta del 22 giugno 1887

Presidenza di S. E. Auriti comm. Francesco.

Presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De'Negri, Ferri, Fortis, Guala, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente tornata il quale è approvato.

PRESIDENTE. Osserva, come norma della discussione, che la Commissione per la statistica giudiziaria deve raccogliere i dati numerici in relazione a problemi giuridici riguardanti l'amministrazione della giustizia, ma la estimazione di essi deve rimanere obbiettiva ed impersonale.

Riguardo alla correzionalizzazione dei crimini, essa la studierà in rapporto a quali reati si faccia un maggiore o minore uso delle facoltà dell'articolo 440 del Codice di procedura penale, quali siano le differenze che si riscontrano nei diversi distretti di Corte d'appello; quali gli effetti in quanto allo scopo della repressione dei reati; quali le possibili riforme legislative da proporre, ma in tutte queste ricerche si intende che resti fuori di contestazione l'inviolabilità della coscienza dei magistrati, nè devesi mettere in dubbio che essi abbiano potuto far uso di quelle facoltà, intenzionalmente, per firi non conformi allo spirito della legge.

Dichiara che egli è persuaso che sono questi i sentimenti di

tutti i membri della Commissione, ma ha voluto farne espressa menzione unicamente perchè sa che tutti i corpi sono gelosi della loro indipendenza, ed è questa per la magistratura uno dei titoli precipui per l'autorevole amministrazione della giustizia.

Ciò premesso, dichiara che si continuerà la discussione sulla relazione del collega Canonico sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale.

CUCCIA. Presenta il nuovo modulo per la raccolta dei dati sui rinvii dalle Sezioni d'accusa, del quale fu ieri incaricato.

COSTA. Presenta la seguente proposta:

La Commissione, riservandosi di ritornare sull'argomento della correzionalizzazione quando saranno raccolti i dati speciali per l'anno 1886, richiesti fino dallo scorso anno, rimette al Comitato di formulare il modello relativo, tenuto conto del progetto proposto dal commissario Cuccia.

PRESIDENTE. Chiede se la proposta presentata dal collega Costa debba essere fusa con quella del relatore Canonico, oppure tenuta distinta.

COSTA. Il collega Canonico potrebbe accettare la nuova proposta.

CANONICO. Non ha alcuna difficoltà di aderire ai desideri del senatore Costa; unico suo intendimento è di ottenere che si riempiano i moduli, e che non si faccia una discussione in proposito prima d'aver raccolto i dati statistici che possono illuminarla.

LUCCHINI. Sulla proposta del commissario Canonico, solleva la pregiudiziale, non sembrandogli necessario di redigere nuovi moduli per la raccolta dei dati sui rinvii sia per l'anno 1886, sia per i successivi. Con la scheda penale individuale si possono esattamente e copiosamente avere tutte le notizie desiderate sui rinvii alle giurisdizioni inferiori. Si faccia quindi uno spoglio delle schede nella parte loro dove si chiede l'indicazione dei provvedimenti definitivi della Camera di consiglio e delle Sezioni d'accusa, in relazione a ciascun reato imputato e dando la ragione legale del provvedimento.

COSTA. È esatto quanto ha osservato il collega Lucchini. Però lo spoglio delle schede non è ancora cominciato nè prossimo a farsi.

Prega quindi il professore Lucchini di non insistere sulla sua pregiudiziale.

LUCCHINI. Osserva all'onorevole Costa come non vi sia urgenza nella ricerca statistica sulla correzionalizzazione; e d'altronde questo studio sarà tanto più utile quanto maggiore sarà la copia di dati su cui potrà fondarsi.

Inoltre è opportuno di non dare soverchio lavoro ai cancellieri, mentre invece ogni anno si va aumentando, e di mettere infine a profitto la scheda, che, se non si spoglia, rimane la cosa più inutile del mondo.

CUCCIA. Dà schiarimenti sulla tabella da lui presentata: 12 sarebbero le colonne da riempirsi, mentre in quella precedente erano 27. Queste colonne riguardano i rinvii: 1° per attenuanti in genere; 2° per attenuanti e poca entità del danno recato; 3° per età minore dei 21 e maggiore dei 18 anni; 4° per età minore dei 18 e maggiore dei 14; 5° per età minore dei 14; 6° per sordo-mutismo; 7° per vizio di mente o forza irresistibile; 8° per la scusa di provocazione; 9° per rissa; 10° per eccesso di fine; 11° per eccesso di difesa o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica; 12° per altre circostanze diverse da quelle indicate nei numeri precedenti. Si aggiunge una colonna intestata « Osservazioni » che sarà la più importante per indicarvi gli articoli del Codice penale, applicato in ciascuna sentenza.

PRESIDENTE. Desidererebbe che questa tabella si riempisse sotto la direzione dei Procuratori generali e si chiarisse la varietà della giurisprudenza in alcuni casi, sostituendo all'ultima rubrica proposta dall'onorevole Cuccia la divisione in tre categorie:

1° Casi nei quali la minorante accertata secondo il titolo della imputazione non renda possibile altra pena che la correzionale;

2° Casi in cui partendo dalla pena comminata, l'applicazione della pena correzionale è facoltativa per effetto delle attenuanti e minoranti;

3° Casi in cui per questi medesimi effetti bisogna far prima una scelta nella latitudine di pena comminata dalla legge, prendendo il punto di partenza della pena minore.

GUALA. Nel prospetto del collega Cuccia vi sono tre rubriche distinte per segnare i rinvii secondo gli articoli 91, 90 e 89 del Codice penale. Per abbreviare le rubriche si potrebbero forse riunire queste notizie sotto una sola rubrica.

CUCCIA. Avverte che nella compilazione del modulo volle scostarsi il meno che fosse possibile da quello allegato alla circolare del 29 ottobre 1886.

COSTA. Rinnova al collega Lucchini la preghiera di non insistere nella pregiudiziale.

LUCCHINI. È dispiacente di non poter modificare l'opinione già espressa, ritenendo che questa ricerca possa farsi per mezzo di uno spoglio delle schede.

COSTA. Lo spoglio delle schede non può farsi subito, mentre è urgente il raccogliere dati sulle ragioni dei rinvii alle magistrature inferiori.

Se si accettasse la pregiudiziale Lucchini, lo spoglio delle schede si dovrebbe fare due volte. Inoltre le schede non sono ancora riempite con precisione e con esattezza, sicchè bisogna rimandarne quasi un terzo per correzioni, e quindi l'esecuzione del lavoro richiesto sarebbe difficile, non potrebbe certo essere compiuta in breve tempo e non presenterebbe sufficiente guarentigia di esattezza.

Assicura il collega Cuccia che il Comitato nella revisione del modulo terrà conto di quello da lui proposto. La parte del modulo dell'onorevole Cuccia che presenterà maggiori difficoltà nell'esecuzione pratica è la colonna « Osservazioni, » giacchè ivi non si dovrebbe, come nelle consuete tabelle statistiche, registrare una notizia di fatto risultante direttamente da una sentenza, ma si dovrebbe invece estrarre dalle sentenze gli articoli del Codice che l'hanno motivata, lavoro che richiede intelligente criterio e cognizioni giuridiche.

Nè bisogna dimenticare che in molte sentenze delle Sezioni d'accusa, gli articoli del Codice penale, in base ai quali si ordinò il rinvio, o non sono citati affatto, o sono sparsi nella parte razionale della sentenza.

Ad ogni modo si cercherà di fare il meglio possibile.

PRESIDENTE. Osserva che la sua proposta tenderebbe appunto a compendiare in tre categorie più determinate le materie dell'ultima rubrica del modulo Cuccia, e se questo lavoro speciale sarà fatto sotto la direzione dei Procuratori generali, potrà richiedere un po' di tempo, ma non potrà dirsi certamente difficile, e molto meno impossibile.

COSTA. Le circostanze scusanti e le attenuanti spesso concorrono a motivare il rinvio, nè sarebbe sempre facile classificarle.

PRESIDENTE. Ritenuto che i colleghi Canonico e Cuccia acconsentono alle idee manifestate dal commissario Costa nella sua proposta, reputerebbe conveniente che anch'essi la firmassero.

I Commissari CANONICO e CUCCIA aderiscono e la Commissione approva all'unanimità la proposta del senatore Costa (pag. 55).

CURCIO. Desidererebbe si facesse una inchiesta speciale sull'ammonizione; la quale sarebbe facile e riescirebbe di grande utilità pratica.

L'argomento dell'ammonizione fu studiato profondamente. Ricorda gli studi fatti nel Congresso giuridico di Torino del 1880, e la relazione sulla riforma della legge sulla pubblica sicurezza da lui presentata alla Camera.

Rammenta pure la varietà della dottrina e la diversità della giurisprudenza, sia per la durata dell'ammonizione, sia per il modo di prescrizione di essa, giacchè da alcune Corti non si ammette che l'ammonizione cessi di ufficio dopo il biennio, ma si richiede l'istanza dell'ammonito.

Avverte inoltre che v'è contraddizione fra le statistiche della autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità giudiziarie.

BODIO. Fa notare che nella introduzione alla statistica penale si è rilevata ogni anno questa divergenza e ne fu anche indicata la ragione, la quale parrebbe consistere nella diversità de' criterii seguiti dalle autorità politiche e dalle giudiziarie nel registrare le ammonizioni.

I Pretori considerano in generale come sussistenti le ammonizioni non espressamente rivate con loro ordinanza e ne tengono quindi ferma la iscrizione nei propri registri. Invece gli

uffici di pubblica sicurezza si attengono ad una circolare del Ministero dell'interno, del 24 novembre 1876, la quale dichiara doversi un ammonito ritenere *ope juris* prosciolto dall'ammonizione quando fosse decorso un biennio senza che avesse riportata alcuna condanna, salvo a denunciarlo al Pretore per essere nuovamente ammonito qualora, nei due anni, avesse tenuta una condotta riprovevole, quand'anche non fosse incorso in una nuova condanna.

Perciò, sino alla fine del 1880, le autorità di pubblica sicurezza continuarono a cancellare tutti coloro pei quali si veniva compiendo il biennio.

E può essere accaduto che individui denunciati una seconda volta per l'ammonizione e di nuovo ammoniti in seguito a nuova denuncia dell'autorità politica, siano venuti a figurare due volte nel registro dei Pretori.

Inoltre mentre gli uffici di pubblica sicurezza, esercitando sugli ammoniti una speciale sorveglianza, sono in grado di conoscere quando taluno ne muoia e di cancellarlo dai loro registri, non sempre i Pretori ne hanno cognizione, e non possono tenere i propri registri al corrente.

CURCIO. Ringrazia il commendatore Bodio per le spiegazioni fornite.

PRESIDENTE. A suo avviso, l'inchiesta desiderata dall'onorevole Curcio porterebbe un sopracarico di lavoro, che non sarebbe opportuno, nè forse possibile, in questo momento.

LUCCHINI. Anch'egli crede non sia necessaria l'indagine speciale domandata dall'onorevole Curcio, giacchè le statistiche giudiziarie danno in argomento informazioni sufficienti.

CUCCIA. Avverte come le ricerche statistiche sugli ammoniti sfuggano alla competenza della Commissione della statistica giudiziaria e rientrino in quella del Ministero dell'interno.

Quanto alla diversità che si riscontra fra le statistiche giudiziarie e quelle delle autorità politiche, egli crede si tratti di differenze inevitabili. Il numero degli ammoniti dato dalle statistiche giudiziarie sarà sempre superiore a quello registrato dalle statistiche delle autorità politiche, le quali hanno modo di cancellare i morti,

gli emigrati e quelli che ritiene esclusi dagli effetti dell'ammonizione pel decorramento del biennio.

DE' NEGRI. Associandosi a quanto ha accennato l'onorevole Cuccia sul carattere dell'istituto dell'ammonizione, piuttosto politico che giudiziario, ricorda che sull'azione dell'autorità giudiziaria in materia di ammonizioni, si hanno già notizie esatte e complete.

In un prospetto riassuntivo annuale, desunto dal registro che devono tenere espressamente per le ammonizioni, i Pretori fanno conoscere quanti fra i denunciati per l'ammonizione non furono ammoniti e per qual motivo, e quanti invece lo furono, indicandone le cause, cioè: se per oziosità e vagabondaggio, se per sospetto di pascolo abusivo, o di furti campestri, o se per alcuno fra i titoli indicati nell'articolo 105 della legge sulla pubblica sicurezza.

Per questa parte adunque i dati sono sicuri. Non lo sono invece quelli che riguardano gli ammoniti per i quali l'ammonizione cessò di aver effetto, per le ragioni testè accennate dal commissario Bodio ed anche per la diversità della giurisprudenza seguita dalle varie Corti di cassazione.

PRESIDENTE. Ravviserebbe conveniente di richiamare l'attenzione dei Ministeri dell'interno e di giustizia per studiare un mezzo come togliere il disaccordo fra le due statistiche, specialmente mercè comunicazioni che il Ministero dell'interno faccia fare ai Pretori degli individui esclusi dalle liste per uno od altro motivo legittimo.

BODIO. Converrebbe distinguere il numero delle ammonizioni inflitte ogni anno da quello degli individui che risultano essere sottoposti all'ammonizione al termine di ciascun anno. E meglio ancora sarebbe che la statistica giudiziaria si limitasse a dare annualmente la cifra delle ammonizioni inflitte e di quelle revocate, che sono i due atti giudiziari in questa materia.

MAZZUCHELLI. Ritiene giuste le osservazioni del collega Bodio.

Al Ministero dell'interno si fa una statistica trimestrale degli ammoniti: in questa figurano gli ammoniti precedentemente; gli ammoniti cancellati o perchè morti o per cessazione dell'ammonizione *ope legis* nei distretti giudiziari nei quali è accolta tale giurisprudenza, ovvero per revoca espressa dal magistrato, metodo rarissimamente usato; indi i nuovi ammoniti; da ultimo il totale. Queste notizie non sono tutte raccolte dall'autorità giudiziaria.

Lo stesso fatto si verifica per la pena accessoria alla sorveglianza della polizia. Il Ministero dell'interno con circolare degli 11 agosto 1886, in seguito a richiesta del Ministero della giustizia, invitò i prefetti e per essi le autorità dipendenti di P. S. a dar notizia ai Procuratori del Re presso il Tribunale che ha pronunciato la sentenza, del tempo nel quale ogni condannato alla sorveglianza speciale della P. S. ha compiuto l'espiazione di questa pena.

PRESIDENTE. Togliendo la rubrica degli ammoniti e lasciando soltanto quella delle ammonizioni inflitte, e di quelle revocate espressamente, si avranno nelle statistiche giudiziarie notizie esatte, e si eviterà la divergenza attuale che ha sembianza di contraddizione.

La Commissione approva le proposte del presidente e del direttore della statistica.

FERRI. Chiede qualche schiarimento sopra una osservazione del relatore Canonico, per la quale parrebbe aumentato il numero degli autori ignoti; mentre da alcuni studi che egli fece rilevò in essi una diminuzione, il che dimostrerebbe una maggiore attività dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di P. S.

Passando all'altro argomento toccato dal relatore Canonico nel suo discorso, la recidiva, crede utile richiamare su di esso l'attenzione della Commissione. Esso è tecnicamente attinente alla statistica giudiziaria ed è insieme di attualità pratica, giacchè interessa da vicino lo scopo supremo del ministero penale, che è la difesa degli onesti. A questo proposito si notano due fatti paralleli: 1° che in Italia la recidiva risulta dalle statistiche meno alta che in altri Stati, e che essa va aumentando in quegli Stati che hanno minore criminalità; 2° che in Italia le provincie meridionali a criminalità più intensa danno cifre di recidiva meno alte delle provincie settentrionali.

Ora sarebbero utili più ampie e precise notizie per questo fenomeno della recidiva, per risolvere il grave dubbio, che a lui è sorto, se cioè l'aumento della recidiva sia un sintomo buono o cattivo nella vita criminosa di un popolo.

Da una parte sembrerebbe che la proporzione delle recidive rappresentasse una condizione peggiore della pubblica sicurezza, per una minore efficacia delle pene. Ma d'altra parte la progres-

sione inversa tra criminalità e recidiva lascierebbe supporre che il concentramento della criminalità in pochi individui recidivi corrispondesse ad un rispetto maggiore e più esteso della legge fra la comune dei cittadini. Si potrebbe cioè accennare il concetto che dei due contingenti della criminalità, i delinquenti d'occasione e i delinquenti nati e abituali, di quanto più si riduce il primo, di altrettanto cresce la proporzionalità del secondo, che è per se stesso quasi irriducibile, massime per il numero dei delinquenti nati. Talchè in un paese a criminalità più numerosa, perchè estesa ai due contingenti di delinquenti, la recidiva deve risultare, proporzionalmente al totale dei condannati, in cifre più basse di dove la criminalità è meno estesa fra i delinquenti occasionali e si restringe, per la maggior parte, ai delinquenti nati e abituali. Egli però non fa che accennare ora questo concetto, il quale richiederebbe appunto molti dati positivi, per essere opportunamente svolto.

E la questione così acquista un'attinenza diretta anche colla legislazione penale, giacchè se i provvedimenti legislativi, non solo di repressione, ma soprattutto di prevenzione sociale del delitto, possono poco influire sul contingente dei delinquenti nati, molto maggiore può essere la loro efficacia per quello dei delinquenti di occasione.

Perciò egli appoggia la richiesta del relatore Canonico, ritenendo tuttavia che i soli Procuratori generali siano in grado di dare notizie determinate sulle specie di recidiva, sul modo come funzionino il casellario giudiziario, e su tutti gli altri punti del problema.

CANONICO. Risponde che circa gli autori ignoti non disse che siano in aumento, od in diminuzione, ma soltanto constatò il fatto che sono ancora in numero assai grande. È d'accordo coll'onorevole Ferri nel ritenere grave la questione relativa alla recidiva, che egli collegò colla richiesta delle notizie statistiche sulla delinquenza dei minorenni.

FERRI. Non crede che i due fatti dell'aumento della recidiva e della diminuzione della delinquenza, anche se si verificano contemporaneamente, debbano necessariamente avere quella correlazione fra loro che ha indicata l'onorevole Ferri. Anch'egli del resto ammette l'importanza del problema, ma non crede sia questo il momento di proporlo e di risolverlo, anche perchè l'onorevole Ferri ha

accennato solamente all'inizio de' suoi nuovi studi non ancora seguiti da conclusioni concrete e sicure.

COSTA. Nell'esame della questione della recidiva bisogna tener conto di un coefficiente importantissimo, e cioè del casellario, che funziona diversamente nelle diverse provincie del Regno. Forse non funziona regolarmente in alcun luogo; ma è certo che funziona assai imperfettamente in quei luoghi nei quali maggiore è la criminalità: bisogna altresì tener conto delle diverse specie di reati, chè, ad esempio, i reati contro la proprietà danno maggior numero di recidivi. Ammette che nell'Italia meridionale vi sia minore recidiva e maggiore criminalità, mentre nell'Italia settentrionale si riscontrano più numerosi i recidivi, sebbene minore sia la criminalità. Ma nell'Italia meridionale prevalgono i reati contro le persone per i quali ben pochi sono i recidivi, mentre nell'Italia settentrionale prevalgono i reati contro la proprietà nei quali, come si osservò, si verifica il maggior numero di recidivi. Sarebbe quindi concludente per la tesi sostenuta dal Ferri il provare che in quei paesi nei quali si osserva aumento di recidivi si verifica contemporaneamente diminuzione nel numero dei reati. Ad ogni modo nelle statistiche, come furono riordinate pel corrente anno, si hanno notizie sufficienti per uno studio accurato della recidiva.

PRESIDENTE. La questione delle recidive fu oggetto di speciale discussione anche nello scorso anno, ed anzi nei registri giornalieri, che si ebbe allora occasione di esaminare, furono introdotte apposite rubriche per avere notizie precise sulle recidive. E quindi non sarebbe opportuno di introdurre, nei moduli statistici, nuove modificazioni a così breve distanza.

LUCCHINI. È cosa già sostenuta da parecchi che l'intensità della delinquenza procede in ragione inversa della sua estensione; ma ci sono fatti che contraddicono tale asserto. Fra i quali importa ricordare quello che avviene in Francia da un mezzo secolo, dove, contro l'osservazione del Ferri, aumentano i reati e contemporaneamente aumentano i recidivi in proporzioni gravissime.

Altro fatto è quello dell'Inghilterra, che per oltre un secolo continuò a deportare in America ed in Australia i suoi delinquenti maggiori e recidivi senza che per ciò la criminalità sostanzialmente variasse.

Ravviserebbe conveniente che anche per questo riguardo si facesse uno spoglio delle schede individuali, che possono offrire tutte le più desiderabili notizie sicure e precise per esaminare la questione della recidiva. Invita pertanto la Direzione generale di statistica ad intraprendere tosto lo spoglio delle schede almeno per la rubrica relativa ai recidivi, per poi riferirne nella prossima sessione che terrà la Commissione.

BODIO. Riconosce col professor Lucchini che le schede individuali per crimini danno i dati più completi in materia. Ora le schede si stanno ordinando e rivedendo. Come saggio, si potrà cominciare a fare lo spoglio di un migliaio di schede.

PRESIDENTE. La Commissione approva di incaricare la Direzione generale di fare questo spoglio, e che il Comitato debba riferire alla Commissione i risultati del medesimo sui dati riguardanti ai recidivi.

BODIO. Poiché il relatore Canonico accennò al numero considerevole di procedimenti contro ignoti che si verifica in Italia, crede opportuno di dare notizia di una ricerca fatta recentemente in proposito.

Si è tentato un confronto fra l'Italia e la Francia per questa parte, e dapprima sembrava che nel nostro paese il numero dei reati pei quali rimasero ignoti gli autori fosse molto superiore, comparativamente, a quello della Francia. Ma poi, approfondendo meglio l'argomento ericercando le ragioni di una così notevole differenza, si rilevò che in Francia è grandissimo il numero delle denunce per fatti che non costituiscono reato, circa una quarta parte del totale dei procedimenti per cui provvede il Pubblico Ministero. Ora è evidente che per le denunce mandate all'archivio per inesistenza di reato non v'è ragione di ricercare gli autori, e che perciò, quando si voglia ragguagliare il numero di questi al totale delle denunce, bisogna escludere quelle abbandonate per tal motivo. Rifacendo il confronto con questo nuovo criterio, risultò che la proporzione degli autori rimasti ignoti è pressochè eguale nei due Stati.

FORTIS. Chiede se dalle statistiche penali risulti il numero dei gravami prodotti dal Pubblico Ministero nelle cause penali.

I Commissari DE' NEGRI e COSTA rispondono affermativamente.

CUCCIA. Domanda se dalle statistiche risulti quale sia il numero delle citazioni fatte direttamente dalle parti lese a' termini dell'articolo 371 del Codice di procedura penale.

Il PRESIDENTE ed i commissari COSTA e PENSERINI osservano che nel fatto questi casi sono rarissimi, tanto da potersi contare per unità, e perciò le statistiche non hanno finora preso in considerazione un dato accidentale, che è rarissimo in pratica.

PRESIDENTE. Legge le due ultime proposte del relatore Canonico, l'una sull'invito da farsi dall'onorevole guardasigilli ai Procuratori generali affinchè nei discorsi inaugurali per il prossimo anno rivolgano più specialmente la loro attenzione al problema dei recidivi e dei delinquenti minorenni; l'altra sulla preghiera da rivolgersi pure all'onorevole Ministro di grazia e giustizia perchè trovi modo che si usi un maggior rigore nel completare e rivedere le liste dei giurati e nell'accordar loro dispense dal prestar servizio.

Le due proposte sono approvate ad unanimità.

La seduta è sciolta.

Seduta del 23 giugno 1887.

Presidenza di S. E. Auriti comm. Francesco.

Presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Guala, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami, Tondi ed i segretari Borgomano e Bosco.

La seduta è aperta colla lettura del verbale della precedente tornata, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita il direttore generale della statistica a riferire sul movimento della criminalità nell'anno 1886.

BODIO. Legge la sua relazione.

Relazione (Bodio) sul movimento della criminalità nell'anno 1886.

Fu pubblicato in questi giorni nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il riassunto dei prospetti statistici allegati ai discorsi dei Procuratori Generali.

Hanno già riferito sopra quei discorsi, colla loro grande dottrina, il presidente di questa Commissione, Senatore Auriti, per ciò che riguarda la giustizia civile, e il Senatore Canonico per gli affari penali, esponendo e discutendo le riflessioni più importanti fatte dai Procuratori Generali sopra l'amministrazione della giustizia. Io ho ricevuto dal Comitato l'incarico di paragonare i dati che rappresentano il movimento complessivo della delinquenza nel 1886 con quelli corrispondenti degli anni anteriori.

La statistica desunta dai prospetti sommari è divenuta ora più estesa e particolareggiata che non fosse nel 1882 e nel 1883, cioè nei primi due anni di questa pubblicazione. Le Tavole del 1886 non differiscono da quelle dell'anno precedente se non per qualche miglioramento che si è recato nell'ordine e nelle intestazioni delle

colonne al fine di renderne più agevole lo studio e più perspicua la significazione.

Ho appena bisogno di ripetere l'avvertenza, già stata fatta più volte, che le cifre date in questi prospetti sommari non sono verificate in modo definitivo. Esse furono sottoposte ad un primo esame, e non di rado i prospetti si dovettero rinviare ai rappresentanti del Pubblico Ministero, perchè vi si erano trovati errori evidenti, o lacune o contraddizioni fra le varie notizie. Cionondimeno, quando si verrà alla compilazione della statistica analitica (la quale, com'è noto, si ricava dai registri giornalieri tenuti dalle autorità giudiziarie), alcuni dati potranno essere ulteriormente corretti.

Non è senza inconvenienti, al certo, il fare, per così dire, tre edizioni differenti della medesima statistica, cioè, prima, le Tavole stampate in allegato ai discorsi dei Procuratori, poi il nostro riassunto nella *Gazzetta Ufficiale*, e per ultimo il volume colle cifre analitiche definitive; ma bisogna scegliere dei due mali il minore: o tardare almeno un anno e mezzo prima di poterci fare un'idea sintetica della delinquenza nel paese, o pubblicare un prospetto provvisorio sei mesi dopo la fine dell'anno a cui si riferiscono i dati, in attesa di poter avere le cifre definitive; imperocchè, per quanto possano perfezionarsi i metodi, e si possa sperare in seguito una più diligente collaborazione da parte dei cancellieri e dei magistrati, le cifre definitivamente accertate non potranno mai aversi, per tutto il Regno, prima di dodici mesi dalla chiusura dell'anno giuridico.

I volumi delle statistiche per gli anni 1885 e 1886 presentano delle suddivisioni anche più numerose, che non si avessero precedentemente. Quello del 1885 si presenta oggi alla Commissione e l'altro del 1886 non è terminato di allestire.

Ricordo ancora che nella sessione dell'anno scorso furono riformati e coordinati fra loro tutti i registri giornalieri per la statistica penale. Furono istituiti codesti registri anche presso i Pretori, mentre prima d'ora si raccoglievano da essi le notizie in fin d'anno mediante prospetti riassuntivi.

Frattanto però i volumi del 1885 e del 1886 recano già un progresso notevole. Vi si trovano, segnatamente, dati più copiosi intorno ai lavori dei Pretori, rispetto ai quali le statistiche anteriori erano scarse. Si dà ora notizia, non solo delle varie specie

dei reati, ma anche degli imputati giudicati e dei condannati, distinti secondo le specie dei reati.

Quanto ai Tribunali, è stato tolto uno dei principali difetti che si lamentavano in questa parte della statistica. Come è noto, nelle Tavole che distinguevano le specie dei reati e le qualità personali degli imputati, erano riuniti insieme i giudizi di primo grado con quelli di appello, e la separazione dei due gradi di giurisdizione era fatta soltanto per il complesso dei procedimenti e per il complesso degli imputati e dei condannati, senza distinzione di reati.

Rispetto alle Corti di assise, oltre alla Tavola speciale sui giudizi per rinvio dalle Corti di cassazione, sono raccolti distintamente in un altro prospetto (a cominciare dal 1884) i giudizi per opposizione a sentenza contumaciale e quelli per purgazione di contumacia. Così è ovviato alle duplicazioni.

Ciò premesso, prendiamo in esame le cifre provvisorie e riassuntive della delinquenza dell'anno 1886.

Ci conviene limitare il confronto agli anni dal 1879 in poi, perchè più addietro i dati non sono abbastanza omogenei, per le ragioni svolte e discusse, or sono due anni, innanzi a questa medesima Commissione, e le principali delle quali sono le seguenti.

Il metodo col quale le notizie sono state raccolte prima del 1879 è differente da quello seguito dopo, poichè solo col 1879 entrarono in uso i registri statistici giornalieri, i quali, consentendo di raccogliere le notizie statistiche giorno per giorno, al momento stesso in cui è esaurito un affare penale, danno alle statistiche un fondamento di esattezza che non possono avere in egual grado quelle elaborate su dati raccolti in fin d'anno mediante lo spoglio dei registri di cancelleria.

Inoltre vi sono differenze grandi nella quantità e nella specie delle notizie. Così, ad esempio, per i procedimenti esauriti dal P. M. mancano nel numero di essi, per gli anni 1875-78, i procedimenti speciali per contravvenzione alla sorveglianza della pubblica sicurezza; mancano pure, per i medesimi anni, le notizie degli imputati per i quali fu provveduto dagli uffici del P. M.; infine per i reati denunciati si ha motivo di ritenere che nelle statistiche dal 1875 al 1878 inclusivo non siano contemplati quei reati che, per ragione di competenza, vengono rimessi dal P. M. al giudizio del Pretore.

Anche per i giudizi vi sono disparità notevoli, la classificazione dei reati essendo più sommaria, e mancando per le Corti d'assise la notizia dei reati giudicati (a).

Ed ora vediamo le risultanze numeriche.

La delinquenza cresce o diminuisce?

È inutile che io mi dilunghi a ripetere ciò che già ebbi a dire lo scorso anno, che cioè per poter giudicare dell'intensità maggiore della delinquenza e delle variazioni di questa da un anno all'altro, non si può considerare uno solo dei momenti del processo penale, ma è necessario di seguirlo nelle sue varie fasi. Oltrechè la nozione di delinquenza è troppo complessa; bisogna studiare la frequenza dei varii gruppi o famiglie di reati.

Comincerò dal prendere in esame le denunce. Abbiamo nei prospetti sommari del 1885 e del 1886 notizia, tanto di quelle sulle quali provvede il Pubblico Ministero, come di quelle sulle quali provvidero i Pretori per reati denunciati ad essi direttamente e che essi ritennero di propria competenza. Il dato in tal guisa è completo, mentre negli anni precedenti non si conoscevano i reati denunciati direttamente ai Pretori (b).

REATI DENUNCIATI DIRETTAMENTE AI PRETORI CHE ESSI RITENNERO
DI PROPRIA COMPETENZA (c).

ANNO	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro le persone		Reati contro le proprietà		Altri reati previsti dal Codice penale	Reati previsti da leggi speciali	Totale dei reati
		Ferite e percosse volontarie ecc.	Altri reati contro le persone	Furti campestri	Altri reati contro le proprietà			
1885	(15 626)	(43 128)	(37 963)	(31 854)	(27 335)	(29 439)	(86 190)	(271 535)
1886	(17 720)	(48 380)	(49 322)	(34 379)	(31 320)	(26 814)	(94 308)	(302 243)

(a) Veggasi per maggiori particolari l'introduzione al *Movimento della delinquenza secondo le statistiche degli anni 1873-83*, pag. V e VI.

(b) La notizia dei reati denunciati ai Pretori manca ancora nelle statistiche analitiche; ma si avrà in quella del 1887 essendo entrati in vigore in quest'anno i nuovi registri giornalieri.

(c) Le cifre provvisorie ricavate dai prospetti sommari sono stampate, così in questo come nei successivi prospetti, in carattere elzeviro e fra parentesi.

Questi reati sono cresciuti nel 1886, in confronto del 1885, da 271,535 a 302,243, come pure sono cresciuti quelli denunciati e pei quali provvede il Pubblico Ministero, da 242,841 a 249,594.

Riguardo a questi ultimi, giova osservare che, se il 1886 presenta aumento in confronto del 1885, la differenza è in meno rispetto alle cifre dei primi anni della serie.

Infatti nel 1880 si avevano 290,432 reati denunciati e nel 1879 273,251.

DENUNCIE.

ANNO	Procedimenti esauriti dagli Uffici del P. M.	Imputati pei quali provvidero gli Uffici del P. M.	Reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici del P. M.
<i>Cifre effettive.</i>			
1879.	264 038	267 485	273 251
1880.	286 762	280 500	290 432
1881.	259 576	258 324	234 529
1882.	256 197	260 863	263 019
1883.	252 904	256 354	230 271
1884.	245 083	259 009	253 275
1885.	239 926	251 310	242 841
1886.	(245 037)	(a)	(249 594)

Cifre proporzionali a 10,000 abitanti (b).

1879.	92.85	94.06	96.09
1880.	105.30	98.33	101.82
1881.	91.21	90.77	82.95
1882.	89.16	90.79	91.54
1883.	87.18	88.37	89.72
1884.	83.47	88.22	86.26
1885.	80.79	84.62	81.77
1886.	(82.41)	..	(84.40)

(a) Questo dato non si ha che dalle Statistiche analitiche: manca nel Prospetto sommario, dal quale sono tolte le cifre riguardanti l'anno 1886.

(b) La popolazione sulla quale sono istituiti i rapporti è quella *calcolata* alla fine di ciascun anno sui risultati del movimento dello stato civil, aggiungendo alla cifra dell'ultimo censimento l'eccedenza dei nati sui morti; pel 1885 le proporzioni sono calcolate con la popolazione del 1885.

Ed ecco come si ripartiscono per ciascun compartimento i procedimenti esauriti dal Pubblico Ministero. Mentre il Piemonte, le Marche e l'Umbria, la Toscana, l'Emilia, e le Puglie sono al di sotto della media del Regno, la superano invece il Lazio, la Sardegna, le Calabrie, la Campania, il Molise, e la Basilicata, gli Abruzzi, e la Sicilia.

PROCEDIMENTI SPEDITI DAGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO
NEGLI ANNI 1885 E 1886.

COMPARTIMENTI (a)	DISTRETTI di Corte d'appello	PROCEDIMENTI SPEDITI			
		1885		1886 (cifre provvisorie)	
		cifre effettive	ogni 10,000 abi- tanti	cifre effettive	ogni 10,000 abi- tanti
Piemonte	Casale	5 929	52.69	(5 920)	(52.61)
	Torino	14 298	59.37	(14 664)	(60.89)
	Totale	20 227	57.25	(20 584)	(58.26)
Liguria	Genova	9 406	85.77	(8 985)	(81.93)
Lombardia.	Milano	17 031	86.75	(14 798)	(75.38)
	Brescia	10 099	66.66	(10 210)	(67.39)
	Totale	27 130	78.00	(25 008)	(71.90)
Veneto.	Venezia.	22 824	77.25	(23 046)	(78.09)
Toscana	Lucca.	4 965	69.29	(5 034)	(70.26)
	Firenze.	8 339	59.54	(8 482)	(60.56)
	Totale	13 304	62.84	(13 516)	(63.84)
Emilia.	Parma con Modena	5 776	54.80	(5 637)	(53.48)
	Bologna.	9 513	78.78	(9 749)	(80.73)
	Totale	15 289	67.60	(15 386)	(68.03)
Marche ed Umbria. . .	Ancona con Mace- rata e Perugia.	10 237	64.92	(10 011)	(63.48)
Lazio	Roma.	15 831	168.83	(16 639)	(177.44)
Campania, Molise e Ba- silicata.	Napoli con Potenza	36 861	93.43	(40 136)	(101.70)
Abruzzi	Aquila	8 095	80.81	(8 910)	(88.95)
Puglie	Trani.	11 339	67.68	(11 470)	(68.45)
Calabrie	Catanzaro.	14 126	108.25	(14 637)	(112.16)
	Messina.	3 825	79.19	(3 991)	(82.62)
Sicilia	Catania	8 191	85.43	(7 995)	(83.39)
	Palermo	14 381	86.56	(14 884)	(89.59)
	Totale	26 397	85.06	(26 870)	(86.59)
Sardegna	Cagliari.	8 870	124.66	(9 859)	(138.56)
	REGNO	239 936	80.79	(245 057)	(82.51)

(a) Si è stimato opportuno raggruppare le Corti d'appello per compartimenti.

Conviene però avvertire che i limiti territoriali di taluni distretti di Corte d'appello non coincidono esattamente con i confini delle provincie; onde consegua che alcuni compartimenti, quali figurano nel presente ed in altri prospetti di questa Relazione, differiscono per l'estensione e la popolazione dai compartimenti nei quali si suole statisticamente dividere l'Italia e che constano di una o più provincie intiere.

La Corte d'appello di Casale esercita la sua giurisdizione, oltre che sulla provincia di Alessandria, anche sulla massima parte di quella di Pavia: ossia sui circondari di

Passando alle istruttorie, si trova anche per queste un leggiero aumento.

I reati sui quali gli Uffici d'istruzione pronunciarono ordinanza nel 1886 furono 208,251, nel 1885 erano stati 198,040; gl'imputati sui quali pronunciarono sentenza le Sezioni d'accusa furono 30,353 nel 1886 e 28,882 nel 1885.

Anche qui però non si raggiungono le cifre del 1880 e del 1879.

ISTRUTTORIE.

ANNO	Uffici d'istruzione		Sezioni d'accusa	
	Imputati per i quali fu provveduto	Reati per i quali fu provveduto	Imputati per i quali fu provveduto	Reati per i quali fu provveduto

Cifre effettive.

1879	240 010	230 678	34 766	27 800
1880	253 823	244 985	39 300	28 774
1881	212 431	204 215	32 899	24 953
1882	217 715	208 642	30 034	24 372
1883	218 818	206 636	30 355	22 613
1884	224 313	202 054	30 021	22 713
1885	215 451	198 040	28 882	21 651
1886	(232 993)	(208 251)	(30 353)	(a)

Cifre proporzionali a 10,000 abitanti.

1879	84.40	81.12	12.23	9.78
1880	88.98	85.88	13.78	10.09
1881	74.64	71.76	11.56	8.77
1882	75.77	72.61	10.45	8.48
1883	75.43	71.23	10.46	7.79
1884	76.40	68.82	10.22	7.74
1885	72.54	66.68	9.72	7.29
1886	(78.45)	(70.12)	(10.22)	..

Bobbio, di Mortara e di Voghera, e sui mandamenti di Cava Manara e di S. Nazzaro de' Burgundi, appartenenti al circondario di Pavia. Il compartimento del Piemonte, formato dai due distretti delle Corti d'appello di Torino e di Casale, viene in conseguenza a comprendere questo tratto di territorio che figura abitualmente nella Lombardia.

Parimente, poichè la provincia di Massa e Carrara dipende, nel rispetto dell'amministrazione della giustizia, dalla Corte d'appello di Genova, il compartimento giudiziario della Liguria abbraccia le tre provincie di Porto Maurizio, di Genova e di Massa e Carrara, mentre quest'ultima si comprende ordinariamente nella Toscana.

Lo stesso dicasi della provincia di Molise (Campobasso) che giudiziariamente è unita alla Campania ed alla Basilicata, anzichè agli Abruzzi.

Rispetto agli altri compartimenti non vi è nessun divario tra la circoscrizione giudiziaria e quella comunemente seguita.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 70.

Converrebbe poter seguire lo svolgimento del processo penale in tutte le sue fasi, e presso tutte le Magistrature, per sapere quanti affari si arrestano al periodo istruttorio e quanti ne arrivano al giudizio, e specialmente quanti non possono essere giudicati perchè ne sono rimasti ignoti gli autori.

Ma ciò non si può fare esattamente, per due ragioni:

In primo luogo perchè i procedimenti istruiti o giudicati in un anno non sono quelli stessi che furono denunciati nell'anno medesimo, ma in parte provengono dall'anno precedente. Questa circostanza non nuocerebbe alla ricerca, se gli arretrati delle denunce e delle istruttorie fossero nella stessa proporzione ogni anno; ma siccome ciò non avviene, le proporzioni diverse degli affari pendenti al principio dell'anno turbano il calcolo.

In secondo luogo, i modelli adoperati finora per la raccolta dei dati non permettevano di riunire tutte quante le notizie che occorrerebbero per rappresentare lo svolgimento del processo; rimangono delle lacune e dei difetti di corrispondenza, per cui talune notizie sono date rispetto al procedimento, altre rispetto agli imputati.

Col 1° gennaio però del 1887 i registri delle diverse autorità giudiziarie sono coordinati fra loro in guisa, che la ricerca potrà farsi con sufficiente esattezza, almeno pei rapporti reciproci dei varii termini della serie, quando si considerino i rapporti medii di un certo periodo di anni.

Al momento attuale si può sapere soltanto, per ogni 100 procedimenti esauriti davanti ad una data Magistratura, quanti finiscono prima del giudizio, ed in quali modi finiscono.

Presso i Pretori, di 100 procedimenti sui quali essi ebbero a provvedere, sia che fossero stati denunciati direttamente, o sia che fossero stati rinviati ad essi dalle Autorità superiori, 75 o 76 vengono portati al giudizio; gli altri 25 o 24 sono esauriti prima del dibattimento, e di questi ultimi 76 ad 81 per estinzione dell'azione penale.

Le proporzioni sono quasi costanti da un anno all'altro, come si può vedere, dal prospetto seguente:

PROCEDIMENTI ESAURITI DAI PRETORI NEGLI ANNI 1879-1886.

ANNO	PROCEDIMENTI ESAURITI											
	In complesso		senza sentenza						con sentenza			
			Totale		per non esservi reato		per essere ignoti gli autori		per estinzione dell'azione penale		con sentenza	
effettive	ogni 100 procedimenti esauriti	effettive	ogni 100 procedimenti esauriti	effettive	ogni 100 procedimenti esauriti	effettive	ogni 100 procedimenti esauriti	effettive	ogni 100 procedimenti esauriti	effettive	ogni 100 procedimenti esauriti	
1879	71 620	23.03	5 738	8.01	10 542	14.72	55 310	77.27	233 403	76.97		
1880	75 889	23.04	6 238	8.22	11 801	15.55	57 850	75.23	253 476	76.96		
1881	75 890	24.66	5 349	7.04	9 090	11.98	61 451	80.98	231 821	75.34		
1882	76 145	24.25	5 959	7.82	10 080	13.24	69 103	78.94	237 840	75.75		
1883	73 822	24.45	4 971	6.73	8 769	11.87	60 091	81.40	228 061	75.55		
1884	76 901	23.97	7 112	9.25	10 491	13.13	59 688	77.62	243 861	76.03		
1885	78 794	23.76	7 330	9.30	10 428	13.11	61 136	77.59	252 806	76.24		
1886	(81 867)	(23.85)	(5 384)	(6.58)	(9 704)	(11.85)	(66 779)	(81.77)	(261 448)	(76.15)		

Similmente, passando agli Uffici del Pubblico Ministero, si può vedere che: dal 6 all'8 % degli affari sui quali providero, sono mandati all'archivio per inesistenza di reato; dal 10 al 14 % sono passati al giudizio per citazione diretta o direttissima; dal 4 al 5 % sono inviati al Pretore; dal 70 al 74 % al Giudice istruttore.

PROCEDIMENTI ESAURITI DAGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO NEGLI ANNI 1879-1886.

ANNO	PROCEDIMENTI ESAURITI												
	In totale	con invio all' archivio		con invio al giudizio (per citazione diretta e direttissima)		con invio al Pretore		con invio al Giudice istruttore		con invio ad altra Autorità		con rimessione al Tri- bunale nei casi di trasgressione alle pene del confino, dell'esilio locale e della sorveglianza della P. S.	
		cifre effettive	ogni 100 pro- cedimenti esauriti	cifre effettive	ogni 100 pro- cedimenti esauriti	cifre effettive	ogni 100 pro- cedimenti esauriti	cifre effettive	ogni 100 pro- cedimenti esauriti	cifre effettive	ogni 100 pro- cedimenti esauriti	cifre effettive	ogni 100 pro- cedimenti esauriti
1879	264 038	16 058	6.08	26 511	10.05	14 022	5.31	199 810	75.67	5 486	2.08	2 151	0.81
1880	286 762	17 820	6.21	36 129	12.60	12 295	4.29	213 030	74.29	4 775	1.66	2 713	0.95
1881	259 576	18 626	7.18	37 657	14.51	12 689	4.89	183 275	70.60	4 305	1.66	3 024	1.16
1882	256 197	18 074	7.05	32 688	12.76	12 876	5.03	185 219	72.30	3 822	1.49	3 518	1.37
1883	252 904	17 817	7.05	30 780	12.17	13 183	5.21	183 822	72.68	3 986	1.58	3 316	1.31
1884	245 083	18 681	7.62	26 973	11.01	12 081	4.93	180 561	73.67	3 720	1.52	3 067	1.25
1885	239 936	20 895	8.71	26 180	10.91	11 748	4.90	174 805	72.86	3 617	1.50	2 691	1.12
1886	(245 057)	(18 665)	(7.62)	(25 133)	(10.26)	(12 716)	(5.19)	(182 202)	(74.35)	(4 024)	(1.64)	(2 317)	(0.91)

Quanto al periodo istruttorio risulta che da una terza ad una quarta parte circa dei procedimenti sono abbandonati dagli Uffici d'istruzione perchè rimangono ignoti gli autori.

PROCEDIMENTI ESAURITI DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE NEI QUALI
RIMASERO IGNOTI GLI AUTORI NEGLI ANNI 1879-1886.

ANNO	Cifre effettive	Su 100 procedimenti esauriti
1879	65 461	33.96
1880	72 688	31.97
1881	59 038	31.27
1882	58 344	30.50
1883	57 010	30.34
1884	52 573	28.35
1885	49 250	27.53
1886	(48 090)	(26.06)

Qui però abbiamo, piuttosto che oscillazioni di rapporto, una diminuzione pressochè costante, discendendosi da 33 a 26 %; e quindi la proporzione dei procedimenti nei quali si scoprono gli autori è salita dal 1879 al 1886 da 67 a 74 %.

Giovrebbe tener dietro a questi 67 o 74 procedimenti nei quali son noti gli autori, per 100 procedimenti in complesso, al fine di vedere quanti ne vengono portati al giudizio.

Ma qui abbiamo una soluzione di continuità, o piuttosto la necessità di appigliarci ad un indice indiretto, poichè, coi modelli usati finora, le notizie ulteriori sono date per gli autori, invece che pei procedimenti. Esaminando infatti quest'altro prospetto, troviamo che, per ogni 100 imputati noti, da 27 a 30 non vengono mandati al giudizio, o perchè il fatto non costituiva reato, o per estinzione dell'azione penale, ovvero per insufficienza d'indizi.

IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO CON ORDINANZA DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1880-1886.

ANNO	IMPUTATI PEI QUALI SI PROVVIDE																		
	con ordinanza																		
	In totale		di dichiarazione di incompetenza	di non farsi luogo a procedere						di rinvie									
				per inesistenza di reato		per insufficienza di indizi o per prescrizione dell'azione penale		in totale		al Pretore				al Tribunale correzionale		all'Ufficio del Procuratore generale		in totale	
cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati
1880	253 823	88.98	1 120	25976	10.23	52 482	20.68	78 458	30.91	15 767	6.21	99 344	39.14	20 538	8.09	38 596	15.21	174 245	68.65
1881	212 431	74.64	1 022	25 429	11.97	39 752	18.71	65 181	30.68	11 095	5.22	88 765	41.79	15 676	7.38	30 692	14.45	146 228	68.84
1882	217 715	75.77	1 093	26 507	12.17	38 426	17.65	64 933	29.82	10 178	4.68	96 553	44.35	16 083	7.39	28 875	13.26	151 689	69.68
1883	218 818	75.43	964	25 837	11.80	38 830	17.75	64 667	29.55	8 831	4.04	98 202	44.88	16 350	7.47	29 804	13.62	153 187	70.00
1884	224 313	76.40	965	25 923	11.56	38 159	17.01	64 082	28.57	9 215	4.11	104 040	46.38	17 104	7.62	28 907	12.89	159 266	71.01
1885	215 451	72.54	792	25 784	11.97	36 371	16.88	62 155	28.85	11 195	5.19	98 673	45.80	15 305	7.10	27 331	12.69	152 504	70.78
1886	(232 993)	(78.45)	(817)	(27 121)	(11.64)	(37 818)	(16.23)	(64 939)	(27.87)	(18 759)	(8.25)	(104 399)	(44.81)	(15 837)	(6.80)	(28 251)	(12.12)	(167 237)	(71.78)

E poichè degli imputati, per i quali gli Uffici di istruzione dichiararono di farsi luogo a procedimento, parte sono rinviati al giudizio dei Pretori o dei Tribunali, parte (quelli accusati di crimini) sono deferiti alle Sezioni di accusa, importa vedere quale sia rispetto a questi ultimi l'esito del procedimento d'accusa. Si avrà così una notizia completa delle varie vicende del periodo istruttorio, per quanto lo consentano le notizie che fornisce al presente la statistica penale.

• IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DALLE SEZIONI D'ACCUSA NEGLI ANNI 1880-1886.

ANNO	IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO CON SENTENZA													
	In totale		di non farsi luogo a procedimento		di rinvio al giudizio								di rinvio ad Autorità diverse dalla giudiziaria	
					in totale		dei Pretori		dei Tribunali		delle Corti d'assise			
	cifre effettive	ogni 10.000 abitanti	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati	cifre effettive	ogni 100 imputati
1880	39 300	13. 78	2 869	7. 30	36 067	91. 77	289	0. 74	25 680	65. 34	10 098	25. 69	364	0. 93
1881	32 899	11. 56	2 897	8. 80	29 690	90. 25	381	1. 16	20 325	61. 78	8 984	27. 31	312	0. 95
1882	30 034	10. 45	2 329	7. 76	27 521	91. 63	285	0. 95	19 403	64. 60	7 833	26. 08	184	0. 61
1883	30 355	10. 46	2 366	7. 79	27 848	91. 74	321	1. 06	19 657	64. 76	7 870	25. 92	141	0. 47
1884	30 021	10. 22	2 341	7. 80	27 474	91. 51	145	0. 48	19 291	64. 26	8 038	26. 77	206	0. 69
1885 (a) . . .	28 882	9. 72	2 537	8. 79	26 047	90. 18	220	0. 76	18 713	64. 79	7 114	21. 63	101	0. 35
1886 (a) . . .	(30 353)	(10. 22)	(2 506)	(8. 26)	(27 467)	(90. 49)	(206)	(0. 68)	(20 377)	(67. 13)	(6 884)	(22. 68)	(137)	(0. 45)

(a) Per gli anni 1885 e 1886 nella somma complessiva degli imputati per i quali fu provveduto con sentenza sono compresi nel 1885, 197 e nel 1886, 243 imputati minori dei 14 anni pei quali fu ordinata la consegna ai parenti o l'invio al ricovero forzato.

Il numero dei reati e quello degli imputati giudicati e condannati sono raccolti in una Tavola che comprende le varie Magistrature giudicanti.

**GIUDIZI DEI PRETORI, DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D'ASSISE
NEGLI ANNI 1879-1886.**

ANNO	Pretori (a)			Tribunali (a)			Corti d'assise (a)		
	Reati seguiti da condanna	Imputati		Reati giudicati (b)	Imputati		Reati giudicati	Imputati	
		giudicati	condannati		giudicati	condannati		giudicati	condannati
1879. . .	193 559	328 538	231 735	79 962	77 612	..	7 413	9 475	7 109
1880. . .	210 455	364 091	262 035	93 170	95 310	..	8 807	10 581	7 805
1881. . .	189 288	328 577	231 635	88 196	88 575	61 244	8 351	10 364	7 684
1882. . .	193 536	338 252	235 808	83 131	80 979	61 509	7 468	8 228	6 065
1883. . .	181 951	335 890	232 594	80 860	75 816	58 414	7 445	8 127	5 702
1884. . .	203 202	348 465	254 930	77 916	72 650	55 168	6 668	7 533	5 311
1885. . .	213 022	375 555	273 463	77 631	70 547	53 103	7 041	7 922	5 513
1886. . .	(233 436)	(392 396)	(280 809)	(80 140)	(69 175)	(51 665)	(5 613)	(7 102)	(5 029)

Cifre effettive

Cifre proporzionali a 10,000 abitanti.

1879. . .	68.07	115.53	81.49	28.12	27.29	..	2.61	3.33	2.50
1880. . .	73.78	127.95	91.86	32.66	33.41	..	3.09	3.71	2.74
1881. . .	66.51	115.45	81.40	30.98	31.12	23.28	2.93	3.64	2.70
1882. . .	68.40	117.72	82.07	28.93	28.18	21.41	2.60	2.85	2.11
1883. . .	62.72	115.75	80.18	27.87	26.13	20.14	2.57	2.80	1.97
1884. . .	69.21	118.68	86.83	26.54	24.74	18.79	2.27	2.57	1.81
1885. . .	71.73	126.45	92.07	26.14	23.75	17.88	2.37	2.67	1.86
1886. . .	(78.60)	(132.12)	(94.55)	(26.98)	(23.29)	(17.40)	(1.88)	(2.39)	(1.69)

(a) Importa avvertire che fra i reati giudicati e gli imputati giudicati e condannati si comprendono anche quelli che lo furono in grado di opposizione a sentenza contumaciale, o di purgazione di contumacia, o di rinvio dalle Corti di cassazione i quali figurano perciò nelle Tavole statistiche due volte, o nello stesso anno o in anni diversi, non essendosi mai chiesto per il passato distinta notizia di questi speciali giudizi. Tuttavia il loro numero, benché non sia noto con precisione, è indubbiamente così lieve, rispetto al complesso dei reati e degli imputati giudicati e condannati, da non poter produrre alcuna sensibile alterazione nelle cifre effettive e proporzionali surriferite, salvo che nei giudizi avanti le Assise dove, da indagini avviate recentemente, si può ritenere che oscillino annualmente fra il sette e l'otto per cento.

(b) Per i Tribunali è da avvertire che per gli anni dal 1879 al 1884 le cifre dei reati comprendono così quelli giudicati in primo grado come quelli giudicati in appello,

È evidente l'aumento del numero dei reati e degli imputati giudicati dai Pretori. I reati seguiti da condanna salgono da 213,022 nel 1885 a 233,436 nel 1886; gli imputati giudicati crescono pure da 375,555 a 392,396, e l'aumento si osserva pressochè continuato.

Quanto ai giudizi dei Tribunali, si nota nel 1886 un lieve aumento in confronto al 1885, ed anche in confronto al 1884 rispetto al numero dei reati; ma non egualmente rispetto al numero degli imputati.

Non insisto per ora sulla diminuzione che apparisce nel numero dei reati giudicati dalle Corti di assise, essendo questa la parte meno sicura dei dati raccolti coi prospetti sommari. Giova ad ogni modo osservare che i procedimenti esauriti dalle Assise furono 4244 nel 1886 mentre nell'anno precedente erano stati 4557; per questo dato i prospetti sommari dei vari anni non presentano grandi differenze con quelli della statistica definitiva come si osservano invece per i reati (a), di guisa che possiamo ritenere che nel 1886 i giudizi delle Corti di assise non hanno certo aumentato di numero in confronto al 1885.

e per gli anni 1885 e 1886 si hanno separatamente le notizie e di quelli giudicati in primo grado e di quelli giudicati in grado di appello: però per rendere comparabili i dati del 1885 e del 1886 con quelli degli anni antecedenti, si sono tenuti riuniti anche per questi anni tutti i reati giudicati dai Tribunali, dei quali i giudicati in primo grado furono 55,352 ossia 18.64 ogni 10,000 abitanti nel 1885 e 54,632 ossia 18.39 ogni 10,000 abitanti nel 1886, e quelli giudicati in grado d'appello furono 22,279 ossia 7.50 ogni 10,000 abitanti nel 1885 e 25,508 ossia 8.59 ogni 10,000 abitanti, nel 1886.

(a) Ecco la notizia dei procedimenti esauriti dalle Corti di assise, quale risulta, anno per anno, dai prospetti sommari e dalle statistiche definitive. Mancano i prospetti sommari per i primi due anni. Lo spoglio delle notizie per la statistica definitiva del 1886 non è ancora terminato per ciò che riguarda i procedimenti immanzi alle Corti d'assise.

ANNO	Procedimenti definiti	
	secondo la statistica definitiva	secondo i prospetti sommari
1880	5 861	...
1881	5 921	...
1882	4 978	5 024
1883	4 691	4 682
1884	4 413	4 447
1885	4 557	4 657
1886	4 244

Continuando a delineare qualche profilo della distribuzione geografica della delinquenza in Italia nel 1886, paragonata all'anno precedente, presento qui una Tavola in cui sono distribuiti secondo i vari compartimenti i giudizi dei Pretori e dei Tribunali in maniera analoga a quella tenuta per i procedimenti esauriti dagli uffici del Pubblico Ministero (pag. 72).

GIUDIZI DEI PRETORI E DEI TRIBUNALI CORREZIO
DISTRIBUITI PER

COMPARTIMENTI	DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	P R E		
		1885		
		Reati giudicati	Imputati	
			giudicati	condan- nati
Piemonte	Casale	4 474	5 923	4 121
	Torino	13 395	17 041	12 620
	Totale . . .	17 869	22 967	16 741
Liguria	Genova	9 417	11 357	8 234
Lombardia	Milano	10 418	11 468	8 990
	Brescia	9 154	10 860	7 844
	Totale . . .	19 572	22 328	16 834
Veneto	Venezia	26 846	31 390	24 604
Toscana	Lucca	9 279	10 521	8 720
	Firenze	12 420	13 461	10 601
	Totale . . .	21 699	23 982	19 321
Emilia	Parma con Modena	4 396	5 574	3 942
	Bologna	10 291	10 242	8 755
	Totale . . .	14 687	15 816	12 677
Marche ed Umbria	Ancona con Macerata e Perugia	11 672	14 653	10 592
Lazio	Roma	14 923	17 648	13 673
Campania, Molise e Basilicata	Napoli con Potenza	60 516	84 962	61 921
Abruzzi	Aquila	14 301	24 062	17 969
Puglie	Trani	15 922	21 683	16 055
Calabrie	Catanzaro	22 329	31 416	20 872
	Messina	4 058	5 736	3 221
	Catania	8 361	12 602	7 825
Sicilia	Palermo	14 276	18 902	13 124
	Totale . . .	26 638	37 240	24 170
	Sardegna	Cagliari	11 236	16 051
	REGNO . . .	287 677	375 555	273 433

NALI IN PRIMO GRADO NEGLI ANNI 1885 e 1886
COMPARTIMENTI.

T O R I			TRIBUNALI IN PRIMO GRADO					
1886 (cifre provvisorie)			1885			1886 (cifre provvisorie)		
Reati giudicati	Imputati		Reati giudicati	Imputati		Reati giudicati	Imputati	
	giudicati	condannati		giudicati	condannati		giudicati	condannati
4 792	6 807	4 532	1 231	1 387	948	1 174	1 555	949
18 383	19 271	14 432	2 790	3 234	2 721	3 033	3 351	2 703
23 175	26 078	18 964	4 021	4 571	3 669	4 207	4 706	3 652
8 978	10 070	6 818	2 108	2 530	1 995	1 895	2 452	1 800
10 397	12 154	9 576	2 458	2 789	2 191	2 792	2 907	2 284
8 431	9 865	6 787	1 386	1 633	1 211	1 621	1 775	1 348
18 828	22 019	16 363	3 841	4 482	3 452	4 413	4 682	3 632
26 944	29 510	21 757	3 725	4 420	3 412	3 491	4 391	3 349
8 816	9 431	7 704	394	1 240	972	906	1 062	779
12 492	12 738	9 497	2 200	2 888	2 204	1 994	2 486	1 836
21 308	22 169	17 201	3 194	4 128	3 176	2 900	3 548	2 615
4 294	5 548	3 915	1 276	1 485	1 109	1 276	1 435	1 116
9 694	10 055	8 374	1 613	1 744	1 383	1 600	1 726	1 397
13 988	15 603	12 289	2 883	3 229	2 492	2 876	3 161	2 513
12 356	14 824	10 489	2 397	2 845	2 193	4 405	2 663	1 966
19 789	24 356	19 756	4 017	5 018	3 866	4 104	5 048	3 925
64 269	86 247	63 373	10 990	14 616	11 231	10 769	14 158	10 795
16 749	27 196	18 854	2 016	2 766	1 910	1 987	2 693	1 889
18 951	24 806	17 986	2 622	3 598	2 800	2 410	3 452	2 698
24 448	34 001	22 006	3 870	5 413	3 851	3 841	5 312	3 704
4 544	6 113	3 318	974	1 290	852	986	1 454	991
8 251	12 659	7 902	2 093	2 978	2 098	2 272	3 215	2 236
16 655	20 986	14 422	4 875	6 234	4 422	4 536	6 088	4 389
29 450	39 753	25 642	7 942	10 502	7 372	7 794	10 757	7 616
11 352	15 759	9 311	1 717	2 379	1 684	1 540	2 152	1 511
310 585	392 396	280 809	55 352	70 547	53 103	54 632	69 175	51 065

Premessi questi cenni sul movimento complessivo della delinquenza, passiamo a considerare le principali specie di reati.

I reati denunciati direttamente ai Pretori sono cresciuti di numero, più o meno, in tutte le specie o classi, rispetto all'anno precedente (a), così i reati contro la pubblica tranquillità, come quelli contro le persone, quelli contro le proprietà e quelli previsti da

REATI DENUNCIATI PEI QUALI PROVVIDERO GLI

ANNO	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	Ribellione, violenze ed oltraggi contro depositari od agenti dell'autorità o della forza pubblica	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro il commercio	Reati contro il buon costume	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro l'ordine delle famiglie
1879	129	341	6 639	8 316	11 821	812	982	33 298	3 308
1880	105	393	7 110	8 545	15 266	1 028	884	36 954	3 258
1881	98	483	7 904	8 398	15 293	1 073	1 126	56 139	3 518
1882	106	534	8 033	8 171	16 280	1 126	1 081	34 580	3 518
1883	193	529	8 763	8 137	16 812	1 183	1 060	33 551	3 579
1884	180	593	9 560	8 109	16 964	1 354	1 209	32 268	3 429
1885	133	431	9 661	8 149	14 346	1 659	1 274	30 258	3 390
1886	(130)	(464)	(9 598)	(8 904)	(12 718)	(1 730)	(1445)	(24 004)	(3 772)

Cifre

<i>Cifre proporzionali</i>									
1879	0.45	1.20	23.46	29.24	41.57	2.96	3.45	117.10	11.64
1880	0.37	1.38	24.93	29.95	53.52	3.60	3.10	129.54	11.43
1881	0.34	1.69	27.77	29.50	53.73	3.77	3.95	126.99	12.37
1882	0.37	1.96	27.96	28.43	56.66	3.92	3.77	120.34	12.25
1883	0.67	1.82	30.21	28.05	57.95	4.07	3.66	115.65	12.33
1884	0.62	2.02	32.57	27.62	57.78	4.62	4.12	109.91	11.68
1885	0.45	1.45	32.53	27.44	48.30	5.59	4.29	101.88	11.41
1886	(0.44)	(1.56)	(32.32)	(29.98)	(42.82)	(5.83)	(4.86)	(80.82)	(12.70)

(a) Veggasi il Prospetto e la nota (b) a pag. 69.

leggi speciali. Solamente la categoria intitolata: « altri reati previsti dal Codice penale » presenta una diminuzione.

Venendo ai reati denunciati per i quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero, possiamo risalire al 1879; abbiamo cioè le cifre di otto anni.

UFFICI DEL P. M. NEGLI ANNI 1879-1886.

Omicidii qualificati	Omicidii semplici od improvvisi e fornicati con sussiegata morte	Altri reati contro le persone	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati	Altri reati contro le proprietà	Altri reati previsti dal Codice penale	Reati commessi col mezzo della stampa	Reati previsti da leggi speciali	Totale dei reati
1 861	3 924	55 190	255	4 489	48 980	65 555	5 307	574	21 410	273 251
1 671	3 551	53 692	196	3 947	56 021	70 738	3 811	603	22 659	290 432
1 523	3 152	55 422	183	3 121	41 681	59 815	4 005	659	20 936	264 529
1 592	2 922	57 564	131	2 522	40 511	59 652	3 908	648	20 110	263 019
1 444	2 925	60 071	113	2 221	38 024	53 618	4 183	812	20 038	260 276
1 475	2 843	61 831	113	1 972	34 284	53 765	4 705	679	17 942	253 275
1 401	2 753	57 378	134	1 975	31 229	53 009	4 562	868	16 631	242 841
(1 339)	(2 800)	(61 181)	(140)	(2 231)	(35 826)	(56 356)	(4 296)	(738)	(18 922)	(249 594)

effettive.

a 100,000 abitanti.

6.54	13.80	194.07	0.89	15.79	172.23	230.52	18.67	2.01	75.29	960.89
5.85	12.45	188.23	0.69	13.83	196.39	247.99	13.37	2.12	79.44	1018.16
5.35	11.08	194.74	0.64	10.97	146.45	210.17	14.07	2.32	73.57	929.48
5.54	10.17	200.33	0.46	8.77	140.99	207.63	13.61	2.25	69.99	915.37
4.97	10.08	207.06	0.38	7.65	131.06	195.16	14.41	2.79	69.14	897.17
5.02	9.69	210.59	0.39	6.72	116.77	183.12	15.03	2.31	61.10	832.61
4.72	9.27	193.19	0.45	6.65	115.25	180.50	15.36	2.92	53.00	817.65
(4.51)	(9.43)	(216.10)	(0.47)	(7.51)	(120.62)	(189.75)	(14.46)	(2.48)	(63.72)	(840.38)

Dall'esame del precedente prospetto risulta che i reati contro la sicurezza dello Stato sono diminuiti lievemente. Però questa classe di reati, per la stessa loro natura, e perchè insieme sono appena qualche centinaio, presentano qualche volta, da un anno all'altro variazioni brusche, senza accennare ad un aumento, nè ad una diminuzione costante.

I reati contro la religione dello Stato e gli altri culti aumentano di poco rispetto al 1885, ma si mantengono in un numero inferiore a quello degli anni 1881-1884.

Le ribellioni, violenze ed oltraggi contro depositari od agenti dell'autorità o della forza pubblica diminuiscono leggermente. Ciò malgrado, questa classe di reati accenna dall'80 in poi a crescere.

Gli altri reati contro la pubblica amministrazione sono in aumento; quelli contro la fede pubblica sono diminuiti negli ultimi due anni: da 15,266 nel 1880 e 15,293 nel 1881, da 16,280 nel 1882, 16,812 nel 1883 e 16,964 nel 1884, si discende a 12,718 nel 1886.

I reati contro il commercio aumentano dall'80 in poi; mentre erano circa 1028 nel 1880, sono ora saliti a 1730.

Aumentano pure i reati contro il buon costume, benchè in minore proporzione: 1126 nell'81, 1209 nell'84, 1274 nell'85, 1445 nell'86.

Per contro, è notevole la diminuzione dei reati contro la pubblica tranquillità, continuata dal 1880 in poi; mentre erano 36,954 nel 1880, questi reati furono 30,258 nel 1885 e 24,004 nel 1886, la cifra più bassa dell'intero periodo.

I reati contro l'ordine delle famiglie sono in aumento.

Gli omicidi qualificati diminuiscono: 1861 nel '79, 1671 nell'80, 1401 nell'85, 1339 nell'86.

Gli omicidi semplici presentano invece un leggiero aumento nell'ultimo anno (2800 nel 1886, invece di 2753 nel 1885); ma siamo sempre molto distanti dalle cifre del 1879 (3924) e del 1880 (3551).

Gli altri reati contro le persone sono cresciuti di numero, da 57,378 nell'85 a 64,181 nel 1886.

I reati contro le proprietà sono in generale cresciuti nell'ultimo anno: i furti qualificati, da 31,229 nell'85 a 35,826 nell'86. E tuttavia siamo sempre in condizioni meno infelici che nei primi anni del periodo, pel quale abbiamo le notizie abbastanza sicure.

Gli altri reati previsti dal Codice penale e quelli commessi col mezzo della stampa sono diminuiti in confronto al 1885.

Ma oltre l'andamento complessivo della criminalità in tutto il Regno, interessa di seguirne le variazioni da un compartimento all'altro: al quale scopo serve quest'altro prospetto, in cui sono distribuiti per compartimenti i reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero negli anni 1885 e 1886.

**REATI DENUNCIATI PEI QUALI PROVVIDERO GLI UFFICI
DISTRIBUITI PER**

SPECIE DEI REATI	Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Toscana		Emilia	
	Corti d'appello di Casale e Torino		Corte d'appello di Genova		Corti d'appello di Milano e Brescia		Corte d'appello di Venezia		Corti d'appello di Firenze e Lucca		Corti d'appello di Parma (con Modena e Bologna)	
	1885	1886 (cifre provvisorie)	1885	1886 (cifre provvisorie)	1885	1886 (cifre provvisorie)	1885	1886 (cifre provvisorie)	1885	1886 (cifre provvisorie)	1885	1886 (cifre provvisorie)
Reati contro la sicurezza dello Stato	5	13	7	12	12	4	5	3	70	68	2	2
Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	10	13	13	8	8	9	10	8	279	321	11	10
Reati contro la pubblica amministrazione	Ribellione, violenza contro depositari od agenti dell'autorità o della forza pubblica											
	625	696	463	441	711	709	840	913	210	226	686	633
Reati contro la pubblica amministrazione	Altri reati contro la pubblica amministrazione											
	546	645	227	271	378	394	477	506	613	1239	287	256
Reati contro la fede pubblica	1529	1773	978	642	1197	1177	1448	1240	706	678	1494	1199
Reati contro il commercio	281	231	71	100	257	222	158	173	..	94	110	13
Reati contro il buon costume	142	168	76	77	172	206	167	172	110	177	77	9
Reati contro la pubblica tranquillità	2721	2954	880	777	2358	1924	1729	1727	1680	560	2078	1833
Reati contro l'ordine delle famiglie	Omicidii qualificati											
	92	91	57	26	44	45	48	41	74	54	50	5
	Omicidii semplici o improvvisi e ferimenti con susseguita morte											
Reati contro le persone	136	117	76	57	42	61	81	58	121	138	87	7
	Altri reati contro le persone											
3235	3389	1999	1905	3601	4507	3362	3440	2852	3098	2201	237	
Reati contro le proprietà	Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio											
	9	13	7	3	5	4	7	8	..	2	3	
	Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine senza omicidio											
251	293	65	66	150	142	108	87	130	105	142	16	
Furti qualificati												
3651	4968	1442	1623	3580	3565	3817	4067	1727	1507	2797	263	
Altri reati contro le proprietà												
4214	4230	1827	1943	5387	5154	7288	6844	3140	3216	3724	371	
Reati previsti da altri titoli del Codice penale	289	250	182	138	533	418	419	401	350	272	181	10
Reati commessi col mezzo della stampa	48	69	33	35	69	111	57	63	121	73	88	5
Reati previsti da leggi speciali	1077	1713	926	849	1472	1774	2520	2860	875	1353	775	103
Totale	19074	21905	9129	9107	20171	20940	22697	22760	13241	13692	14923	1457

DEL PUBBLICO MINISTERO NEGLI ANNI 1885 E 1886
COMPARTIMENTI.

Marche ed Umbria		Lazio		Campania, Molise e Basilicata		Abruzzi		Puglie		Calabrie		Sicilia		Sardegna	
Corted'appello di Ancona (con Macerata e Perugia)		Corte d'appello di Roma		Corted'appello di Napoli (con Potenza)		Corte d'appello di Aquila		Corte d'appello di Trani		Corte d'appello di Catanzaro		Corti d'appello di Messina, Catania e Palermo		Corte d'appello di Cagliari	
1885	1886 (cifre prov. visorio)	1885	1886 (cifre prov. visorio)	1885	1886 (cifre prov. visorio)	1885	1886 (cifre prov. visorio)	1885	1886 (cifre prov. visorio)	1885	1886 (cifre prov. visorio)	1885	1886 (cifre prov. visorio)	1885	1886 (cifre prov. visorio)
7	9	10	12	2	2	2	..	1	1	10	4
12	11	2	4	28	29	11	13	7	6	25	21	11	5	4	6
363	392	696	897	1937	1793	324	516	784	282	558	606	1175	1174	286	321
252	247	404	409	1365	1298	370	388	392	428	943	1006	1274	1101	621	716
1180	745	506	500	1789	1511	646	594	625	478	331	399	1398	1310	459	436
57	59	52	95	363	284	29	36	88	98	32	42	129	130	32	34
60	54	108	100	132	117	28	38	39	40	43	62	80	81	40	62
1216	1027	1881	2332	7000	2222	865	1150	1578	1403	2511	2474	3147	3034	614	584
115	107	135	128	639	682	161	168	230	172	397	401	638	605	112	115
71	49	93	57	300	298	52	46	57	57	123	126	265	313	75	85
76	92	143	150	791	889	146	129	183	184	274	261	521	508	76	77
2547	2791	4223	4303	13200	16173	2951	3380	3359	3559	4560	4961	7680	8084	1608	1917
3	7	13	12	29	19	6	1	2	6	4	19	35	38	10	5
40	47	128	122	385	463	30	42	72	57	64	154	330	418	79	73
1128	1091	2148	1800	4525	4780	782	760	1643	1671	1799	1790	3587	3762	1603	1807
2370	2204	3167	4164	7133	8219	1800	2053	2104	2175	2967	3163	5816	6029	2642	2945
116	150	46	63	995	721	229	266	158	209	365	522	384	352	335	367
58	21	90	84	85	55	10	17	12	20	8	14	178	67	11	13
779	899	775	1031	2849	2808	560	737	642	619	1172	1024	1718	1654	491	507
10450	10002	14380	16327	43547	42703	9000	10334	11977	11464	16177	17049	28377	28669	9098	10070

Volendo seguire per ciascuna specie di reati le variazioni da un anno all'altro nel periodo istruttorio, invece che nel primo mo-

REATI PEI QUALI PROVVIDERO GLI UFFICI

ANNO	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	Ribellione, violenza ed oltraggi contro depositari od agenti dell'autorità o della forza pubblica.	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro il commercio	Reati contro il buon costume	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro l'ordine delle famiglie
1879	174	239	4 859	7 663	12 159	1 024	1 098	17 914	3 212
1880	98	261	4 354	8 279	15 401	999	834	18 449	3 021
1881	56	287	4 342	7 220	14 821	937	949	15 872	3 039
1882	60	346	4 926	6 929	16 117	956	959	14 725	3 058
1883	131	385	5 282	7 302	16 129	1 106	1 045	14 952	3 079
1884	123	358	6 681	7 101	16 340	1 123	1 095	15 623	3 046
1885	95	304	6 657	7 425	13 639	1 381	1 125	14 980	2 989
1886	(85)	(345)	(7 667)	(7 311)	(12 023)	(1 728)	(1 374)	(14 435)	(3 036)

Cifre

ANNO	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	Ribellione, violenza ed oltraggi contro depositari od agenti dell'autorità o della forza pubblica.	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro il commercio	Reati contro il buon costume	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro l'ordine delle famiglie
1879	0.61	0.84	17.09	26.95	42.76	3.60	3.86	63.00	11.29
1880	0.34	0.92	15.26	29.02	53.99	3.50	2.92	64.68	10.59
1881	0.19	1.01	15.26	25.37	52.08	3.29	3.33	55.77	10.68
1882	0.21	1.21	17.14	24.12	56.09	3.33	3.34	51.25	10.64
1883	0.45	1.33	18.21	25.17	55.60	3.81	3.60	51.54	10.61
1884	0.42	1.22	22.75	24.19	55.65	3.83	3.73	53.21	10.37
1885	0.32	1.02	22.41	25.00	45.92	4.65	3.79	50.44	10.06
1886	(0.29)	(1.16)	(25.82)	(24.62)	(40.48)	(5.82)	(4.63)	(48.60)	(10.22)

Cifre proporzionali

mento del processo penale rappresentato dalle denunce, presento quest'altro prospetto che riguarda gli Uffici d'istruzione:

D'ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1879-1886.

Omicidii qualificati	Omicidii semplici od improvvisi e ferimenti con susseguita morte	Altri reati contro le persone	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati	Altri reati contro le proprietà	Altri reati previsti dal Codice penale	Reati commessi col mezzo della stampa	Reati previsti da leggi speciali	Totale dei reati
----------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	------------------

effettive.

2 262	3 594	49 593	375	4 519	46 640	61 481	3 695	468	9 706	230 678
2 027	3 436	46 024	415	4 213	57 657	66 780	2 986	340	9 402	244 985
1 500	2 903	44 746	277	3 011	41 159	52 534	2 783	292	7 484	204 215
1 734	2 662	46 109	263	2 493	41 590	54 930	2 811	360	7 555	208 643
1 495	2 670	50 047	199	2 140	37 175	52 061	3 071	573	7 794	206 636
1 455	2 714	51 321	187	1 889	32 215	49 241	2 843	462	8 246	202 054
1 381	2 486	49 102	231	1 942	32 532	50 877	3 111	471	7 262	198 040
(1 385)	(2 492)	(54 720)	(183)	(1 931)	(33 407)	(53 162)	(3 426)	(958)	(8 583)	(203 251)

a 100,000 abitanti.

7.95	12.61	174.39	1.32	15.89	164.01	216.20	12.99	1.65	34.14	811.18
7.11	12.05	161.35	1.45	14.77	202.13	234.11	10.47	1.22	32.96	858.84
5.27	10.20	157.23	0.97	10.58	144.62	184.59	9.79	1.03	26.30	717.56
6.03	9.23	160.47	0.92	8.68	144.74	191.38	9.78	1.25	26.29	726.13
5.15	9.20	172.51	0.69	7.38	128.14	179.45	10.58	1.98	23.87	712.27
4.96	9.24	174.79	0.64	6.40	109.72	167.71	9.68	1.57	28.09	688.17
4.65	8.37	165.33	0.95	6.54	109.54	171.30	10.48	1.59	24.45	666.81
(4.66)	(8.39)	(181.24)	(0.62)	(6.50)	(112.48)	(179.00)	(11.54)	(3.23)	(28.97)	(701.19)

Passando ai reati giudicati, e cominciando da quelli sui quali pronunciarono i Pretori, ne dò notizia in due prospetti distinti, uno riguardante i reati giudicati (notizia che incomincia ad aversi solo dalla statistica del 1884), l'altro referentesi ai reati seguiti da condanna, nel quale prospetto il confronto può cominciare col 1879.

REATI GIUDICATI DAI PRETORI NEGLI ANNI 1884, 1885 E 1886.

SPECIE DEI REATI	Anno		
	1884	1885	1886 (cifre provvisorie)
<i>Cifre effettive.</i>			
Reati contro la pubblica tranquillità	24 495	23 374	(25 213)
Reati contro le persone { Ferite e percosse volontarie	54 147	51 566	(55 763)
Altri reati	32 270	32 007	(36 402)
Reati contro le proprietà { Furti campestri	24 360	31 507	(33 573)
Altri furti di competenza superiore rinviati per attenuanti	6 967	8 183	(8 703)
Altri reati	30 837	29 648	(31 359)
Altri reati previsti dal Codice penale	25 929	24 897	(24 842)
Reati previsti da leggi speciali	74 423	86 495	(94 730)
<i>Totale . . .</i>	273 428	287 677	(310 585)

Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.

Reati contro la pubblica tranquillità	83.43	78.70	(84.90)
Reati contro le persone { Ferite e percosse volontarie	184.42	173.62	(187.76)
Altri reati	109.91	107.77	(122.57)
Reati contro le proprietà { Furti campestri	82.97	106.08	(113.04)
Altri furti di competenza superiore rinviati per attenuanti	23.73	27.55	(29.30)
Altri reati	105.02	99.83	(105.59)
Altri reati previsti dal Codice penale	88.31	83.83	(83.64)
Reati previsti da leggi speciali	253.47	291.23	(318.95)
<i>Totale . . .</i>	931.26	968.62	(1045.75)

REATI SEGUITI DA CONDANNA PRESSO I PRETORI NEGLI ANNI 1879-1886.

ANNO	Reati contro le persone	Furti campestri	Altri reati contro le proprietà	Reati di altra natura previsti dal Codice penale	Reati previsti da leggi speciali	Totale dei reati (a)		
						Delitti	Contravvenzioni	In complesso

Cifre effettive.

1879	55 662	19 969	28 012	37 262	52 654	103 502	90 057	193 559
1880	56 392	26 986	33 006	36 974	57 097	115 728	94 727	210 455
1881	53 864	22 458	25 742	31 760	55 464	98 790	90 498	189 288
1882	55 505	22 708	27 890	33 492	56 941	100 640	95 896	196 536
1883	50 549	20 777	24 453	30 418	55 751	93 379	88 572	181 951
1884	61 346	19 507	26 125	36 455	59 769	119 345	83 857	203 202
1885	59 286	23 448	25 297	36 137	68 854	213 022
1886	(65 495)	(25 393)	(26 746)	(39 159)	(76 643)	(233 436)

Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.

1879	195.74	70.22	98.51	131.03	185.16	363.93	316.73	680.66
1880	197.69	94.61	115.71	129.62	200.16	405.71	332.08	737.79
1881	189.26	78.91	90.45	111.60	194.89	347.12	317.99	665.11
1882	193.17	79.03	97.07	116.56	198.17	350.26	333.74	684.00
1883	174.24	71.62	84.31	104.85	192.17	321.83	305.31	627.19
1884	208.94	66.44	88.98	124.13	203.59	406.47	285.61	692.08
1885	199.62	78.95	85.18	121.67	231.83	717.25
1886	(220.52)	(85.50)	(90.05)	(131.85)	(258.06)	(785.98)

(a) La distinzione dei reati giudicati dai pretori, in delitti e contravvenzioni, non fu più chiesta dopo il 1884, perchè non si aveva la certezza che potesse essere fatta esattamente.

Come già si è osservato per le denunce, anche il numero dei reati giudicati aumenta nel 1886 in confronto del 1885 per quasi tutte le specie.

La gravità però delle infrazioni punite dal Pretore non è cresciuta, come ne è cresciuto il numero, poichè le proporzioni dei condannati al carcere o ad altre pene detentive (con o senza multa) e dei condannati alla sola multa, sono pressochè eguali, mentre crescono nel 1886 in confronto del 1885 i condannati a sole pene di polizia, come risulta dal prospetto seguente.

CONDANNATI DAI PRETORI NEGLI ANNI 1880-1886.

ANNO	CONDANNATI					
	al carcere, all'esilio, al confino, alla custodia, al ricovero forzato, ecc. con o senza multa		alla sola multa		a sole pene di polizia	
	cifre effettive	ogni 100 con- dannati	cifre effettive	ogni 100 con- dannati	cifre effettive	ogni 100 con- dannati
1880.	68 785	26.25	24 129	9.21	169 121	64.54
1881.	55 185	23.82	20 548	8.87	155 932	67.31
1882.	53 581	22.72	23 253	9.86	158 974	67.42
1883.	53 051	22.81	22 544	9.60	155 999	67.50
1884.	59 594	23.38	25 247	9.90	170 089	66.72
1885.	64 459	23.57	26 132	9.56	182 872	66.87
1886.		(86 955)	(30.97)		193 854	69.03

Quanto ai reati giudicati dai Tribunali, non starò a tediare i colleghi rilevando per le loro varie specie, le variazioni del 1886 in confronto degli anni precedenti; esse risultano dal prospetto che segue.

REATI GIUDICATI PRESSO I TRIBUNALI

ANNO	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	Ribellione, violenze ed oltraggi contro i possessori ed agenti dell'autorità o della forza pubblica	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro il commercio	Reati contro il buon costume	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro l'ordine delle famiglie
1879	26	122	3 159	2 804	1 240	354	498	17 233	803
1880	10	109	4 153	2 677	1,658	438	534	20 054	924
1881	14	146	4 659	2 848	1 374	394	615	19 840	910
1882	22	220	4 443	2 510	1 284	424	646	18 910	945
1883	23	139	4 644	2 225	1 263	372	640	17 827	994
1884	56	152	4 636	2 327	1 269	512	652	16 320	953
1885	16	73	3 400	1 253	1 168	530	538	13 434	860
1886	(20)	(51)	(3 522)	(1 398)	(1 096)	(611)	(554)	(12 051)	(854)

Cifre

1879	0.09	0.43	11.11	9.86	4.33	1.24	1.75	60.60	2.82
1880	0.04	0.38	14.56	9.38	5.81	1.54	1.87	70.30	3.24
1881	0.05	0.51	16.37	10.01	4.83	1.38	2.16	69.71	3.20
1882	0.08	0.77	15.46	8.74	4.47	1.48	2.25	65.81	3.29
1883	0.07	0.48	16.00	7.67	4.35	1.28	2.20	61.45	3.43
1884	0.20	0.52	15.79	7.93	4.32	1.74	2.22	55.58	3.25
1885	0.05	0.25	11.45	4.22	3.93	1.78	1.81	45.23	2.90
1886	(0.07)	(0.17)	(11.86)	(4.71)	(3.69)	(2.06)	(1.86)	(40.58)	(2.88)

Cifre proporzionali

(a) I dati dal 1879 al 1884 comprendono anche i reati giudicati in grado d'appello, quelli de-

CORREZIONALI NEGLI ANNI 1879-1886 (a).

Omicidii qualificati	Omicidii semplici od improvvisi e ferimenti con susseguita morte	Altri reati contro le persone	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati	Altri reati contro le proprietà	Altri reati previsti dal Codice penale	Reati commessi col mezzo della stampa	Reati previsti da leggi speciali	Totale dei reati
----------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	------------------

effettive

53	290	17 607	21	225	7 163	14 655	937	301	12 471	79 962
61	240	17 594	25	241	10 152	18 648	1 359	234	14 029	93 170
35	226	18 424	26	206	7 486	16 733	1 317	259	12 684	88 196
41	260	17 020	15	140	7 256	15 982	1 100	336	11 517	83 131
25	253	18 200	9	144	6 689	14 490	1 169	341	11 413	80 860
18	238	18 702	14	123	6 361	13 583	1 293	286	10 391	77 916
14	188	10 724	11	171	6 239	8 663	603	269	7 198	55 352
(42)	(265)	(10 392)	(14)	(130)	(6 575)	(8 543)	(662)	(355)	(7 497)	(54 632)

a 100,000 abitanti.

0.19	1.02	61.92	0.07	0.79	25.19	51.54	3.29	1.06	43.86	281.19
0.22	0.84	61.68	0.09	0.84	35.59	65.37	4.76	0.93	49.18	326.62
0.12	0.79	64.74	0.09	0.72	26.30	58.80	4.63	0.91	44.57	309.89
0.14	0.90	59.23	0.05	0.49	25.25	55.62	4.04	1.17	40.08	280.32
0.09	0.87	62.74	0.03	0.50	23.06	49.95	4.03	1.18	39.34	278.72
0.06	0.91	63.70	0.05	0.42	21.66	46.26	4.40	0.97	35.39	265.37
0.05	0.63	36.11	0.04	0.58	21.01	29.17	2.03	0.91	24.24	186.37
(0.14)	(0.89)	(34.99)	(0.05)	(0.44)	(22.14)	(28.76)	(2.23)	(1.19)	(25.24)	(183.95)

1885 e del 1886 invece comprendono solo i reati giudicati in 1° istanza.

Non sarà inutile aggiungere, come si è fatto per i Pretori, un'altra tabella indicante le varie specie di pene inflitte anno per anno. Anche per i giudizi dei Tribunali veniamo alla conclusione, che la gravità dei reati non è cresciuta, poichè non sono aumentati i condannati al carcere; l'aumento si verifica soltanto per le pene di polizia.

CONDANNATI DAI TRIBUNALI CORREZIONALI IN PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
NEGLI ANNI 1881-1886.

ANNO (a)	CONDANNATI					
	al carcere con o senza multa		alla multa e ad altre pene correzionali		a sole pene di polizia	
	cifre effettive	ogni 100 con- dannati	cifre effettive	ogni 100 con- dannati	cifre effettive	ogni 100 con- dannati
1881	53 885	81.34	6 785	10.24	5 579	8.42
1882	50 106	81.46	6 009	9.77	5 394	8.77
1883	47 273	80.93	5 984	10.24	5 157	8.83
1884	41 995	81.56	4 898	8.88	5 275	9.56
1885	43 042	81.05	5 820	10.97	4 240	7.98
1886	(41 837)	(80.98)	(5 275)	(10.21)	(4 553)	(8.81)

Per le Corti di assise ho limitato il confronto delle varie specie di reati agli anni 1879-1885, escludendo il 1886, per la ragione che le differenze tra i prospetti sommari e la statistica definitiva sono soprattutto grandi per questa parte; anzi solo in questa parte esse

(a) Per il 1880 le notizie sono date complessivamente per gli imputati giudicati in primo grado ed in grado d'appello e non sono quindi comparabili con quelle deg'anni successivi.

sono veramente grandi. Inoltre i prospetti sommari non presentano la stessa classificazione delle statistiche analitiche, e saremmo costretti perciò a fare dei raggruppamenti, che renderebbero il confronto anche meno preciso.

REATI GIUDICATI PRESSO LE CORTI

ANNO	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	Ribellione, violenze ed oltraggi contro depositari od agenti dell'autorità o della forza pubblica	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro il commercio	Reati contro il buon costume	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro l'ordine delle famiglie
1879	62	..	69	99	446	22	67	188	254
1880	1	2	86	134	634	42	89	312	275
1881	1	91	132	594	37	101	315	284
1882	2	5	97	137	626	37	130	328	263
1883	5	4	98	151	697	40	105	396	260
1884	2	5	63	127	514	59	125	401	329
1885	3	73	118	667	31	139	477	318

Cifre

<i>Cifre proporzionali</i>									
1879	0.22	..	0.24	0.35	1.57	0.08	0.23	0.66	0.89
1880	0.01	0.30	0.47	2.22	0.15	0.31	1.09	0.97
1881	0.32	0.46	2.09	0.13	0.26	1.11	1.00
1882	0.01	0.02	0.34	0.48	2.18	0.13	0.45	1.14	0.92
1883	0.02	0.01	0.33	0.53	2.40	0.14	0.36	1.37	0.90
1884	0.01	0.02	0.22	0.44	1.75	0.20	0.43	1.37	1.09
1885	0.01	0.25	0.40	2.25	0.10	0.47	1.61	1.07

D'ASSISE NEGLI ANNI 1879-1885.

Omicidii qualificati	Omicidii semplici od improvvisi e ferimenti con susseguita morte	Altri reati contro le persone	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati	Altri reati contro la proprietà	Altri reati previsti dal Codice penale	Reati commessi col mezzo della stampa	Reati previsti da leggi speciali	Totale dei reati
----------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	------------------

effettive.

770	2 045	417	112	816	1 658	350	..	34	4	7 413
882	2 000	550	118	971	2 042	625	26	17	1	8 807
817	1 971	513	142	755	2 046	529	7	11	5	8 351
763	1 688	533	104	565	1 629	547	8	4	2	7 468
757	1 539	533	110	591	1 588	561	5	2	3	7 445
672	1 524	505	66	540	1 262	440	20	..	4	6 668
776	1 546	603	80	460	1 302	434	10	..	4	7 041

a 100,000 abitanti.

2.71	7.19	1.47	0.39	2.87	5.83	1.23	..	0.12	0.01	26.06
3.09	7.01	1.93	0.41	3.41	7.16	2.19	0.09	0.06	..	30.87
2.87	6.93	1.60	0.50	2.65	7.19	1.86	0.02	0.03	0.02	29.34
2.65	5.87	1.85	0.36	1.97	5.67	1.90	0.03	0.01	0.01	25.99
2.61	5.31	1.84	0.38	2.04	5.47	1.98	0.01	..	0.01	25.66
2.29	5.22	1.70	0.23	1.84	4.30	1.50	0.07	..	0.02	22.71
2.61	5.21	2.03	0.27	1.55	4.38	1.46	0.03	..	0.01	23.71

Innanzi di finire, credo che non riusciranno discare alcune altre notizie circa l'esito dei giudizi, le qualità personali (sesso ed età) e la recidività degli imputati.

Quanto all'esito dei giudizi, le proporzioni dei prosciolti e dei condannati sono pressochè uguali da un anno all'altro, non solo, ma anche presso le varie Magistrature.

ESITO DEI GIUDIZI PRESSO I PRETORI, I TRIBUNALI E LE CORTI D'ASSISE
NEGLI ANNI 1879-1886.

ANNO	Imputati			
	prosciolti		condannati	
	cifre effettive	ogni 100 giudicati	cifre effettive	ogni 100 giudicati
<i>Pretori (a).</i>				
1879	96 803	29.46	231 735	70.54
1880	102 956	28.21	262 035	71.79
1881	96 912	29.49	231 665	70.51
1882	102 444	30.29	235 808	69.71
1883	103 206	30.73	232 594	69.27
1884	92 466	26.53	254 930	73.16
1885	100 938	26.88	273 463	72.81
1886	(110 339)	(28.21)	(280 809)	(71.79)

<i>Tribunali (b).</i>				
1881	21 748	24.55	66 244	74.79
1882	18 984	23.44	61 509	75.96
1883	16 851	22.23	58 414	77.05
1884	16 937	23.31	55 168	75.94
1885	16 917	23.98	53 103	75.27
1886	(17 067)	(24.83)	(51 665)	(75.17)

<i>Corti d' assise.</i>				
1879	2 336	24.97	7 109	75.03
1880	2 776	26.24	7 805	73.76
1881	2 680	25.86	7 684	74.14
1882	2 163	26.29	6 065	73.71
1883	2 425	29.84	5 702	70.16
1884	2 222	29.50	5 311	70.30
1885	2 409	30.41	5 513	69.59
1886	(2 073)	(29.19)	(5 029)	(70.81)

(a) Per gli anni 1884, 1885 e 1886, avendosi notizia separata degli imputati dimesi per incompetenza, il totale dei prosciolti e dei condannati non è eguale, come per gli anni precedenti, al totale dei giudicati dal Pretori quale risulta dal prospetto a pag. 80.

(b) Per gli anni 1879 e 1880 si ha notizia dell'esito del giudizio* per gli imputati giudicati in primo ed in secondo grado complessivamente, e non è quindi paragonabile con quella degli anni successivi.

Il numero dei condannati presso le Corti d'assise non è comparativamente molto inferiore a quello osservato presso i Pretori: 72 % circa presso le Corti, 75 presso i Tribunali, 71 presso i Pretori. Non sembra adunque che presso le Corti d'assise si giudichi con minore severità che presso gli altri Magistrati.

Quanto ai minorenni il loro numero, per ciò che si può giudicare dai pochi anni pei quali si hanno i dati, rimane pressochè invariato. Essi sono, come del resto è ovvio, in maggior numero portati al giudizio davanti i Pretori ed ai Tribunali, che non davanti alle Corti di assise, e precisamente: 24 % e 20 % presso le due prime Magistrature e circa 15 % presso le Assise. Notiamo che la divisione per età riguarda i *giudicati* dai Tribunali e i *condannati* dai Pretori e dalle Corti d'assise.

**IMPUTATI GIUDICATI E CONDANNATI NEGLI ANNI 1880-85 DIVISI PER ETÀ,
SOTTO I 21 ANNI E DA 21 ANNI IN SU (a).**

ANNO	Pretori (b)				Tribunali (c)				Corti d'assise (d)			
	Imputati condannati				Imputati giudicati				Accusati condannati			
	minorenni		maggiorenni		minorenni		maggiorenni		minorenni		maggiorenni	
	cifre effettive	ogni 100 condannati	cifre effettive	ogni 100 condannati	cifre effettive	ogni 100 giudicati	cifre effettive	ogni 100 giudicati	cifre effettive	ogni 100 condannati	cifre effettive	ogni 100 condannati
1880	1 434	15.78	7 653	84.22
1881	1 197	13.68	7 556	86.32
1882	982	13.87	6 100	86.13
1883	1 048	15.78	5 598	84.22
1884	63 108	24.76	191 822	75.24	895	17.78	4 138	82.22
1885	63 588	23.25	209 875	76.75	14 067	20.11	55 875	79.83	811	15.82	4 317	84.18

(a) Manca nei Prospetti sommari la divisione degli imputati per età; perciò non si possono dare le cifre del 1886, le quali si avranno soltanto nel volume della statistica definitiva.

(b) Mancano queste notizie per gli anni anteriori al 1884.

(c) Per i Tribunali le notizie degli anni 1880-1884 si riferiscono agli imputati giudicati così in primo come in secondo grado e non sono quindi paragonabili con quelle dell'anno 1885.

(d) Riguardo ai condannati dalle Corti di assise, bisogna distinguere gli anni 1884 e 1885 dai precedenti. Nel periodo 1880-83 essi sono contati tante volte quanti sono i crimini od i delitti per i quali vennero condannati, negli anni 1884 e 1885 sono invece contati una sola volta, qualunque sia il numero dei reati commessi. Per tutti gli anni, dal 1880 al 1885, sono compresi tanto i condannati in contumacia che quelli in contraddittorio. Avvertasi inoltre che per gli anni 1880-82 sono compresi fra i condannati anche quelli che lo furono in grado di rinvio dalle Corti di cassazione ovvero di opposizione a sentenza contumaciale o di purgazione di contumacia.

Riguardo al sesso, le donne sono in proporzione maggiore davanti ai Pretori, che davanti ai Tribunali ed alle Corti.

Per uno studio completo sulla delinquenza femminile bisognerebbe poter vedere altresì per quali specie di reati delinquono di più e per quali meno; ma la divisione degli imputati per sesso in relazione alle singole specie di reati si ha soltanto per le Corti d'assise, non per i giudizi dei Tribunali e dei Pretori. Oltre a ciò la divisione per sesso è fatta, nei giudizi dei Tribunali, per gli imputati giudicati, e nei giudizi dei Pretori e delle Corti d'assise, per i condannati.

IMPUTATI GIUDICATI NEGLI ANNI 1880-85 DIVISI PER SESSO (a).

ANNO	Pretori (b)				Tribunali (c)				Corti d'assise (d)			
	Imputati condannati				Imputati giudicati				Accusati condannati			
	maschi		femmine		maschi		femmine		maschi		femmine	
	cifre effettive	ogni 100 condannati	cifre effettive	ogni 100 condannati	cifre effettive	ogni 100 giudicati	cifre effettive	ogni 100 giudicati	cifre effettive	ogni 100 condannati	cifre effettive	ogni 100 condannati
1880	8 630	94.73	480	5.27
1881	8 379	94.73	466	5.27
1882	6 735	94.20	415	5.80
1883	6 301	94.72	351	5.28
1884	208 247	81.69	46 683	18.31	4 759	94.00	304	6.00
1885	225 400	82.42	48 063	17.58	64 503	92.22	5 439	7.78	4 836	94.09	304	5.91

(a) Manca nei prospetti sommari la divisione degli imputati per sesso; perciò non si possono dare le cifre del 1886, le quali si avranno soltanto nel volume della statistica definitiva.

(b) Veggasi la nota (b) alla pagina precedente.

(c) Id. (c) Id.

(d) Id. (d) Id.

La constatazione della recidività è sempre una cosa difficilissima. La nostra Commissione se ne è occupata più volte, ma dovrà prendere nuovamente in esame gli ostacoli che vi si oppongono. Per ora, dalle cifre raccolte si deducono le proporzioni seguenti, le quali, pei giudizi dei Tribunali, riguardano gli imputati giudicati, e per i Pretori e le Corti d'assise quelli condannati. A cominciare dal 1887, coll'attuazione dei nuovi registri giornalieri presso le cancellerie, si avranno notizie uniformi per tutte le Magistrature.

RECIDIVITÀ DEGLI IMPUTATI GIUDICATI NEGLI ANNI 1880-86.

ANNO	Pretori (a)		Tribunali (b)		Corti d'assise (c)	
	Condannati recidivi		Giudicati recidivi		Condannati recidivi	
	c fre effettive	ogni 100 condannati	cifre effettive	ogni 100 giudicati	cifre effettive	ogni 100 condannati
1880.	1 684	21.58
1881.	2 041	26.56
1882.	1 749	28.84
1883. . . .	14 428	6.20	1 680	29.43
1884. . . .	17 207	6.75	1 663	32.85
1885. . . .	19 521	7.14	19 502	27.64	1 784	34.71
1886. . . .	(21 898)	(7.80)	(19 270)	(27.86)	(1 547)	(30.76)

Secondo questa tabella, il numero dei recidivi apparisce in aumento per i condannati dalle Assise: si osserva però nel 1886 una diminuzione in confronto all'anno precedente.

Sopra questo tema gravissimo della recidiva, gioveranno le indagini speciali che, sulla proposta dell'onorevole Canonico, la Commissione ha deciso di fare.

(a) La notizia dei condannati recidivi manca nei giudizi pretoriali, per gli anni anteriori al 1883.

(b) Vedi la nota (c) a pagina 107.

(c) Id. (d) Id.

FERRI. Ringrazia il collega Bodio per l'interessante e lucidissima relazione, la quale ha illustrato con molta dottrina il movimento della delinquenza nel 1886. A lui però rimane un dubbio così grave sulla attendibilità delle cifre riguardanti quell'anno, che non gli permette di formulare conclusioni sicure, nè di fare opportuni raffronti.

Egli aveva, per studi suoi particolari, paragonato i prospetti sommari degli affari penali per l'anno 1886 con quelli per l'anno 1885, e da questo confronto aveva rilevato notevoli differenze di aumento nel 1886; quando, avute le cifre del 1885, quali risultano dalla statistica annuale, ebbe a riscontrare così gravi correzioni rispetto alle cifre dello stesso anno date nei prospetti sommari, di cui egli si era valso, che quasi tutto il suo studio rovinò.

Tralasciando molte altre, di minor conto, si fermerà su due di queste correzioni per mostrare qual fede meritino le cifre dei prospetti sommari. In quelli del 1885 si legge che furono denunciati agli uffici del Pubblico Ministero 1353 omicidi qualificati: questa cifra fu rettificata in 1401; vi è quindi una differenza in più di 48 omicidi qualificati. Ora, secondo la relazione del Bodio, nel decorso anno si sarebbero denunciati 1339 omicidi qualificati: ma che valore può avere questa cifra se ancora non è definitiva, e se può essere corretta, come nel caso analogo avvenne per quella del precedente anno 1885?

Passando ai reati giudicati dalle Corti d'assise il numero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* era nel 1885 di 5794; quello rettificato è di 7041, differenza in più di 1247 reati giudicati: non si è quindi sicuri che la cifra di 5613 reati giudicati dalle Corti di assise nell'anno 1886 sia esatta, e non debba essere anch'essa rettificata.

Da ciò risulta chiaramente come dalle cifre raccolte nei prospetti sommari non si possano fare deduzioni sicure. La Commissione dovrebbe occuparsi di questo inconveniente, e cercare i rimedi affinchè non si riproduca, chè altrimenti sarebbe pur troppo giustificato lo scetticismo di molti per la statistica giudiziaria.

Venendo più particolarmente ai dati del 1886, egli si sarebbe trovato dinanzi ad un fatto statistico che non riesce a spiegare. Dalla relazione Bodio si desume che vi fu un aumento nei reati denunciati direttamente ai Pretori e che essi ritennero di propria competenza; nell'anno 1885 furono 271,535, nel decorso anno

302,243. Così pure si ha aumento nei reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero: 242,841 nel 1885, 249,594 nel 1886: aumento quindi di 6753. Ora, se non avvengano fatti perturbatori nell'istruttoria il dato iniziale dei reati denunciati dovrebbe riverberarsi in tutte le fasi del processo, e si dovrebbero quindi riscontrare degli aumenti nelle cifre parziali dei giudizi nei loro diversi gradi.

Invece i Tribunali correzionali, nell'anno 1886, giudicarono 54,632 reati con diminuzione in confronto all'anno precedente, in cui furono 55,352; le Corti d'assise giudicarono 5613 reati con diminuzione in confronto all'anno 1885 nel quale se ne ebbero 7041. Si ha quindi per l'anno 1886 un aumento nel totale dei reati denunciati ed una diminuzione nel numero dei giudicati sempre in confronto all'anno 1885. La ragione d'un tal fatto potrebbe trovarsi soltanto nelle circostanze che avrebbero potuto influire sulla diminuzione dei giudizi: all'attività, cioè, del Pubblico Ministero, all'aumento degli autori ignoti, ed ai rinvii. Ma relativamente all'attività degli uffici del Pubblico Ministero questa non fu minore nell'anno 1886 in confronto all'anno 1885, avendo essi esaurito un numero di procedimenti pressochè eguale nei due periodi, ed avendo al 31 dicembre 1886 lasciato un arretrato quasi eguale a quello dell'anno 1885. Dal Pubblico Ministero furono mandati all'archivio per inesistenza di reato nel 1886 18,665, nel 1885 20,895 procedimenti: furono rinviati al giudizio del Pretore nell'anno 1886 12,700 procedimenti, mentre nel precedente anno la cifra dei rinvii era stata di 11,700.

Relativamente alle istruttorie, nell'anno 1886, 136,000 furono quelle per le quali gli autori erano noti, 48,000 quelle in cui rimasero ignoti, mentre nell'anno 1885 le prime furono 130,000 e 48,000 le seconde. Il numero degli imputati per i quali gli Uffici d'Istruzione dichiararono non farsi luogo a procedimento nell'anno 1886 fu di 64,939 mentre nel 1885 fu di 62,155, differenza anche questa insufficiente per spiegare il fatto in esame.

Rispetto ai giudizi dei Tribunali correzionali e delle Corti di assise importa tener conto degli arretrati: i primi nell'anno 1885 lasciarono una pendenza di 5018, nell'anno 1886 di 5032; le seconde nel 1885 di 1195, nel 1886 di 1339.

Ciò posto egli non saprebbe come spiegare la contraddizione che a lui sembra infirmare tutte le cifre del movimento della delin-

quenza nel 1886, cioè aumento di reati denunciati e contemporanea diminuzione di reati giudicati in confronto dell'anno precedente.

Farà ancora un'ultima osservazione. Attesa la diminuzione in confronto al 1885 dei reati giudicati dalle Corti d'assise, è davvero grande il numero degli accusati minorenni giudicati per crimini. Questo fatto poi non lo si può apprezzare indipendentemente dall'altro dell'aumento della correzionalizzazione, poichè ritenuto che molti reati sono correzionalizzati appunto per la minor età degli accusati, è tanto più notevole l'aumento proporzionale dei minorenni giudicato dalle Corti di assise, mentre diminuiscono gli adulti.

PRESIDENTE. Avverte che le osservazioni del collega Ferri si dividono in due ordini distinti, l'uno relativo alla critica sull'esattezza dei raccolti dati statistici, l'altro sulle induzioni che se ne possono trarre in rapporto al movimento della criminalità.

Propone si cominci a discutere il primo punto per avere dilucidazioni dall'ufficio della statistica e dal Comitato.

LUCCHINI. Circa l'attendibilità dei dati, esprime il desiderio che la Direzione della Statistica ricerchi le cagioni dalle quali dipendono le differenze osservate fra le cifre dei prospetti sommari e quelle dei volumi analitici, non sapendosi spiegare come sussistano tali differenze, essendo una sola e medesima la fonte cui attingono entrambi.

COSTA. Egli non contesta quanto ebbe a dire il collega Ferri, cioè essere difficile, per non dire impossibile, di formarsi un criterio sicuro sul movimento della criminalità per l'anno 1886 stando ai dati finora raccolti, quando ancora vi è dubbio sull'esattezza dei medesimi e non è escluso che possano essere modificati, come avvenne per alcuni di quelli del 1885.

Alcuni fatti che possono dare luogo ai lamentati inconvenienti, si spiegano ricordando il modo ed il tempo nel quale devono, a' termini dell'organico giudiziario, fare le loro relazioni statistiche i rappresentanti del Pubblico Ministero, tempo e modo tali che non permettono loro di avere dati precisi.

Il Governo, preoccupandosi di questo stato anormale di cose, si studiò di portarvi dei rimedi, ma inutilmente. Si suggerì talora di fare il discorso sui dati statistici riferentisi agli undici mesi del-

l'anno, salvo a completarli poi pel mese di dicembre: si pensò pure di valersi dei dati di tutti i dodici mesi, ma cominciando dal 1° dicembre dell'anno precedente e terminando col 30 novembre.

Ad ogni modo è impossibile avere nei primi giorni di gennaio dei dati precisi sul movimento dei procedimenti durante il mese di dicembre, quando si sa che la trattazione degli affari in questo mese è maggiore in confronto degli altri, spiegando il magistrato maggiore attività per lasciare il minor numero possibile di pendenze al nuovo anno.

E per quanto si cerchi poi di rettificare i dati raccolti, con grande difficoltà e ripugnanza il magistrato ritorna su di essi, e le correzioni sono per lo più fatte da un funzionario di cancelleria. E non è a maravigliarsi se per questa condizione di cose imperfetta e fittizia egli perde la coscienza della responsabilità del proprio lavoro, e facilmente trascorre o lascia trascorrere nella negligenza e nell'errore.

Relativamente poi alle notizie degli affari trattati dalle Corti di assise ed alle notevoli differenze riscontrate fra i dati dei prospetti sommari e quelli delle statistiche annuali, bisogna tener conto di una circostanza che può riuscire a spiegarle. Presso le Corti d'assise non vi sono i registri giornalieri, ma registri quindicinali nei quali vengono raccolte tutte le notizie relative alle cause trattate nella quindicina, notizie che esigono uno spoglio esatto e preciso, il quale viene appunto fatto dallo stesso ufficio centrale di statistica giudiziaria. Ora avviene che, mancando i registri giornalieri e, attesa la ristrettezza del tempo, tralasciandosi di fare o facendo incompletamente lo spoglio delle ultime quindicine dell'anno, si abbiano qui, più che per tutte le altre magistrature, dati incompleti e manchevoli.

Da questo stesso inconveniente però si trae un argomento per lodare il nuovo ordinamento dato alle statistiche giudiziarie coi registri giornalieri. Con questi registri si evitano occasioni di gravi errori, poichè le differenze tra le cifre dei prospetti sommari e quelle della statistica annuale sono appunto poco numerose e di poco momento per tutti quei dati che vengono raccolti col mezzo di essi.

Conoscendo intanto le ragioni delle gravi discordanze verificate sui dati relativi alle Corti d'assise, esse si potranno facilmente togliere.

Non si deve dunque insinuare nel pubblico la sfiducia, ma cercar piuttosto il modo di levar di mezzo tutte quelle imperfezioni che via via si riscontrano ed attendere così con cura assidua a migliorare l'ordinamento della statistica giudiziaria.

Non è certo cosa bella, nè opportuna, che si abbiano cifre diverse per una medesima notizia; ma l'impressione penosa scema di gran tratto quando esse sono presentate avvertendo il valore proprio di ciascuna, giacchè in fronte ai prospetti sommari è appunto stampata un'avvertenza che accenna alle modificazioni che le cifre date in essi potranno subire più tardi.

Il collega Ferri ha accennato altresì ad un fatto, il quale può fare impressione alla Commissione; ha cioè avvertito che, mentre nell'anno 1886 si riscontra un aumento nel numero dei reati denunciati, vi è invece una diminuzione in quello dei reati giudicati, e che la differenza nei due numeri non si può spiegare per fatti che possano aver perturbato l'andamento delle istruttorie dei processi penali.

Non è possibile fare all'improvviso un sottile riscontro delle cifre addotte dal professore Ferri; pure gli sembra che questi abbia paragonato dati non perfettamente omogenei e non abbia tenuto conto di alcune avvertenze essenziali.

Nel 1886 furono denunciati ai Pretori 302,243 reati che essi ritennero di propria competenza; nello stesso periodo di tempo essi giudicarono 310,585 reati; la differenza di 8342 fra i reati denunciati e quelli giudicati, rappresenta precisamente quelli rinviati al loro giudizio dalle Autorità superiori: e quindi rispetto ai Pretori il fatto accennato dal Ferri trova la sua naturale spiegazione.

Gli Uffici del Pubblico Ministero provvidero nel 1886, su 249,594 denuncie, mentre nel 1885 queste erano state 242,841: in queste cifre sono compresi i procedimenti mandati all'archivio, i reati di competenza dei Pretori, Tribunali, Corti d'assise, e quelli di competenza di Autorità diverse dalla giudiziaria ed infine i reati giudicati con citazione diretta.

Quanto agli Uffici di Istruzione, essi provvidero per 208,251 reati, mentre nel 1885 questi non erano stati che 198,040. Un tale aumento è pressochè uguale alla differenza che si riscontra fra i reati denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero nell'anno 1886 (226,392), e quelli nell'anno 1885 (219,041).

I Tribunali correzionali nel decorso anno giudicarono 54,632 reati, mentre nel 1885 ne giudicarono 55,352; le Corti d'assise nel 1886 giudicarono 5613 reati, mentre nel 1885 ne giudicarono 7041.

Ora per istudiare la relazione fra i reati denunciati e quelli giudicati, sarebbe necessario di poter seguire in ogni sua fase il movimento delle istruttorie e vedere per quanti reati il magistrato abbandonò il procedimento e per quanti lo proseguì: ma siccome le notizie sull'esito delle istruttorie sono date per imputati, non per reati, manca il mezzo di riscontrare in modo diretto se veramente esista la contraddizione notata dal professore Ferri: questo studio può farsi mediante calcoli ed induzioni che non possono essere improvvisati e che si riserva di presentare alla Commissione.

LUCCHINI. Avverte che per spiegare la differenza fra il numero dei reati denunciati e quelli giudicati, bisogna tener conto anche dell'altro fattore dato dai rinvii ai Pretori. Questo dato si desume dalle statistiche analitiche.

FERRI. In proposito alle osservazioni del collega Lucchini avverte che, se i Pretori nel 1886 giudicarono 310,585 reati, mentre nel 1885 ne giudicarono 287,677, non si deve trascurare l'altro dato di fatto, che cioè vi fu un aumento corrispondente anche nel numero dei reati denunciati ai Pretori, numero che nel 1886 fu di 302,243, mentre nel 1885 era stato di 271,535. E però anche una tal ragione non sarebbe sufficiente per rimuovere l'obbiezione mossa da lui.

CUCCIA. È dovere della Commissione e dell'ufficio di statistica ricercare le ragioni che spieghino la differenza fra il primitivo numero dei reati giudicati dalle Corti d'assise nel 1885 e quello successivamente corretto.

Una correzione così rilevante fa sorgere un grave dubbio circa l'esattezza della cifra data per il 1886, di 5613 reati giudicati dalle Corti d'assise.

PRESIDENTE. Poichè il collega Lucchini per obbligo di ufficio non potrà più assistere alle riunioni della Commissione, e quantunque la Commissione non abbia ancora compiuta la discussione sulla questione relativa alla esattezza dei dati statistici raccolti ed ai modi per prevenire in avvenire gli errori lamentati, tuttavia invita

il professore Lucchini a parlare sul movimento della delinquenza nell'anno 1886.

LUCCHINI. Ringrazia il presidente della cortesia usatagli, e riassume in poche parole quelle osservazioni che egli intendeva di sottoporre alla Commissione con maggiore larghezza in un'altra seduta, se avesse potuto trattenersi a Roma.

Sulla questione pregiudiziale della inesattezza dei prospetti sommari, opina che non si possano pienamente accogliere le considerazioni esposte dal collega Costa, perchè, se è vero che i Procuratori Generali devono fare la loro relazione nei primi giorni dell'anno, è vero altresì che essi possono e sogliono pubblicarle molto tempo dopo; con tutto l'agio quindi di rettificare alle omissioni incorse. Del resto, cogliendo questa occasione, ripete quanto ebbe già ad osservare altra volta, che la discussione sul movimento della criminalità non dovrebbe mettersi ogni anno all'ordine del giorno, sia per la insufficienza dei dati raccolti nei prospetti sommari, sia per la brevità del tempo a cui si riferisce lo studio.

Tuttavia si unisce ai colleghi nel far plauso alla perspicua relazione del commendatore Bodio. Avrebbe però desiderato che egli, oltre ad esporre le cifre relative alle denuncie ed alle istruttorie, si fosse esteso a parlare più ampiamente dei giudizi, dalle cifre dei quali, coordinate alle altre, sarebbe apparso il vero movimento della delinquenza. Dagli studi che in proposito ha potuto fare, gli risulta che l'aumento notatosi nel 1886 riflette quasi esclusivamente i reati di minima o minore gravità. Sono appunto di molto salite le cifre degli affari giudicati dai Pretori; quelli invece giudicati dai Tribunali sono alternativamente saliti e discesi, e quelli giudicati dalle Corti d'assise sono generalmente diminuiti.

Egli poi ritiene che lo studio più efficace e concludente debba farsi non già sulla massa di tutti i reati, sul complesso incoerente dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni, e sulle somme delle risultanze statistiche del Regno; ma debba invece farsi con due criteri principali di disintegrazione: specializzando, cioè, da una parte i reati, e dall'altra i territori giurisdizionali.

A questo proposito crede opportuno far rilevare come nei vari distretti di Corte di appello si verifichi un movimento della delinquenza assai diverso. Così, ad esempio, i Procuratori Generali della Sicilia, dove la criminalità è in condizioni assai gravi, notano

un miglioramento più o meno sensibile, mentre quelli di Firenze, Lucca e Bologna, dove la criminalità è più lieve, notano qualche peggioramento.

Da ultimo rileva come i dati del 1886 non corrispondano alle risultanze degli anni precedenti per ciò che concerne la nota inversione fra reati contro le persone e reati contro le proprietà, poichè sarebbero nell'anno scorso cresciuti i reati contro le proprietà in genere e quelli pure di violenze contro le persone. Un altro fatto emergerebbe a contraddire un altro assunto, della evoluzione cioè della delinquenza dalla violenza alla frode, essendo diminuiti al contrario i reati di falso. Infine si compiace di notare come nel 1886 si sarebbe avuta, per la prima volta dopo alquanti anni, una diminuzione notevole nei reati di ribellione, oltraggi e violenze contro la pubblica autorità.

PRESIDENTE. Il professore Lucchini non crede opportuno che la Commissione abbia da occuparsi ogni anno dell'esame del movimento della delinquenza avvenuto nell'anno precedente. Siccome però nella sessione del decorso anno, su proposta del senatore Mesedaglia, fu sollevata la medesima questione e fu risolta in senso affermativo, così, a tanto breve distanza di tempo, non sarebbe cosa conveniente mutare d'avviso.

Relativamente all'ordine della discussione, stima utile che nella prossima seduta essa continui a farsi sopra l'attendibilità dei dati statistici raccolti e sopra i mezzi più opportuni per prevenire in avvenire gli errori lamentati, innanzi di occuparsi in merito sul movimento della delinquenza.

Seduta del 24 giugno 1887.

Presidenza di S. E. Auriti comm. Francesco.

Presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Guala, Inghilleri, Lampertico, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami, Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta con la lettura del verbale della precedente tornata, che è approvato.

PRESIDENTE. Essendo presente il commissario Lampertico, che non ha potuto assistere alle precedenti tornate, il presidente si congratula a nome della Commissione per l'acquisto fatto del nuovo commissario e lo informa del metodo adottato per la discussione della relazione Bodio sul movimento della delinquenza avvenuto nel 1886.

Anzitutto si deve trattare la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Ferri e da altri colleghi circa l'attendibilità dei dati provvisori dei prospetti sommari e circa i modi opportuni per prevenire alcuni errori e contraddizioni che si lamentano tra le cifre dei prospetti allegati ai discorsi dei Procuratori Generali, quelle dei prospetti riassuntivi, che si pubblicano nella *Gazzetta Ufficiale*, ed infine quelle dei volumi analitici annuali. Risolta tale questione, si aprirà la discussione sui risultati esposti dal direttore generale della statistica relativi al movimento della delinquenza nel 1886.

LAMPERTICO. Ringrazia il Presidente delle informazioni favorite e spera che i colleghi lo terranno per iscusato se non potè intervenire alle precedenti tornate della Commissione.

BODIO. Signori, noi abbiamo differito ad oggi l'esame delle cifre definitive della statistica della delinquenza del 1885 in confronto a quelle che si erano tolte dai prospetti allegati ai discorsi dei Procuratori Generali.

Essendo stata notata una differenza grandissima, di oltre un migliaio, nel numero dei *reati giudicati* dalle Corti d'assise, il nostro Presidente diceva: Vedremo, in seguito alla verifica che si farà di queste cifre, se possiamo dar fede alla statistica giudiziaria o se vien meno per noi ogni sicurezza circa le sue basi stesse.

In verità, o signori, si tratta di niente meno che di vedere se noi stiamo qui a perdere il tempo, a trastullarci con dei logogrifi e dei rompi-capo, o se siamo sulla buona via per stringere sempre più da presso la verità; se possiamo essere tranquilli di possedere nelle cifre che si stampano l'espressione molto approssimata della verità, ovvero cifre gettate giù a caso ed estimazioni arbitrarie.

Or bene, l'ufficio statistico ha riveduto le cifre dei giudizi portati innanzi alle Assise, le ha decomposte nei loro elementi, per ogni Corte d'appello, ha rifatto da capo lo spoglio dei fogli delle quindicine per due Corti d'appello, ed ha trovato essere esatte fino all'unità le cifre date come definitive nel volume del 1885. Esiste adunque realmente quella siffatta differenza di un migliaio e più; sono 1149 reati in più, giudicati dalle Assise nel 1885, in confronto alla cifra data come totale provvisorio, per lo stesso anno, nei prospetti sommari desunti dagli allegati ai discorsi dei Procuratori Generali.

E cionondimeno, o signori, io credo che non abbiamo motivo di scoraggiarci, di abbandonarci allo scetticismo assoluto, di negare fede alla statistica, fede ragionevole s'intende, col proposito sempre di vigilare e ricercare sottilmente le ragioni di ogni anomalia che apparisca, di ogni sconcordanza.

L'onorevole Costa ha già detto per quali motivi le cifre contenute nei prospetti allegati ai discorsi del Pubblico Ministero siano suscettibili di correzioni, spesso non lievi. Non solo quei prospetti sono compilati in fretta, da persone talvolta poco esperte o svolgiate; ma è ammesso che non possono essere esatte anche per il metodo approssimativo che si adopera per fare i totali.

È ritornato molte volte in discussione presso la Commissione della statistica giudiziaria l'esame delle difficoltà che si oppongono

al riunire, per il giorno in cui devesi fare l'inaugurazione del nuovo anno giuridico, i dati statistici sull'amministrazione della giustizia civile e penale nell'anno precedente e si è riconosciuta non che la difficoltà, l'impossibilità di aver dati esatti, in così breve spazio di tempo, tanto che fu proposto persino di fare la cerimonia dell'inaugurazione senza il discorso e tenere poi un'altra seduta per la lettura della relazione (proposta che non fu accolta per motivi che è inutile che io ricordi in questo momento).

Ma intanto si è constatato che i Procuratori Generali, stretti dalla necessità di tirar le somme della statistica annuale, ora facevano il totale dei primi undici mesi dell'anno, aggiungendovi le cifre del dodicesimo mese dell'anno antecedente; ora aggiungevano al totale degli undici mesi la undicesima parte del medesimo, per un computo approssimativo; ora facevano il discorso leggendo cifre manoscritte, provvisoriamente determinate sopra gli affari dell'intero anno giuridico, riservandosi di introdurre poi le necessarie correzioni nella stampa, correzioni che poi talvolta non si facevano. Queste ed altre circostanze possono spiegare le differenze, quando non siano grandi, fra i prospetti sommari e la statistica che si dà per definitiva.

Ma la differenza di oltre un migliaio di giudizi nelle Corti d'assise è troppo grande, evidentemente, perchè possa spiegarsi colle cause d'imperfezione ora accennate. E allora, come si spiega?

Si spiega in questo modo, che lo spoglio fatto in fretta dei prospetti quindicinali a cura dei cancellieri è troppo inesatto. Esso esigerebbe per parte dei cancellieri un lavoro assai lungo, non superficiale, molto coscienzioso. Questo medesimo spoglio fatto all'Ufficio centrale, dà risultati molto diversi; e quindi, delle due cose, l'una: o il Ministero di grazia e giustizia crede di poter esigere ed ottenere dai cancellieri che facciano codesto spoglio con molta maggiore attenzione che non vi abbiano adoperata finora e si decide a provvedere a ciò col mettere gravi multe a carico dei cancellieri negligenzi e a dare qualche aiuto di personale o di denaro a quelle cancellerie presso le quali è straordinariamente grande il numero degli affari da esaminare; ovvero, conviene rinunciare a pubblicare i totali provvisorii nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e aspettare a pubblicare la statistica allorquando le verificazioni siano compiute, e, per ciò che riguarda i processi in Corte d'assise, sia terminato, presso

L'ufficio centrale lo spoglio, dei documenti originali, cioè dei prospetti delle quindicine che recano il cognome e nome di ogni singolo imputato e le enumerazioni descrittive dei reati e il dispositivo della sentenza, colle firme del Procuratore Generale o del sostituto Procuratore Generale della Corte.

Ripeto: la mia tranquillità deriva da ciò, che rifatto lo spoglio delle quindicine, per l'anno 1885, noi abbiamo ritrovate le identiche cifre pubblicate come definitive per l'anno stesso.

E non vi ha luogo ad esitare: fra le due cifre, quella degli spogli provvisori fatti dai cancellieri nei pochi giorni nei quali si preparano gli elementi per il discorso del Pubblico Ministero e quelle determinate dall'ufficio centrale della statistica, la nostra deve essere ritenuta buona; l'altra deve essere rifiutata.

La nostra ha per base i prospetti nominativi; nei quali non si può ammettere che siano inventati processi e nomi d'autori; ed io (per amore del mestiere, dirò) sono stato contento che lo spoglio rifatto da capo mi abbia date le identiche cifre, senza la più piccola differenza.

La statistica giudiziaria adunque è cosa seria, e merita che uomini come voi, magistrati sommi ed avvocati di alta reputazione, seguitiate ad occuparvene con fiducia e con amore, come faceste fin qui.

La statistica si è venuta via via migliorando ed ora ha delle basi più ferme che non avesse negli anni scorsi.

Col 1879 cominciarono a raccogliersi i prospetti quindicinali per le Corti d'assise: in essi il cancelliere scrive al termine di ogni processo le principali notizie riguardanti gli imputati, i reati, il verdetto, la sentenza, la durata del giudizio. Questi registri alla fine di ogni sessione quindicinale, firmati prima dal Presidente della Corte, vengono mandati alla Direzione generale di Statistica, ove con metodo uniforme sono riscontrati e spogliati.

Nel 1879 furono istituiti i registri giornalieri per la statistica degli affari penali presso gli Uffici del Pubblico Ministero, gli Uffici d'istruzione, i Tribunali correzionali, le Sezioni d'accusa e le Corti d'appello.

Finalmente, da quest'anno, abbiamo posto a base anche delle statistiche dei reati minori giudicati dai Pretori i registri giornalieri.

Quando i cancellieri non sono più richiesti di fare ricerche retrospettive negli archivi a fin d'anno, ma devono limitarsi a scrivere delle unità, giorno per giorno, secondo lo svolgimento degli affari, per avere pronte a fin d'anno le colonne di unità, per guisa che rimangano soltanto da tirare le somme (le quali somme si riscontrano reciprocamente, poichè i totali di certi gruppi devono coincidere coi totali di certi altri) noi possiamo ritenere che le cause di errore siano eliminate per la massima parte, e che, tranne il caso di una mala fede ed impudenza eccezionale, le cifre così raccolte siano l'espressione della realtà.

Noi abbiamo, come vi ha detto già l'onorevole Costa, una garanzia molto migliore di verità, che non abbia la statistica francese, perchè in Francia non esistono i registri giornalieri presso le cancellerie giudiziarie; l'ufficio centrale si limita in Francia a riunire in tabelle riepilogative le cifre comunicategli dagli Uffici di cancelleria, senza prendere notizia del modo col quale i dati elementari vengono estratti dai processi. E il chiaro signor Yvernès, che fu interrogato da me, anche verbalmente, quando fu qui a Roma due volte, nel 1885 e in quest'anno medesimo, circa il metodo e le formule colle quali si raccoglievano dai cancellieri i dati elementari della statistica, mostrava quasi di stupirsi di una tale domanda. « Che m'importa, diceva egli, il sapere come li desumano essi dai documenti originali, dai *dossiers*? Ça c'est leur affaire; je ne m'en inquiète pas, pourvu que j'ai sous les yeux les tableaux remplis; je dois m'en fier à leur adresse, à leur probité. »

Se non che, o signori, noi siamo desiderosi, e giustamente, di renderci conto del movimento della delinquenza nel più breve tempo possibile, e non sapremmo rassegnarci, come fanno in Francia, a consultare le statistiche solamente due anni dopo di quello al quale i dati si riferiscono (poichè infatti l'ultima statistica pubblicata in Francia a tutt'oggi è quella del 1884). Il Governo e il Parlamento, da noi, e gli studiosi delle discipline penali e sociali, non si accontenterebbero di avere le notizie con tanto ritardo. Egli è precisamente per ciò che fu iniziata or sono quattro anni la pubblicazione riassuntiva, nella *Gazzetta Ufficiale*, delle cifre consegnate nei discorsi del Pubblico Ministero. Quelle tavole venivano sempre accompagnate con l'avvertenza esplicita che si trattava di dati provvisorii, i quali avrebbero potuto essere modificati nei volumi

analitici; ma se queste modificazioni possono riuscire tanto gravi, come l'abbiamo notato in quest'anno per il numero dei giudizi in Corte d'assise, allora è meno male aspettare a conoscere l'andamento della delinquenza finchè non si abbiano riuniti i dati definitivi.

Si ricasca nell'inconveniente del ritardo. Io però ho ancora un rimedio da offrirvi, o signori, ed è questo: accelerare la compilazione della statistica definitiva, e farla uscire, non a distanza di due anni dall'anno a cui la Statistica si riferisce, ma di uno solamente. Fin qui il ritardo provenne dal mettere in cammino la statistica del 1880 e degli anni successivi in ritardo per il nuovo metodo introdotto dei Registri quindicinali delle Corti d'assise, spogliati dall'Ufficio centrale, e dei Registri giornalieri presso le altre Autorità giudiziarie.

Intanto quest'anno è stata pubblicata la statistica del 1884 e si pubblica ora quella del 1885; nei primi mesi dell'anno futuro sarà stampata quella dell'anno 1886.

Gioverebbe però aver aiuto dal Ministero di grazia e giustizia, il quale potrebbe distribuire qualche gratificazione ai cancellieri e infliggere multe o sospensioni ai funzionari negligenti.

TAMI. Per quanto concerne la negligenza lamentata dei funzionarii di cancelleria, osserva che il Ministero raccomanda loro di riempire diligentemente i moduli statistici.

Assicura che il Ministero farà il possibile affinché, per quanto dipende dai funzionari di cancelleria, non si abbiano a lamentare più per l'avvenire gli inconvenienti ora accennati.

BELTRANI-SCALIA. Procurerà di essere breve nelle sue osservazioni.

Ebbe occasione di occuparsi dei discorsi inaugurali pronunciati dai Procuratori Generali presso le Corti d'appello nei primi giorni del 1886, perchè era stato incaricato dal Comitato di riferire su di essi alla Commissione.

Avendo cessato di far parte di quest'ultima, per sorteggio, egli interruppe il lavoro, e forse non sarebbe ritornato sui suoi studi se, chiamato nuovamente a far parte della Commissione, non avessero di nuovo destata la sua attenzione le frequenti e gravi discordanze di cifre nelle successive pubblicazioni che riguardano la delinquenza di uno stesso anno.

Egli non si fermò soltanto agli anni 1885-86, ma si prese la cura di consultare anche i discorsi inaugurali pronunciati dal 1880 al 1885, e le statistiche ufficiali per gli anni 1880-81-82-83, cioè prima che si facesse la pubblicazione riassuntiva e provvisoria della *Gazzetta Ufficiale*, e confrontando questi dati, dovette constatare che le differenze si osservano, più o meno, ogni anno, e sono talvolta gravissime.

Le contraddizioni e le discordanze dipendono principalmente dal fatto che per alcune parti delle statistiche giudiziarie mancano i registri giornalieri.

Egli farebbe quindi una seconda proposta, che cioè nessuna statistica sia pubblicata se non abbia per fonte registri giornalieri regolarmente tenuti, controllabili e controllati. Le statistiche compilate in altro modo, cioè in seguito a spogli, non possono mai essere esatte, anche perchè gli errori che si scoprono a tempo in detti spogli, per parte dell'Ufficio centrale, molte volte, per non dire sempre, le Autorità che li fornirono non li correggono o fanno le correzioni per compiacenza e solo per accordare fra di loro le cifre secondo le richieste uguaglianze, ma senza sottomettere ad un esame accurato i documenti originali.

Desidererebbe che la Commissione o il suo Presidente designassero alcuni membri, ai quali egli potesse comunicare le sue osservazioni, giacchè riferendosi queste a particolari e minuti riscontri di dati statistici, temerebbe di tediare i colleghi esponendole, mentre essi, non avendo dinanzi gli occhi le cifre, non potrebbero seguirlo nelle sue considerazioni.

Oppure si potrebbe affidare al Comitato l'incarico di prendere cognizione di questi suoi studi, e dopo averli esaminati, avvisare ai rimedi che potrebbero adottarsi per togliere di mezzo le lamentate contraddizioni e riferirne alla Commissione.

Egli fa questa proposta, persuaso che non si possa pronunciare sopra un argomento tanto difficile, se prima questo non sia stato ampiamente studiato.

COSTA. Accetterebbe la proposta del collega Beltrani-Scalia, nel senso di dare al Comitato l'incarico di studiare le cagioni delle contraddizioni tra le varie cifre, con invito allo stesso proponente di presentare quelle osservazioni che ravviserà opportune.

Sono gravi certamente gli appunti fatti dal comm. Beltrani-Scalia e meritevoli della maggior considerazione; ma egli non crede che sia il caso da impensierirsene tanto, da lasciarsi vincere dallo scetticismo. Per aver buone statistiche bisogna anzitutto avere fiducia, cercarne i difetti ed avvisarne i perfezionamenti, ma non togliere ad esse il credito della veridicità e creare intorno ad esse l'incredulità ed il discredito.

Giovine ancora è la nostra statistica giudiziaria, e non bisogna dimenticare i notevoli miglioramenti che le si sono recati. Ormai essa è fondata su basi sicure; e i registri giornalieri, garanzia di esattezza e di verità ed ormai estesi a tutte le Autorità giudiziarie, compresi i Pretori, funzionano regolarmente. Nel fare critiche conviene distinguere tra le pubblicazioni passate, quando il nuovo ordinamento per la statistica penale non era ancora entrato in vigore, e le pubblicazioni attuali, e specialmente quelle nelle quali molti degli inconvenienti ora lamentati non appariranno più.

È d'accordo col Beltrani-Scalia che nessuna statistica dovrebbe essere pubblicata se non proviene dai registri giornalieri; ma non crede di aver bisogno di ricordare al collega Beltrani-Scalia come ora siano stati istituiti e funzionino regolarmente i registri giornalieri presso tutte le Autorità giudiziarie, secondo egli già avvertì in una precedente seduta, presso i Pretori, gli Uffici del Pubblico Ministero, gli Uffici d'Istruzione, i Tribunali correzionali, le Sezioni degli appelli correzionali e le Sezioni d'accusa delle Corti d'appello e presso le Corti di cassazione, e però, da alcuni anni per la maggior parte delle dette autorità e dal 1° semestre 1887 per le Corti supreme non occorrerà più alcuno spoglio alla fine dell'anno per le statistiche giudiziarie penali.

L'istituzione dei registri giornalieri manca soltanto presso le Corti d'assise, per le quali si hanno i registri quindicinali nominativi. Forse per questa parte potranno verificarsi gli inconvenienti lamentati dal Beltrani-Scalia; egli quindi si riserva di proporre che si istituiscano i registri giornalieri anche per le Corti d'assise.

Bonio. Si ricorda che il collega Beltrani-Scalia ebbe già la cortesia, alcuni mesi addietro, di comunicargli in iscritto certe osservazioni da lui fatte sopra le discordanze che esistevano fra la statistica sommaria provvisoria e la definitiva; ma si rammenta

pure che in gran parte si era potuta dare sufficiente spiegazione di quelle anomalie. Parecchie cifre infatti non differivano una dall'altra più di quanto può essere tollerato con un sistema di pubblicazione anticipata e provvisoria. È evidente che per evitare ogni disaccordo bisognerebbe tralasciare anzitutto di invitare i procuratori del Re a fare i loro discorsi sopra le cifre dell'anno, raccolte in fretta e non terminate di verificare; e si dovrebbe rinunciare a riunire i prospetti dei procuratori medesimi in una pubblicazione riassuntiva.

Alcune differenze però, che il Beltrani aveva rilevate nei prospetti sommari, tra le cifre di un anno e quelle dell'anno immediatamente precedente, furono confermate colla statistica definitiva. Per esempio, ricorda che il Beltrani aveva notate come inverosimili le cifre dei procedimenti esauriti dai Pretori senza sentenza per non esservi reato, per ciò solo che esse variavano da un anno all'altro, fra 5000 e 7000 circa; ma questa differenza, che presa in assoluto è assai grande, perde molto della sua importanza quando si consideri che le cifre medesime sono una parte del totale numero dei procedimenti esauriti dai Pretori, i quali sono circa 300,000 ogni anno, e variando questo numero entro limiti assai estesi, possono pure variare notevolmente le prime.

Oltre a ciò, come ha bene avvertito il senatore Costa, è adesso molto più sicuro il fondamento della statistica anche per gli affari trattati dai Pretori, essendo stato introdotto il registro giornaliero anche presso le cancellerie dei Pretori.

Infine alcune discordanze avvertite dall'egregio collega nei prospetti sommari non potrebbero più riprodursi, dacchè lo stesso Comitato ha abbandonato nei volumi analitici la ricerca a cui le cifre provvisorie si riferivano.

Ad ogni modo, le osservazioni dell'onorevole Beltrani-Scalia saranno esaminate dal Comitato colla massima deferenza e ponderazione.

BELTRANI-SCALIA. Ritenuto quanto hanno detto i colleghi Costa e Bodio, egli non sa spiegare perchè vi siano delle differenze fra alcuni dati dei prospetti sommari e delle statistiche analitiche per quelle Autorità giudiziarie, che da vari anni adoperano i registri giornalieri.

Per lui è essenziale l'unicità delle cifre e non vi dovrebbero

essere cifre provvisorie. Inoltre nota che fra i prospetti sommari, quali vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed i volumi di statistica, vi sono differenze anche nelle rubriche, ossia nella qualità delle notizie richieste.

Ad esempio, sono esposti diversamente i dati sulla recidiva; rispetto ai reati sui quali provvede il Pubblico Ministero nei prospetti sommari è data la distinzione degli autori noti e degli ignoti, che non si ritrova poi nelle statistiche annuali. Per le Sezioni d'accusa, nei prospetti sommari, vi è la distinzione del rinvio per competenza e per attenuanti, la quale manca parimenti nei volumi.

BODIO. Anzitutto è dimostrato che le differenze grandi sono soltanto nelle cifre di quelle Autorità giudiziarie (reati giudicati dalle Assisie e affari trattati innanzi ai Pretori) presso le quali finora non era attuato il sistema delle registrazioni giornaliere.

È vero altresì che vi sono le differenze notate dal collega Beltrani-Scalia fra i modelli che servono per i prospetti sommari e quelli della statistica analitica, ma conviene ricordare le vicende della statistica giudiziaria dal 1879 in poi, la quale fu consegnata alla Direzione generale della statistica in uno stato che tutti sanno quanto fosse deplorabile. Furono introdotte modificazioni e fatte correzioni, ma non si poterono sottoporre i modelli ad una accurata e totale revisione se non prima dello scorso anno, in cui la Commissione approvò i nuovi moduli per tutte le Magistrature.

Per ottenere coll'anticipazione di qualche anno una parte dei vantaggi che ci si riprometteva dalla condizione dei registri giornalieri, il Comitato ha aperte alcune rubriche nei modelli dei prospetti sommari, colle quali si sono potute avere notizie almeno approssimative. Il Comitato che non avrebbe avuto per se solo autorità di modificare i registri giornalieri presso le varie magistrature, stimò di poter sperimentare quelle indagini nei prospetti sommari. Ora alcune di quelle innovazioni sono state accolte anche nei nuovi registri giornalieri, alcune altre abbandonate; e a cominciare dal 1887 non vi sarà più alcuna differenza fra le rubriche dei prospetti sommari e quelle della statistica analitica.

COSTA. Conferma che fu già fatto ciò che richiede il Beltrani-Scalia.

Fa brevemente la storia dei prospetti sommari allegati ai di-

scorsi inaugurali dei Procuratori del Re e dei Procuratori Generali. Fu con una circolare del 12 ottobre 1874 che si invitarono i capi del Pubblico Ministero a mantenere la relazione prescritta dall'articolo 150 della legge giudiziaria entro i limiti di un'analisi accurata dei lavori compiuti dalle diverse Magistrature e di evitare di trascorrere nel campo puramente teoretico, dando così occasione a polemiche dannose alla indipendenza della stessa Autorità giudiziaria. Ma neppure il richiamo fatto colla citata circolare fu sufficiente, perchè il modo con cui si raccoglievano i dati statistici e si raggruppavano in tabelle era diverso nelle diverse Corti di appello. Allora sorse il pensiero di comunicare a tutti i rappresentanti del Pubblico Ministero moduli statistici uniformi da pubblicarsi per allegato alla relazione, la quale avrebbe illustrato quelle cifre con opportune analisi e considerazioni.

Tale disposizione fu attuata colla circolare dell'8 dicembre 1882 ed incontrò l'approvazione generale.

Non nega che in questi prospetti sommari si possano riscontrare alle volte delle differenze nelle cifre, dipendendo il fatto da ostacoli non superabili e ch'egli ebbe già occasione di ricordare nelle precedenti sedute.

Le lodate rassegne critiche di questi riassunti pubblicati ogni anno dal professore Lucchini nella *Rivista penale* mostrarono quanto sarebbe stato utile ed opportuno raccogliere e pubblicare le notizie contenute in quei prospetti. Si intraprese quindi la pubblicazione di essi sulla *Gazzetta Ufficiale*; pubblicazione che parve tanto più desiderabile in quanto le statistiche giudiziarie annuali non poterono da principio essere stampate che con grave ritardo. Ma, si noti bene, nessuno pretese mai che la pubblicazione dei prospetti sommarii fosse la vera statistica ufficiale di quell'anno: e questa avvertenza della riserva di possibili correzioni fu sempre stampata in fronte a quelle pubblicazioni.

Convieni ricordare che la statistica che è argomento delle nostre cure non è rivolta soltanto agli scopi scientifici, ma altresì a quelli amministrativi e che la pubblicazione provvisoria, ma più rapida, dei prospetti sommari può avere una importanza tale per l'amministrazione della giustizia da renderla assolutamente necessaria.

Sappiamo tutti che vi sono due sistemi per fare le statistiche:

uno a cuor leggero, l'altro seriamente pensato. Non ho bisogno d'affermare ch'egli è a questo secondo che s'ispirano così il Comitato, come la Direzione di statistica. Quando si fondano istituzioni di natura difficile e delicata, quale si è quella delle statistiche giudiziarie, bisogna tener presente che esse non possono sorgere complete e perfette in un giorno; che i miglioramenti sono lenti ma debbono essere continui. È giusto, è necessario rilevare i difetti e le mancanze; ma conviene procedere per gradi, altrimenti si rischia di peggiorare piuttosto che di migliorare l'istituzione.

BELTRANI-SCALIA. Dichiaro che egli non intende affatto di nuocere alla statistica coi suoi dubbi e colle sue osservazioni, le quali mirano soltanto ad ottenere una statistica seria e sicura. Per lui non ci possono essere due cifre diverse per una stessa notizia pubblicata in due statistiche aventi il medesimo oggetto. Non ammette statistiche provvisorie.

FERRI. Anch'egli è della opinione che non si debbano aggiungere nei prospetti sommari rubriche che non sono nei volumi, perchè non avvenga che, come in parte il giornale si è sostituito al libro, così i prospetti sommari si sostituiscano ai volumi annuali. Per lui vi sono due specie di provvisorietà, permanente e transitoria, e quella dei prospetti sommari è provvisorietà permanente non transitoria. A suo avviso l'intima ragione di tutti gli inconvenienti lamentati sta nel non poter attendere i cancellieri al lavoro statistico loro affidato nel modo col quale dovrebbero. Chiunque abbia avuto occasione di visitare una cancelleria, sa che tutti i funzionari si lamentano dell'enorme lavoro di cui sono sovraccarichi.

Sarebbe necessario pagare i cancellieri per i lavori statistici od avere per questi degli ufficiali appositi. Sa già in precedenza quanto gli risponderà il commissario Inghilleri, cioè la mancanza di fondi, ma non crede perciò meno opportuno di insistere in queste sue idee manifestate già da lui nella sessione del novembre e dicembre 1885. Presenta adunque la seguente proposta:

« La Commissione, dopo l'esperimento dei prospetti sommari
« desunti dai discorsi dei Procuratori Generali ritiene preferibile che
« questi discorsi si restringano all'esame particolareggiato di alcuno
« fra gli argomenti indicati annualmente dall'onorevole Ministro e
« per la parte statistica propone la pubblicazione anticipata da parte

« dell'ufficio centrale delle principali cifre, estratte dalle statistiche
« analitiche annuali. »

TONDI. Volendosi giungere a qualche conclusione conviene notare che le differenze lamentate sono di due specie; le une lievi ed inevitabili; le altre gravi e bisognevoli di pronti rimedi. Gravi sono soltanto quelle rilevate circa i giudizi delle Corti di assise, ed a rimuoverle riusciranno opportuno sussidio le proposte del commissario Costa sull'istituzione di registri giornalieri anche presso di esse. Egli non crede che si possa abolire la pubblicazione dei prospetti sommari poichè non potrebbe il rappresentante del Pubblico Ministero render conto dell'amministrazione della giustizia nell'anno, e fare i suoi apprezzamenti e le sue osservazioni, qualora gli facesse difetto ogni dato statistico.

D'altra parte, è d'accordo col commendatore Costa che alle cifre pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* deve darsi il valore vero che hanno e col quale sono pubblicate, cioè di provvisorietà. Il difetto consiste, a dir vero, non nella differenza tra le cifre dell'una e dell'altra statistica, ma nel desiderio di avere in una statistica provvisoria, la quale si sa non potersi estendere sino al 31 dicembre, una corrispondenza esatta coi risuitamenti della statistica definitiva.

Non si può quindi far carico all'ufficio di statistica se alcune cifre verranno poi corrette.

A questo proposito, avuto riguardo alle cure che la statistica ben fatta richiede ed alla esiguità dei mezzi disponibili, egli non ristà dal raccomandare che dai Tribunali e dalle Preture, dove il lavoro ordinario è di pochissima importanza, sia distratto qualche funzionario di cancelleria, ed applicato alle sedi dove il lavoro sovrabbonda, con l'incarico speciale di tenere i registri statistici e riempire i quadri corrispondenti.

PRESIDENTE. Dimanda se la Commissione approva che si debba incaricare il Comitato di esaminare gli studi fatti dal collega Beltrani-Scalia sulle differenze delle cifre nelle varie pubblicazioni con preghiera allo stesso Beltrani-Scalia di intervenire nel Comitato e coll'incarico a questo di riferirne poi alla Commissione nella prossima sessione.

La Commissione approva.

PENSERINI. Ciò che risulta chiaramente da quanto si è detto fin qui è che i dati statistici dei prospetti sommari sono, per alcune notizie, errati e che l'Ufficio centrale di statistica pubblica poi delle cifre diverse dalle prime. Una prima occasione a possibili errori si riscontra, come già fu avvertito da altri commissari, nel tempo in cui i rappresentanti del Pubblico Ministero devono fare le loro relazioni.

Gli parrebbe dunque utile di ritornare al sistema antico e di stabilire con un progetto di legge che i discorsi inaugurali siano letti ai primi di novembre, quando appunto le Corti ed i tribunali, ultimato il periodo feriale, nuovamente si riuniscono, e prescrivere che si renda conto dei lavori dell'anno precedente. In questo modo soltanto avvisa che si potrebbero avere dati statistici precisi ed esatti, tali da prestarsi ad utili deduzioni per parte dei rappresentanti del Pubblico Ministero. La Commissione quindi dovrebbe, a suo parere, rivolgere preghiera al Ministro Guardasigilli, affinché provvedesse in proposito.

Merita altresì di essere accennata un'altra ragione che può spiegare in parte l'erroneità delle cifre dei prospetti sommari. Talora i rappresentanti del Pubblico Ministero richiedono alle cancellerie notizie che non si trovano fra quelle comprese nei registri statistici. Essi le domandano per illustrare alcuni fatti speciali sui quali intendono di richiamare l'attenzione nei loro discorsi. Non combatte queste richieste speciali, ma bisogna riconoscere che esse aumentano il lavoro dei cancellieri e possono difficilmente riuscire esatte, per la fretta già accennata con cui si raccolgono i dati statistici alla fine dell'anno.

Alcuni colleghi, per togliere la possibilità di contraddizioni, chiedono la soppressione dei prospetti sommari. Egli non potrebbe approvare tale proposta. I prospetti sommari devono essere mantenuti, cercando soltanto il mezzo di averli più che sia possibile esatti. Non può certo bastare che il Ministero con una circolare ecciti i funzionari di cancelleria ad essere diligenti nella compilazione delle tavole statistiche. Una simile circolare lascerà il tempo che trova. Non vi è per parte dei cancellieri mancanza di volontà di attendere al servizio statistico, ma vi è mancanza di tempo, attese le loro molteplici occupazioni. Nei Tribunali e nelle Corti che hanno maggior lavoro, il cancelliere è costretto di affidare ad altri la cura

di riempire i modelli statistici. Laonde per avere dati statistici esatti bisognerebbe che presso le varie Autorità giudiziarie vi fossero persone incaricate propriamente della statistica, premiate con gratificazioni e personalmente responsabili del lavoro. Gioverebbe pure istituire un ufficio di revisione presso ogni Corte d'appello, con l'incarico di controllare le cifre raccolte dai Tribunali e dalle Preture dipendenti. Certo ciò importerebbe una certa spesa, ma questa non dovrebbe essere di ostacolo affinchè un servizio così importante quale è quello della statistica giudiziaria possa venire migliorato.

Invita quindi la Commissione a pronunciarsi in proposito, osservando che, ove non si stabiliscano norme precise per scegliere adattati ufficiali di statistica presso le Autorità giudiziarie, responsabili del lavoro loro affidato, non si otterrà mai un risultato soddisfacente.

Conclude con una semplice osservazione sulla tenuta del registro proprio degli Uffici d'Istruzione, ove sono segnati i procedimenti iniziati. Dubita che in alcuni uffici si faccia una duplice registrazione, nel senso che, senza alcuna avvertenza, si segnino nel registro di un anno procedimenti già iniziati nell'anno precedente e già registrati.

Presenta all'ufficio di presidenza le seguenti due proposte:

1^a Propone che la Commissione rappresenti al Ministro la convenienza di modificare la legge organica giudiziaria relativamente alla data dei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario, riportandola al principio di novembre, e prescrivendo che in detti discorsi rendasi conto dei lavori e dei dati statistici relativi all'anno precedente.

2^a Propone che la Commissione raccomandi al Ministro di organizzare il personale addetto alla statistica giudiziaria, designando fra i funzionari di cancelleria e di segreteria quelli ai quali viene demandato il lavoro relativo ed il controllo di revisione, premiandone la diligenza, reprimendone la negligenza.

Curcio. Avverte come nelle statistiche non si possano pretendere armonie assolute. Ammesso l'inconveniente lamentato, non per questo bisogna condannare la pubblicazione dei prospetti sommersari. Si unisce al collega Costa nel riconoscere l'utilità dei me-

desimi, e prega la Commissione di non accogliere la proposta del Ferri per la loro abolizione. Non può accettare la proposta del Penserini di istituire un apposito ufficio di statistica presso le diverse Autorità giudiziarie. Vorrebbe invece che il Comitato pregasse il Guardasigilli di mandare appositi funzionari ad ispezionare le cancellerie giudiziarie, i quali dessero altresì opportune istruzioni per il miglior andamento del servizio statistico. Insiste intorno allà proposta di mutare il tempo nel quale si fanno i discorsi inaugurali. Ricorda che anche nelle precedenti sessioni, per sua iniziativa, fu sollevata tale questione, e che egli per incarico avuto dalla Commissione riferì al ministro Zanardelli il voto espresso dalla Commissione stessa, di rimandare cioè l'inaugurazione dell'anno giudiziario al terzo mese dell'anno, anzichè farlo ai primi giorni di gennaio. Ora si potrebbe rinnovare tale preghiera all'onorevole Guardasigilli, affinchè studiasse se non sia opportuno di presentare un progetto di legge nel quale, accettando il concetto manifestato dall'ufficio centrale del Senato a proposito del nuovo progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, si stabilisse che: « nel primo lunedì del mese di marzo di ciascun anno i Procuratori Generali debbano riferire alla Corte, radunata in assemblea generale, intorno ai risultati dell'amministrazione della giustizia. »

Analogamente alle considerazioni sopra esposte, presenta le seguenti proposte di deliberazione:

1^a Propone che si disponga una ispezione da eseguirsi da persone competenti e pratiche in tutti gli uffici di cancelleria, e che gli ispettori, con criteri e norme uniformi, impartiscano le opportune istruzioni ai funzionari incaricati di raccogliere i dati statistici.

2^a Propone che, derogando in parte alla disposizione dell'ordinamento giudiziario vigente, si stralci fin da ora dal progetto di organico giudiziario l'articolo riguardante i discorsi inaugurali per farne una legge a parte, così concepita: « Nel primo lunedì del mese di marzo di ciascun anno il Procuratore generale espone alla Corte radunata in assemblea generale una relazione statistica intorno ai risultati dell'amministrazione della giustizia nella circoscrizione della Corte medesima. » Le relazioni suddette dovrebbero essere pubblicate per le stampe dentro il mese di marzo.

COSTA. Prega i colleghi che hanno presentate delle proposte di ritirarle, poichè è già stato incaricato il Comitato di studiare le ragioni delle differenze lamentate e di proporre alla Commissione i rimedi.

Convieni che sarebbe forse stato più opportuno non discutere intorno al movimento della criminalità nell'anno 1886, con sole cifre desunte dai prospetti sommari, e vorrebbe che per l'avvenire si rimandasse un tal esame a quando fossero pubblicate le statistiche analitiche annuali, affinchè non accadesse di dover far studi ed induzioni su dati che vengono poi rettificati.

Sottopone quindi al voto della Commissione le seguenti deliberazioni:

« 1° Allo scopo di potersi valere di nozioni statistiche definitive, la relazione sul movimento della criminalità dovrà esser fatta sui dati delle statistiche analitiche annuali;

« 2° Per completare la istituzione dei registri giornalieri, « essi dovranno essere estesi anche alle Corti d'assise. »

Dopo alcune osservazioni, il Presidente rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

Seduta del 25 giugno 1887.

Presidenza di S. E. Auriti comm. Francesco.

Presenti i Commissari: Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Cuccia, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Guala, Inghilleri, Lampertico, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami, Tondi ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta con la lettura del verbale della precedente tornata, che è approvato.

PRESIDENTE. Riassume le proposte presentate dagli onorevoli Ferri, Costa, Penserini e Curcio, e le classifica nel seguente modo:

1° istituzione dei registri giornalieri per i lavori delle Corti di assise - proposta Costa;

2° mezzi affinché vi sia garanzia di esattezza nella tenuta dei registri giornalieri e pertanto nella raccolta dei dati statistici - proposte Penserini e Curcio;

3° soppressione dei dati statistici nei discorsi inaugurali - proposta Ferri;

4° tempo nel quale questi discorsi debbono essere fatti - proposte Penserini e Curcio;

5° relazione sul movimento della criminalità - proposta Costa.

Dichiara aperta la discussione sulla prima proposta, per l'istituzione dei registri giornalieri presso le Corti di assise; ed osserva come l'onorevole Costa non intenda con essa di abolire il registro quindicinale che da più anni vige presso le Corti stesse.

DE' NEGRI. Aveva creduto dapprima che, colla proposta dell'onorevole Costa, si mirasse a sopprimere i registri quindicinali ora adoperati per le Corti di assise. Desiderava appunto di far noto alla

Commissione l'ottimo servizio che rendono questi registri, i quali, essendo nominativi anzichè numerici, descrivendo con abbondanza di particolari le condizioni e le circostanze di ciascun reato, ed essendo spogliati dall'Ufficio centrale anzichè dai cancellieri, danno alle tavole statistiche delle Corti di assise più saldo fondamento di esattezza e di conformità nelle classificazioni e maggior copia di notizie, che non abbiano le tavole delle altre Autorità giudiziarie: solo per le Corti di assise e mercè questi registri quindicinali, abbiamo cognizione delle qualità personali degli accusati, dell'esito del giudizio e della recidiva in relazione a ciascuna specie di reato. Ma, attese le dichiarazioni dell'onorevole Presidente, non si fermerà oltre su questo punto. Crede piuttosto di dover dichiarare come, a giudizio suo, la istituzione dei registri giornalieri numerici in aggiunta a quelli nominativi, proposta dal commissario Costa, non possa forse ovviare agli inconvenienti lamentati.

Anzitutto giova avvertire che si dovrebbero raccogliere le notizie statistiche per i giudizi delle Corti di assise tre volte, cioè: una prima volta cogli attuali registri delle udienze, una seconda colle schede individuali per crimini, ed una terza infine coi nuovi registri giornalieri.

Il che importerebbe molto maggior fatica e cura per parte dei Cancellieri, già aggravati di molteplici lavori, come avvertono parecchi Commissari. E più numerosi essendo i prospetti da riempire, più difficile sarà che i Cancellieri vi portino quella diligenza che si richiede. Domandando loro troppe statistiche, potrà accadere che non se n'abbia alcuna rigorosamente desunta dai documenti originali.

V'è ancora un'altra considerazione per la quale parrebbe a lui che i registri giornalieri difficilmente potrebbero condurre a quella precisa uniformità di cifre che ora manca e che si cerca di ottenere. Intende accennare alla classificazione dei reati. Nè i registri statistici giornalieri, nè le tavole dei volumi possono dar notizia di ciascuna delle molteplici figure criminose nelle quali il diritto penale distingue i malefizii; conviene rimaner contenti ad alcune più generali e sommarie categorie, ed in queste raggruppare i casi speciali. Ora in quest'opera di distribuzione dei singoli reati nelle classi stabilite nei registri o nelle tavole dei volumi, può bene accadere che la diversità dei criteri seguiti dall'uno o dall'altro Cancell-

liere e dagli impiegati dell'ufficio centrale sia cagione di differenze nei risultati finali. Specialmente quando uno stesso accusato è autore di più reati, sia di diversa, sia della medesima specie, occorre una diligente lettura della sentenza per non prendere abbaglio nella numerazione e nella classificazione dei reati.

Per tali ragioni, le quali non permettono di sperare che colla istituzione dei registri giornalieri sia per scomparire ogni differenza tra i dati delle statistiche annuali e quelli dei prospetti sommari, egli avrebbe qualche difficoltà ad accettare la proposta del commissario Costa.

COSTA. Delle obiezioni mosse dal cavalier De' Negri, a lui non pare che quella riguardante la classificazione dei reati abbia molto valore. La possibilità di errori per parte dei Cancellieri o di mancanza di uniformità nei criteri da essi seguiti son proprie, non dei soli registri delle Corti di assise, ma anche di quelli delle altre autorità giudiziarie. Oltre di che le sentenze indicano pure con precisione il numero e la specie dei reati, e basta leggerle con un poco d'attenzione.

Maggiore importanza ha la obiezione del maggior lavoro che peserebbe sui Cancellieri. Egli stesso riconosce che per ottenere ch'essi usino la debita diligenza nel riempire i modelli statistici, gioverebbe anzi restringere il numero di questi. Ma, nel caso presente, conviene esaminare se l'istituzione dei registri giornalieri importi veramente una così grave fatica, da obbligare a rinunciare al vantaggio, senza dubbio grande, di averli. A lui ciò non parrebbe. Delle schede i Cancellieri debbono riempire soltanto quella piccola parte di essa che riguarda il giudizio delle Corti d'assise; e ciò non richiede molto tempo nè molto lavoro.

Quanto ai registri nominativi delle sessioni quindicinali, se ne dovrebbero ora far due copie, una da mandarsi alla Direzione generale della statistica, l'altra da conservarsi presso la Cancelleria della Corte: si potrebbe prescrivere che se ne facesse invece una copia sola, quella da mandarsi alla Direzione della statistica, e che invece nella Cancelleria della Corte si tenesse il registro giornaliero numerico, che il cancelliere avrebbe modo di riempire facilmente nel momento stesso in cui trascrive i dati del processo sul riassunto quindicennale.

DE' NEGRI. Non crede che oggi si faccia presso tutte le Cancellerie delle Corti di assise una duplice copia dei registri statistici nominativi, non essendone stato imposto obbligo espresso ai Cancellieri. Ritiene per ciò che l'istituzione di un altro registro numerico crescerà il lavoro.

Quanto alla classificazione dei reati, non intese già dire che i funzionari di cancelleria potessero errare nel rilevare dagli atti di accusa o dalle sentenze i titoli o *nomina juris* dei reati, ma bensì nel classificare le singole figure dei reati nelle più o meno numerose categorie in cui necessariamente i reati stessi sono raggruppati nei registri numerici giornalieri.

Una tale classificazione richiede una così sicura cognizione del Codice penale ed una diligente attenzione che, nella fretta con cui spesso si compilano i lavori statistici, può mancare a taluni Cancellieri. Di qui una ragione di differenza coll'opera certo più accurata dell'Ufficio centrale, cosicchè egli non spera che possano venir tolte tutte le contraddizioni lamentate, pur augurandosi che queste sue previsioni siano smentite dai fatti.

FERRI. Se i nuovi registri non si istituissero che per rendere meno imperfetti i dati raccolti nei prospetti sommari, rimanendo questi sempre *provisorii*, egli non crederebbe che l'utilità loro fosse proporzionata all'aumento di lavoro che ne verrebbe per i Cancellieri.

COSTA. I registri giornalieri presso le Corti d'assise verrebbero istituiti, non solo per rendere migliori i prospetti sommari, ma anche perchè i Procuratori Generali possano sempre avere il mezzo di conoscere con esattezza l'andamento dei giudizi innanzi alle Corti d'assise.

CURCIO. Anch'egli si preoccupa del maggior lavoro che l'istituzione di questi registri recherebbe ai funzionari di cancelleria. Considererebbe poi sapere quale estensione essi dovrebbero avere, e come dovrebbero essere formulati.

COSTA. Il modulo potrebbe limitarsi ai dati più sostanziali, quali si trovano nei prospetti sommari, e non dovrebbe avere che un numero limitato di colonne.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Costa del seguente tenore:

« La Commissione esprime il voto che venga completato il sistema delle registrazioni giornalieri, estendendolo ai lavori delle Corti d'assise ed istituendo dei registri destinati a raccogliere le notizie necessarie per i prospetti sommari ».

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Rimangono le proposte degli onorevoli Penserini e Curcio; le quali mirano ambedue ad ottenere dai funzionari di cancelleria una maggior esattezza nella compilazione dei prospetti statistici.

COSTA. Sarebbe bene che si affermasse il concetto che, per la esattezza delle statistiche, gioverebbe che nelle segreterie e cancellerie giudiziarie i lavori statistici venissero affidati ai funzionari migliori, i quali fossero per ciò specialmente remunerati.

GUALA. Converrebbe rinviare la proposta Penserini al Comitato, affinché ne facesse argomento di studio, e quindi ne riferisse alla Commissione nella prossima sessione.

PENSERINI. Fa presente come la sua proposta sia molto semplice, perchè egli non intende punto che si aumentino i funzionari di cancelleria e di segreteria, ma soltanto che si cerchi di valersi meglio degli attuali, stabilendo che alcuni di quei funzionari siano destinati permanentemente ai lavori statistici, rendendoli personalmente responsabili e premiandone la diligenza.

COSTA. La proposta del collega Penserini è opportuna. I funzionari di cancelleria subalterni non sono responsabili se non per quegli atti nei quali intervengono come ufficiali di giustizia; in tutti gli altri la responsabilità spetta sempre al capo. L'onorevole Penserini tenderebbe a rendere individuale tale concetto di responsabilità e ad eccitare lo zelo dei funzionari di cancelleria per il servizio statistico. Con questo intendimento egli modificherebbe la dicitura della proposta del Penserini nel senso di affermare maggiormente tali concetti.

CÚCCIA. Poichè egli non ha gran fiducia nel modo col quale sono presentemente redatte le statistiche dai funzionari di cancelleria,

si associa a qualunque proposta tenda a migliorare questo ramo di servizio e ad ottenere la sincerità, l'esattezza nella raccolta dei dati. Nell'opinione sua, gioverebbe che presso ogni Corte d'appello vi fosse una Commissione composta del Procuratore generale o di un sostituto del Procuratore generale, di un consigliere di Corte d'appello e di un avvocato, la quale dovesse riunirsi soventi per invigilare sui lavori statistici, e dovesse fare una relazione ogni anno al Ministero con quelle osservazioni che ravvisasse opportune per il miglioramento del servizio. Tali relazioni dovrebbero presentarsi al Comitato e quindi alla Commissione. In questo senso presenta apposita proposta di deliberazione.

PRESIDENTE. Secondo la proposta presentata dal Commissario Cuccia si tratterebbe di creare una nuova Commissione statistica locale. Egli crederebbe opportuno rinviare al Comitato la proposta stessa, perchè ne faccia argomento di studi e quindi ne riferisca alla Commissione.

CANONICO. Apprezza l'idea manifestata dal collega Cuccia, salvo a studiarla ulteriormente. Forse egli non le sarebbe in tutto favorevole, poichè dubita che il moltiplicare le Commissioni possa condurre ad un risultato pratico. Con tante Commissioni locali di statistica, la Commissione centrale dovrebbe discutere spesso proposte discordanti tra loro e che partono da criteri opposti. Nè vede come i Cancellieri, per opera di queste Commissioni, sarebbero più diligenti nella compilazione delle statistiche giudiziarie.

COSTA. Il concetto accennato dall'onorevole Cuccia fu già esposto, almeno in parte, dal collega Curcio, il quale accennò a delle ispezioni temporanee, laddove il Cuccia intenderebbe che venisse istituita una Commissione permanente di statistica presso ogni Corte d'appello.

La proposta dell'on. Cuccia potrà essere esaminata dal Comitato. Egli intanto crede che la sfiducia dell'onorevole collega, circa il modo con cui i cancellieri compilano i lavori statistici loro affidati, sia eccessiva. Coi registri numerici giornalieri si ripara in gran parte al difetto di diligenza e di intelligenza che può riscontrarsi in taluni funzionari. Minima è la fatica che ad essi costa il riempire debitamente questi registri, e, per credere ch'essi li riempiano

erroneamente, bisognerebbe proprio supporre in loro una totale mancanza di buona volontà e un singolare dispregio del proprio dovere.

CURCIO. Ritorna sul suo concetto, manifestato nella seduta precedente, intorno ad un Ispettorato per la statistica giudiziaria. Esso dovrebbe compiere un ufficio d'ispezione, non solo, ma d'istruzione, d'informazione per i Cancellieri, e dovrebbe essere affidato a uomini che avessero amore agli studi di statistica e fossero insieme forniti di pratica e di dottrina.

PRESIDENTE. Legge la proposta Penserini, modificata dal senatore Costa, d'accordo col proponente:

« La Commissione è d'avviso che riuscirebbe utile all'esattezza delle statistiche se nelle cancellerie e segreterie fossero determinati i funzionari ai quali deve essere affidato il servizio di compilazione ed il controllo delle statistiche medesime, e questi né avessero, di fronte al Cancelliere, personale responsabilità.

« Sarebbe pure d'avviso che potrebbe giovare all'uopo che i funzionari più diligenti fossero opportunamente remunerati. »

La proposta è approvata all'unanimità.

PRESIDENTE. Mette ai voti il rinvio al Comitato delle proposte Cuccia e Curcio, così formulate:

« Propongo che si istituisca presso ogni Corte d'appello una Commissione composta del Procuratore Generale o di un sostituto Procuratore Generale, un consigliere ed un avvocato, per vigilare l'esatta esecuzione dei lavori statistici e per segnalare al Ministero gli inconvenienti, nonché il merito o la negligenza dei funzionari che vi attendono. »

CUCCIA.

« Propongo che si disponga una ispezione, da eseguirsi da persone molto competenti e pratiche, in tutti gli uffici di cancellerie giudiziarie, e che gli Ispettori, con criteri e norme uniformi, impartiscano le opportune istruzioni ai funzionari incaricati di raccogliere i dati statistici. »

CURCIO.

La Commissione approva il rinvio.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla proposta Ferri, intorno ai discorsi inaugurali dei Procuratori generali.

FERRI. Non intende di proporre che si aboliscano i discorsi inaugurali, nè che si contravvenga alle disposizioni di legge in proposito. Vorrebbe solo che non si pubblicassero, nè i prospetti sommari statistici allegati ai discorsi, nè il riassunto di essi sulla *Gazzetta Ufficiale*. Egli crederebbe migliore la sua proposta di pubblicare invece i dati più importanti estratti dai volumi delle statistiche analitiche annuali, con anticipazione di alcuni mesi sulla pubblicazione delle statistiche stesse.

BODIO. Una certa pubblicità l'hanno certamente le tavole statistiche dei Procuratori generali. Inoltre un riassunto di tali discorsi e di tali prospetti suole farsi a cura di privati studiosi; per esempio nella *Rivista penale* del nostro collega professore Lucchini. Non crede che sia indispensabile di far uscire un riassunto anche nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, dove, per quanto si dica che si tratta di cifre provvisorie, assume sempre il carattere di pubblicazione ufficiale. Speriamo che si possa in avvenire pubblicare i volumi analitici entro l'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati. Questa sarà la migliore soluzione delle difficoltà.

Si potranno anche pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* alcune tavole riassuntive del volume contenente i dati analitici, prima che questo sia terminato di stampare e mentre si sta facendo l'introduzione: ma tale pubblicazione sommaria anticipata non potrà precedere che di un mese la distribuzione del volume completo.

PRESIDENTE. A suo avviso, i prospetti sommari allegati ai discorsi inaugurali non si debbono sopprimere, ed è necessario averne un riassunto, senza di che riuscirebbe malagevole ai Commissari incaricati di riferire sui discorsi stessi di adempiere alle prescrizioni della lettera e dell'articolo 4 del decreto 20 aprile 1882, che istituisce la Commissione della statistica giudiziaria. Tutto al più, quando fossero compilate le statistiche definitive, si potrebbe pubblicare anche nella *Gazzetta Ufficiale*, come appendice, come supplemento, una *errata-corrige* contenente le differenze delle cifre dei Prospetti sommari rispetto a quelle delle statistiche analitiche.

Ad ogni modo, propone il rinvio della proposta Ferri al Comitato.

FERRI. Non si oppone al rinvio al Comitato, e presenta la sua proposta modificata nel modo seguente:

« La Commissione, dopo l'esperimento fatto per alcuni anni dei prospetti sommari, desunti dai discorsi dei Procuratori generali, ritiene preferibile la pubblicazione anticipata, da parte dell'Ufficio centrale, delle principali notizie tolte dalle statistiche analitiche annuali. »

La Commissione approva il rinvio al Comitato.

PRESIDENTE. Passiamo ora al tema che riguarda il tempo in cui dovrebbero farsi i discorsi inaugurali.

COSTA. Accenna alle modificazioni introdotte nel Progetto dell'ordinamento giudiziario dalla Commissione centrale del Senato, rispetto alla data dei discorsi inaugurali.

Questi dovrebbero farsi, per le Corti d'appello soltanto, nel primo lunedì di marzo ed in Camera di Consiglio. Giacchè non può farsi un discorso irto di cifre statistiche e che passi in rassegna l'amministrazione della giustizia nell'anno, senza che esso duri almeno due ore; tali discorsi finiscono per divenire un tormento per chi li fa e per chi li ascolta. Inoltre è necessario che il rappresentante della legge adoperi la maggiore prudenza, potendo spesso toccare ad argomenti (aumento di criminalità, di certe specie di reati, ecc.) che feriscono suscettività locali o personali, che vogliono essere rispettate: egli deve così troppo spesso sacrificare la sostanza alla forma. In Camera di Consiglio sarebbe molto più libero nei suoi apprezzamenti, e potrebbe quindi adempiere con maggiore efficacia al precetto della legge.

CUCCIA. Voterà contro qualsiasi proposta di abolizione dei discorsi.

È la legge che prescrive l'apertura dell'anno giuridico al principio di gennaio e il discorso del rappresentante del Pubblico Ministero è parte essenziale di questa solennità, la quale, secondo lui, si dovrebbe in ogni modo mantenere. Non intende quindi la necessità di trasportare il discorso inaugurale a marzo; chè, quanto al bisogno di avere prospetti statistici più esatti, si potrebbe ottenere ciò assai facilmente stampando il discorso più tardi ed allegando ad esso le tavole comprendenti il lavoro dell'intero anno e diligentemente riviste.

CURCIO. Ricorda di nuovo tutti gli inconvenienti che si hanno quando i rappresentanti del Pubblico Ministero, dovendo fare il discorso in principio dell'anno, sono costretti a richiedere i dati statistici alle cancellerie, che li raccolgono con grande fretta e poca diligenza.

Egli ritiene poi che non sia necessaria la solennità dell'apertura dell'anno giuridico nella prima udienza del mese di gennaio. Il lavoro si riprende regolarmente senza nessuna formalità: e a marzo avrebbe luogo il resoconto dei lavori dell'anno precedente.

PENSERINI. Non è lieve la difficoltà messa innanzi dall'onorevole Cuccia. A che cosa si ridurrà l'apertura dell'anno giuridico senza il discorso inaugurale? Nel fatto la solennità stessa verrebbe ad essere soppressa, poichè non potrebbe davvero ritenersi che fosse tale la lettura del decreto di costituzione degli uffici giudiziari. Egli sarebbe di parere di riportare l'apertura dell'anno giuridico ed i discorsi ai primi di novembre, come prima si usava, ripristinando così le tradizioni italiane, delle quali si confessa amante.

Insiste quindi sulla prima parte della proposta da lui ieri presentata.

PRESIDENTE. Anch'egli è del parere che debba rimanere la solennità dell'apertura dell'anno giuridico. Il discorso può anche essere breve, illustrando qualche tesi di diritto o qualche tema speciale relativo, all'amministrazione della giustizia, o sollevandosi a ravvivare il culto di quelle idee che debbono sempre essere innanzi alla mente dei magistrati.

Come espresse nella passata sessione, possono essere raccolti a parte i dati statistici e pubblicati in appendice al discorso stesso, con tutte le osservazioni analitiche non convenienti ad una lettura lunga e noiosa innanzi all'uditorio raccolto per la solennità.

CURCIO. Si dichiara anch'egli contrario alla proposta Pensierini.

CUCCIA. Ripete che non vorrebbe in nessun modo che venissero soppressi i discorsi inaugurali. Da questi il pubblico può giudicare del valore dei Procuratori generali. Nè lo scopo di questi discorsi può essere statistico solamente; ci sono altri scopi ed altri argomenti, ai quali possono volgersi i Procuratori generali.

Inoltre vi è differenza tra i pochi dati statistici che possono

interessare, e talora anche commuovere il pubblico, esposti in forma popolare, intelligibile alla generalità dei cittadini e le molte notizie che possono formare oggetto di studio per la Commissione, per il Parlamento, per il Governo o per chi specialmente si occupa di questa materia. Basterebbe che i primi trovassero luogo nei discorsi inaugurali, nella lettura innanzi al pubblico; le appendici, le dilucidazioni ed i quadri statistici potrebbero pubblicarsi più tardi.

PENSERINI. Ritira la sua proposta, bastandogli che sia notato nel verbale ch'egli l'ha presentata e che vi fu discussione su di essa.

PRESIDENTE. Propone che sia rinviata al Comitato anche la proposta Curcio, della quale dà lettura.

« Propongo chè, derogando in parte alla disposizione dell'ordinamento giudiziario vigente, si stralci fin d'ora dal progetto di « organico giudiziario per farne una legge a parte, l'articolo 96 « così concepito :

« Nel primo lunedì del mese di marzo di ciascun anno, il Procuratore generale espone alla Corte radunata in assemblea generale ed in pubblica udienza una relazione statistica intorno ai « risultati dell'amministrazione della giustizia nella circoscrizione « della Corte medesima. Le relazioni suddette debbono essere « dentro il mese di marzo pubblicate per le stampe. » CURCIO.

La Commissione approva il rinvio.

PRESIDENTE. Legge la proposta Costa riguardante la relazione sul movimento della criminalità :

« Allo scopo di poter far uso di notizie statistiche definitive « propongo che la relazione sul movimento della criminalità sia fatta « sui dati risultanti dalla statistica analitica. » COSTA.

La Commissione approva la proposta del senatore Costa.

FERRI. Quantunque la discussione sul movimento della criminalità dell'anno 1886 sia rinviata a quando si avranno cifre definitive, desidererebbe alcuni schiarimenti sull'altra obiezione da lui mossa circa l'attendibilità dei dati statistici del 1886; sul fatto cioè che,

mentre sono aumentati rispetto all'anno antecedente i reati denunciati al Pubblico Ministero, non solo non sono aumentati, ma sono anzi diminuiti, quelli giudicati dai Tribunali e dalle Corti.

COSTA. Il desiderio del Ferri è ragionevole.

Per poter spiegare il fatto dell'aumento dei reati denunciati, mentre sono diminuiti quelli giudicati, occorre un calcolo sottile: ma non può essere un calcolo diretto, perchè non è possibile in questo caso la comparazione di dati perfettamente simili. Bisogna supplirvi con calcoli di proporzione ed induttivi.

Intorno ai procedimenti per reati denunciati ai Pretori ed ai Procuratori del Re, mandati all'archivio, nella proporzione di 20. 48 su cento per i primi, e di 7. 62 su cento per i secondi, fa presente come non si tratti di reati, ma di denunce. Fa altre osservazioni sulle dichiarazioni di non farsi luogo che si registrano per imputati, e non per reati. Desume da ciò che mancano le nozioni dirette per stabilire la vera condizione della criminalità: ma ritiene che si possa riuscirvi col mezzo di calcoli proporzionali. E quelli istituiti per l'anno 1886 riescono a rendere un conto abbastanza esatto del movimento della criminalità rimanendo scoperta una frazione minima di reati che non supera il 2 per cento. È vero che è aumentato il numero delle denunce, ed è diminuito il numero dei giudicati dalle Corti di assise, e dai Tribunali. È vero che furono denunciati ai Pretori reati n. 302,243, ai Procuratori del Re 249,594: in tutto reati 551,837: è vero che dai Pretori furono nello stesso periodo di tempo giudicati 310,585 reati, dai tribunali 54,632, dalle Corti d'assise 5,613; in tutto 370,830: con una differenza in meno di 180,007 fra i reati denunciati ed i giudicati, corrispondente al 32. 81 per cento. Ma se si tien conto delle denunce mandate all'archivio senza procedimento dai Pretori (81,867) e dai Procuratori del Re (18,665): se si tien conto dei processi chiusi per dichiarazione di non farsi luogo a procedere (86,110 corrispondenti a reati 76,311), si trovano 176,843 reati dei 180,007 reati mancanti, con una differenza di 3,164 reati affatte trascurabile in un calcolo semplicemente induttivo. Però è giusto risersarsi di ritornare su questo fatto; verificare se è anormale e studiarne le cause.

FERRI. Le considerazioni del collega Costa si infrangono se si ha riguardo a questa circostanza che sempre nel periodo 1880-85 ad

ogni aumento o diminuzione di reati denunciati corrisponde contemporaneamente un aumento od una diminuzione nel numero dei reati giudicati. Nell'anno 1886 è la prima volta che si osserva un aumento nelle denunce ed una diminuzione nei reati giudicati dalle Corti e dai Tribunali. Egli però non si oppone al rinvio della discussione alla pubblicazione della statistica definitiva del 1886.

PRESIDENTE. Resta quindi inteso, poichè nessuno si oppone, che la Commissione approva che la relazione e la discussione sul movimento della criminalità debba farsi in avvenire sui dati risultanti dalla statistica analitica; e così quella per il 1886 è rinviata alla pubblicazione del volume analitico della statistica penale di quell'anno.

Seduta del 27 giugno 1887.

Presidenza di S. E. Auriti comm. Francesco.

Presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De'Negri, Ferri, Guala, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami, Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

È letto il processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Invita il cavaliere De'Negri a leggere la sua Relazione sul disegno di una statistica della composizione e del modo di funzionare dei giurati.

Relazione (DE' NEGRI) su una statistica della composizione e del modo di funzionare dei giurati.

Nella sessione del giugno del decorso anno il senatore Canonico, riferendo sui discorsi inaugurali dei Capi del Pubblico Ministero, toccò, fra gli altri argomenti, del desiderio ripetutamente espresso dai Procuratori Generali presso le Corti d'appello, che le liste dei giurati siano formate con maggior cura e ponderazione.

Il professore Lucchini accennò allora all'importanza che avrebbe avuto una statistica dei giurati, e la Commissione, seguendo il consiglio del senatore Costa, approvò che si desse incarico allo stesso professore Lucchini di studiare l'argomento e di presentare quelle proposte ch'egli credesse opportune al Comitato, affinchè questo ne riferisse poi alla Commissione. In seguito di che, alcuni mesi or sono, il professore Lucchini mandò un suo elaborato studio accompagnato da quattro moduli di ricerche statistiche, dirette a indagare come funzioni la giuria nel nostro paese.

L'argomento è davvero di grande importanza e merita che la Commissione vi porti il suo esame. Infatti, è non soltanto utile, ma sarei per dire necessario raccogliere notizie precise e sicure su questo istituto, che è presentemente oggetto di tante discussioni. Occorre soprattutto vedere quali siano stati gli effetti della legge dell'8 giugno 1874, intesa a migliorare le condizioni intellettuali e morali della giuria.

Quando si provvide all'attuazione dell'accennata legge, il Ministero della Giustizia cercò di avere quelle notizie che ora si desidererebbe fossero appunto raccolte. Con la Circolare del 29 dicembre 1874, furono richiesti ai Procuratori Generali alcuni dati statistici sul numero dei giurati iscritti nelle liste mandamentali; sul numero di coloro che iscritti in queste liste erano stati cancellati dalla lista del distretto per deliberazione delle Giunte distrettuali; sul numero delle iscrizioni fatte dalle Giunte medesime (o d'ufficio, o sopra richiamo delle Parti, o per decisione della Corte d'appello) ed infine sul numero totale dei giurati compresi nelle liste distrettuali definitive. Una tale statistica fu compilata fino al 1876, ma dopo venne abbandonata, tantochè adesso s'ignora come i giurati si ripartiscano nelle varie categorie, e come operino le Giunte incaricate della formazione e della revisione delle liste; laonde non v'è modo di sapere con sicurezza se i savi intendimenti del legislatore siano osservati, o per contro vengano elusi con grave danno della retta ed illuminata amministrazione della giustizia.

Da più parti, nel Parlamento, nella stampa e nelle stesse aule giudiziarie, si sono lamentati abusi nella formazione delle liste; e forse si potrebbe trovare in essi la ragione di certi verdetti riprovati dalla coscienza pubblica e, talora, eziandio in contraddizione col buon senso. Urge quindi ripigliare l'opera interrotta e continuare quelle ricerche.

Venendo allo studio del professore Lucchini, notevole, come gli altri lavori suoi, per la piena conoscenza dell'argomento e per l'acume delle conclusioni, dirò come esso conchiuda a due serie di indagini: l'una riguardante la formazione delle liste, l'altra la composizione dei giurati di udienza.

Per ciò che si riferisce alla prima, egli intende a raccogliere particolarizzate notizie sulle operazioni delle tre Giunte (la comunale, la mandamentale, la distrettuale) che devono compilare e rivedere

le liste. Servirebbero all'uopo tre prospetti, uno per Giunta, compilati in modo da far conoscere le variazioni apportate da ciascuna nelle liste dei giurati, secondo le varie categorie di essi e secondo i varii motivi (morte, difetto di requisiti, incompatibilità, indegnità, incapacità) per i quali può farsi luogo a cancellazione.

Quanto all'altra serie d'indagini, un quarto prospetto fornirebbe particolareggiate indicazioni circa la composizione e l'operato dei giurati di udienza. Vi si ricerca infatti, distintamente per ciascuna categoria di giurati, quanti furono i citati, quanti gli esclusi, quanti i dispensati, quanti infine prestarono effettivamente servizio nella causa; e vi sono poi richieste, per ogni causa singolarmente, le disposizioni principali del verdetto: cioè, se di non colpevolezza o di colpevolezza, per qual titolo di reato, se con ammissione di attenuanti o no.

L'inchiesta così divisata dal professore Lucchini riuscirebbe veramente compiuta sotto ogni rispetto, siccome quella che segue in tutti i suoi svolgimenti il processo di formazione e costituzione del Corpo dei giurati e ne mette in chiaro l'azione finale nell'amministrazione della giustizia punitiva.

Tuttavia, allorché s'inizia qualche statistica val meglio accontentarsi del poco, a fine di aver notizie attendibili e sicure: il desiderio dell'ottimo e le esigenze della scienza rimangono vinti dalle difficoltà della pratica attuazione.

Ed in questo caso parve appunto al Comitato che le proposte del professore Lucchini importassero una tal somma di lavoro e alle Autorità locali per fornir le notizie e all'Ufficio centrale di Statistica per riassumerle, che non fosse in alcun modo possibile di richiederla da quelle, nè di farla compiere da questo, con i mezzi limitatissimi dei quali può disporre presentemente.

Il Comitato venne quindi nella determinazione di limitare per ora questa statistica dei giurati alle sole notizie più importanti, pur tenendo fermi i due punti di ricerca stabiliti dal professore Lucchini, cioè: formazione delle liste; composizione dei giurati di udienza.

Rispetto alla compilazione delle liste, sembrò che si potesse rimaner contenti alla conoscenza delle liste definitive formate dalle Giunte distrettuali; poichè giova soprattutto vedere qual uso fanno tali Giunte della facoltà loro concessa dal n. 4 dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1874, di eliminare dalle liste coloro che esse giudicano

non idonei all'ufficio di giurato. Il Comitato ha disposto a tal fine un prospetto, che mi onoro presentare alla Commissione, per mezzo del quale si conosceranno, per ciascuna delle 21 categorie di giurati, le variazioni operate dalle Giunte distrettuali (*Veggasi in fine il prospetto A*).

Rispetto alla composizione dei giurati della causa, il modello proposto dal professore Lucchini dovrebbe essere riempito per ciascun procedimento: il che raddoppierebbe certamente il lavoro dei Cancellieri delle Corti d'assise, che già debbono inscrivere le notizie di ogni procedimento sui registri nominativi e sulle schede individuali.

Ma, oltre questo maggior lavoro imposto ai Cancellieri, il Comitato avvertì pure che una difficoltà gravissima sarebbe sorta nella elaborazione dei dati; giacchè le notizie richieste in tanto avrebbero avuto valore in quanto, anche nella pubblicazione riassuntiva dell'Ufficio centrale, fossero esposte distintamente, procedimento per procedimento. Senza di che non sarebbe possibile lo studio (a cui appunto mira il professore Lucchini) della composizione dei giurati rispetto al verdetto pronunciato su ciascun accusato e per ciascun reato. Ora non ho bisogno di far osservare che laboriosa e voluminosa pubblicazione ne sarebbe conseguita.

Attese tali difficoltà, al Comitato sembrò miglior partito quello di aggiungere nel registro giornaliero nominativo delle Corti d'assise una sezione, nella quale si chiederebbero notizie sulle vicende della formazione e sulla definitiva costituzione dei giurati d'udienza, secondo che apparisce da quest'altro prospetto che sottopongo al giudizio della Commissione (*Veggasi in fine il prospetto B*).

Con questo modello, di tanto ridotto, non si potranno certamente fare le ampie indagini che quello proposto dal professore Lucchini avrebbe permesso di istituire; ma l'aggiunta di questi nuovi dati all'attuale registro delle Corti di assise è davvero quanto di più al Comitato sembrò opportuno richiedere dai già affaticati e non sempre volenterosi Cancellieri.

Anzi, nel parer mio, sarebbe bene non istituire ad un tratto e contemporaneamente le due ricerche, ma cominciare nel futuro anno dalla prima, cioè da quella sulla formazione delle liste, e proceder poi nell'anno successivo a quella della composizione dei giurati. Giova, anche per la statistica, ed anzi specialmente per questa, l'andare lentamente per avanzare con sicurezza e con buon frutto.

Distretto della Corte d'appello di

Distretto del Tribunale di

STATISTICA DEI GIURATI.

Formazione delle liste per l'anno 188 .

Prospetto **A.**

C A T E G O R I E	Iseriti nelle liste manda- mentali trasmesse alle Giunte distret- tuali	Variazioni operate dalle Giunte distrettuali					Numero dei giurati iscritti nelle liste definitive		Osservazioni
		aggiunti perchè indebitamente omessi		cancellati perchè indebitamente iscritti		eliminati per	dell'anno in corso	dell'anno prece- dente	
		d'ufficio	in seguito a reclamo	d'ufficio	in seguito a reclamo	inidoneità			
		1	2	3	4	5	6	7	
1 ^a Senatori e Deputati									
2 ^a Membri di Accademie, ecc.									
3 ^a Avvocati e Procuratori									
4 ^a Laureati, licenziati, ecc.									
5 ^a Professori universitari, ecc.									
6 ^a Professori dell'istruzione secondaria, ecc.									
7 ^a Professori dell'istruzione speciale, ecc. .									
8 ^a Insegnanti privati									
9 ^a Presidi, Direttori, ecc.									
10 ^a Consiglieri provinciali									
11 ^a Funzionari e impiegati									
12 ^a Autori d'opere dell'ingegno									
13 ^a Ingegneri, Architetti, ecc.									
14 ^a Sindaci e consiglieri comunali									
15 ^a Già Conciliatori									
16 ^a Preposti al commercio, navigazione, ecc.									
17 ^a Preposti ai Comizi agrari									
18 ^a Preposti alle Banche, ecc.									
19 ^a Preposti agli Istituti di credito, ecc. . .									
20 ^a Impiegati provinciali, comunali, ecc. . .									
21 ^a Consiti) per più di 300 lire) da 200 a 300) da 100 a 200									
TOTALI . . .									

AGGIUNTA DA FARSI AL REGISTRO GIORNALIERO PER LE CORTI D'ASSISE.

Prospetto B.

VICENDE della costituzione del Giuri	Numero dei giurati per ciascun dibattimento, distinti secondo le diverse categorie																						
	Giurati	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	12 ^a	13 ^a	14 ^a	15 ^a	16 ^a	17 ^a	18 ^a	19 ^a	20 ^a	21 ^a	
Citati (art. 34)																							
Dispensati (id.)																							
Esclusi (art. 37)																							
Mancanti o rifiutanti (ar- ticolo 44, 1 ^o).																							
Ricusati (art. 39 a 41) {																							
dal Pubblico Ministero.																							
dagli accusati.																							
Costituenti il Giuri . . .																							

PRESIDENTE. Apre la discussione sulle proposte presentate dal relatore.

PENSERINI. Pur comprendendo l'utilità che avrebbero le notizie desiderate dal professore Lucchini e di quelle consentite dal Comitato, dubita che queste possano riuscire esatte se le liste comunali dei giurati non sono compilate con esattezza. Pur troppo, presentemente, nella loro generalità, sono invece formate con molta negligenza, e vi si riscontrano errori gravi nelle notizie dell'età, domicilio, ecc. Tali inesattezze occorrono specialmente nelle liste comunali delle grandi città. I comuni non fanno che pochissime correzioni nelle liste annuali, tenendo per base le vecchie: le Giunte mandamentali non possono correggere gli errori, e tanto meno le Giunte distrettuali sono in grado di farlo, per quanto si aiutino con circolari e con richieste di notizie. Occorrerebbe che il Guardasigilli raccomandasse al Ministero dell'interno d'invigilare affinchè le Amministrazioni comunali adoperino diligenza nella revisione delle liste.

LUCCHINI. Prima di tutto, ed in via pregiudiziale, esprime un desiderio, che ritiene condiviso da tutta la Commissione, che cioè per le venturose sessioni il Comitato provvegga affinchè le relazioni da farsi alla Commissione, per quanto sia possibile, e specialmente per le proposte, siano messe in bozze e distribuite ai commissari, qualche giorno avanti che si raduni la Commissione. I commissari potranno così conoscere un po' meglio gli argomenti e farne oggetto di studio prima della loro discussione.

Intanto ringrazia il Comitato del benevole apprezzamento del suo studio. Questo si presentava a lui colle difficoltà inerenti ad una ricerca molto complessa e senza precedenti: non gli fu neppure possibile procurarsi le notizie richieste dal Ministero di grazia e giustizia colla circolare del 29 dicembre 1874. Egli si propose di preparare una serie completa di domande, rivolte a conoscere come il giuri funzioni in tutte le sue fasi: nella formazione ed epurazione delle liste, nella costituzione del giuri di sessione e nella formazione e funzione del giuri della causa.

Con le tavole formolate, egli ha inteso soltanto di presentare un saggio del modo di fare questa statistica, persuaso che sarebbero occorse parecchie modificazioni prima della sua attuazione.

Conviene che il miglior partito è quello di procedere per gradi, cominciando da una serie di ricerche e riservando le altre a più tardi, anche perchè giova non accrescere troppo il lavoro ai funzionari di cancelleria, e riconosce che le notizie più urgenti son quelle che riguardano la formazione delle liste, e specialmente le operazioni delle Giunte distrettuali.

PRESIDENTE. Prende atto di questa dichiarazione del professore Lucchini. Due sono le indagini sulle quali la Commissione deve decidere, l'una riguardante le liste distrettuali, l'altra il Giuri d'udienza. Però, anche per questi due punti la Commissione non può deliberare che in massima, e rimettere al Comitato, in caso di risoluzione affermativa, gli studi ulteriori per la compilazione dei moduli.

I lavori statistici sul Giuri d'udienza sono di natura tale, da non potersi raccogliere in cifre complessive senza annullarne o scemarne grandemente l'utilità. Piuttosto che come parte della statistica permanente, possono essere materia di studi speciali, e coloro che vogliano attendervi a scopi di scienza o di riforme legislative, potranno valersi delle schede conservate in archivio.

COSTA. La formazione del Giuri della causa potrebbe presentare materia di ulteriori studi, anche per vedere se non fosse opportuno di aggiungere qualche notizia in proposito nella scheda individuale per crimini.

GUALA. Vorrebbe sapere qual fine possano avere queste ricerche statistiche rispetto al migliorare l'istituzione dei giurati, poichè se vi è un'istituzione in Italia che funzioni male, è certo questa. Si osserva dappertutto il desiderio per parte di molti cittadini appartenenti alle classi colte e dirigenti, di non essere iscritti nelle liste dei giurati, e, essendo iscritti, di essere dispensati dal Giuri d'udienza. Alcuni verdetti, che sembrano essere la negazione del buon senso, dipendono dalla non buona formazione delle liste e dalla composizione del Giuri d'udienza. Il problema è arduo, nè con la statistica si può risolvere. Egli crede che, per le radicali riforme cui dovrebbe essere sottoposta questa istituzione, le statistiche richieste non sarebbero di alcuna utilità, giacchè non ne mostrerebbero che le cattive condizioni, delle quali tutti sono già persuasi.

PRESIDENTE. Colla statistica proposta si vuole soltanto ricercare come funzionino le Giunte distrettuali, specialmente nell'esercizio della facoltà concessa dal numero 4 dell'articolo 18 della legge sui giurati, di eliminare cioè dalle liste coloro che si ritengono inidonei. Questa notizia, anche quando non dovesse servire che a mostrare i risultati dell'applicazione di quell'articolo, sarebbe sempre di non poca importanza.

COSTA. Non intende di entrare a discutere sul modo col quale è amministrata la giustizia innanzi alle Corti d'assise. Egli si permette solo di fare alcune osservazioni all'onorevole Guala sperando d'indurlo a riconoscere l'utilità della statistica ora in discussione.

La questione è questa: se sia utile di conoscere il modo di composizione del giurì e di formazione delle liste.

Il Guala stesso accennò al fatto che tutti vogliono sfuggire all'ufficio di giurato. Ma è ciò appunto che potrà conoscersi con maggior precisione dalla proposta indagine statistica, sulle operazioni delle Giunte distrettuali e vedere quale applicazione si faccia del n. 4 dell'articolo 18.

Colla legge del 1874, riassumendo progetti e studi anteriori, si stabilirono 21 categorie, nelle quali devono essere presi i giurati. È quindi importante sapere come realmente sia composta la giuria, ed in quale proporzione entri a formarla ciascuna categoria.

Se si fosse continuato a raccogliere i dati statistici ordinati dal Ministero di grazia e giustizia colla circolare del 29 dicembre 1874, si avrebbero ora notizie sufficienti per farsi un'idea esatta della composizione delle liste dei giurati secondo la legge del 1874.

Volendo dunque discutere, con piena cognizione di fatto, le obbiezioni che si fanno contro l'istituzione dei giurati, è evidente la necessità di ripigliare quelle indagini.

È esattissimo ciò che disse il collega Penserini che molti errori si riscontrano nelle liste comunali; ed anche per questa parte gioverà la statistica proposta, servendo a metterli meglio in luce e ad offrire il mezzo e l'occasione di ripararvi.

Conclude che l'istituzione del giurì non deve essere condannata *a priori*, ma si deve cercare di migliorarla mantenendo ad essa il credito necessario.

FERRI. Ricorda come nelle statistiche giudiziarie per, gli anni 1863, 1869, 1874, 1875 si trovino già molte di queste notizie sui giurati. Ad ogni modo, accetta anch'egli che si facciano queste ricerche di molta importanza sociale. Si domanda però quale valore avranno nel caso concreto questi dati, posta l'osservazione del collega Penserini; insiste quindi sulla urgenza di provvedere affinché le operazioni delle Giunte comunali, nella annuale revisione delle liste, sian fatte esattamente.

DE'NEGRI. Dovendosi compilare una statistica sulle operazioni delle Giunte distrettuali, bisognerebbe che il Ministero della giustizia, come osservò il collega Penserini, si accordasse col Ministero dell'interno per ottenere da parte delle Giunte comunali una diligenza scrupolosa nella compilazione delle liste. Per ovviare poi alle inesattezze circa l'età degli iscritti nelle liste, invece di segnare l'età si potrebbe indicare l'anno di nascita, e così forse più facilmente le Giunte comunali sarebbero in grado di cancellare dalle liste coloro che hanno 65 anni compiuti.

Occorrerebbe altresì provvedere perchè le Giunte comunali facessero i necessari riscontri delle liste colle notizie degli emigrati, in modo che non rimanessero iscritti quelli che si sono allontanati dai Comuni.

Riguardo alla proposta del senatore Costa, di vedere se fosse possibile raccogliere notizie sulla formazione del giuri d'udienza, per mezzo della scheda individuale, osserva che, essendo la scheda estesa a tutti gli imputati di crimine, si dovrebbe aumentare le rubriche della medesima, introducendone alcune, che, per i crimini rinviati ai Tribunali correzionali, non potrebbero essere riempite, e perciò in molti casi non avrebbero applicazione.

Inoltre la scheda è già ora riempita tutta e non sarebbe opportuno di toccare al formato attuale della scheda stessa stabilito in modo che ciascuna scheda possa essere introdotta negli atti del processo.

LUCCINI. Sull'opportunità di una ricerca statistica sui giurati, messa in dubbio dal collega Guala, rispose egregiamente il Senatore Costa. Quanto alla riputazione che gode l'istituto del giuri fra le persone più competenti, egli si limita a richiamare l'attenzione del Guala sul crescente favore che trova presso gli stessi rappresen-

tanti dell'accusa; talchè ormai sono essi in grande maggioranza i suoi migliori apologisti. Dallo spoglio fatto dei discorsi dei Procuratori generali per l'inaugurazione del corrente anno giuridico, ebbe a rilevare che parecchi accennano ai difetti delle liste rivedute dalle Giunte distrettuali: il Procuratore generale di Torino si occupò anche di quelle rivedute dalle Giunte mandamentali; ma nessuno accennò ad inconvenienti che fossero occorsi nell'opera spettante alle Giunte comunali.

Ad ogni modo, una circolare del Ministero dell'interno potrebbe giovare per richiamare le Giunte comunali ad una più esatta interpretazione della legge.

GUALA. Pur mantenendo le sue opinioni sulle istituzioni dei giuri e sul modo con cui funziona in Italia, non si opporrà alle indagini statistiche che la Commissione sia per deliberare in proposito.

RIGHI. L'istituto della giuria si connette col problema di un nuovo ordinamento giudiziario, ed è questa una nuova ragione per affrettare l'invocata riforma. Pregherebbe il presidente di tener conto di questa sua osservazione nella relazione al Guardasigilli sui lavori della Commissione.

LUCCHINI. Presenta la seguente proposta:

« La Commissione, affermando l'importanza e l'utilità di una « statistica sul modo di composizione e di funzionare dei giuri, per « renderne più facile l'attuazione, delibera che per ora fra le tavole « proposte dal professore Lucchini sia attuata quella relativa alle « operazioni della Giunta distrettuale, incaricando il Comitato di « rivederla, e rimettendo ad altra sessione lo studio relativo ad una « statistica sui giuri delle cause. »

La Commissione approva all'unanimità la proposta del professore Lucchini.

La Commissione approva pure che il Presidente faccia presente all'onorevole Guardasigilli la necessità che il Ministero della giustizia si metta d'accordo con quello dell'interno, affinché le Giunte comunali abbiano a procedere con esattezza e precisione nella formazione e revisione delle liste.

Dopo di ciò, la seduta è tolta.

Seduta del 28 giugno 1887.

Presidenza di S. E. Auriti comm. Francesco.

Presenti i commissari; Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Guala, Inghilleri, Lampertico, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami, Tondi ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta con la lettura del verbale della precedente tornata, che è approvato.

PRESIDENTE. Ora si tratterà l'argomento segnato al n. 6 dell'ordine del giorno relativo alle informazioni sul servizio della scheda penale.

Invita il cavaliere De' Negri a presentare la sua Relazione.

Relazione (DE' NEGRI) sulla scheda penale.

Le schede penali individuali raccolte fino ad ora dall'Ufficio di statistica sono state provvisoriamente divise secondo la data d'iscrizione del procedimento corrispondente nel registro generale del Pubblico Ministero, e si riferiscono agli anni 1885, 1886 e 1887.

Le schede per l'anno 1885 presentano gravi difetti e considerevoli omissioni. Giova per altro ricordare che la scheda entrò in uso appunto dal 1° gennaio 1885 e che essa si estendeva allora non solamente agli imputati di crimini, ma anche agli imputati di delitti. Non è quindi da stupire se, rispetto alla compilazione, le schede per l'anno 1885 siano molto più difettose di quelle degli anni susseguenti. La novità e la soverchia estensione del lavoro, la poca diligenza dei compilatori e il modello assai complicato della scheda

(la quale, riferendosi anche agli imputati di delitti, conteneva un gran numero d'indicazioni) dovevano necessariamente creare ostacoli al buon andamento del servizio.

In seguito alla deliberazione presa dalla Commissione ed approvata dal Ministro, di limitare la scheda ai soli imputati di crimini, si procedette a scegliere fra le schede per l'anno 1885 quelle che riguardavano tali imputati, abbandonando le altre. Questa scelta si dovette fare con un criterio assai largo e discrezionale, non essendo poche le schede che nella parte processuale offrivano lacune tali da non permettere di giudicare se il reato imputato costituisse crimine o delitto. E qui cade in acconcio notare che le mende e le omissioni più gravi si trovavano nella parte concernente il procedimento; in quella parte appunto che in modo speciale era affidata alle cure dei Magistrati: basti, a questo proposito, il dire che parecchie schede non riportavano alcuna delle notizie processuali richieste!

L'adozione del nuovo modello più semplice e più maneggevole, entrato in vigore dal 1° gennaio 1886, ha segnato un vero miglioramento nella compilazione delle schede. Mentre le notizie personali degli imputati continuano ad esser fornite con sufficiente esattezza, non si ripete più lo sconcio di trovare schede assolutamente mancanti delle notizie processuali. Però questa parte della scheda è pur sempre quella che viene riempita con minore diligenza. Le notizie, ad esempio, riguardanti l'istruzione preparatoria sono generalmente o incomplete o sbagliate. L'errore osservato più frequentemente è quello di riportare come *provvedimento definitivo* l'ordinanza della Camera di consiglio che dispone per la trasmissione degli atti alla Procura generale, invece della sentenza della Sezione d'accusa che rinvia l'imputato al giudizio della Corte o del Tribunale ovvero dichiara non farsi luogo a procedimento.

Quanto poi alla notizia richiesta nella terza colonna del numero XIV-2, importantissima perchè intesa a far conoscere le modificazioni eventualmente subite dal titolo del reato, si trova, e per soia negligenza, quasi sempre omessa.

Inoltre, poche sono le schede che del *provvedimento definitivo* o della *formula del giudicato* diano la ragione legale, che, per lo più, o non si è capito in che consista o non è stata segnata.

A far cessare questi errori e queste omissioni si è stimato op-

portuno spedire ai diversi Uffici giudiziari una Circolare che fornisca qualche schiarimento in proposito, e già se ne risentono i benefici effetti.

Non pertanto può dirsi che le notizie richieste nel nuovo modello di scheda, sia per la maggior pratica acquistata dai compilatori, sia per la maggior semplicità del modello stesso e la migliore disposizione dei quesiti, sono generalmente fornite quasi tutte ed in modo assai meno inesatto che in passato, di guisa che il numero delle schede le quali debbonsi rimandare per la correzione è relativamente molto minore che nel primo anno. Ciò malgrado, il progresso che si è fatto non deve precludere la via all'introduzione di nuovi miglioramenti nel modello adoperato.

Tuttavia si attenderà che sia almeno trascorso un semestre dallo invio della suindicata Circolare e che essa abbia quindi avuto tempo sufficiente a produrre il suo effetto, per vedere quali difetti persistiranno e, dove occorra, proporre in novembre alla Commissione gli opportuni ritocchi alla scheda; i quali potranno essere introdotti nei modelli che dovranno stamparsi e distribuirsi agli Uffici giudiziari per il venturo anno 1888.

Quanto allo spoglio delle notizie, pare all'Ufficio che convenga attendere di avere le schede di un triennio per cominciarlo. Infatti, se molti procedimenti per crimini si definiscono entro i due anni, ve ne ha però un numero non trascurabile che tocca i tre anni. Qualcuno durerà forse anche più, ma il numero ne è così insignificante che non converrebbe, per cogliere anche questi, ritardare un anno di più la compilazione e pubblicazione della statistica; di essi potrà darsi conto in un'appendice alle statistiche successive.

Ma innanzi di iniziare questo spoglio, l'Ufficio deve sottoporre alla Commissione due quesiti per averne un autorevole consiglio circa la via da seguire.

È opportuno valersi delle schede del 1885, le quali, come ho accennato, sono imperfettissime perché errate o incomplete, cosicché scarsi e mal sicuri elementi se ne potrebbero ritrarre; o non conviene piuttosto abbandonarle affatto, riguardandole come una continuazione dell'esperienza fatto negli anni anteriori, e cominciare lo spoglio da quelle del 1886, che, sebbene non scevre di mende e di lacune, offrono però un materiale importante ed utilizzabile?

Si deve poi prendere a base del raggruppamento delle schede per periodi annuali, la data del commesso reato o quella invece dell'inizio dell'azione penale? In altre parole, la statistica periodica compilata sulle schede dovrà riferirsi all'anno solare in cui avvenne il reato, o a quello in cui fu iniziato il corrispondente procedimento giudiziario?

Certo è che il primo sistema risponde meglio ai concetti scientifici i quali suggerirono l'adozione della scheda, poichè l'influenza delle vicissitudini climatologiche, economiche e politiche sulla delinquenza può solamente misurarsi con esattezza ove queste si mettano in rapporto col tempo nel quale si manifestarono i fenomeni criminosi. È ben vero che parecchi reati *non* vengono a conoscenza della polizia giudiziaria nell'anno stesso in cui furono commessi, ma questo lieve inconveniente è compensato ad usura dai molti vantaggi che presenta il metodo di riferirsi al tempo del reato anzichè a quello del procedimento.

Risoluti questi dubbii, l'Ufficio preparerà i moduli per raggruppare e tradurre in prospetti statistici riassuntivi le notizie individuali, li presenterà al Comitato e questo li sottoporrà poi alla Commissione nella sessione del novembre venturo.

La Commissione giudicherà allora se converrà meglio pubblicare tutti i dati, o se taluno ne potrà essere abbandonato nella stampa, conservandone però gli elementi in archivio, così da poterli utilizzare, occorrendo, per qualche lavoro monografico di cui si presentasse eventualmente il bisogno in appresso.

Per il momento mi limito a proporre che la Commissione si pronunci sui due punti che ho accennati, e fissi in tal guisa i capisaldi del lavoro di spoglio che dovrà compiere l'Ufficio di statistica.

PRESIDENTE. Riassume la Relazione del cavaliere De' Negri, e le sue proposte, che sono le seguenti :

1° che lo spoglio delle schede debba farsi cominciando da quelle dell'anno 1886, non tenendo conto di quelle dell'anno 1885, le quali devono ritenersi fatte soltanto come esperimento ed avviamento del servizio ;

2° che a base della statistica periodica desunta dalle schede, debba prendersi l'anno in cui il reato fu commesso ;

3° che l'Ufficio di statistica prepari e presenti alla prossima

sessione che terrà la Commissione i moduli per raccogliere e tradurre in prospetti statistici riassuntivi i dati risultanti dalle schede individuali, cercando di coordinare tale pubblicazione colle altre per evitare possibili duplicazioni.

Avverte da ultimo che sarebbe opportuno, come si osservò in altra sessione della Commissione, che sulle schede si dessero speciali istruzioni per alcune notizie più importanti, in modo da facilitare la compilazione esatta delle schede stesse.

COSTA. È anch'egli d'avviso che si debba abbandonare lo spoglio delle schede per l'anno 1885, secondo ha proposto il relatore.

Riguardo alla seconda proposta, osserva come nello spoglio delle schede debba prendersi per base la data del commesso reato, e cioè per essere in grado di studiare le effettive criminalità dell'anno.

Per quanto concerne la terza proposta, desidera che il Comitato nel preparare i moduli per lo spoglio e la Commissione nel discuterli, tengano presente la necessità di coordinare tale pubblicazione colle altre che si fanno ora, al fine di evitare duplicazioni.

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare all'onorevole Curcio, perchè riferisca sul programma di una statistica degli Enti ecclesiastici e della loro proprietà.

Relazione dell'onorevole comm. Curcio sulla statistica dei culti.

Il sentimento religioso ch'era studiato in altri tempi dal punto di vista ascetico, teologico, mistico, può formare oggetto ai giorni nostri di studi sperimentali, ed essere studiato con metodo diverso, principalmente per mezzo della statistica; la quale, raccogliendo i fatti psichici nella loro manifestazione esteriore, può penetrare nei segreti più riposti dello spirito umano. Perchè nulla sfugge alle ricerche del positivismo, quando esso, senza negare l'esistenza degli ideali della vita umana, si accontenta di studiarli nei loro effetti e scoprire le leggi e le norme dalle quali è regolata la nostra esistenza.

Se non che il metodo statistico applicato ai culti ed alla ricerca delle manifestazioni del sentimento religioso, non può essere limitato ad un solo dei mezzi di cui esso si vale; e però la statistica

dei culti deve essere fatta col mezzo de' numeri sui quali le deduzioni si possono fondare; e deve essere fatta col metodo storico.

Dopo queste osservazioni, le quali per essere svolte, richiederebbero un lungo discorso, che non è ora il momento di fare, entro in materia. Tre sono i culti meritevoli di studio in Italia.

Il cattolico, che si può dire quello della quasi totalità della popolazione, il protestante, o più specialmente il culto valdese e l'israelitico.

Nel 1871, facendosi il censimento generale del Regno, si domandò di ciascuno quale fosse la religione e in 44,567 schede si trovò che gl'individui si dichiaravano o atei o adoratori della verità, della giustizia e cose simili; e altri centomila circa si dichiararono protestanti o evangelici e israeliti.

Nel 1881 nel fare il nuovo censimento non si fece questa ricerca, ma furono fatte ricerche statistiche speciali sul numero e sui beni dei culti acattolici; i risultati di tali indagini sono stati pubblicati negli *Annali di statistica* e il direttore generale della statistica li ha riassunti anche davanti alla nostra Commissione (1).

I tre culti professati in Italia, principalmente il cattolico, si possono studiare da tre punti di vista, tenendo presente, quasi come guida la ripartizione che il Codice civile fa delle materie che tratta. Quindi si possono studiare i culti dal punto di vista demografico, avendo riguardo alle popolazioni ed alle gerarchie jeratiche che a ciascuno di loro sono dedicate; si possono studiare dal punto di vista delle cose, ossia della ricchezza che dalle popolazioni e dalle gerarchie si dedicano al mantenimento dei culti; finalmente si possono studiare dal punto di vista delle azioni che popolazione e gerarchia compiono per l'esercizio dei culti medesimi.

Per quanto riguarda il culto cattolico esso si può bene considerare anche in rapporto alle opere di pietà e di beneficenza, che ne vengono ispirate; ed alla venerazione che esso impone per certi personaggi superiori, la quale spesse volte sotto forma religiosa contiene entusiasmi, reminiscenze e aspirazioni patriottiche. Si può studiare dal punto di vista artistico, massimamente nelle manife-

(1) Vedasi il volume degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale* - Sessione novembre-dicembre 1885. Vedansi inoltre i volumi 7 e 9 della Serie 3^a degli *Annali di statistica*.

stazioni musicali; ed anche nella architettura, nella pittura e nella scultura, e più che in ogni altra cosa nella letteratura.

Il culto cattolico in Italia ha anch'esso delle variazioni. Nella massima parte è romano puro, senza commistione di sorta; se non che vi sono gli armeni di Venezia i quali hanno delle specialità nel loro rito; come le ha la chiesa di Milano, seguendo le tradizioni di Sant'Ambrogio. Più marcata però è la differenza tra i cattolici romani puri e i Greci uniti, i quali rinunziarono alla eresia di Fozio e tornarono in grembo della chiesa; di costoro ve n'è un buon numero in Italia, particolarmente in Sicilia e in Calabria, passati ai tempi di Giorgio Scanderbeg; da loro si usa nelle cerimonie la lingua greca e i sacerdoti possono essere coniugati.

A capo di tutta la gerarchia cattolica sta il Sommo Pontefice, il quale, oltre all'essere patriarca d'occidente, è anche primate d'Italia. La istituzione del papato merita di essere tenuta presente, studiando la statistica dei culti, non solo per ciò che è in sè medesima, ma anche perchè il Pontefice ha giurisdizione speciale su tutta la chiesa italiana, e spesso avoca a sè quella dei vescovi, sia per la potestà che sta in *corpore juris*, sia per le così dette regole di cancelleria.

Il Pontefice, eletto dal Collegio dei cardinali, nomina alla sua volta i cardinali stessi e tutto il corpo episcopale. Quel Collegio, il cui numero per un tempo rimase oscillante, fu da Sisto V stabilito a 70. Sei di loro sono dell'ordine dei vescovi, ed hanno giurisdizione nelle sedi suburbicarie; 50 sono dell'ordine dei preti e 14 di quello dei diaconi. Anticamente anche le chiese di Milano e di Napoli avevano i loro cardinali.

L'autorità del Sommo Pontefice è circondata da varie Congregazioni presiedute da cardinali, ciascuna delle quali tratta argomenti interessanti il governo della chiesa universale e particolarmente della chiesa italiana. Tra le Congregazioni sono più importanti quella dei riti, dei vescovi e regolari e del Santo Ufficio; ed è importantissima quella della propagazione della fede, istituita per portare la religione e la civiltà in mezzo ai popoli barbari, come ha fatto per trent'anni in Abissinia il vivente cardinale Massaia.

Affine alla propagazione della fede è l'opera della Santa Infanzia, nonchè il Collegio dei Cinesi di Napoli, fondato da Matteo Ripa, il Collegio Mazza di Verona, che ha di mira specialmente le missioni nell'Africa; le scuole apostoliche del canonico Ortaldo

di Torino, il Collegio delle missioni estere di San Calogero di Milano, il Collegio Brignole-Sale-Negrone diretto dai Lazzaristi di Genova ed altri.

Fin dal 16 giugno 1878 il prefetto della Congregazione di propaganda diramò a tutto il mondo cattolico un questionario per attingere le notizie sullo stato morale e materiale delle missioni, e credo che siano state già fatte importanti pubblicazioni su tale oggetto, a cura della stessa Congregazione di propaganda.

Intorno alla convertibilità del patrimonio della Congregazione di propaganda sono sorte in altri tempi gravi controversie, che non è questo il luogo di esaminare. Avverto solo per incidente, che la rendita del Sommo Pontefice, de' Cardinali e delle Congregazioni è fissata dalla legge sulle garanzie pontificie.

Gli enti più importanti nella gerarchia ecclesiastica, dopo il Papato, sono le diocesi; le quali in Italia sono 302, mentre i vescovi non sono che 274; e ciò avviene perchè alcune diocesi sono state riunite sotto l'amministrazione di un vescovo solo, con riunione detta in linguaggio canonico *aeque principaliter*. Oltre i vescovati vi sono in Italia 13 abbazie *nullius*.

È degna di speciale rimarco la diocesi di Roma, di cui è vescovo il Sommo Pontefice, che l'amministra col mezzo dell'eminentissimo Vicario.

Nelle diocesi allato al Vescovo v'è il Capitolo cattedrale; collegio che fa aumentare il prestigio di lui nelle sacre funzioni, che lo corrobora coi suoi consigli, che come commissione prosinodale soprintende al buon andamento del seminario, e disimpegna altri uffici importanti; ed importantissimo è quello elettorale che esso esercita coll'eleggere il vicario capitolare in occasione di sede vacante.

I seminari i quali sono il semenzaio del nuovo clero, disimpegnano un ufficio importantissimo.

Vi sono da studiare i conservatori, i ritiri e i collegi di Maria che ammontano a 492. In essi le congregate seguono una data regola senza professione di voti solenni; e sussistono e posseggono in virtù, non di una bolla di vera istituzione ed erezione in ente ecclesiastico, ma di una semplice bolla di permesso della riunione delle oblate ed altre religiose.

Le rendite di spettanza di conservatorii e ritiri costituiti a forma

monastica, benchè mancanti di erezione canonica, accertata per la tassa di manomorta, ammonta in beni rurali a lire 1,027,342.25, in beni urbani a lire 1,077,892.25, e in sostanze mobiliari a lire 1,801,552.74; totale 3,906,787.93.

Vi sono le Confraternite relativamente alle quali si è potuto desumere per gli accertamenti della tassa di manomorta che esse sono 8,848 e che posseggono in complesso una sostanza, il cui reddito ammonta a più di 12 milioni di lire. Risultando tali rendite accertate di spettanza di confraternite, compagnie, congregazioni e simili in beni rurali per lire 3,207,251.15; in beni urbani per lire 2,104,245.84, e in sostanze mobiliari per lire 6,691,019.05; totale lire 12,002,516.04.

Le Confraternite nelle provincie napoletane e siciliane, per antichissime disposizioni, sono considerate in tutto e per tutto come opere pie laicali; pertanto sono governate dalla legge 3 agosto 1862, e quindi dipendono dalle Deputazioni provinciali (anticamente dipendevano dal Consiglio degli ospizi) e dal Ministero dell'interno, senza che il Ministero dei culti vi abbia la menoma ingerenza.

Nella stessa condizione si trovano le Confraternite della Misericordia in Toscana.

Nelle provincie lombardo-venete relativamente alle Confraternite laicali vige il decreto 26 maggio 1807 del Governo italiano, confermato da successive disposizioni del Governo austriaco. In forza di tale decreto vennero proibite le Confraternite, eccettuata una sola col titolo del Sacramento per ciascuna parrocchia, ed il patrimonio di essa, per l'articolo 4° del citato decreto, viene amministrato dalla stessa fabbriceria della parrocchia. Le dette Confraternite del Sacramento, in virtù del medesimo ripetuto decreto, sono sotto la direzione e dipendenza dell'Ordinario diocesano e del parroco rispettivo, sicchè sopra di esse il Governo non esercita alcuna ingerenza.

Similmente in tutto il resto del Regno le Confraternite dipendono esclusivamente dagli Ordinari diocesani, e solo per gli atti eccedenti la semplice amministrazione hanno bisogno dell'autorizzazione governativa, la quale viene impartita dal Ministero dei culti.

È bensì vero che, per l'ultimo inciso dell'articolo 1°, n. 6 della legge 15 agosto 1867, tutte indistintamente le Confraternite del

Regno sarebbero soggette alla sorveglianza dell'autorità civile, ma tale disposizione non ha alcuna pratica applicazione, stante la mancanza di disposizioni che regolino le modalità ed il limite di quella sorveglianza. La quale quindi, in pratica, si riduce a questo, che soltanto allorchè giungono al Ministero reclami contro l'andamento di qualche Confraternita, si assumono informazioni e si procede, se occorre, ad una inchiesta per assodare come procedono le cose; e qualora dal risultato vengano in luce gravi inconvenienti, si ordina con Real Decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, lo scioglimento dell'amministrazione di quella Confraternita, e la nomina di un regio commissario straordinario con incarico temporaneo di amministrarla e riordinarla, nè più nè meno di quello che si fa per le opere pie, giusta la legge 3 agosto 1862, la quale legge appunto, secondo un parere di massima del Consiglio di Stato, è in tali casi applicabile per analogia, in mancanza di disposizioni speciali per la Confraternite.

Bisognerebbe nel fare la statistica de' culti rivolgere l'attenzione sopra i legati e le fondazioni di culto facienti carico ad Opere pie; imperocchè con l'articolo 1° n. 6 della legge 15 agosto 1867 si stabilì che sarebbero soppressi gli istituti ecclesiastici quando anche non eretti in titolo. E per le istituzioni di natura mista fu prescritto che sarebbero conservate solo per quella parte de' redditi e del patrimonio che giusta l'articolo 2 delle legge 3 agosto 1862 doveva essere distintamente amministrata. Se non che il Demanio poco o nulla ha ottenuto finora per l'incameramento. Ed è da supporre che quel patrimonio sia stato contemplato nella statistica delle Opere pie; si crede che esso ammonti a 10 milioni di rendita.

Vi sono le fabbricerie, delle quali dovrebbe occuparsi la statistica de' culti; ma di esse ora non dirò parola, dovendomene occupare in prosieguo.

Importanti per l'argomento di cui ora sto tracciando le prime linee, sono le chiese palatine, le quali conservano le traccie storiche e i ruderi venerandi delle vecchie monarchie italiane.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato non essere le chiese palatine comprese fra le istituzioni colpite da soppressione, dovendosi ritenere *una vera proprietà* de're o principi ai quali appartenevano.

Fra queste istituzioni vi è la Basilica di San Michele Arcangelo sul Gargano che ricorda le avventurose navigazioni del mare Adria-

tico ed è ricca di leggendarie tradizioni e ricordanze. Vi è la cappella di S. Sebastiano di Napoli, la quale ricorda la dinastia degli Svevi e degli Aragonesi. Vi è la chiesa palatina di Acquaviva delle Fonti. Vi è la chiesa e il capitolo di S. Barbara in Mantova che ricordano gli splendori di casa Gonzaga. Vi è la basilica di S. Nicola di Bari fondata in epoca remotissima accanto al palazzo dei Catapani o Governatori bisantini colà residenti. Vi è la chiesa matrice di Palazzo in Palermo fondata da Ruggiero il Normanno, nonchè la chiesa palatina di Calascibetta. E di altre cappellanie ed istituzioni minori che ammontano a 49, potrei fare cenno, ma me ne astengo; però una completa indagine statistica non potrebbe trascurarle.

La rendita di spettanza di chiese palatine ed enti annessi accertata per la tassa di manomorta è in beni rurali di lire 204,904.80; in beni urbani di lire 76,206.53; e in sostanze mobiliari di lire 74,808.19: totale 355,919.52.

Quasi la totalità degli Italiani, come ho rammentato, nel censimento del 1871, si sono dichiarati cattolici, e nei riti che essi usano in occasione di nascite, di matrimoni e di morte seguono le prescrizioni della Chiesa cattolica. Pertanto se non ha un significato giuridico, ha certamente un significato storico l'articolo primo dello Statuto, il quale dice che la religione dello Stato è la cattolica romana.

Nel censimento del 1871 si dichiararono evangelici o protestanti 58,651, ed israeliti 35,356.

Secondo le ricerche speciali che ho ricordate, eseguite a cura della Direzione della statistica poco dopo il censimento generale del 1881, vi erano 32,000 cristiani appartenenti alle varie denominazioni delle chiese cristiane evangeliche italiane; inoltre vi erano 22,000 protestanti forestieri con dimora stabile e 8000 forestieri di passaggio. In tutto 62,000.

Interessante è la storia dei Valdesi, che sono una derivazione degli Albigesi e dimorano nelle valli di Pinerolo. Una diramazione di essi, ai tempi della persecuzione, si è trasferita fino in Calabria, ed ha fondato il piccolo comune di Guardia Piemontese. Ogni parrocchia dei valdesi ha un concistoro e tutti i concistori sono sotto la sorveglianza della così detta Tavola. Vi è un sinodo nel quale intervengono tutti i ministri valdesi e i deputati laici delle varie parrocchie. In forza di brevetto del Re di Sardegna del 29 mag-

gio 1843 i Valdesi ricevevano a titolo di sovvenzione sul bilancio dello Stato lire 6462.

I protestanti in gran parte sono metodisti.

Vi sono in Italia anche molti greci ortodossi, ai quali vennero colla legge del 13 luglio 1877 consegnate le chiese che prima erano in potere dei greci uniti in Barletta, Messina e Napoli, unitamente ai beni che a queste erano uniti.

Alla detta epoca del 1881 vi erano in Italia 36,280 israeliti, dei quali potè ottenere l'Ufficio di statistica la notizia, rivolgendosi ai rabbini, essendo che pochi giorni dopo la nascita i bambini israeliti debbono essere sottoposti alla circoncisione; poi a 13 anni, con speciale cerimonia, vengono dichiarati maggiori nei rapporti religiosi; in occasione di matrimonio maschio e femmina debbono ricorrere al rabbino, ed alla morte si seppelliscono nel loro cimitero speciale. Il rabbino, ossia maestro, ha la direzione di tutti gli uffici religiosi. Gli israeliti si assoggettano ad una tassa per il loro culto, e quell'obbligo è stato qualche volta ritenuto valido anche dai magistrati.

Gli israeliti erano obbligati fino a poco tempo addietro di abitare nel Ghetto; e per evitare che fossero vessati coll'aumento delle pigioni delle case, si è stabilito il così detto *jus di Kazzagà*, in forza del quale la pigione delle case non poteva essere aumentata oltre un dato limite.

Questi sono, a dirlo sommariamente, le principali personalità giuridiche e le principali masse di popolazioni, delle quali dovrebbe occuparsi, in quanto alle persone, la statistica che io ora ripropongo. Ed a ragione veduta dico ripropongo, perchè fin dal 27 aprile 1872 io stesso ebbi già l'onore di presentare alla Giunta centrale di statistica l'embrione di un programma di statistica dei culti. La Giunta fece buon viso alla proposta, ed il rimpianto consigliere Mantellini, appoggiandola, dichiarò di riconoscere l'utilità che verrebbe da una statistica accurata, la quale dimostrasse quali e quanti enti ecclesiastici rimangono tuttora legalmente riconosciuti e che cosa possiedono attualmente; e dimostrasse eziandio quanto possedevano prima delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 gli enti che sono stati soppressi o che ebbero convertiti i loro beni.

Il signor Ministro di agricoltura approvò pure quella mozione e pose in rilievo come potrebbero aiutarsi a vicenda le varie ammi-

nistrazioni dello Stato a fine di rischiarare sotto tutti gli aspetti siffatta materia dei culti. Così il censimento, farebbe conoscere il numero delle persone ascritte ai vari culti, la finanza direbbe quanto realizzò dalla vendita dei beni ecclesiastici, quanto le rendono quelli tuttora sotto l'amministrazione del demanio, ecc. Lo stesso Ministro ricordò, di passaggio, la grande importanza economica della censuazione dei beni ecclesiastici eseguita in Sicilia per una estensione di 191,528 ettari, per cui la rendita fu fatta salire da 2,273,000 a 5,977,000 lire. La Giunta poi espresse un voto favorevole sulla opportunità di intraprendere una statistica dei culti.

Nel 16 dicembre 1879 in un'altra riunione della Giunta centrale di statistica io stesso, dietro invito avutone, svolsi più ampiamente il programma, ed ebbi l'onore di sottoporre alla Giunta alcuni quesiti che si leggono negli *Annali di statistica* di quell'anno.

Il direttore della statistica che era anche allora il nostro amico e collega Bodio, invitato dal Presidente a far conoscere il suo modo di vedere sul modo di eseguire l'inchiesta statistica sui culti, diceva che sarebbe stato opportuno che la intraprendesse il Ministero di grazia e giustizia, come quello che corrisponde già direttamente colle autorità ecclesiastiche, e per gli studi d'interesse politico circa i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, doveva già avere nei suoi archivi un ricco materiale di notizie storiche; e soggiunse che non sarebbe stato alieno dall'assumersi di collaborare a questa statistica o di farsi centro del lavoro di spoglio dei documenti, qualora il Ministro di agricoltura e commercio da cui egli prendeva gli ordini, si trovasse d'accordo col Ministro guardasigilli per dare al lavoro un avviamento pratico contando sulla mia cooperazione diretta e continua.

L'onorevole Messedaglia, membro della stessa Giunta centrale, dichiarò che approvava il programma proposto, e conveniva nel concetto che la statistica dei culti si debba considerare anche dal più alto punto di vista sociale, e non solo nei suoi rapporti amministrativi.

Infine io medesimo ebbi ad assicurare alla Giunta che avrei eziandio raccolte altre notizie; e ho ricordato che l'onorevole Mancini aveva chiesti tutti i documenti relativi ai rapporti fra la Chiesa e lo Stato, e alcuni specialmente, dell'onorevole Nicomede Bianchi, avuti da Torino. E così il disegno fu allora in massima approvato.

Finalmente la nostra stessa Commissione ricorderà ciò che disse il nostro collega Bodio, rispondendo ad una mia interrogazione, il giorno 6 dicembre 1885.

L'onorevole Messedaglia nel presentare al Ministro guardasigilli i verbali della sessione di novembre e dicembre 1885 parlava della proposta della statistica dei culti in questi termini:

« Debbo manifestare all'Eccellenza Vostra come in seguito ad analoga interrogazione del commissario Curcio, la Commissione abbia dato incarico al Comitato di studiare e predisporre gli elementi per la compilazione di una statistica dei culti, riferendone in una delle prossime sessioni. »

L'ufficio centrale di statistica ha già cominciato a fare qualche lavoro attinente all'argomento e nel 1885 pubblicò un volume intorno alle *Circoscrizioni ecclesiastiche in relazione colle circoscrizioni amministrative secondo il censimento del 31 dicembre 1881*.

Però molt'altro resta a fare intorno a questo argomento, anche per poter bene regolare i provvedimenti relativi alla polizia ecclesiastica; intorno alla quale dovrà certo rivolgere, quando che sia, le sue cure il potere legislativo; essendo che molti principii attinenti ad essa non sono perfettamente trattati dalle leggi vigenti ed altri sono trattati in modo difforme nelle varie regioni del Regno.

Ed in vero come base fondamentale dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato vi è la legge sulle garanzie del Sommo Pontefice; vi sono alcune discipline prescritte dalla legge 15 agosto 1867; vi sono altre leggi posteriori; si mantiene in vigore ancora il diritto di *exequatur*, di *placet* e di regio padronato, ma molta incertezza regna tuttora sopra vari oggetti. In molti casi si ritiene che siano ancora in vigore le disposizioni tanuacciane nelle provincie meridionali, quelle leopoldine in Toscana, e quelle austriache nel lombardo-veneto. Così nella nostra legislazione intorno alle attribuzioni dei vescovi in rapporto alla potestà civile vi sono ancora delle lacune. In quanto alle loro sentenze attinenti al matrimonio, dopo l'introduzione del matrimonio civile è inutile occuparsene: ma in rapporto alle loro sentenze attinenti ai benefici, qualche provvedimento bisognerà prendere, perocchè se è il Governo che dà le temporalità nel momento della investitura canonica, è regolare che il Governo stesso faccia qualche cosa, e che venga a ciò autorizzato in forza di legge, quante volte l'investito, previo regolare giudizio canonico,

venisse a decadere dal beneficio; e ciò è tanto necessario che il Governo qualche volta ha dovuto con atto d'autorità ordinare il sequestro delle temporalità di beneficiati dichiarati decaduti in seguito a giudizio canonico. Nell'articolo 18 n. 4 del progetto del primo libro del Codice penale presentato dal Ministro Mancini alla Camera dei deputati e da essa approvato nel giorno 7 dicembre 1877, fu stabilito che la interdizione dai pubblici uffici produce la privazione del beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse investito.

Anche nella parte della polizia ecclesiastica relativa ai seminari regna molta incertezza, perchè essi dipendono dal vescovo e dal Ministero di grazia e giustizia per quanto riguarda l'insegnamento teologale, ma dipendono dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda l'insegnamento elementare e secondario. La chiusura dei seminari stessi, quando ne è stato il caso, è stato ordinata dal Ministero della pubblica istruzione, ed esso ha disposto dei frutti percetti dai beni sequestrati, che intanto sono amministrati dagli economi generali, i quali dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

Anche sui rapporti delle parrocchie col potere politico, sulla loro costituzione, sul loro patrimonio, è necessario qualche provvedimento legislativo.

Quale sia la incertezza di molta parte della legislazione intorno alla polizia ecclesiastica, si può anche rilevare dal fatto che le Confraternite laicali nel Mezzogiorno sono considerate come opere di beneficenza e nel centro e nel settentrione d'Italia come opere attinenti al culto.

Il numero esorbitante di liti che si sono agitate tra moltissimi degli enti conservati e soppressi con l'amministrazione del Demanio, con quella del Fondo del culto, con le Congregazioni di carità, coi comuni e colle provincie, mostrano il bisogno di seri provvedimenti legislativi, la necessità dei quali tanto più si rileva, quando si riflette che per argomenti attinenti a questa materia l'amministrazione generale del Demanio ha avuto delle controversie giudiziarie con l'amministrazione di Casa Reale e con quella del Fondo per il culto, questa ha avuto liti coll'Economato, e questo con le Congregazioni di carità, coi comuni e colle provincie.

Da tutto apparisce manifesta la necessità di provvedimenti legislativi, i quali però debbono essere preceduti da studi conscienciosi e precisi sullo stato delle cose intorno alle quali debbono versarsi.

Fin dal 10 marzo 1870 si presentò un progetto che doveva provvedere a molte delle esigenze della polizia ecclesiastica, ma solo una parte di essa si convertì in legge. Posteriormente ai 27 marzo 1877, il ministro Depretis presentò alla Camera un progetto per l'abolizione degli Economati e la conversione dei beni delle Confraternite e delle parrocchie. Al 31 maggio 1880 il ministro Villa presentò anch'egli un progetto di ordinamento e di unificazione dei servizi di giurisdizione, di polizia ecclesiastica, di amministrazione e liquidazione del patrimonio ecclesiastico. Ma quei due progetti non furono discussi dalla Camera, nè dal Senato.

Dopo tanta aspettazione e tanto lavoro preparatorio, finalmente con regio decreto 12 marzo 1885, sopra proposta del ministro Pesina, venne nominata una Commissione per istudiare ed indicare i provvedimenti più opportuni pel riordinamento e per la conservazione ed amministrazione delle proprietà ecclesiastiche in esecuzione del disposto dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1871. Fu nominato Presidente il senatore Cadorna, che nel giorno 15 febbraio 1887, in nome della Sotto-Commissione, presentò al ministro un progetto di legge ed una splendida relazione, la quale finisce colle seguenti parole, di cui io amo dare lettura alla nostra Commissione:

« È nostro avviso che l'Italia, la quale seppe fare in Roma la più grande, difficile ed importante applicazione del sistema della distinzione del potere dello Stato dalla autorità religiosa, e che nel tempo medesimo circondò il venerato capo dell'Associazione cattolica di straordinarie inusitate garanzie e di rispetto, saprà dare al mondo anche questo bell'esempio, di accrescere la potenza e l'influenza morale della massima parte del clero italiano, dopo di averlo col mezzo del principio di libertà conquistato alla causa della unità della patria ed alla libertà ».

Anche questo progetto è rimasto abbandonato; ma è certo che bisognerà presto ritornare sull'importantissimo argomento e alla sapiente elaborazione di esso gioverà lo studio de' fatti e le ricerche statistiche che io propongo che si facciano.

Se non che per attuare il programma veramente ampio della statistica dei culti ci vorrà un lavoro lungo, che non si potrà fare tutto d'un tratto; bisognerà porre mano ad una parte di esso, e propriamente a quella che sembra più urgente.

Si potrebbe fin da ora eseguire una ricerca coscienziosa sulle

diocesi e le parrocchie, studiando i vescovati, i capitoli cattedrali e i seminari, nonchè le parrocchie e le fabbricerie. Si potrebbero studiare anche tre altri enti che hanno natura mista, cioè parte transitoria e parte permanente, creati da leggi; e sono l'Amministrazione del Fondo per il culto, l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, e gli Economati generali dei benefici vacanti.

Per quanto riguarda i vescovati, la loro importanza è fuori di contestazione, perocchè fu intorno ai vescovi che le popolazioni disperse dalla barbarie si cominciarono a raccogliere nelle nuove città, delle quali essi furono detti difensori; e intanto il feudalismo riuniva intorno ai castelli le plebi delle campagne.

Anche ora l'importanza dell'episcopato, per la sua influenza, per la sua giurisdizione, per i suoi uffici, per i suoi mezzi, non cessa di essere grande.

Secondo la ricordata pubblicazione del 1885 sulle circoscrizioni ecclesiastiche, si hanno questi dati: il territorio del Regno si divide in 274 diocesi e abbazie o prelature *nullius dioceseos* con sede in Italia, oltre una (quella di San Giovanni di Moriana) avente sede in Savoia. Tra le diocesi aventi sede in Italia, eccettuata quella di Roma, retta dal cardinal vicario, se ne contano 6 suburbicarie rette da cardinali dell'ordine dei vescovi, 73 soggette immediatamente alla Santa Sede, e 183 componenti le così dette provincie ecclesiastiche, le quali sono 37, rette ognuna da un arcivescovo, con vari vescovi suffraganei.

Le abbazie *nullius* sono 11, e sono l'arcipretura di Altamura e Acquaviva, le abbazie di Montecassino, di Montevergine, di Nonantola, di San Martino al Montecimino, di San Paolo fuori le mura, della Trinità della Cava, dei Santi Vincenzo ed Anastasio alle Tre Fontane e di Subiaco, l'archimandritato di San Salvatore di Melina, e la prelatura di Santa Lucia del Mela.

Non sono contate tra le diocesi quelle amministrate dall'ordinario di altre diocesi.

La rendita dei vescovati, la quale fu convertita nella massima parte in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico, si fa ammontare a lire 6,500,000, tassata del 30 per cento.

Sul governo delle diocesi influiscono anche i Capitoli cattedrali, che sono in numero maggiore dei vescovi stessi, imperocchè vi sono molti vescovi i quali hanno alla loro dipendenza due diocesi.

Altre nozioni intorno ai Capitoli essendosi già date nella parte generale di questo programma, si stima inutile di qui ripeterle.

Il patrimonio dei Capitoli, che si fa ammontare a circa 6 milioni di rendita, aggravato però della tassa del 30 per cento, venne convertito in rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico. Però sono rimasti nei capitoli alcuni canonicati e cappellanie di patronato laicale, la rendita dei quali non subì alcuna modificazione. I patroni non hanno potuto valersi del diritto di devoluzione; nè il Demanio ha potuto esercitare alcuna azione a loro riguardo; imperocchè l'articolo 18 della legge 7 luglio 1866 eccettua dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione i beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale e misto. Quindi, essendo che l'articolo 6 della legge 15 agosto 1867 prescrive la conservazione di 12 canonicati e di 6 cappellanie o benefizi minori in ciascun Capitolo cattedrale, è accaduto che in molti Capitoli cattedrali si sono dovuti comprendere fra i 12 canonicati o i sei benefizi minori da conservarsi, dei canonicati o benefizi di patronato laicale o misto, che restavano anche esonerati dalla conversione.

Al numero di 1329 si fanno ammontare le istituzioni di canonicati e cappellanie di patronato laicale rimasti conservati nei Capitoli cattedrali, a termine dell'articolo 6 della legge 15 agosto 1867; e la rendita accertata per tassa di manomorta è stata così ritenuta: di beni rurali lire 224,334. 18, di beni urbani lire 69,876. 26, di sostanze mobiliari lire 1,253,503. 30; totale lire 1,547,713. 74.

Un istituto essenziale della diocesi è il seminario, che, oltre essere semenzaio del nuovo clero, in molti paesi serve anche ad avviare i giovani studiosi alla istruzione ginnasiale e liceale; chè anzi, essendo i seminari in maggior numero degli istituti d'istruzione secondaria, ed essendo anche inferiore la retta che pagano i giovani in essi educati, avviene che i seminari fanno concorrenza agli istituti laicali.

Dei seminari si occupò molto il Concilio di Trento, e San Carlo Borromeo ne stabilì uno a Milano, che si considerò come modello. Di essi si occupava anche la legislazione civile dei vari Stati italiani; ed alcune delle antiche disposizioni, per non essere state mai derogate, potrebbero considerarsi ancora in vigore, se non fossero andate in dissuetudine. La legge Casati sulla pubblica istruzione non fa menzione esplicita dei seminari, che vengono consi-

derati generalmente come istituti autonomi. Per essi vennero ordinate due ispezioni dal Ministero della pubblica istruzione, una nel 1865 e l'altra nel 1877-78. Ignoro se se ne siano fatte altre posteriormente. Nell'anno ora citato vi erano nei seminari 3547 giovani che facevano il corso teologico, e 17,478 studenti delle classi liceali, ginnasiali ed elementari. Su quest'argomento fece una relazione il professore Aristide Gabelli, in occasione dell'Esposizione di Parigi.

Nel 1867, quando si discusse quella che poi diventò la legge del 15 agosto di detto anno, la Camera, sopra proposta dell'onorevole Pisanelli, votò un ordine del giorno, col quale si richiedeva una legge pei seminari; ma finora nulla intorno a ciò si è fatto.

Secondo dati approssimativi da me raccolti, i seminari in complesso hanno una rendita di 1,784,650 lire, depurate del 30 per cento. Ma la rendita principale su cui essi possono fare assegnamento, è quella delle rette pagate dai giovani, la quale in media è di lire 300 all'anno. Il rimpianto onorevole Minghetti nel suo libro « Stato e Chiesa » ha fatto delle osservazioni importanti su tale argomento, e sulle garanzie che lo Stato potrebbe richiedere per l'istruzione del clero.

La istituzione ecclesiastica che più sta a contatto delle popolazioni è quella della parrocchia; perchè i ministri del culto che sopperiscono a tutti i bisogni religiosi giornalieri delle popolazioni sono i parroci, i quali in Italia sono 20,465, ed hanno alla loro dipendenza circa 8000 coadiutori.

Nelle campagne la persona del parroco ha una importanza grandissima sulla vita delle popolazioni, non solo per gli uffici religiosi che il parroco disimpegna per il servizio di tutta la cittadinanza, ma anche per l'azione che esercita nelle famiglie, principalmente in occasione di nascite, di matrimoni e di morti.

Nei primitivi tempi della chiesa ed anche per vari secoli dopo, gli uffici sacerdotali erano disimpegnati personalmente dai vescovi, i quali mandavano dei loro delegati temporanei nei luoghi dove essi non potevano accedere personalmente. Posteriormente si cominciarono a destinare stabilmente in certe località delegati speciali dei vescovi, che divennero poi gli attuali parroci, i quali dal Concilio di Trento furono dichiarati inamovibili dall'ufficio conseguito canonicamente.

I parroci hanno rendite di varia importanza. Alcuni sono in buone condizioni; ma moltissimi versano in istrettezze. Da qualche anno il Fondo per il culto ed il Ministero di grazia e giustizia cominciarono ad attuare la disposizione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, elevando prima a 400 lire le congrue minime dei parroci, poi fino a 500. Egli è certo frattanto che congrue minime si elevarono a 600 lire e si eleveranno poi ancora fino a che arriveranno ad 800 lire annue.

I benefici parrocchiali e coadiutorali in complesso hanno una rendita immobiliare di lire 12,416,914, e mobiliare di lire 7,171,493: in complesso di lire 19,558,408.

Le fabbricerie, dette anche Opere, che secondo alcuni costituiscono l'avvenire della chiesa cattolica per l'amministrazione dei beni parrocchiali, e sono, secondo altri, come istituzioni analoghe alle Commissioni diocesane delle provincie del mezzogiorno d'Italia, serviranno per l'amministrazione de' beni delle diocesi, così che si può dire secondo questi ultimi che

Multa renascuntur quae jam cecidere.

Le fabbricerie sono enti laicali autonomi, i cui beni si assoggettarono alla conversione in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico, secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1870, allegato P. Esse sono in numero di 15,178 ed hanno una rendita imponibile di lire 8,630,910.

Vi sono però molte chiese curate, amministrare dal solo parroco. E molte chiese non hanno la fabbriceria; quindi il patrimonio addetto ad esse, diverso dalla congrua parrocchiale, rimase sottratto alla legge sulla conversione ed anche alla tassa straordinaria del trenta per cento; essendosi con giudicati stabilito che i patrimoni di tali chiese, dal momento che sono amministrati ed utilizzati dal solo parroco, costituiscono un beneficio curato individuo.

Oltre alle cinque categorie di enti conservati, cioè vescovati, capitoli cattedrali, seminari, parrocchie e fabbricerie, sarebbe da studiare storicamente e statisticamente tutto quanto il Fondo per il culto, il quale si può considerare in certo modo come erede di tante istituzioni a cui le leggi hanno tolto l'entità civile. Veramente uno studio siffatto è indispensabile per la statistica de' culti, perchè

altrimenti, fra qualche anno, si perderanno le tracce di istituzioni che per tanti secoli hanno formato parte integrante della vita del popolo italiano. Imperocchè il monachismo d'occidente, che venne iniziato dal patrizio Benedetto da Norcia, cominciò a rialzare le popolazioni italiche oppresse dalla barbarie invadente, e a spingerle alla associazione, al lavoro dei campi e allo studio dei codici antichi; ebbe un nuovo risveglio col popolano Francesco d'Assisi, che fondò un ordine democratico al tempo in cui le plebi dei comuni italiani si levavano a libertà. E la storia di queste due associazioni s'identifica con lo svolgimento delle varie fasi della storia militare, civile, scientifica ed economica del paese nostro.

Le vicende delle soppressioni e delle cessazioni di tanti ordini religiosi, a cominciare da quella misteriosa dei templari e a finire a quella tante volte ripetuta dei Gesuiti, ci menerebbe troppo lungi dal nostro argomento. Bisogna limitare i nostri accenni sommari a quanto è necessario per indicare la genesi dell'attuale amministrazione del Fondo per il culto.

A questo proposito giova aver presente che nel 29 maggio 1855 fu promulgata negli Stati Sardi la legge, in forza della quale dovevano cessare di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case degli ordini religiosi, i quali non attendevano alla predicazione, alla educazione od alla assistenza degli infermi; i Capitoli delle chiese collegiate, ad eccezione di quelle aventi cura d'anime od esistenti nelle città, la cui popolazione passava i 20,000 abitanti; e da ultimo i benefici semplici, i quali non avevano annesso alcun servizio religioso che dovesse compiersi personalmente dal provvisto.

I beni posseduti dalle case religiose sopprese, e quelli posseduti dagli altri enti morali aboliti, vennero attribuiti alla Cassa ecclesiastica, creata dalla legge medesima, con esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato. In forza di quella legge vennero sopprese 274 case religiose maschili, popolate da 3733 individui; 61 case religiose femminili popolate da 1756 persone; e vennero aboliti 2722 Capitoli di chiese collegiate e benefici semplici.

Posteriormente, in virtù del decreto commissariale 11 dicembre 1860, vennero abolite nell'Umbria 197 case religiose maschili, popolate di 1809 persone, 102 case religiose femminili popolate da 2393 persone, e di più 836 altri enti secolari.

Poscia nelle provincie delle Marche il decreto commissariale del 3 gennaio 1861 ha tolto la personalità giuridica a 419 case religiose, popolate da 5768 individui, ed ha abolito molti enti secolari

Finalmente nelle provincie napoletane, col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, vennero soppresse 1022 case religiose d'ambo i sessi, in cui vivevano vita comune 16,280 individui, e furono soppressi 7166 enti morali appartenenti al clero secolare.

Dopo d'allora vi fu una sosta di quattro anni, durante i quali il Regno d'Italia dovette superare grandissime difficoltà di ordine politico, finanziario, militare, amministrativo ed economico. Ma dopo quell'elasso di tempo, col regio decreto 7 luglio 1866, in forza dei pieni poteri, il Governo pubblicò una legge generale, per disposizione della quale non vennero più riconosciuti dallo Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatorii e ritiri che avevano vita comune ed avevano carattere ecclesiastico; le loro case ed i loro stabilimenti restarono soppressi ed ai membri di tali ordini, corporazioni e congregazioni conservati venne dato il pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.

Ai religiosi ed alle religiose che avevano fatto nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, prima del 18 gennaio 1864, e che appartenevano, alla pubblicazione della legge, a case religiose esistenti nel Regno, è stato concesso un annuo assegno diversamente graduato, secondo che trattavasi di ordini possidenti o mendicanti, o secondo che trattavasi di religiosi sacerdoti e di religiose coriste, oppure di laici e converse.

Restò in forza di tale legge soppressa la Cassa ecclesiastica, ed in sua vece venne creato un Fondo per il culto amministrato, sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustizia, da un direttore generale, assistito da un Consiglio, sotto la vigilanza di una Commissione speciale.

A quell'amministrazione passarono le rendite attribuitele colla legge precedente e con quella del 1866; però i beni vennero effettivamente devoluti al Demanio, che aveva l'obbligo di iscrivere a favore del Fondo per il culto una rendita del 5 per cento, uguale alla rendita accertata, sottoposta però al pagamento della tassa di manomorta fatta deduzione del 5 per cento di spese per amministrazione.

Anche i beni immobili di qualsiasi ente morale ecclesiastico non soppresso, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parroc-

chiali ed alle chiese ricettizie, si dispose che dovessero essere convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, ai quali i beni appartenevano, di una rendita del 5 per cento uguale alla rendita accertata.

Si presero anche altre determinazioni, delle quali non è ora il momento di occuparci.

Però la legge del 7 luglio 1866, rimandando ad altra legge speciale la determinazione del modo di alienazione dei beni ecclesiastici per essa devoluti al Demanio, lasciò l'addentellato di altre disposizioni necessarie per provvedere alla soppressione di altre istituzioni. E così si fece colla legge 15 agosto 1867, la quale soppresse anch'essa molti enti morali ed ecclesiastici; diè le norme per la temporaria amministrazione e per la vendita dei beni stabili, liberati colla stessa legge e con quella del 1866, dal vincolo di manomorta ecclesiastica; regolò i diritti dei patroni sulle sostanze degli enti morali soppressi e soggetti a patronato laicale o misto. Quest'ultima legge, avendo aggravato della tassa del 30 per cento tutto il patrimonio del Fondo per il culto, venne a privare quella Amministrazione della rendita annuale di lire 10,561,186.

Queste due leggi, del 1866 e 1867, furono estese nel Veneto con posteriori disposizioni, e poscia, con molte modificazioni, nella provincia romana, colla legge 19 giugno 1873.

Molte notizie intorno all'Amministrazione del Fondo per il culto sono possedute dall'Amministrazione, e molte se ne trovano nelle relazioni annuali fatte dal direttore di essa alla Giunta di vigilanza e nella relazione fatta anche ogni anno da questa a S. M. Moltissime notizie storiche e statistiche, sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico, sono state raccolte dall'ingegnere Giulio Cesare Bertozzi e si trovano nel volume IV degli *Annali di statistica*, pubblicato nell'anno 1879.

Il direttore generale del Fondo per il culto ha comunicato al nostro Comitato due grandi tavole statistiche, contenenti, una l'elenco delle mense vescovili ed arcivescovili del regno, con l'indicazione del relativo reddito accertato per la quota di annuo concorso graduato di 5000 in 5000 lire; e l'altra l'elenco delle mense vescovili ed arcivescovili del regno, con l'indicazione del relativo reddito accertato per la tassa di manomorta, graduato pure di 5000 in 5000 lire. In queste due tavole vi sono anche i dati numerici; per ciò si possono dire complete.

Lo stesso direttore generale ha presentato una tavola contenente lo stato attivo e passivo del patrimonio delle ricettizie, comunie e collegiate soppresse dalla legge 15 agosto 1867. Questa tavola manca dei dati numerici; ma l'Amministrazione potrebbe facilmente riunirli.

L'Amministrazione del Fondo per il culto, come risulta dai suaccennati resoconti annuali, nell'ultimo ventennio, ha riscosso, per rendita di beni ad essa passati, lire 487,847,696, e ne ha spese 490,104,757. Nell'ultimo biennio 1884-86 ha riscosso 59,384,607 lire ed ha speso 50,933,938 lire.

Al 30 giugno 1886 vi erano a carico di detta amministrazione 27,884 pensionati superstiti dei regolari; essi costavano alla stessa Amministrazione 9,036,292 lire. Al 30 giugno 1884 vi erano superstiti dei pensionati secolari 14,496, che costavano 3,159,643 lire: in complesso vi era un personale di pensionati di circa 41,000 e la spesa delle pensioni ascendeva a circa lire 12,000,000.

Il patrimonio attivo del Fondo per il culto è costituito nella massima parte da rendite iscritte sul Gran libro del Debito pubblico, che è il prezzo dei beni venduti dal Demanio; è costituito pure da censi, canoni, livelli ed altre prestazioni; nonchè dalla rendita che l'Amministrazione detrae da certi cespiti ad essa rimasti; ed infine dalle quote di annuo concorso imposte ai vescovi ed ai parroci.

È varia la destinazione che avranno i beni che attualmente appartengono a quell'Amministrazione, quando gli oneri vitalizi saranno cessati. Il patrimonio delle ricettizie tornerà ai comuni cui esso in origine apparteneva.

Il patrimonio del clero regolare, che ammonta a circa lire 21,000,000 di rendita, sarà ripartito e destinato per tre quarti al Demanio dello Stato e per un quarto ai comuni; e bisogna avvertire che quelli di Sicilia hanno cominciato da un pezzo a fruire di siffatto beneficio.

Il patrimonio del clero secolare resta in potere dell'Amministrazione del Fondo pel culto, e serve a sopperire alle spese di culto che prima aggravavano il bilancio dello Stato, alla conservazione dei monumenti, al pagamento delle decime al clero di Sardegna, al supplemento di congrue dei parroci ed a tanti oneri perpetui e non transitori.

Riescirebbe anche interessante la ricerca intorno all'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, che venne regolato colla legge ricordata del 19 giugno 1873, la quale, estendendo alla provincia di Roma le leggi del 1866-67, fece alla città e al suburbio un trattamento specialissimo, e curò di migliorare le condizioni delle parrocchie, fondandone qualcheduna anche nuova; e poi destinò i beni di tutti gli enti soppressi a scopi corrispondenti a quelli originari degli enti medesimi. Quindi attribui agli istituti di beneficenza, d'istruzione ed agli ospedali i beni stessi, stabilendo però un fondo detto di beneficenza e religione, da farsi coi beni che non avevano una destinazione diversa; ad esso però non si era data ancora una destinazione speciale, in attesa della legge promessa dall'articolo 18 della legge sulle garanzie. La somma che costituisce quel fondo finora si fa ammontare a lire 160,000 di rendita annua. Con legge ultimamente votata dalla Camera si è disposto di una parte di quelle rendite per sovvenire l'ospedale di Santo Spirito.

Il bilancio per l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico non va soggetto che al sindacato del Ministro; e la Camera si è rifiutata di prenderlo in esame quando le venne presentato dall'onorevole Taiani. Ma ultimamente è stata sanzionata una legge, ch'è servita a riordinare quell'Amministrazione.

Secondo l'ultima relazione del direttore generale dell'Asse ecclesiastico, fino a tutto giugno 1886, erano stati riscossi per conto degli enti soppressi e degli enti conservati poco più di 33,000,000, che erano stati quasi tutti impiegati in acquisto di rendita; quindi si aveva una entrata di 2,722,697 lire ed una spesa di 2,657,710 (Relazione del comm. Forni per l'anno 1885-86, pag. 121).

Per fare la statistica di questa grandiosa azienda, molti dati che sarebbero necessari si trovano nella relazione annuale del menzionato direttore generale, molti in quella pure annuale della Giunta di vigilanza, molti anche nel lavoro ricordato dell'ingegnere Bertozzi, e di più giova conoscere che gli archivi dell'Amministrazione sono ripieni di tutti i dati che si possono desiderare.

Tralasciando di parlare di quell'Amministrazione, e proseguendo nelle ricerche utili a farsi, è opportuno conoscere che con decreto dei 23 marzo 1883, il Ministro delle finanze nominò una Commissione per ricercare gli enti ecclesiastici che hanno potuto

sfuggire ai provvedimenti legislativi del 1866 e 1867. Ora dai lavori di essa si potrebbe trarre molto profitto, senza però che si guardasse la cosa dal punto di vista poco generoso e fiscale, ma dal punto di vista giuridico e legislativo.

Quella Commissione, dopo maturo studio, ebbe a presentare al Ministro una splendida relazione del suo presidente commendatore Finali. Mi sia permesso di dar lettura alla Commissione della conclusione della relazione stessa.

La Commissione propone :

1° Un'ulteriore concessione senza pagamento d'arretrati a favore dei Comuni del regno sulla rendita inscritta e da iscriversi in corrispondenza ai beni delle Corporazioni religiose, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, elevando dal 4° al 3° la misura della concessione medesima.

2° L'alienazione dei beni immobili fruttiferi dei conservatorii e ritiri e delle confraternite, da effettuarsi a loro cura in un termine perentorio, sotto la sorveglianza delle norme e forme vigenti, e col l'obbligo dell'investimento del prezzo in rendita pubblica nominativa dello Stato.

3° La conversione dei beni immobili, dei canonicati e benefici minori, conservati di patronato laicale, dei Capitoli cattedrali, sulla base delle rendite accertate nell'ultimo triennio per la tassa di manomorta e senza applicazione dell'imposta straordinaria del 30 per cento.

4° La soppressione, a partire dal 1° gennaio 1884, dei legati di culto al cui adempimento sono tenute le Opere pie, secondo il disposto dell'articolo 1°, n. 6, della legge 15 agosto 1867 con l'eccezione, sanzioni ed obblighi di che nella deliberazione surriportata.

La Commissione stessa poi ritiene, rispetto alle chiese palatine, necessaria la conversione, ma stima che debba anzitutto il Governo intendersi per ragione di alta convenienza con la Casa Reale.

Pertanto la statistica dei culti dovrebbe rivolgere le sue ricerche anche a quegli enti che sono i tutori diretti degli enti conservati. Per tale oggetto vi sono nel regno sette Economati generali dei benefici vacanti, ed una delegazione economica in Roma. Questi istituti in ciascuna diocesi sono rappresentati da un subecono-
mo. Tali economati hanno per iscopo principale di amministrare il patrimonio degli enti ecclesiastici in tempo di sede vacante. Però gli

Economati generali hanno anche dei beni propri, che appartenevano in epoca remota ad enti che più non esistono.

Si riteneva un tempo che il patrimonio di codesti istituti sfuggisse a qualunque sindacato del Parlamento, costituendo una regalia, esercitata dal Re, come diritto spettante alla potestà civile in materia beneficiaria, in virtù dell'articolo 18 dello Statuto. Senonchè in virtù dell'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, da quell'anno in poi si sono presentati al Parlamento i conti degli economati, insieme al bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Questi istituti nell'anno 1884 ebbero in tutto un'entrata di lire 5,632,063 ed una spesa di 5,639,182 lire. E il loro stato patrimoniale raggiungeva la somma di circa 36,000,000.

Sarebbe interessante una ricerca sull'indole dei benefici soppressi, che costituiscono ora il patrimonio stabile degli economati; ma per non prolungarmi troppo mi limito a dare qualche cenno sopra alcuni dei più importanti tra essi, che ora fanno parte delle amministrazioni economali.

Vi sono 198 patrimoni sacri; de' quali la rendita annua ammonta a lire 190,845.89; accertata per la tassa di manomorta. Tale rendita è costituita in beni rurali per lire 92,069.82; in beni urbani per lire 23,394.80; in sostanze mobili per lire 75,381.27; totale lire 190,845.89.

Vi sono anche delle quote di beni vincolati per l'adempimento de' pesi sui benefici e cappellanie soppresse dalla legge 8 germinale anno IX. La quale, nel dichiarare sciolti e liberi i beni costituenti la dotazione de' benefici e cappellanie di patronato laicale mediante il pagamento della tripla tassa, prescrisse che dovesse essere vincolata una quota de' beni stessi, corrispondente all'ammontare de' pesi religiosi gravitanti sull'ente affrancato e che si vollero rispettati. Ma sono cose di poco momento.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che quel fondo per patrimoni sacri costituisse un'Opera pia di beneficenza immune dalle leggi eversive.

Dall'Economato di benefici vacanti di Venezia è tenuto in amministrazione un patrimonio denominato Fondo del clero veneto. Ed è costituito da beni di antiche parrocchie soppresse nella città di Venezia, rimasti dopo l'aggregazione ed assegnazione di più altri beni al clero curato delle parrocchie conservate. Tale cespite

nel 1867 dava questi risultati: rendita lorda in beni stabili lire 4,486, in fabbricati lire 25,327; in rendita mobiliare ed altri proventi lire 215,952; in totale lire 245,765.

A Livorno ed in altre città della Toscana vi sono i così detti resti di patrimoni ecclesiastici; che sono cumuli di beni di corporazioni ed altre istituzioni soppresse nel secolo scorso da Pietro Leopoldo. Il quale ha istituito uno di tali patrimoni per ogni parrocchia, per supplire, non solo a'bisogni permanenti delle parrocchie, ma ancora a tutte le occorrenze temporanee per il servizio spirituale delle rispettive diocesi.

Trà i fondi dell'Economato di Torino vi sono i residui cespiti di antiche abbazie e priorati di regio patronato. Tali enti erano stati soppressi per effetto de'decreti 3 fruttidoro anno VIII, ma ricostituito l'Economato generale a Torino nel 1815, fu restituita ad esso l'amministrazione de' residui beni di cui sopra.

Presso l'Economato di Napoli si trova una parte del patrimonio de'benefici ch'erano stati in vari tempi soppressi con le bolle *Religionis decus e Dum collatis*, ed i cespiti erano stati destinati dai Sovrani del regno per costituzione di sacri patrimoni e per Opere pie di culto.

Tale sarebbe, per sommi capi, il disegno della statistica de' culti. E malgrado che il lavoro sia così ampio, tuttavia si potrebbe iniziare immediatamente, poichè il programma è congegnato in modo che ciascuna delle sue parti costituisce qualche cosa di completo che può stare da sè. Né si può ritenere che manchino le notizie e i dati che dovrebbero servire al lavoro; giacchè oltre i materiali già accennati esistenti presso l'amministrazione del Fondo per il culto, è certo che presso quella dell'Asse ecclesiastico, presso gli economati e presso la Direzione generale del Demanio molte notizie si trovano raccolte.

Inoltre negli archivi del Ministero di grazia e giustizia si trovano molte notizie e molto materiale, del quale in altra occasione mi riservo di farne l'enumerazione. Ivi si trovano le notizie relative alle Confraternite erette in titolo in 22 provincie; quelle relative alle masse capitolari e ai canonicati di 48 provincie; quelle relative alle chiese ricettizie di 14 provincie; quelle relative ai benefici semplici parrocchiali di 35 provincie; quelle relative alle prebende parrocchiali, alle vice-parrocchie e alle cappellanie per 41

province; quelle relative alle fabbricerie per 37 province e vi sono anche alcune notizie relative alle corporazioni religiose. Vi sono poi undici volumi contenenti una quantità di notizie relative a tutte le chiese della Sicilia e molte notizie relative alle chiese vescovili e arcivescovili di tutto il Regno.

Sicuramente nessuna ricerca potrà farsi intorno ai proventi avventizi delle parrocchie detti di stola bianca e nera, come nessuna indagine potrà farsi relativamente a tutte le oblazioni, questue, voti, ecc.

Però, molte altre notizie si possono avere intorno allo stato patrimoniale degli enti ecclesiastici; così dalla statistica delle Opere pie si può rilevare quanta parte del patrimonio di queste sia addetta ad opere di culto, e così dai bilanci comunali si può rilevare quanta sia la somma che spendono i municipii per lo stesso oggetto, che si fa ammontare a circa 4 milioni.

Interessanti ricerche si potrebbero fare intorno ai canoni, livelli, decime e alle altre prestazioni, distinguendo le fondiarie dalle sacramentali; e svolgendo la storia delle decime, sia nella loro origine, sia nelle varie soppressioni, a cominciare da quelle del secolo passato, e finendo all'ultima che ora si discute innanzi alla Camera.

E facendo la statistica del patrimonio addetto al culto, bisognerà tenere presente ancora quanta sia la somma che il Fondo per il culto contribuisce per l'aumento delle congrue dei parroci e delle mense vescovili.

Una delle fonti più sicure per avere tutte le notizie relative ai beni addetti al culto si è l'accertamento della rendita per la tassa di manomorta, stabilita colla legge del 21 aprile 1862, modificata poscia dalla legge 19 luglio 1868, n. 4480, e dalla legge 8 giugno 1874, n. 1947, coordinate in testo unico, approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2078.

La tassa di manomorta è annuale e colpisce le rendite patrimoniali, sia mobiliari che immobiliari, di province, comuni, istituti di carità e beneficenza, fabbricerie, benefici ecclesiastici, seminari e di tutti gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali, esclusi gli asili infantili e le Società commerciali ed industriali. Quella tassa è un surrogato della tassa di successione, che la finanza prenderebbe pei beni dei detti enti morali, se appartenessero invece a

privati, e che non prende perchè gli stessi beni non si trasferiscono mai per causa di morte. La tassa è stabilita in due misure: 60 centesimi per cento per le rendite destinate a scopo di carità e beneficenza, e lire 4.80 per cento per tutte le altre rendite. Ne sono escluse quelle che non superano le lire 300 annue. Di queste rendite minime, secondo l'ultimo accertamento, ve ne sono 20,451, tra le quali sono comprese anche quelle di natura ecclesiastica. Vi sono però altri 42,843 enti morali soggetti alla tassa in ragione del 4.80 per cento e che danno all'erario dello Stato la rendita di lire 5,544,523; di questi la massima parte sono ecclesiastici.

La rendita di tutti questi enti è stata ultimamente accertata per il triennio 1886-87-88; quindi si possono avere notizie precise e sicure. Imperocchè la liquidazione della tassa è fatta in base alle denuncie presentate dai rappresentanti degli enti morali; e va soggetto a variazioni annuali lo stato del patrimonio, ed a variazioni triennali quello delle rendite.

Fin da vari anni fa si erano raccolte dal Ministero di grazia e giustizia, per mezzo degli Economati, in 10 o 12 volumi, molte notizie relative a tutti gli enti conservati. Quei volumi posteriormente vennero rimandati agli Economati stessi, perchè avessero da completare le informazioni, le quali ora si conservano nel Ministero di grazia e giustizia, raccolti in 12 grossi volumi, nei quali si contengono per ciascuna diocesi, distintamente raccolte, tutte le notizie relative allo stato patrimoniale e riflettenti la proprietà immobiliare, la mobiliare, le imposte e i pesi relativi alle mense vescovili, ai seminari, alle masse capitolari, ai canonicati, alle masse comuni dei benefici minori, ai benefici minori, ai benefici parrocchiali ed ai benefici coadiutorali. E da questa ricca fonte di dati e d'informazioni, con lavoro relativamente piccolo si possono desumere notizie importanti.

Un'altra fonte di dati è anche l'Annuario Pontificio. E qualche vantaggio si potrebbe anche cavare dal libro pubblicato dal Bertolotti intorno alla statistica ecclesiastica d'Italia. E potrà eziandio riuscire di aiuto la raccolta delle disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica del Regno d'Italia, pubblicata in due volumi dal Ministero di grazia e giustizia.

Non credo opportuno di prolungare ulteriormente l'esposizione del programma di statistica dei culti e del metodo pratico come

attuarlo. Mi limito a raccomandare al Comitato che voglia mettersi d'accordo col direttore generale del Fondo per il culto, il quale è anche direttore dell'Asse ecclesiastico, ed ha già molti materiali preparati per fare la statistica di quelle due Amministrazioni.

Raccomando al Comitato che, tenuti presenti, per quanto sono utilizzabili i resoconti annuali, di accordo col direttore generale della IV divisione del Ministero di grazia e giustizia, abbia a fare la statistica dei sette Economati generali e della Delegazione economale, distinguendo il patrimonio degli enti soppressi *ab antico*, dalla parte di patrimonio fluttuante, amministrato dagli Economati stessi in caso di sede vacante di benefici.

Prego il Comitato di voler fare studiare tutti i materiali che si trovano nell'archivio del Ministero di grazia e giustizia e di farne fare un esatto inventario; e distinguendo quelli che si possono utilizzare dagli altri, abbandonare questi e completare quelli, avvertendo che potrà richiedere le notizie mancanti ai Prefetti, ai Procuratori Generali ed agli Ordinari diocesani. Quindi mercè le notizie che si potranno da quei documenti ricavare, quelle che si potranno desumere dalle rivele per l'applicazione della tassa di manomorta, nonché da quelle relative alla applicazione della quota di annuo concorso, e mercè le notizie contenute nei volumi raccolti presso il Ministero, dei quali si è parlato, il Comitato stesso potrà cominciare a fare la statistica storica, legale, economica e numerica dei vescovati, dei capitoli cattedrali, dei seminari, delle parrocchie e delle fabbricerie.

Faccio premura al Comitato perchè richiami dalla Commissione incaricata di fare la statistica delle Opere pie i rapporti dei Procuratori generali relativi alle Confraternite laicali che sono stati passati dal Ministero di grazia e giustizia alla Commissione stessa, affinchè tali rapporti siano studiati per poterne raccogliere tutti quei dati che potranno riuscire utili a fare, quando che sia, la statistica di tali enti.

Raccomando, infine, che il Comitato, raccolto e completato tutto il materiale, faccia un progetto concreto e particolareggiato delle singole statistiche parziali, guardate dai diversi punti di vista ed armonizzate fra di loro, e ne riferisca alla prossima sessione della Commissione.

Mi permetto anche di pregare il Comitato perchè voglia fare premura al signor Ministro guardasigilli onde continui la pubblicazione

dei documenti inediti o poco noti relativi alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, dei quali furono pubblicati due volumi, in seguito alle disposizioni date dal ministro Mancini con la circolare 14 novembre 1876.

Infine, manifestando un mio particolare desiderio, io vorrei che fosse studiato un fascicolo che si trova nell'archivio del Ministero di grazia e giustizia e che contiene documenti ufficiali relativi alla missione Siccardi in Roma e riguardanti la giurisdizione ecclesiastica; perchè forse quei documenti potrebbero far parte della pubblicazione di cui ora ho parlato.

Prego la Commissione di voler disporre che si eseguano le deliberazioni prese sopra mia proposta dalla Giunta centrale di statistica nei giorni 27 aprile 1872 e 16 dicembre 1879, sulle quali nel novembre 1885 si è anche favorevolmente pronunziata la medesima nostra Commissione. La quale deve disporre che si faccia tale una ricerca mercè cui, studiandosi il sentimento religioso nelle sue manifestazioni estrinseche in rapporto alle popolazioni, alle gerarchie ieratiche, ai beni ed agli atti attinenti ai vari culti, si abbia ad approfondire un'indagine di tale parte della vita spirituale, che possa servire ad uno scopo psichico e sociologico, e servire ancora a preparare le riforme legislative che si manifesteranno necessarie nel campo della polizia ecclesiastica.

Propongo però che per ora si ponga mano allo studio statistico degli enti speciali costituiti dalle varie disposizioni legislative, e sono: Fondo per il culto, Asse ecclesiastico di Roma ed Economo generale dei benefizi vacanti. E contemporaneamente propongo che si ponga mano allo studio della condizione storico-giuridico-economica degli enti ecclesiastici conservati, e propriamente attinenti all'amministrazione diocesana (vescovati, capitoli cattedrali e seminari) e attinenti all'amministrazione parrocchiale (parrocchie e fabbricerie).

Spero dopo ciò che il Comitato vorrà fare degli studi e delle proposte concrete da presentare alla prossima riunione della nostra Commissione.

LAMPERTICO. A suo avviso, è tanto più necessario raccogliere dati esatti sull'amministrazione del Fondo per il culto, in quanto ora mancano quasi del tutto notizie precise. Egli ebbe occasione di occu-

pararsi di questa amministrazione nelle sue relazioni presentate al Senato sui bilanci del Ministero di grazia e giustizia, e trovò ch'era difficilissimo farsi un concetto sicuro delle condizioni patrimoniali di essa. Volendo, si potrebbe dimostrare contemporaneamente che l'amministrazione del Fondo per il culto è ricca od è povera.

La statistica (e massimamente in questa materia così delicata) non deve avere preconcetti, e la Commissione deve essere guidata dalla massima indipendenza, pensando che la sua missione è scientifica ed amministrativa nello stesso tempo. Il Comitato formuli un questionario che risponda, almeno in parte, al vasto programma additato dal collega Curcio, e miri soprattutto ad ottenere notizie raccolte in modo tale, che sulla loro esattezza non si possa muovere dubbio, e non si possa quindi rinnovare il caso verificatosi quando si trattò della distribuzione di 300,000 lire destinate per le congrue parrocchiali, e si trovò che le cifre raccolte dalla Direzione del Fondo per il culto erano erronee.

Dichiara d'esser fra quelli che hanno molta fiducia nella statistica, ma per riuscire a risultati sicuri, conviene stabilir bene il fine al quale si mira, ed i mezzi coi quali si può raggiungere.

È molto importante, rispetto al Fondo per il culto, distinguere la rendita dal patrimonio, poichè, mentre il patrimonio diminuisce, la rendita viene aumentando per effetto delle affrancazioni.

INGHILLERI. È d'accordo col senatore Lampertico che il Comitato debba fare gli studii preliminari occorrenti per una buona statistica dei culti; desidera che se ne determinino accuratamente gli scopi, che si considerino i mezzi possibili per raggiungerli, e che, coordinatamente ad essi, si trascelgano le notizie che si dovranno richiedere.

Pure apprezzando la relazione dell'onorevole Curcio, non può accettarne tutte le conclusioni. Anzitutto, a lui non pare esatta la osservazione che non sia ancora stata unificata la legislazione riguardante la polizia ecclesiastica.

L'Asse ecclesiastico di Roma non può far parte di una ricerca statistica degli enti ecclesiastici. Esso è, trattandosi di un Istituto liquidatore, temporaneo, e dovrà divenire ente di religione e di beneficenza.

Rispetto al Fondo per il culto, occorre distinguere due fun-

zioni, l'una transitoria o di liquidazione, l'altra permanente. Ma del patrimonio da liquidare non occorre fare una statistica, essendo esso devoluto per tre quarti al demanio e per un quarto ai comuni.

Il relatore accennò pure agli Economati: questi però amministrano nelle vacanze delle sedi. È quindi necessario badare che il patrimonio delle parrocchie non venga ad essere computato due volte, cioè una prima volta nella statistica di esse e una seconda in quella degli Economati. Si potrebbe trattare degli Economati nei riguardi del proprio patrimonio, il quale però non ha alcuna importanza.

Eliminate le ricerche sopra indicate, rimangono sempre molte indagini da fare, di molto interesse. Si dovrebbe ricercare quali e quanti sono gli enti ecclesiastici conservati, indagare l'entità del loro patrimonio e le fluttuazioni di esso.

Presenta la seguente proposta.

« La Commissione, ritenuto che sia utile di fare una statistica degli enti ecclesiastici conservati e del movimento del loro patrimonio, ne rimette al Comitato lo studio per l'attuazione pratica. »

TONDI. Propone che si rinvii al Comitato l'esame del miglior modo di istituire una statistica degli enti ecclesiastici e del loro patrimonio. Il Comitato, valendosi della relazione dell'onorevole Curcio e delle osservazioni dei commissari Lampertico ed Inghillieri, dovrà riferire le deliberazioni prese nella prossima sessione che terrà la Commissione.

PENSERINI e CURCIO si oppongono all'adozione della proposta dell'onorevole Tondi, ed il Presidente rinvia la continuazione della discussione alla prossima seduta.

Seduta del 2 luglio 1887.

Presidenza di S. E. Auriti comm. Francesco.

Presenti i commissari, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De'Negri, Ferri, Inghilleri, Mazzucchelli, Penserini, Tami, Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

MAZZUCHELLI. Innanzi che si prosegua nella discussione sulla statistica dei culti, desidera di fare alcune osservazioni sulle differenze che si trovano nel numero dei reati fra la statistica giudiziaria e quella dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza. Rivolge preghiera alla Commissione, a nome del Ministro dell'interno, affinchè voglia indagarne le cagioni e provvedere perchè siano tolte possibilmente tali discordanze.

La statistica dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza è compilata su rapporti inviati, talvolta anche per telegramma, dai RR. Carabinieri e dai Prefetti; si fa di mese in mese per mettere il Ministero dell'interno in grado di conoscere colla maggior sollecitudine le condizioni della sicurezza pubblica.

Le differenze, alle quali accenna, sono spesso grandi. Considerando ad esempio uno dei reati di maggior importanza, l'omicidio, risulta che, mentre la statistica giudiziaria dell'anno 1886 annovera 4139 omicidii tra qualificati e semplici, consumati e mancati, secondo le statistiche del Ministero dell'interno questi non sarebbero stati che 2885. Ora non si saprebbe a quali cause attribuire una disparità sì grande, ed è tanto più urgente il provvedere, in quanto

la statistica della delinquenza ha pel Ministero dell' interno un fine essenzialmente amministrativo, dovendo riuscirgli d'aiuto per trovare e mettere in atto i mezzi migliori per prevenire i reati. La statistica del Ministero dell'interno ha un sicuro fondamento nei rapporti dei Carabinieri Reali e dei Prefetti. Ad ogni modo, è evidente la necessità di appurare le ragioni delle differenze.

Osserva ancora che le differenze non sono egualmente gravi per tutte le Corti di appello, ma, grandissime in alcune, sono in altre di poco rilievo. Così mentre nella Corte di appello di Genova vi sarebbero stati, secondo la statistica giudiziaria, 83 omicidi, tra consumati e mancati, la statistica del Ministero dell'interno non ne annovererebbe che 57. Nella Corte di appello di Milano invece gli omicidi consumati sono 41, ed i mancati 16, secondo la statistica giudiziaria, e 47 i consumati e 15 i mancati secondo quella dell'Interno.

PRESIDENTE. Domanda se nella statistica del Ministero dell' interno si tenga conto dei ferimenti denunciati come tali, ed i quali, essendo poi seguiti da morte, mutano il titolo loro in quello di omicidio.

MAZZUCHELLI. Risponde che se ne tien conto, e ricorda in proposito una Circolare della Direzione dei servizi di Pubblica sicurezza del 12 giugno 1882.

COSTA. Il fatto sul quale il collega Mazzucchelli ha richiamato l'attenzione della Commissione, fu già avvertito parecchie volte. Egli stesso nel suo discorso dell'anno 1886 presso la Corte d'appello di Bologna ebbe occasione di occuparsi dell'argomento.

Da ricerche che fece in proposito, gli risultò che negli elenchi delle autorità di Pubblica sicurezza era compreso un numero ora maggiore, ora minore di omicidii di quello che appariva nei registri degli uffici del Pubblico Ministero. Né questa cosa può far meraviglia, giacchè nei registri dell'autorità giudiziaria l'annotazione statistica si fa *a posteriori*, cioè quando è intervenuto un atto che accerta legalmente il fatto, mentre nei registri dell'autorità di Pubblica sicurezza l'annotazione si fa nel primo momento, in base al rapporto del denunciante, il quale può talora non conoscere il significato giuridico di questo o di quel titolo di reato. Crede altresì che

una delle ragioni delle differenze notate per quanto riguarda gli omicidii, dipenda dagli apprezzamenti che spesso si fanno senza nozioni positive dei caratteri giuridici del fatto. Così talora degli omicidii tentati e mancati sono registrati come semplici ferimenti. Accade pure che alle volte il titolo del reato risulti da fatti posteriori alla denuncia.

La base delle due statistiche dell'autorità giudiziaria e delle autorità di Pubblica sicurezza essendo diversa, esse non sono comparabili fra loro, e dalle differenze rilevate non può trarsi una ragione per diffidare della statistica giudiziaria, la quale è fondata su circostanze provate giudizialmente e su documenti ineccepibili, quali sono i provvedimenti e le sentenze dei magistrati.

Non vuole infine tralasciare un'altra considerazione. Egli crede che vi siano qualche volta degli uffici di Pubblica sicurezza o dei carabinieri che non vogliono ammettere l'esistenza di alcuni gravi reati, per esempio, di grassazioni, e preferiscono invece di ritenerli false denunce. L'arma dei Carabinieri, che sa di poter esser tacciata di poca vigilanza o di poca diligenza nell'adempiere il proprio ufficio quando accadono molti reati di una certa gravità, può essere indotta, anche in buona fede, ad apprezzamenti che fanno comparire il numero dei reati gravi men grande di quello che potrebbe realmente essere.

Accetta però a nome del Comitato di studiare l'argomento.

MAZZUCHELLI. Ammette l'importanza delle ragioni addotte dal senatore Costa; non sa però se esse bastino a spiegare una differenza così notevole, specialmente per alcune Corti di appello.

COSTA. Dal fatto accennato dal commendatore Mazzucchelli che la differenza è maggiore in alcune Corti rispetto ad altre, egli crede di poter inferire che l'errore procede da cause accidentali, le quali possono essere maggiori in alcuni luoghi rispetto ad alcuni altri. Ripete che molti omicidii non possono figurare nei registri dell'autorità di Pubblica sicurezza, perchè dalle denunce non risultano ancora tali, e spesso la morte accade dopo un certo tempo dal commesso ferimento.

Un'altra causa delle differenze lamentate proviene dai reati di infanticidio. Spesso l'origine di questi procedimenti è al di fuori delle denunce che riceve l'autorità di Pubblica sicurezza.

BODIO. A cura dell'ufficio di statistica giudiziaria fu già fatta una ricerca per le Corti d'appello di Ancona, di Bologna e di Roma, al fine di studiare le discordanze fra la statistica giudiziaria e quella dell'autorità di pubblica sicurezza. Risultò appunto che nei registri di questa mancavano molti reati denunciati, a causa delle modificazioni che essi subiscono nel loro titolo dopo la denuncia.

DE'NEGRI. Invece di prendere per termine di confronto, quali dati forniti dalla statistica giudiziaria, le cifre dei reati denunciati, sui quali provvidero gli uffici del Pubblico Ministero, converrebbe meglio quelle degli Uffici d'istruzione; forse allora le differenze sarebbero minori.

PRESIDENTE. Propone che il Comitato studii le divergenze notate fra le due statistiche, ne ricerchi le cause ed i rimedi.

La Commissione approva questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Al fine di seguitare la discussione sulla statistica dei culti, fa dar lettura delle varie proposte, incominciando da quelle dell'onorevole Curcio, il quale ha dichiarato di presentare la prima come proposta generale e le altre come semplici raccomandazioni.

Proposte dell'onorevole relatore Curcio.

1. — Proposta generale.

« Propone che si eseguano le deliberazioni prese, sopra sua proposta dalla Giunta centrale di statistica nei giorni 27 aprile 1872, e 16 dicembre 1879, sulle quali nel novembre 1885 si è anche favorevolmente pronunciata la nostra Commissione; e quindi che si faccia una ricerca, mercè la quale, studiandosi il sentimento religioso nelle sue manifestazioni estrinseche in rapporto alle popolazioni, alle gerarchie ieratiche, ai beni ed agli atti attinenti ai vari culti, si possa fare una indagine di tale funzione della vita dello spirito umano che possa servire a scopo psico-sociologico, ed a preparare le riforme legislative che si appaleseranno necessarie nel campo della politica ecclesiastica.

« Propone che per ora si ponga mano agli studi statistici degli enti speciali costituiti in forza di disposizioni legislative: *Fondo per*

il culto, Asse ecclesiastico di Roma, Economati generali dei Benefici vacanti.

« E che s'inizi contemporaneamente lo studio della condizione storico-giuridico-economica degli enti conservati, appartenenti all'amministrazione diocesana (*vescovadi, capitoli cattedrali, seminari*) e propri dell'amministrazione parrocchiale (*parrocchie e fabbricerie*).

« Prega il Comitato di fare le proposte concrete e presentarle alla prima riunione della nostra Commissione. »

2. — *Fondo culto e Asse ecclesiastico.*

« Prega il Comitato stesso che si metta d'accordo con il direttore generale del Fondo per il culto, che è pure direttore dell'Asse ecclesiastico ed ha già molti materiali preparati, e che tenendo presenti anche gli studi del Bertozzi pubblicati negli annali di statistica (anno 1879, vol. 4) fissi le ricerche, da farsi intorno a tutti gli enti soppressi sia secolari, sia regolari, nonchè intorno a tutte le cappellanie laicali colpite dalle varie leggi di soppressione e di conversione; stabilisca il modo come fare le opportune indagini intorno allo stato patrimoniale dei singoli enti, nonchè intorno allo stato patrimoniale dell'amministrazione, ed alla destinazione avvenire del patrimonio. Bisogna specificamente distinguere la parte delle ricerche statistiche, che bisognerà fare col metodo storico da quella che bisognerà fare col metodo matematico, ridotte in tavole grafiche. L'esecuzione del lavoro dovrà essere curata dal Comitato unicamente con criteri scientifici e statistici. »

3. — *Economati dei Benefici vacanti, e Delegazione Economale di Roma.*

« Prega il Comitato che, sempre tenendo presenti le norme prescritte nella proposta relativa all'Amministrazione del Fondo per il culto, e d'accordo col direttore capo della IV divisione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, abbia a fare la statistica dei detti Economati generali dei Benefici vacanti, e della Delegazione Economale di Roma; distinguendo la storia ed il patrimonio degli enti soppressi *ab antiquo* dalla parte di patrimonio fluttuante, amministrato dagli stessi Economati in caso di vacanza dei Benefici. »

4. — *Vescovati, Capitoli cattedrali, Seminari, Parrocchie, Fabbricerie.*

Prega il Comitato che faccia studiare tutti i materiali che si trovano nel Ministero di grazia e giustizia, e ne faccia fare un esatto inventario, curando di completare quelli che sono utilizzabili, qualora non siano incompleti. Avverte che il Comitato stesso potrà richiedere le altre notizie, che crederà utili, ai Prefetti, ai Procuratori generali ed agli Ordinari Diocesani. Quindi mercè le notizie che si potranno raccogliere da quelle fonti, e quelle che si possono desumere dalle rivele per l'applicazione della tassa di manomorta, nonchè da quelle relative all'applicazione delle quote di annuo concorso, e di più mercè i documenti esistenti nei volumi raccolti presso il Ministero dei quali si è parlato, lo stesso Comitato potrà fare eseguire la statistica *storico-legale-economica e numerica dei vescovati, dei capitoli cattedrali, dei seminari, delle parrocchie, e delle fabbricerie.* »

5. — *Richiamo di documenti per le confraternite laicali.*

« Fa premura a che siano richiamati dalla Commissione incaricata di fare la statistica delle Opere pie, i rapporti dei Procuratori generali riguardanti le confraternite laicali, che sono stati passati dal Ministero di giustizia alla Commissione stessa, affinché tali rapporti siano studiati per desumerne tutte quelle notizie, che si crederà di raccogliere fin d'ora per fare quando che sia la statistica delle prementovate confraternite.

6. — *Relazione-progetto da presentarsi alla Commissione.*

« Raccomanda da ultimo che il Comitato, raccolte e completate tutte le notizie designate nelle precedenti proposte, faccia un progetto concreto delle singole statistiche, guardate dai diversi punti di vista ed armonizzante fra di loro, e ne riferisca alla prossima sessione, che terrà la Commissione nel corrente anno. »

7. — *Pubblicazione dei documenti inediti o rari.*

« In fine desidererebbe che sia continuata la pubblicazione disposta dal guardasigilli Mancini con circolare 14 novembre 1876 dei documenti inediti o poco noti relativi alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, e dei quali finora si pubblicarono due volumi. »

8. — *Documenti per la missione Siccardi.*

« Propone che sia studiato attentamente il fascicolo che si trova nell'archivio del Ministero di giustizia, contenente documenti ufficiali relativi alla missione Siccardi, riguardante la giurisdizione ecclesiastica, che potrebbe costituire una parte delle pubblicazioni dei documenti inediti o poco noti riguardanti le relazioni fra la Chiesa e lo Stato. »

Proposta dell'onorevole PENSERINI.

La Commissione, ritiene utile che si faccia una statistica:

1° degli enti ecclesiastici soppressi e dei rispettivi patrimoni ora amministrati dal Fondo pel culto;

2° di tutti gli enti ecclesiastici conservati e dei rispettivi patrimoni, comprensivamente alle fondazioni e legati pii con speciali destinazioni e fini, a detti enti annessi;

3° degli enti ecclesiastici, congregazioni ed associazioni religiose di fatto tuttora esistenti, sfuggite alle leggi di soppressione e relativi patrimoni;

4° dei seminari ed altri istituti di istruzione ecclesiastica, e di fondazioni, patrimoni e legati a detto scopo, e dei capitali addeittivi;

5° dei patrimoni sacri e consimili fondazioni;

6° delle fabbricerie e consimili istituzioni ad eguale scopo, e dei mezzi dei quali dispongono;

7° delle confraternite, congreghe, compagnie, ed altri sodalizi a scopo di culto, o misti di culto e di beneficenza, e dei relativi patrimoni;

8° delle vacanze nelle provviste dei Benefici, e dei patrimoni propri o con speciali destinazioni, amministrati dagli Economati dei Benefici vacanti;

9° delle chiese e cappelle private, ma aperte al culto pubblico;

10° delle associazioni religiose regolari e secolari e dei sodalizi a scopo di culto non eretti ad enti giuridici;

e prega il Comitato di formulare e di proporre alla approvazione della Commissione in una prossima sessione le ricerche da farsi ed i moduli relativi.

Proposta INGHILLERI.

« La Commissione, ritenuto essere utile di fare una statistica degli enti ecclesiastici e del movimento del loro patrimonio, ne rimette al Comitato lo studio per l'attuazione pratica. »

PRESIDENTE. È di parere che convenga limitare il lavoro alle indagini più urgenti.

Ricorda che il Comitato nella seduta del 17 giugno si occupò del programma di una statistica degli enti ecclesiastici e della loro proprietà. Il Direttore generale del Fondo per il culto, commendatore Forni, intervenuto a quella adunanza, disse essere intendimento di quella Amministrazione di compilare una statistica del Fondo per il culto, distinguendo il patrimonio permanente da quello transitorio. Eguale distinzione converrebbe fare anche per gli Economi dei Benefici vacanti, separando cioè il patrimonio proprio da quello che amministrano in vacanza di sede. Sarebbe pure importante una statistica delle confraternite; ma, poichè in alcuni luoghi esse sono considerate come Opere pie, non sarebbe forse inopportuno di attendere che fosse prima ultimata la statistica delle Opere pie.

PENSERINI. La Commissione oggi non può, a parer suo, stabilire in concreto il modo da tenersi nella compilazione della nuova statistica proposta. Essa non può che tracciare le linee generali del programma, e pregare il Comitato di fare gli studi opportuni. Invita perciò l'onorevole Curcio a togliere dalle sue proposte tutto ciò che è determinazione dell'ampiezza del lavoro e del modo di raccogliere le notizie.

Eguale preghiera rivolge all'onorevole Inghilleri rispetto alla proposta ristrettiva da lui presentata, poichè, anche in seguito alle osservazioni del senatore Lampertico, ritiene necessario di accertare lo stato vero dell'amministrazione del Fondo per il culto.

Egli, nella sua proposta, ha dato maggior estensione alle indagini sulle Confraternite, ove finora il campo è inesplorato. È vero che in alcune parti del Regno le Confraternite sono ridotte allo stato di Opere pie, e per queste si potrà approfittare del lavoro fatto dalla Commissione Reale d'inchiesta, ma in altre regioni esse hanno carattere religioso e non se ne ha alcuna notizia.

Altre ricerche da farsi dovrebbero essere quelle degli enti sfuggiti alle leggi di soppressione e di conversione, ed altre rivolte ad accertare lo stato dei legati pii, patrimoni, fondazioni annesse agli enti ecclesiastici conservati, specialmente per le parrocchie.

Ancora un'indagine di molto interesse per lo Stato, sarebbe, secondo il suo avviso, quella intorno alle associazioni religiose *ex lege*. Egli, sebbene ne riconosca le difficoltà, ritiene che si dovrebbe in ogni modo tentare. Le associazioni *ex lege* ripullulano continuamente e giova perciò tanto più metterne in luce il numero, l'origine e la costituzione. Naturalmente dovrebbe farsi quest'induzione senza alcun preconetto politico e religioso, ma col solo fine di conoscere lo stato dei fatti.

Con la sua proposta egli non intende di vincolare l'opera del Comitato, ma solo di dargli alcune indicazioni che potranno rendergli più agevole il compito.

CURCIO. Ripete che egli ha presentato ora alla Commissione una proposta concreta per la statistica degli enti ecclesiastici, alla quale fan seguito alcune raccomandazioni che desidera siano tenute presenti dal Comitato, quando imprenderà gli studi per l'attuazione di questa statistica.

È d'accordo col collega Penserini, sull'opportunità di estendere le ricerche alle Confraternite. I Procuratori Generali essendone stati richiesti dalla Commissione sulle Opere pie, hanno fornite accurate informazioni sulle Confraternite stesse. Egli desidererebbe che tali documenti fossero richiamati e tenuti presenti dal Comitato, poichè in essi, come a lui venne assicurato, si troveranno notizie preziose. Ma ciò non basta; bisogna che la Commissione tenga presente che nell'archivio stesso del Ministero vi sono altri documenti che gioverebbe fossero esaminati e studiati.

Quanto alla statistica del Fondo per il culto non sa vedere quali difficoltà potrebbero insorgere riguardo alla parte viva del patrimonio da esso amministrato e che riguarda non solo il patrimonio degli enti secolari soppressi, ma altresì l'aumento delle congrue, le spese per la conservazione delle chiese e dei monumenti ecclesiastici, gli oneri per l'esecuzione delle leggi relative a materie ecclesiastiche.

Anche l'Asse ecclesiastico di Roma ha una parte viva di patri-

monio, rappresentata dal Fondo di religione e di beneficenza, e gli Economati hanno essi pure un patrimonio proprio. Sulla convenienza d'una statistica di questi patrimoni non può esservi dubbio.

Egli però vorrebbe che si estendesse le indagini anche alla parte morta del patrimonio del Fondo per il culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, poichè possono giovare a far conoscere le vicende storiche del sentimento religioso in Italia. Conviene col senatore Lampertico che tale lavoro debba esser fatto con imparzialità, senza alcuna idea di partito politico, a solo scopo scientifico.

Ringrazia il commendatore Inghillieri per gli schiarimenti fornitigli sulla pubblicazione dei documenti inediti o rari, e desidera che nella raccolta di essi si tengano presenti anche quelli esistenti nell'Archivio del Ministero riguardante la missione Siccardi del 1848-49.

Quanto alla polizia ecclesiastica egli non crede che sia unificata la legislazione in proposito.

A sostegno della sua opinione cita l'autorità degli onorevoli De Falco, Mancini, Depretis, Villa, che presentarono alla Camera appositi progetti di legge sull'argomento; e quella dell'onorevole Pessina, il quale, quando reggeva il Ministero della giustizia, nominò una Commissione incaricata di studiare e preparare la legge promessa coll'articolo 18 dell'altra del 13 maggio 1871 delle guarentigie pontificie.

Una prova che la legislazione ecclesiastica non è unificata, sta nel fatto che nelle provincie napoletane per molto tempo non si applicò la legge del 5 giugno 1850. Anche per le confraternite, come precedentemente ha osservato, non vi è uniformità di legislazione. Per i seminari, in Toscana, è tuttora in vigore qualche legge Leopoldina. Per gli *exequatur* ed i *placet* vi sono anomalie tra l'una e l'altra parte d'Italia.

INGHILLIERI. Risponde prima di tutto al collega Curcio per ciò che riguarda l'unificazione della legislazione della polizia ecclesiastica. A parer suo è unificata la parte disciplinare, ma non ancora la parte procedurale, ed in questa ammette che vi siano sostanziali divergenze da regione a regione.

Quanto alle osservazioni del collega Penserini insiste nel suo concetto che si faccia solo la statistica degli enti ecclesiastici, che

sono vivi. Con tal fine si estendano pure le ricerche al Fondo per il Culto; ma non coll'idea di risalire all'origine del patrimonio di tale amministrazione: chè, diversamente, s'invaderebbe il campo segnato alla storia, e non si avrebbero documenti sicuri per la statistica.

Le ricerche sulle associazioni *ex lege* sono difficili appunto perchè fuori dell'azione della legge e, nel parer suo, non si possono intraprendere. Mantiene quindi la sua proposta.

COSTA. Rende omaggio all'onorevole Curcio per la sua importante relazione; però dubita che, adottando le proposte dal medesimo presentate, si possa raggiungere uno scopo pratico: esse, piuttosto che ad una indagine statistica, condurrebbero ad istituire una inchiesta sulle condizioni del sentimento religioso in Italia, ed una tale inchiesta sfuggirebbe alla competenza della Commissione per la statistica giudiziaria. Con ciò, non ha l'intenzione di respingere tutto il programma di lavoro additato dall'egregio relatore: desidera anzi che sia discusso e si possa procedere alla sua attuazione graduale nei limiti della competenza della Commissione.

Egli, a nome pure del Comitato, s'accorda nel concetto manifestato dal commendatore Inghilleri che debba farsi la statistica degli enti ecclesiastici quali esistono attualmente.

Rispetto agli enti conservati si potranno raccogliere notizie interessanti ed utili per studiare il grave problema del riordinamento, della conservazione e dell'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, promesso dall'articolo 18 della legge del 13 maggio 1871.

Gli altri argomenti proposti saranno anch'essi diligentemente studiati dal Comitato. Non ammette però che possa farsi una indagine statistica sulle corporazioni religiose *ex-lege*. Non ne contesta l'importanza; ma, a suo avviso queste sarebbero ricerche d'indole essenzialmente politica e tendenti a ricercare fino a qual punto le leggi civili si prestino a dissimulare, con forme legali, associazioni che non sono riconosciute dal nostro diritto pubblico.

Anche per le Confraternite egli vorrebbe si rinunziasse a comprenderle nella statistica degli enti ecclesiastici. Intorno alla loro natura vi sarebbe molto da dire, e non sarebbe prudente confondere, senza distinzioni e senza riserve, le Confraternite cogli altri enti ecclesiastici.

Egli vorrebbe la trasformazione delle Confraternite in Associazioni di mutuo soccorso, ma per ottenere ciò conviene procedere cautamente e senza ingenerare sospetti nelle popolazioni rurali. Conviene pertanto che una statistica di queste istituzioni può riuscire utilissima, a condizione ch'essa sia fatta separatamente.

Quanto agli Economati devono essere compresi nelle ricerche statistiche sugli enti ecclesiastici, in quanto hanno un patrimonio proprio, ma non perciò che si riferisce ai proventi degli interessati: i quali non possono essere considerati come statistica del patrimonio ecclesiastico.

Per il Fondo per il culto, se si dovessero accettare le idee dell'onorevole Curcio, si verrebbe a fare una indagine storica diretta a conoscere le successive trasformazioni. L'Amministrazione del Fondo per il culto dev'essere presa nelle sue condizioni attuali, avendo presente di tener distinto il patrimonio fluttuante dal patrimonio permanente. Eguali considerazioni sono da fare per l'Asse ecclesiastico di Roma.

Conchiude che il Comitato accetta di fare la statistica degli enti ecclesiastici conservati, riservandosi di studiare il modo per tenerla entro i veri limiti, nei quali, secondo le premesse considerazioni, deve rimanere.

PENSERINI. Insiste sulla necessità di conoscere lo stato attuale della consistenza patrimoniale del Fondo per il culto, sia nella parte permanente, che nella transitoria e di amministrazione.

Quanto alle Confraternite, se si tratta soltanto di questione di metodo, non ha alcuna difficoltà di aderire all'idea espressa dall'onorevole Costa, che ne venga fatta una statistica separata da quella degli enti ecclesiastici.

Il punto però sul quale egli non può convenire col senatore Costa, e sul quale mantiene la sua proposta, è quello che riguarda la statistica delle Associazioni religiose *ex lege*. Riconosce la difficoltà di una simile inchiesta; ma non è questo un motivo sufficiente per rinunciarvi. Si contenterebbe che la Commissione desse almeno incarico al Comitato di fare studi in proposito.

PRESIDENTE. Riassume le diverse proposte presentate dai Commissari Curcio, Pensarini ed Inghillieri, e la discussione che è stata fatta intorno ad esse; ed invita la Commissione a prendere

quelle determinazioni che stima opportune per iniziare la desiderata statistica ecclesiastica.

La Commissione delibera :

che si faccia la statistica degli enti ecclesiastici conservati ;

che rispetto al Fondo per il culto ed all'Asse ecclesiastico di Roma le indagini siano estese a tutto il patrimonio, sia proprio, sia amministrato temporaneamente ;

che, per gli Economati dei Benefici vacanti, la statistica debba riferirsi al patrimonio proprio di ciascun Economato, escludendo quindi quello che eventualmente possa avere in amministrazione per la vacanza delle sedi, poichè quest'ultimo forma già parte dell'altra statistica degli enti conservati: e che sia data indicazione, in quadri separati, del numero e della durata delle vacanze;

che per le Confraternite si dia incarico al Comitato di vedere se, dopo ultimata l'inchiesta sulle Opere pie e stralciate da essa notizie che riguardano le Confraternite, sia opportuno richiedere altri dati per meglio conoscere lo stato di queste istituzioni, tenendo presente che in alcune regioni d'Italia esse hanno il carattere di Opere pie ed in altre di istituzioni religiose.

PRESIDENTE. Chiede all'onorevole Penserini se insiste nella sua proposta di una statistica sulle istituzioni *ex lege*.

PENSERINI. Dichiaro d'insisterci e prego il Presidente di consultare su di essa la Commissione.

La Commissione non approva la proposta Penserini, tutti i Commissari essendovisi dichiarati contrari, meno il proponente e l'onorevole Ferri.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta generale di affidare al Comitato l'incarico di presentare alla Commissione nella prossima sessione un programma completo per una statistica degli enti ecclesiastici conservati e delle loro proprietà, cioè: 1° Vescovati, 2° Capitoli cattedrali, 3° Seminari, 4° Parrocchie, 5° Fabbricerie; ed inoltre del Fondo del culto, dell'Asse ecclesiastico di Roma, e degli Economati dei Benefici vacanti.

La Commissione approva.

CURCIO. Esprime il desiderio di poter intervenire alle sedute del Comitato quando si discuterà intorno all'attuazione della proposta statistica degli enti ecclesiastici.

COSTA. Il Comitato sarà sempre lieto di potersi valere della dottrina e degli studi dell'onorevole Curcio.

Prima che la Commissione si sciogla, ama di parteciparle che, come relatore dell'Ufficio centrale del Senato sul progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario, egli ebbe occasione di fare degli studi statistici sulla circoscrizione giudiziaria, sulla distribuzione degli affari nelle diverse giurisdizioni, sugli stipendi dei funzionari pubblici in Italia e all'estero, e sulle nomine, promozioni, cessazioni dal servizio e tramutamenti dei magistrati durante l'ultimo ventennio. Sembrandogli che queste ricerche possano riuscire di qualche utilità per gli studiosi, è lieto di farne omaggio alla Commissione, pel caso che voglia accoglierli ne' suoi atti.

La Commissione, prendendo atto di questa comunicazione e ringraziandone l'onorevole Costa, delibera di inserire ne' suoi atti gli studi di legislazione e di statistica comparata ora accennati (1).

PRESIDENTE. Ringrazia i Commissari della loro cooperazione, e dichiara chiusa la sessione, riservandosi di presentare a S. E. il ministro Guardasigilli una relazione sui lavori compiuti.

(1) Le notizie statistiche presentate dal senatore Costa, saranno riprodotte dalla Relazione dell'ufficio centrale del Senato sui progetti di legge presentati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti nella tornata del 12 giugno 1886 in un volume a parte, a cura della Direzione generale della statistica, insieme colle tavole dimostrative del lavoro di tutte le magistrature negli anni dal 1880 al 1886 inclusivo.